

297.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.		
Mozione:		Interrogazioni a risposta scritta:			
Tremaglia	1-00218	13991	Pampo	4-16763	14004
Risoluzioni in Commissione:			Usiglio	5-16764	14004
Melandri	7-00550	13993	Simonelli	5-16765	14005
Melandri	7-00551	13993	Finocchiaro Fidelbo	5-16766	14006
Interpellanza:			Finocchiaro Fidelbo	5-16767	14006
Lumia	2-00810	13994	Polli	5-16768	14007
Interrogazioni a risposta orale:			Saia	5-16769	14007
Cecconi	3-00829	13996	Percivalle	5-16770	14008
Crucianelli	3-00830	13996	Diliberto	5-16771	14008
Maiolo	3-00831	13997	Salino	5-16772	14008
Zacchera	3-00832	13998	Molinaro	5-16773	14009
Interrogazioni a risposta in Commissione:			Conti Giulio	5-16774	14009
Lumia	5-01923	13999	Novelli	5-16775	14010
Broglia	5-01924	14000	Provera	5-16776	14011
Costa	5-01925	14000	Capitaneo	5-16777	14012
Bracco	5-01926	14000	Pasetto	5-16778	14012
Boghetta	5-01927	14001	Pasetto	5-16779	14013
Urso	5-01928	14002	Rizzo Antonio	5-16780	14013
			Del Gaudio	5-16781	14013
			Pecoraro Scanio	5-16782	14014
			Pecoraro Scanio	5-16783	14015
			Storace	5-16784	14016

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1995

	PAG.		PAG.		
Acierno	5-16785	14017	Marenco	4-01342	LXIV
Muratori	5-16786	14017	Marenco	4-01347	LXV
Manganelli	5-16787	14017	Marenco	4-02516	LXVIII
Servodio	5-16788	14018	Marenco	4-09107	LXIX
Caccavale	5-16789	14019	Marenco	4-12720	LXX
Caccavale	5-16790	14019	Marenco	4-15080	LXXI
Maiolo	5-16791	14019	Martusciello	4-12951	LXXII
Mignone	5-16792	14020	Mastrangelo	4-13471	LXXIII
Tofani	5-16793	14021	Mastroluca	4-10072	LXXIV
Molinaro	5-16794	14021	Mastroluca	4-11653	LXXIV
Caccavale	5-16795	14022	Mastroluca	4-11665	LXXV
			Mastroluca	4-12799	LXXV
			Mattioli	4-12515	LXXV
Interrogazioni per le quali è pervenuta			Mazzuca	4-07791	LXXVI
risposta scritta alla Presidenza:			Mazzuca	4-08861	LXXVIII
Alemanno	4-09408	III	Menia	4-09236	LXXX
Altea	4-13411	IV	Merlotti	4-11556	LXXXI
Amici	4-04988	V	Moioli Viganò	4-13418	LXXXII
Becchetti	4-11021	XI	Molinaro	4-15201	LXXXIV
Bianchi Vincenzo	4-02153	XII	Montanari	4-08282	LXXXV
Boffardi	4-09139	XIV	Muratori	4-10204	LXXXVII
Boffardi	4-09434	XVII	Napoli	4-03488	LXXXIX
Bolognesi	4-10619	XVIII	Parenti Tiziana	4-12439	XC
Bolognesi	4-11236	XXI	Parlato	4-09390	XC
Borghezio	4-11148	XXIII	Parlato	4-10306	XCIII
Brunetti	4-03161	XXIII	Parlato	4-12608	XCIV
Caccavale	4-09715	XXIV	Pecoraro Scanio	4-04178	XCIV
Canesi	4-04096	XXV	Pecoraro Scanio	4-09297	XCVI
Cardiello	4-10969	XXVII	Polli	4-12387	XCVI
Cecchi	4-04122	XXVIII	Ranieri	4-12981	XCVII
Colucci	4-04884	XXXI	Reale	4-05842	XCVIII
Commisso	4-08301	XXXII	Rizzo Marco	4-13693	XCIX
Cordoni	4-12671	XXXIII	Rossi Oreste	4-02234	XCIX
Corleone	4-09343	XXXIV	Rossi Oreste	4-02770	CI
Crucianelli	4-08333	XXXV	Rossi Oreste	4-12134	CVI
De Angelis	4-05982	XXXV	Rossi Oreste	4-12135	CVI
De Benetti	4-05560	XLII	Rotundo	4-05196	CVII
De Benetti	4-12946	XLIV	Scalia	4-04710	CVIII
De Julio	4-10258	XLVI	Savarese	4-11744	CX
Del Gaudio	4-09742	XLVI	Settimi	4-10074	CXIII
Emiliani	4-09555	XLVII	Settimi	4-15095	CXIV
Forestiere	4-05315	XLVIII	Sigona	4-09145	CXIV
Fumagalli Carulli	4-11012	XLVIII	Storace	4-13672	CXVI
Gerardini	4-06905	XLIX	Superchi	4-10396	CXVI
Gerardini	4-07761	L	Tanzarella	4-07720	CXVIII
Gerbaudo	4-02180	LI	Tanzarella	4-13656	CXXV
Giovanardi	4-14176	LII	Tremaglia	4-12151	CXXXVI
Gramazio	4-05172	LIV	Tremonti	4-14173	CXXXVI
Gramazio	4-09990	LV	Vendola	4-10112	CXXXIX
Grugnetti	4-03358	LV	Venezia	4-09169	CXXX
Lazzarini	4-04829	LIX	Vietti	4-16127	CXXXI
Lembo	4-04962	LX	Zeller	4-05987	CXXXII
Lopedote Gadaleta	4-09691	LXI			
Lucchese	4-08963	LXII			
Lucchese	4-13866	LXIII			
Mammola	4-14241	LXIII			

MOZIONE

La Camera,

considerando priorità assoluta per la stabilità e la sicurezza in Europa mettere definitivamente fine alla guerra che ha sconvolto per quattro anni la *ex* Jugoslavia;

esprimendo soddisfazione per l'accordo di principio siglato a Ginevra nel settembre scorso e per la positiva evoluzione dei negoziati successivi;

sottolineando che concorrere alla realizzazione di un assetto stabile e pacifico nei Balcani è interesse primario di tutti i Paesi europei, e in primo luogo di quelli più direttamente interessati, come l'Italia;

ribadendo altresì che è dovere di ogni Paese concorrere concretamente a tale obiettivo con piena assunzione di responsabilità di tutto ciò che la comunità internazionale ritiene utile alla pace e alla stabilità;

ricordando per altro come l'Italia sia stata — in Mozambico e in altri Paesi — partecipe di iniziative internazionali di *peace-keeping*, che hanno contribuito alla realizzazione di accordi di pace e stabilità;

condividendo la decisione del Consiglio dei ministri di manifestare all'ONU e alla NATO disponibilità alla partecipazione italiana ad una iniziativa internazionale di mantenimento della pace nell'*ex* Jugoslavia;

sottolineando la necessità che dai negoziati scaturisca un ordinamento costituzionale dello Stato bosniaco che riconosca pari diritti a tutte le comunità ed eviti forme di spartizione etnica del territorio;

ritenendo che gli accordi di pace debbano assicurare il diritto di ritorno alle proprie case per tutti i profughi della *ex* Jugoslavia, il pieno rispetto dei diritti di ogni comunità etnica e religiosa e di ogni

minoranza, il ricorso, non appena possibile, a libere elezioni in tutti i territori;

ritenendo che per la stessa migliore efficacia di tale partecipazione, essa debba avvenire in un contesto caratterizzato da:

1) avvenuta sottoscrizione di un accordo di pace tra tutte le parti negoziali;

2) esplicita finalizzazione della missione alla esclusiva applicazione degli accordi di pace sottoscritti;

3) pieno consenso ed esplicita accettazione di tutte le altre parti in causa della presenza italiana;

4) esplicitazione di obiettivi, finalità e strumenti del mandato ONU sulla base del quale la NATO predisporrà l'azione di mantenimento della pace;

5) coinvolgimento italiano, a pieno titolo, sia nelle sedi politiche e militari di gestione dell'azione di *peace-keeping*, sia in tutte le sedi politiche internazionali di gestione degli accordi di pace;

6) verifica periodica dell'efficacia della missione medesima in relazione agli eventi ed agli effetti prodotti dall'applicazione degli accordi;

impegna il Governo:

a verificare la sussistenza di tali condizioni e ad agire di conseguenza;

ad assicurare che le truppe italiane dispongano di dotazioni adeguate sia dal punto di vista logistico sia degli armamenti;

ad esercitare, anche a garanzia della sicurezza del personale impegnato, una costante verifica della chiarezza e della congruità del mandato ONU, con l'effettiva organizzazione e disponibilità delle forze a disposizione ed una efficace catena di comando-controllo;

a dichiarare che all'Italia sia garantita una partecipazione a livello decisionale nelle operazioni militari, commisurata a quella degli altri paesi coinvolti con forze proporzionalmente analoghe alla nostra;

ad assicurare la predisposizione di tutte le opportune iniziative atte ad evitare possibili ritorsioni di carattere terroristico da parte di gruppi politici e militari dell'ex Jugoslavia dichiaratamente o ipoteticamente contrari all'intervento della NATO, in particolare nelle zone prossime al confine orientale;

a dichiarare che le competenti Commissioni parlamentari saranno costantemente informate sulle modalità e sui problemi dello svolgimento della missione, sui tempi prevedibilmente necessari al suo compimento, sulle misure adottate a garanzia della sicurezza del nostro contingente nonché sugli oneri della missione stessa;

a predisporre, già nel disegno di legge finanziaria all'esame del Parlamento, risorse adeguate ed un apposito capitolo di spesa, istituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo specifico per la partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, anche utilizzando i residui passivi del bilancio dello Stato dell'anno finanziario in corso.

(1-00218) « Tremaglia, Gaiotti de Biase, Rivera, Morselli, Giacobazzo, Menegon, Boffardi, Lovisoni, Battaglia, Merlotti, Lavagnini, Baldi, Mazzone Ruffino, Uccielli, Polli, Romani, Milio, Parisi, Giovanardi ».

* * *

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La III Commissione,

vista l'adozione da parte del parlamento iraniano di un nuovo codice penale che prevede la pena di morte, la detenzione, e la flagellazione per molti delitti politici e di diritto comune tra cui l'offesa agli Imam Khomeini e Khamenei, l'adulterio e la violazione dell'obbligo di indossare il velo per le donne;

ritenendo che il codice in questione si ponga in contrasto sia con le norme generali di diritto internazionale, tra cui il Patto di New York relativo ai diritti civili e politici, firmato e ratificato dall'Iran, sia con le interpretazioni più tolleranti della legge islamica:

impegna il Governo:

ad adoperarsi nelle sedi internazionali opportune, affinché siano riconosciuti i fondamentali diritti di libertà e di sicurezza della persona nella Repubblica Islamica iraniana.

(7-00550)

« Melandri ».

La III Commissione,

vista la recente adozione da parte del parlamento slovacco di una legge che impone l'uso della lingua nazionale ai dipendenti pubblici e durante le cerimonie pubbliche, in tal modo privando la minoranza ungherese dell'uso della madrelingua;

sottolineando che la legge votata dal Parlamento di Bratislava si pone in contrasto con la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo;

ricordando che la Repubblica slovacca è paese associato all'Unione europea e che quest'ultima considera il rispetto dei diritti umani condizione essenziale per tale relazione;

impegna il Governo:

ad adoperarsi nelle sedi internazionali più opportune per una rapida soluzione della vicenda;

a rendere manifesta negli incontri bilaterali e multilaterali l'esigenza di riconoscere i diritti della minoranza.

(7-00551)

« Melandri ».

* * *

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, per sapere — premesso che:

la circolare del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 4 agosto 1995 impone ai produttori agricoli l'uso obbligatorio del grano da seme certificato per poter accedere all'aiuto complementare comunitario;

la circolare del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 21 ottobre 1995 ha ridotto dal 70 per cento al 55 per cento l'obbligo di utilizzazione di seme cartellinato ai fini del riconoscimento dell'aiuto supplementare previsto per detto cereale;

nessun regolamento comunitario prescrive tale obbligo, tant'è che i Paesi comunitari produttori di grano duro non hanno adottato norme simili;

tale obbligo di per sé ha creato situazioni speculative causando forti tensioni sociali e pesanti scompensi finanziari nel comparto della cerealicoltura ubicata prevalentemente nelle regioni colpite dalla siccità;

a seguito di tale provvedimento si è sviluppata una capillare e nonviolenta, moderna azione di protesta in Sicilia dei produttori agricoli;

il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha raggiunto un positivo accordo con le organizzazioni professionali, i cui principali punti (riassunti nella Circolare del Ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali del 13 novembre 1995) erano: « ... senza pregiudizio per la politica di qualità per il grano duro posta in atto da alcuni anni dall'Amministrazione, si ritiene che sussistano le condizioni per prevedere, a titolo eccezionale, un'ulteriore proroga limitatamente a dette

zone. Conseguentemente, per la sola campagna di commercializzazione 1996-1997 corrispondente alla campagna di semina 1995-1997, si dispone che le domande di aiuto supplementare presentate dai produttori di grano duro, le cui aziende ricadono nel territorio delle zone colpite da siccità o delimitate, ai fini degli eventuali interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 393, n. 438 e n. 469 rispettivamente del 9 agosto 1995, del 17 agosto 1995, del 4 ottobre 1995 e del 18 ottobre 1995, possono essere ritenute ugualmente ammissibili allo specifico beneficio comunitario anche se prive della documentazione comprovante l'utilizzazione di seme certificato a causa della indisponibilità, entro il 31 dicembre 1995, della varietà o delle varietà richieste. Tale situazione di indisponibilità deve costituire oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il produttore interessato deve allegare alla domanda di aiuto... »; nella circolare, inoltre, era indicata la decisione autonoma, accolta dal Ministro, dell'Assemblea di mettere a disposizione dei produttori delle aree colpite dalla siccità, grano da seme a 60/65 mila/q.le —:

quali urgenti iniziative il Governo intenda adottare per verificare se l'Assemblea stia rispettando l'accordo o piuttosto stia vanificando tutto, pretendendo clausole giudicate inapplicabili dall'Assessorato regionale all'Agricoltura della Sicilia e dalle organizzazioni professionali agricole;

quali provvedimenti il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali intenda adottare nei confronti dell'Assemblea per far rispettare l'accordo sottoscritto fra lo stesso Ministro e le organizzazioni sindacali;

quali misure intenda adottare il Governo per ridiscutere con le organizzazioni professionali agricole, le unioni di prodotto e gli altri attori della filiera agroalimentare, le norme relative alla qualità del grano e alla sua utilizzazione;

se il Ministro non intenda revocare l'obbligo dell'uso del grano da seme cartellinato per sostituirlo con misure adeguatamente incentivanti;

se non intenda procedere alla riforma dell'ENSE, come da più parti richiesto;

se non intenda porre all'attenzione dell'Unione europea, durante il prossimo semestre di Presidenza italiana, l'ipotesi di un regolamento specifico per il grano duro,

unico cereale destinato esclusivamente all'alimentazione umana.

(2-00810) « Lumia, Bongiorno, Di Lello Finuoli, Finocchiaro Fidelbo, Grasso, Incorvaia, Milio, Navarra, Scozzari ».

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CECCONI, MARIANO, PAMPO, BIZZARRI, MAZZOCCHI, FUSCAGNI, AGNALETTI, MITOLO, CAPITANEO, LANTELLA, CASTELLANETA, SCALISI, MARIO CARUSO, DELL'UTRI, BUONTEMPO, PITZALIS, MARENCO, TRINGALI e ENRICO CARUSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* Per sapere - premesso che:

su « Il Giornale » del 7 dicembre è riportata un'intervista del dottor Filippo Mancuso, resa nella sua qualità di ex Ministro di Grazia e giustizia della quale vengono riportati i seguenti passi, in merito ad una denuncia, poi reiterata, che fece in Consiglio dei Ministri in agosto e sulla quale il Presidente del Consiglio impose il segreto:

a) « lo dica subito Dini, sia lui o qualcuno dei suoi mentori a dare spazio alla verità, ma lo faccia adesso, completamente e senza falsificare la verità stessa, il paese deve sapere immediatamente »;

b) « giammai rivelerò il contenuto di quella denuncia, peraltro molto grave, potrei farlo solo se autorizzato direttamente dal Presidente del Consiglio, io sono legato da quel segreto che Dini impose ai ministri, sia lui ad uscire allo scoperto, il Paese ha diritto di sapere tutto prima delle elezioni »;

c) « se non si sa quel fatto, c'è una conoscenza semicompleta della realtà del nostro paese, l'altra metà resa occulta, si ingannerebbero gli elettori se la denuncia venisse resa nota solo ad urne chiuse »;

d) « si sappia che quella denuncia mina le nostre Istituzioni, attiene al senso della vita dello Stato e ai doveri di chi ne ha la responsabilità »;

come si può notare, le dichiarazioni rese dall'ex Ministro guardasigilli, senza

alcuna retorica o esagerazione, sono di una gravità eccezionale e richiamano fatti che devono essere resi noti agli italiani, i quali hanno diritto a conoscere la verità, interessando questa la vita e il destino dei cittadini e degli elettori -:

se i fatti esposti rispondano al vero;

nell'eventualità che i fatti rispondano al vero, se non ritenga, in un paese le cui cronache politiche e giudiziarie furono dominate dagli *omissis* e dai segreti di Stato, doveroso, democratico, elementare ed ovvio rendere noto agli italiani il contenuto della denuncia dell'ex ministro guardasigilli, affinché gli italiani, correttamente informati, possano decidere in assoluta autonomia, come è loro imprescindibile diritto, sulle scelte politiche che investono la democrazia ed il destino dell'Italia.

(3-00829)

CRUCIANELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ai Ministri della difesa e della previdenza sociale e del lavoro.* - Per sapere;

quali iniziative siano state adottate, oppure si intendano adottare per sanare la palese discriminazione esistente, ai fini della quiescenza, fra personale civile e personale militare, tenendo conto che soltanto il personale militare, al momento dell'abbandono del servizio, usufruisce del privilegio di ricevere la promozione ai fini della pensione, percependo un'indennità di fine rapporto ed una pensione non commisurata ai contributi versati; questo privilegio è ancora più inaccettabile nel momento in cui a tutti i cittadini, pubblici e privati, si richiede il sacrificio di ridimensionare i calcoli di liquidazione di fine rapporto e della pensione stessa;

se non si ritenga opportuno abolire un altro privilegio riservato al personale militare, in base al quale, coloro che sono andati in quiescenza, vengono richiamati ed adibiti a servizio civile, percependo in tale modo un'indennità di buonuscita senza aver versato gli adeguati accantonamenti. Una pensione non proporzionale ai

contributi versati, quindi, un nuovo stipendio con relativo straordinario, corrispondente al grado superiore riconosciuto al momento della pensione;

se non si ritenga opportuno emanare apposite disposizioni che garantiscano al personale civile in servizio di assumere ruoli che gli sono propri e che può svolgere con buona competenza, in quanto proveniente da una formazione amministrativa certamente superiore a quella dei dipendenti militari;

quanti militari siano in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nei vari dipartimenti, con i privilegi sopra descritti, e quanti siano transitati nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, assumendo incarichi di competenza dei dirigenti e degli impiegati dello Stato;

se non si ritenga indispensabile la restituzione di tutto il personale militare ai servizi di provenienza, affidando invece un'adeguata mobilità orizzontale fra dirigenti impiegati civili nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, per ricoprire tutti quegli incarichi oggi ricoperti da militari anche richiamati dalla riserva.

(3-00830)

MAIOLO, DI LUCA, DEL NOCE, NICCOLINI, VITO, USIGLIO, CACCAVALE, CERULLO, VIGEVANO, TARADASH, STRIK LIEVERS, APREA, MICCICHÈ, MOLINARO, PINTO, PERALE, MATRANGA, ODORIZZI, OBERTI, MARTUSCIELLO, MASINI, ROMANI, DI MUCCIO, SPARACINO, CECCHI, CHERIO, COLLI, ROSSO, MAMMOLA, DEVICIENTI, GUBETTI, DALLARA, LATRONICO, LANTELLA, CAVALLINI, SANDRONE, PARISI, GODINO, INNOCENZI, BERTUCCI, LEONARDELLI, MATA CENA, CARLESIMO, EMANUELE BASILE, SAVARESE, FLORESTA, BIONDI, SELVA, VALENSISE, ALOI, BLANCO, ZACCHEO, GIOVANNI MARINO, STORACE, LANDOLFI, BURANI, MILIO, ROSSETTO, FRAGALÀ e NAN. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:

il giorno 29 ottobre 1995 l'ex ministro di grazia e giustizia dottor Filippo Mancuso, nel corso di una intervista a *il Giornale* affermava: « Dini dovrebbe spiegare perché ha segreto i verbali delle riunioni del Consiglio dei ministri del 4 e 18 agosto, nelle quali avevo fatto una grave denuncia per un grave evento avente rilevanza costituzionale ... Posso solo dire che riguardava una cosa che aveva alto interesse politico e giuridico, una questione di seria rilevanza governativa »;

il giorno 29 ottobre 1995 l'ex ministro di grazia e giustizia dottor Filippo Mancuso, nel corso di una intervista a *Il Tempo* affermava: « Dini quando parla di chiarezza dovrebbe spiegare perché ha segreto il verbale di un Consiglio dei Ministri in cui denunciavo un evento di rilevanza costituzionale. Resi il 4 agosto una comunicazione di alto interesse politico e giuridico e aggiunsi che il Paese doveva sapere. Dini, invece, impose il segreto »;

il giorno 6 dicembre 1995 l'ex ministro di grazia e giustizia dottor Filippo Mancuso dichiarava all'Ansa: « Chiedo al Presidente del Consiglio Dini, come feci al momento della mia uscita dal Governo, che renda pubbliche ora le ragioni per le quali secretò le mie denunce fatte al Consiglio dei ministri del 4 e del 18 agosto. Abbia Dini la dignità di renderle pubbliche e di far sapere al paese qual era l'argomento grave della mia denuncia e perché »;

il giorno 6 dicembre 1995 l'ex ministro di grazia e giustizia dottor Filippo Mancuso, nel corso della trasmissione televisiva « Giorno per giorno » ha dichiarato: « Il segreto che ha imposto Dini alle mie denunce riguarda materia che è oggi di stretta attualità. Il Paese non può andare alle elezioni senza che abbia notizia, cognizione delle mie denunce » -;

le ragioni per le quali il Presidente del Consiglio abbia imposto il segreto sui verbali del Consiglio dei ministri del 4 e del 18 agosto scorsi;

il contenuto delle denunce che nel corso di quelle riunioni l'allora Ministro di

grazia e giustizia fece al Consiglio dei ministri. (3-00831)

ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di ieri l'ex Ministro di grazia e giustizia Mancuso ha pubblicamente richiesto alla Presidenza del Consiglio di togliere il segreto ai verbali delle riunioni del Consiglio dei ministri del 4 e 17 agosto u.s.;

nell'opinione pubblica, è vivissimo il desiderio di conoscere a quali problematiche abbia alluso il dottor Mancuso, soprattutto perché — testualmente — egli ha

affermato che diverso sarebbe addirittura l'esito elettorale se fossero conosciute dai cittadini;

sui quotidiani di oggi, si allude a vicende legate al minacciato, reiterato separatismo della lega nord che, discusse in sede di Consiglio dei ministri, sarebbero risultate politicamente oltremodo scomode nel caso fossero portate a conoscenza della pubblica opinione, perché avrebbero potuto togliere allo stesso Governo un indispensabile appoggio politico —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda procedere a dare immediati ed ampi chiarimenti a tutto il Paese circa i fatti cui ha fatto riferimento l'ex Ministro Mancuso. (3-00832)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

LUMIA, CACCAVARI, DIANA, RINALDI, GIANNOTTI, TANZARELLA, BEEBE TARANTELLI, CORNACCHIONE MILELLA, GIACCO, GUERZONI, LA CERRA, MIGNONE, PERINEI e TORRE. — *Al Ministro della Sanità.* — Per sapere — premesso che:

recentemente il comitato nazionale di Bioetica ha espresso un parere cautamente favorevole sull'uso dell'elettroshock, ritenendo che « allo stato attuale, nelle indicazioni documentate nella letteratura scientifica, richiamando la particolare rilevanza etica dei principi generali in materia di consenso informato, ... non vi siano motivazioni bioetiche per porre in dubbio la liceità della terapia elettroconvulsionante », meglio conosciuta come « elettroshock »;

al 4° punto del parere si legge che esiste in psichiatria anche un orientamento che riconosce una sua validità strettamente terapeutica dell'ECT in alcuni quadri clinici ben specificati in cui l'ECT è proposto come trattamento elettivo e adeguato per le seguenti indicazioni specifiche: depressione endogena grave, depressione delirante, alcuni gravi quadri maniacali, catatonìa acuta con esito infausto » ed è raccomandato quale terapia elettiva in alcuni casi specifici quali gravissima sofferenza del paziente, impossibilità o rischio elevato dell'uso di psicofarmaci, eccetera;

tenendo presente che tale terapia è oltremodo discussa e che al riguardo vi sono pareri altamente contrastanti;

esistono casi in cui la terapia ha prodotto nei pazienti danni cerebrali anche permanenti con conseguenze cliniche come stati confusionali, indebolimento delle funzioni intellettuali, amnesia retro-

grada e anterograda, che hanno minato per sempre la personalità e le capacità degli individui;

la firma del consenso da parte del paziente avviene di fronte a chi propone e quindi giudica valida la terapia, con scarse informazioni concrete sui rischi del trattamento;

occorre altresì considerare:

la risoluzione CEE 1235, relativa a psichiatria e diritti umani del 12 aprile 1994;

le risoluzioni dell'Onu in merito al tema dei diritti umani, con speciali cenni al problema dei diritti umani in ambito psichiatri ed in particolare le risoluzioni 33/53 del 14 dicembre 1978, 45 del 1992, 14 dicembre 1990 e 2/17 del 22 novembre 1991;

la risoluzione 1991/29 del 31 maggio 1991 del Consiglio economico e sociale dell'ONU —:

quali misure il Ministro della sanità intenda adottare al fine di:

esercitare un controllo mirato per verificare che l'utilizzo di tale terapia avvenga solo e solamente nei limitati casi eventualmente previsti e a ribadire — come afferma anche il CNB — « un uso dell'ECT ispirato alla prudenza e ad un'attenta considerazione caso per caso delle indicazioni di natura medica e della possibilità di alternative valide »;

verificare quali siano stati i risultati dell'indagine che l'onorevole Costa (allora Ministro della sanità) aveva avviato nel 1994 in tutto il territorio nazionale sull'uso dell'elettroshock nelle cliniche private e convenzionate;

fare in modo che il consenso informato possa veramente dirsi tale e quindi informare i pazienti ai quali viene proposta questa terapia anche dei pareri contrari in merito;

approfondire lo stato della ricerca in materia sottoponendo ad appropriati test e

verifiche cliniche e strumentali, effettuati da ricercatori indipendenti, prima, durante e dopo la terapia con elettroshock, i pazienti che vi si sottopongono, specialmente nell'ambito del Sistema sanitario nazionale. (5-01923)

BROGLIA, DALLARA, CACCAVALE, FONNESU, COLLAVINI, LAVAGNINI, VINCENZO BIANCHI, GASPARRI, DI MUCCIO, GARRA, GUBETTI, ROSSO, ROMANI, NAPOLI, INNOCENZI, USIGLIO, MELUZZI, LEONARDELLI, VALENSISE e MARTINAT. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'ex Ministro Guardasigilli, dottor Mancuso, ha dichiarato pubblicamente: « chiedo al Presidente del Consiglio Dini, come feci al momento della mia uscita dal Governo che renda pubbliche ora le ragioni per le quali secretò le mie denunce fatte al Consiglio dei Ministri del 4 e 18 agosto (...) e di far sapere al Paese qual era l'argomento grave della mia denuncia »;

lo stesso ex Guardasigilli ha aggiunto che tali denunce riguardano « la consapevolezza che il Paese deve avere di sé e del proprio momento » —:

se quanto riferito dall'ex Ministro risponda al vero e, nel caso affermativo, quando il Governo intenda rispondere al Parlamento sul contenuto delle suddette denunce;

se il Governo non ritenga pericoloso ed irresponsabile tacere al riguardo, tenendo il Paese in uno stato di incertezza su questioni di rilevanza politica ed istituzionale. (5-01924)

COSTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

sei sindaci della Val Tanaro ed il Presidente della Comunità montana Valli Tanaro, Mongia e Cevetta si erano rivolti

all'assessore regionale ai trasporti, segnalando i problemi di collegamento della linea ferroviaria Ceva-Ormea;

avevano avuto garanzie di interessamento;

non è stato preso alcun provvedimento in tal senso idoneo;

tali problemi si sono aggravati successivamente all'alluvione che ha colpito l'area in questione;

è necessario considerare:

le pessime condizioni della strada statale;

che l'attuale servizio bus non garantisce sicurezza e funzionalità;

l'esiguo numero di corse (sei in andata e sei in ritorno) dei treni di linea —:

quali manovre intenda adottare affinché:

tutti i treni fermino in tutte le stazioni della linea;

sia ripristinato il servizio ferroviario nei giorni festivi;

sia ripristinata la linea Ceva-Bra, danneggiata e ferma dallo scorso novembre. (5-01925)

BRACCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Procuratore regionale per l'Umbria della Corte dei conti ha inviato al provveditore agli studi, e per conoscenza al Prefetto di Perugia, una raccomandata urgente avente per oggetto « accertamenti istruttori ai sensi dell'articolo 74 del regio-decreto del 12 luglio 1934, n. 1214, e 5 della legge 14 gennaio 1994, n. 19: istituti scolastici-autogestione/o occupazione da parte degli studenti »;

in tale raccomandata si afferma che i presidi e i direttori devono ritenersi responsabili dei danni erariali causati da

autogestioni e/o occupazioni, nel caso che omettano di « intervenire » richiedendo l'intervento delle autorità di pubblica sicurezza, al fine di rendere agibile l'istituto o di identificare gli occupanti in modo da poter poi esperire nei loro confronti l'azione civile di risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione », in quanto, appunto, per la Procura regionale per l'Umbria, autogestioni e occupazioni promosse dagli studenti debbono ritenersi « in varia misura causative di danno erariale » —:

come valutino i Ministri interessati gli « avvertimenti contenuti nel testo sopra riportato;

se non li ritengano un improvvido atto di indirizzo e di pressione nei confronti del personale della scuola, presidi e insegnanti, in contrasto con la volontà, manifestata dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, promuovere un clima di dialogo costruttivo con il movimento degli studenti, e se non credano che nella valutazione dei comportamenti da seguire, in un contesto come quello scolastico e in presenza di giovani in fase di formazione, possano essere presi in considerazione motivazioni e valori che alla Procura della Corte dei conti di Perugia sembrano sfuggire del tutto. (5-01926)

BOGHETTA, COCCI e DE MURTAS. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che risultano agli interroganti i seguenti fatti:

la RAI da oltre vent'anni non svolge, in nessun altro modo che non subendo il contenzioso legale, una politica del personale tesa all'inserimento in organico di dipendenti a tempo indeterminato nel ruolo di programmatista regista e assistente al programma;

di conseguenza, l'azienda, appellandosi alla legge n. 230 del 1962 (modificata dalla legge n. 266 del 1977, sopperisce al cronico vuoto d'organico assumendo costantemente dipendenti a tempo determinato, inseriti in ruoli tutt'altro che specifici

in relazione alla tipologia dei programmi, ma, anzi, contrattualizzati con una qualifica che prevede mansioni assolutamente ordinarie, secondo la declaratoria espressa nel contratto collettivo aziendale e in misura superiore all'80 per cento del totale degli addetti alla produzione dei programmi;

l'azienda ha, di conseguenza e parallelamente al sempre crescente sviluppo della produzione, rafforzato un ufficio del personale « parallelo » denominato fuori organico e scritte, che gestisce un cospicuo bacino di collaboratori destinati a colmare il costante vuoto di organico che si riscontra in tutti i periodi, di punta o meno, della produzione, secondo criteri, espressi in numerose circolari interne;

tali criteri sono tesi più a garantire l'azienda dal ricorso al contenzioso legale che a soddisfare le reali esigenze della produzione, che spesso si protrae oltre i termini previsti per legge per i contratti a tempo determinato, alternando consecutivamente lavoratori diversi nella stessa destinazione;

di conseguenza, presso gli archivi informatici del FOS, si è determinato un « organico parallelo » di lavoratori precari, utilizzati periodicamente fino a raggiungere una anzianità collaborativa che, in molti casi, supera i quindici anni, precari acquisiti dal mercato del lavoro con una formula contrattuale che non prevede alcuna garanzia dovuta al libero professionista né nella modalità del rapporto di lavoro né nella retribuzione mensile, appiattita sui livelli dei dipendenti pienamente occupati, retribuzione che i lavoratori a tempo determinato percepiscono solo per una media di sei mesi l'anno e, comunque, per non più di nove;

la RAI, al fine di garantirsi da eventuali vertenze contrattuali, chiede, all'atto della sottoscrizione del contratto una dichiarazione scritta in cui il collaboratore si impegna a rinunciare alla rivendicazione dei diritti acquisiti ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato;

il contenzioso legale dell'azienda, ormai unico accesso possibile all'occupazione stabile, supera i centocinquanta ricorsi depositati in pretura e aumenta continuamente anche a riscontro delle numerose sentenze a favore dei lavoratori (tra cui una recentissima emessa dal pretore del lavoro di Roma il 12 ottobre scorso);

nonostante l'acuirsi della conflittualità con i lavoratori precari e le sentenze favorevoli, la RAI non intende modificare la propria politica del personale -:

se non ritenga il Ministro che sia ormai tempo di sanare con apposito provvedimento legislativo urgente una situazione che lede i diritti acquisiti di numerosi lavoratori impegnati in un settore delicato e centrale per la garanzia di autonomia e qualità del servizio pubblico radiotelevisivo. (5-01927)

URSO e MURATORI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per conoscere - premesso che:

il 28 novembre 1995 si è svolta a Budapest l'assemblea generale della Camera di commercio italiana per l'Ungheria. Tale assemblea era stata appositamente convocata al fine di esporre una relazione sulle attività svolte e per concordare le future attività della Camera. L'assemblea avrebbe inoltre dovuto provvedere alla elezione del consiglio direttivo;

nel corso dei mesi precedenti l'assemblea, diversi operatori italiani operanti a Budapest, molti dei quali rappresentanti di enti ed imprese di primaria importanza nazionale, avevano richiesto che l'attività della Camera venisse svolta con maggior trasparenza ed incisività;

lo statuto della Camera di commercio italiana per l'Ungheria, prevede che ogni soggetto (persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti indicati dallo statuto) può essere ammesso solo dietro delibera del consiglio direttivo, delibera che può

essere anche espressa senza particolari formalità, ma che pur sempre costituisce un atto giuridico;

lo statuto prevede inoltre una forma di silenzio assenso, nel senso che, decorsi 4 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia stato comunicato il rifiuto all'iscrizione, l'aspirante socio ha diritto di essere ammesso alla Camera. Ma in ogni caso occorre sempre la delibera di ammissione;

all'incirca 70 agenti (il totale degli iscritti alla Camera, al momento della votazione, era di 102 « soci ») sono stati ammessi « d'ufficio », nell'arco ristretto di soli 30/40 giorni prima dell'assemblea generale dei soci, dal vice presidente uscente della Camera, dottor Hannau, senza che il consiglio direttivo ne fosse stato posto a conoscenza;

è di intuitiva evidenza che nessuno dei nuovi ammessi aveva alcun diritto né di essere considerato socio né tantomeno di votare. Trattasi peraltro, almeno in buona parte, di soggetti non presenti in Ungheria e che in questo Paese non hanno mai trattenuto rapporti, perlomeno a livello non occulto;

la Camera di commercio italiana per l'Ungheria è regolata dalla legge ungherese ma con riferimento alla legge italiana 518/1970. L'assemblea generale dei soci è presieduta dall'ambasciatore in carica, il quale esercita nei confronti della Camera funzioni di impulso e vigilanza (articolo 3) -:

a) se corrisponda al vero che l'ambasciatore non ha fatto nulla che potesse rientrare tra i suoi poteri ed attribuzioni (senza contare l'aspetto del prestigio sia personale che derivantegli dalla carica), per impedire una così clamorosa violazione di ogni più elementare norma giuridica;

b) se corrisponda al vero che vi sia stata la palese compiacenza di altri alto-locati funzionari dell'ambasciata, assolutamente illogica sotto il profilo razionale, posto che proprio mentre si stanno per

avviare le più importanti privatizzazioni in questo Paese e che l'Italia rischia di essere pesantemente penalizzata, la Camera (che dovrebbe svolgere un'importante attività di raccordo e lobbistica a livello ufficiale e palese) viene privata di personaggi autorevoli e rappresentativi;

c) se corrisponda al vero che tutte le principali aziende italiane presenti in Ungheria, nonché la numerosa e qualificata piccola e media imprenditoria, non sono state chiamate a far parte di un sedicente consiglio dei saggi, organo peraltro non previsto dallo Statuto;

d) se il Governo non ritenga che la decisione di istituire tale organo sia, inoltre, illegittima, in quanto non contemplata nell'ordine della assemblea generale;

e) cosa risulti al Governo in merito alle inquietanti voci che circolano su alcuni dei personaggi implicati in questa vera e propria scalata e se è fondato il timore degli operatori, non solo italiani, secondo cui dietro questa clamorosa svolta, si nascondono interessi politici ed economici non legittimi ed in alcuni casi certamente illegali. (5-01928)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PAMPO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'UNIRE, in data 5 dicembre 1995, con proprio, ad avviso dell'interrogante, immotivato provvedimento, ha sospeso l'operatività dell'agenzia ippica di Lecce Frittoli Guido & C, nel presupposto di un reiterato ritardo dei versamenti a favore dell'UNIRE e che la medesima agenzia si trovi in gravi difficoltà economiche;

la suddetta agenzia, com'è facilmente riscontrabile dal verbale sottoscritto in data 6 dicembre 1995 dagli Ispettori dell'UNIRE che hanno dovuto prendere atto che non vi era alcuna pendenza, aveva soddisfatto i dovuti pagamenti nelle date stabilite;

appare strano quanto innaturale il comportamento degli ispettori UNIRE, i quali pur prendendo atto della correttezza di gestione dell'agenzia di Lecce, di fatto, come se avessero ricevuto l'ordine perentorio di arrecare danno all'immagine della stessa agenzia, hanno provveduto a sospendere la stessa operatività dell'agenzia Frittoli;

ancor più strano appare il comportamento del direttore generale che, in data 30 novembre 1995, dopo l'avvio dell'inchiesta amministrativa relativa all'ipotesi del mancato pagamento all'UNIRE di talune somme, notificava all'agenzia l'invito a dar conto del pagamento di tre diversi importi, esattamente quelli comprovati dagli stessi ispettori come già effettuati mesi addietro, dando tempo 15 giorni affinché l'agenzia comprovasse gli effettuati pagamenti;

lo stesso giorno, cioè il 6 dicembre 1995, senza quindi attendere il decorrere

dei 15 giorni e rifiutando di prendere atto di quanto gli stessi ispettori avevano certificato si provvedeva a disattivare l'agenzia di che trattasi;

c'è da evidenziare che l'agenzia Frittoli & C. di Lecce, dando prova di efficienza, funzionalità e correttezza, nell'ultimo periodo ha enormemente incrementato il volume delle scommesse tanto da aver maturato, sin da marzo 1995, il premio di incentivazione di oltre 100 milioni che ancora non le viene accreditato —:

quali concrete ed urgenti iniziative intenda assumere nei confronti di chi — di fatto — ha procurato enormi danni morali e materiali all'agenzia di Legge ed allo stesso UNIRE;

se non pensi di intervenire, con l'urgenza che il caso richiede, per attivare ogni controllo idoneo ad evitare siffatti interventi che danneggiano la stessa immagine dell'UNIRE;

se non ritenga di ordinare l'immediata attivazione dell'agenzia di Lecce provvedendo, per altro, che alla stessa sia erogato il premio incentivante maturato con gli interessi legali maturati.
(4-16763)

USIGLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogazione Burani n. 4-16327 del 28 novembre 1995 e l'interrogazione Martusciello n. 4-16434 del 30 novembre 1995 avevano illustrato al Governo l'inesistenza di validi motivi atti a provocare la sostituzione della signora Carla Pulcinelli Cossu al vertice del corpo infermiere volontarie della CRI;

la signora Pulcinelli ricopre l'incarico dal 1987 in seguito a decreto del Presidente della Repubblica, ed è persona i cui meriti sono apprezzati e testimoniati da tutti i vertici sanitari e militari;

mai si è verificata nella CRI alcuna destituzione d'autorità, senza le preventive dimissioni da parte di chi ricopre l'incarico -;

se risponda al vero che l'onorevole professoressa Mariapia Garavaglia, commissario straordinario della Croce rossa italiana, sostenitrice, a quanto consta all'interrogante, di progetti di smilitarizzazione del corpo delle infermiere volontarie della CRI, abbia chiesto un incontro con esponenti del Governo al fine di sollecitare la sostituzione dell'attuale vertice del corpo in questione, e, se sì, a seguito di quali valutazioni;

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Presidente del Consiglio dei ministri a proporre un decreto di nomina di nuova ispettrice in sostituzione dell'attuale incaricata. (4-16764)

SIMONELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso:

che dal marzo al dicembre del 1994 il presidente della Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere (Caserta) dottor Izzo segnalava per iscritto e verbalmente al presidente del tribunale la grave situazione in cui si sarebbe venuta a trovare l'unica sezione della Corte di Assise di lì a pochi mesi, essendo imminente la celebrazione di un complesso e delicato processo per delitti di camorra la cui durata era facile prevedere molto lunga;

che in effetti il dibattimento relativo a tale procedimento, oggi dicembre 1995 è ancora in corso e si concluderà - come riferiscono fonti autorevoli - non prima della primavera del 1996;

che per effetto della trattazione di tale procedimento sono stati e saranno rinviati numerosi procedimenti per fatti anche di vecchia data, con inevitabile scadenza dei termini di custodia cautelare, anche per imputati di delitti di criminalità organizzata; nonostante l'abnegazione del presidente Izzo e del giudice a *latere*, è pacifico e ovvio che una sola Corte d'Assise

non può far fronte ad una amministrazione di una giustizia puntuale in una terra di lavoro che è in preda alla camorra (vedi il *maxi blitz* di ieri l'altro);

che a seguito delle pressanti segnalazioni del presidente del tribunale dottor Mazzocca e del residente della Corte d'Assise dottor Izzo, il presidente della Corte di Appello di Napoli, inoltrava nel gennaio 1995, formale richiesta al ministero di grazia e giustizia di istituire una seconda sezione di Corte d'Assise;

che tale richiesta è giustificata dai numerosi processi ed è ammirevole il sostegno del presidente Izzo nel perseguire solo fini di giustizia, non pensando a situazioni personali, nel senso che egli con l'istituzione di una seconda sezione diventa un presidente della Corte d'Assise e non il Presidente;

l'interrogante da tempo va appoggiando non solo l'istituzione di una seconda sezione della Corte d'Assise, ma un vero, reale e concreto potenziamento dell'organico del tribunale di S. Maria Capua Vetere;

da ultimo nella seduta della Commissione Giustizia della Camera del 29 novembre 1995, l'interrogante faceva rilevare al rappresentante del Governo la contraddittorietà del manovra finanziaria laddove - di fronte alle gravi difficoltà del settore giustizia - il Governo non adottava comportamenti concreti ed adeguati ed inoltre, anche le scarse risorse disponibili sono spesso male utilizzate;

il Governo, in persona del Sottosegretario Marra, nella seduta successiva della Commissione Giustizia del 30 novembre 1995, in sede di replica dichiarava: «... concordo con i rilievi formulati da alcuni deputati - per esempio dal deputato Simonelli - in ordine alle istituzioni di nuovi uffici giudiziari. Occorre accelerare la revisione organica della geografia giudiziaria e valutare sempre con grandissima prudenza l'effettiva necessità dei provvedimenti stralcio, ecc. »;

che è necessario porre in evidenza che il carico dei procedimenti penali aumenta ogni anno, mentre non si capisce il perché, pur essendo trascorsi decenni, non si istituisce una seconda Corte di Assise presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere -;

quali siano le ragioni per le quali non si provveda all'istituzione di un'altra sezione di Corte d'Assise e cosa si sia fatto sino ad oggi dopo le pressanti e motivate richieste;

cosa intenda fare il ministero di grazia e giustizia, in via urgente, per non fare aggravare ulteriormente la crisi della giustizia. (4-16765)

FINOCCHIARO FIDELBO, SCERMINO, BONITO, DI LELLO, BONGIORNO, SARACENI e CESETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

è stata già denunciata al Ministro di grazia e giustizia una generalizzata evasione tributaria negli UNEP degli ufficiali giudiziari di tutta Italia;

sino ad oggi, pochi uffici UNEP sottopongono a ritenute di acconto tutte le indennità di trasferta percepite dal personale, sulla base del comma 4 dell'articolo 48 del testo unico sulle imposte dirette, mentre centinaia di ufficiali giudiziari dirigenti presso le corti di appello, tribunali e preture, hanno omesso e continuano ad omettere di ritenere e versare l'IRPEF sulle trasferte percepite dai collaboratori e assistenti dei rispettivi uffici UNEP;

sia il profilo professionale di appartenenza che la Corte di cassazione prevedono espressamente il compito di sostituto d'imposta per l'ufficiale giudiziario dirigente;

appare grottesca l'attuale situazione se si considera che solo i piccoli uffici applicano la ritenuta d'acconto mentre i

grandi uffici presso le Corti d'appello non tassano le indennità di trasferta;

a seguito di ciò si è creata una forte disparità di trattamento tributario tra i dipendenti della stessa amministrazione;

quali iniziative si intendano assumere per eliminare definitivamente l'ingiusta disparità di trattamento tributario tra il personale degli uffici UNEP e se non si ritenga opportuno intervenire presso l'ispettorato generale del ministero di grazia e giustizia perché segnali tempestivamente agli uffici competenti le violazioni tributarie accertate. (4-16766)

FINOCCHIARO FIDELBO, BONITO, SCERMINO, DI LELLO, CESETTI, BONGIORNO e SARACENI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il tribunale amministrativo regionale del Lazio con decisione n. 1001 del 1992, e n. 107 del 1993, e il Consiglio di Stato, IV sezione, con sentenze n. 923 del 1931 e n. 1023 del 1993, hanno riconosciuto il diritto all'indicizzazione triennale dell'indennità di cui alla legge del 22 giugno 1988, n. 221;

a dette decisioni e sentenze, è stata data esecuzione a favore solo di alcuni dipendenti dell'amministrazione giudiziaria, creando così una forte disparità di trattamento economico tra i dipendenti della stessa amministrazione;

in data 16 dicembre 1993 il ministro di grazia e giustizia ha attivato un procedimento per estensione generalizzata dei suddetti giudicati ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e degli articoli 3 e 66 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

alla data odierna gli obblighi contenuti nelle richiamate risultano completamente disattesi;

quali provvedimenti si intendano assumere per eliminare la disparità di trattamento economico tra i circa 250 dipendenti in servizio presso il ministero di grazia e giustizia ed il restante personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di pari qualifica e profilo, con identiche funzioni, attribuzioni, mansioni e responsabilità. (4-16767)

POLLI, ZACCHERA, AIMONE PRINA.
- Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:

i progetti per la realizzazione delle due trasversali ferroviarie alpine, quella del Loetschberg/Sempione e quella del Gottardo, si sarebbero dovuti portare avanti contemporaneamente;

le stesse popolazioni svizzere, mediante referendum, si erano inequivocabilmente espresse in tal senso;

il Presidente Dini nel suo intervento introduttivo nel merito del semestre italiano di Presidenza dell'Unione Europea, ha fatto riferimento, definendoli prioritari, a due progetti nel settore dell'alta velocità ferroviaria e del trasporto combinato: potenziamento del collegamento nord-sud tra Italia e Germania sull'asse del Brennero, e collegamento est-ovest tra la Francia e l'Europa centroorientale sull'asse Lione-Torino-Trieste;

sul versante italiano della direttrice ferroviaria Loetschberg/Sempione, vi è lo scalo ferroviario di Beura, denominato « Domo 2 », struttura di recentissima realizzazione e di altissima tecnologia, costata oltre 630 miliardi su un territorio di 1.200.000 mq e che è, a tutt'oggi, sottoutilizzata -:

quali significative iniziative il Governo intenda prendere al fine di rispettare e far rispettare sulla materia in oggetto gli accordi trilaterali governativi del 1991, stipulati fra Germania, Svizzera e Italia e quelli parallelamente sottoscritti dalle rispettive

amministrazioni ferroviarie, al fine di non emarginare dalle grandi scelte di trasporto per gli anni duemila quelle aree di frontiera che, dalla realizzazione delle opere (Gottardo e Loetschberg/Sempione), vi fanno affidamento per un significativo rilancio economico. (4-16768)

SAIA. - Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:

nel comune di Città S. Angelo (PE), la recente apertura di un enorme ipermercato ha determinato una colossale congestione del traffico che ha determinato gravissimi disagi alla circolazione sulla strada statale n. 16 Adriatica e nell'autostrada Bologna-Bari all'uscita del casello Pescara Nord;

a seguito di tale congestione si sono avuti intasamenti e code lunghissime, in particolare modo nell'autostrada, ove si sono determinate situazioni di grande pericolo;

malgrado reiterate richieste da parte delle amministrazioni comunali di Montesilvano, Silvi Marina e Città S. Angelo, della provincia di Pescara, del consiglio regionale d'Abruzzo e malgrado anche numerose interrogazioni in merito presentate da parlamentari abruzzesi, tra cui l'interrogante, non si ha alcuna notizia circa il progetto di variante alla strada statale n. 16 (circonvallazione nei comuni di Silvi, Città S. Angelo e Montesilvano), la cui realizzazione potrebbe parzialmente alleggerire il traffico sulla strada statale n. 16, o sull'autostrada e nei centri abitati attraversati dall'Adriatica -:

quali iniziative urgenti saranno intraprese per far sì che il notevole intasamento del traffico nella strada statale n. 16 nel territorio di Silvi, Montesilvano, Città S. Angelo e nell'autostrada Bologna-Bari nel tratto Atri-Pescara Nord, drammaticamente aggravandosi con l'apertura dell'ipermercato di Città S. Angelo, possa essere

in qualche modo risolto, onde evitare i gravi pericoli che la situazione attuale comporta per coloro che viaggiano su questi tratti di strada. (4-16769)

PERCIVALLE. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

sulla rete stradale ed autostradale italiana sono dislocati numerosissimi autogrill ed aree di servizio;

dette strutture sono vergognosamente carenti di servizi (anche e soprattutto igienici) adeguati per persone disabili o portatrici di handicap;

ciò crea gravi e pesanti disagi per dette persone e per i loro accompagnatori;

spesso i servizi igienici predisposti per dette persone sono chiusi o inutilizzabili, mentre quelli disponibili si rilevano, per struttura e spazi, del tutto inadeguati per le esigenze di dette persone;

in questo modo si rischia di impedire a dette persone di circolare senza dover affrontare problemi personali di rilevante entità -:

quali misure si intendano porre in essere affinché aree di servizio ed autogrill vengano in brevissimo tempo dotati di strutture e servizi adeguati per persone disabili e portatrici di handicap;

quali misure si intendano porre in essere per garantire che, ove dette strutture siano già esistenti, esse siano funzionanti ed accessibili. (4-16770)

DILIBERTO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il prossimo 13 dicembre il Consiglio superiore della magistratura sarà chiamato ad esprimere la propria opinione in merito alla proposta di soppressione della pretura di Iglesias (in provincia di Cagliari);

tale proposta di soppressione è stata avanzata dal Governo;

nella città di Iglesias e nel territorio si è costituito un autorevole e largo comitato di cittadini e di operatori della giustizia in difesa della pretura, ritenuta giustamente presupposto indispensabile per una corretta, celere ed efficace amministrazione della giustizia nella zona interessata -:

se il Governo sia al corrente della gravità della situazione chi determinerebbe nel territorio di Iglesias se la pretura fosse soppressa;

se, alla luce di quanto precede, il Governo non ritenga di dover ritirare la proposta di soppressione di detta pretura. (4-16771)

SALINO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

in data 27 settembre 1995, il sottoscritto interrogava il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per verificare e provvedere in merito ai comportamenti assunti dalla Telecom Italia SpA, in materia di mancata distribuzione degli elenchi telefonici 1995 ad una consistente parte degli utenti del Canavese, malgrado l'avvenuto pagamento del servizio addebitato sulla bolletta del V bimestre 1995;

da informazioni integrative, risulta che, laddove il servizio di recapito è stato effettuato, nella quasi totalità dei casi l'utente è stato sollecitato in maniera arrogante al versamento di una « mancia » come compenso per un servizio già pagato alla Telecom Italia SpA;

gli utenti che hanno chiesto informazioni al « 188 » sono stati invitati a recarsi a Torino in via XX settembre n. 65 per il ritiro dell'elenco telefonico o a chiedere il rimborso del servizio non erogato -:

quali iniziative intenda adottare il Ministro presso la Telecom Italia SpA, considerata la grande percentuale di utenti anziani residenti in zone montane e comunque disagiati a raggiungere la città di Torino, che ad oggi non hanno ricevuto gli

elenchi telefonici per l'anno 1995 e quali iniziative intenda adottare il Ministro, in merito all'indebita esazione della « mancia » da parte degli individui preposti al recapito degli elenchi. (4-16772)

MOLINARO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da quindici giorni, ormai, un neonato movimento studentesco occupa vari istituti di ogni parte d'Italia, licei e scuole superiori, per protestare contro la finanziaria 1996;

tale protesta è più che legittima e gli studenti hanno tutto il diritto di scioperare, anche occupando simbolicamente le scuole;

in questi giorni, però, molti gruppi, in varie città d'Italia, stanno finendo le azioni dimostrative e lasciano libere le aule e riprendono regolarmente le lezioni;

in alcuni licei, tuttavia, ha appena preso il via l'autogestione, come ad esempio al « Visconti » di Roma: l'assemblea degli studenti ha steso un documento in cui si ritiene fondamentale « che il movimento degli studenti sappia anche fare emergere il disagio e il malessere dell'attuale società »;

gli intenti solo certamente buoni, ma a quanto pare anche gli studenti hanno contribuito ad accrescere il malessere della società;

liberate le aule, infatti, l'autorità scolastica ha riscontrato in molti casi lo sfascio operato dagli studenti, con danni notevoli alle infrastrutture ed alla mobilia delle scuole;

al liceo scientifico « Democrito » di Casalpalocco (Roma) — ad esempio — dopo il rilascio degli studenti si sono riscontrati vetri rotti, porte divelte, la palestra devastata, i bagni inutilizzabili,

con i water staccati dal pavimento, banchi rovesciati, scritte sui muri e spazzatura ovunque;

tali atti di vandalismo in tutto il Paese costeranno parecchio al Ministero della pubblica istruzione, che dovrà intaccare per le riparazioni necessarie i fondi già non proprio ottimali, scarsi e inadeguati a disposizione dell'amministrazione;

pur considerando giusto che gli studenti abbiano operato un'azione di protesta a dimostrazione delle loro idee e programmi, c'è da domandarsi il perché abbiano poi « tracimato » nel vandalismo gratuito, vanificando, praticamente, il valore dell'azione di lotta compiuta —:

se il Ministro dell'interno intenda verificare quanti e quali siano stati i danni in tutti gli istituti scolastici occupati e da chi siano stati compiuti;

quali misure intenda intraprendere il Ministro della pubblica istruzione per svolgere un dialogo costruttivo con gli studenti, onde evitare ulteriori occupazioni e i conseguenti vandalismi che, purtroppo, si sono sempre verificati, a ogni protesta studentesca;

se non si ritenga opportuno, individuare i responsabili, ascrivere loro l'entità dei danni che gli istituti hanno necessari al ripristino delle scuole;

cosa intenda fare il Governo in proposito trattandosi per la maggior parte di ragazzi maggiorenni, che sono, o almeno dovrebbero essere ben consapevoli della responsabilità civile e penale dei loro atti e quindi apparendo logico, anche per una buona educazione civica, responsabilizzarli fino in fondo, se del caso anche intentando azioni civili per il pagamento dei danni agli istituti. (4-16773)

GIULIO CONTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

le insegnanti in servizio presso la scuola materna di Belforte non usufrui-

scono della gratuità del servizio mensa nei giorni in cui prestano servizio di vigilanza ai bambini al momento del pasto;

questo problema si protrae ormai da alcuni anni;

il docente che presta servizio al momento della consumazione dei pasti dei bambini non ha il tempo materiale per consumare il suo pasto in altro posto, se non con i bambini che gli sono stati affidati;

durante il pasto, l'insegnante svolge funzione di assistenza, ma anche funzione educativa;

sarebbe assurdo se l'insegnante fosse costretto a pagarsi il pasto, operando, come opera, nelle condizioni sopra descritte;

l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1982, n. 209, così recita: « il tempo impiegato... durante il servizio mensa rientra a tutti gli effetti nell'attività didattica »;

l'articolo 14, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988 prevede che: « entro 180 giorni » il Ministro della pubblica istruzione assuma intese con l'ANCI, per definire il problema mensa;

l'articolo 9 della legge 5 giugno 1990, n. 148 - comma 8 - ribadisce che il servizio mensa rientra nelle attività didattico-educative -;

se non ritenga opportuno intervenire, per risolvere positivamente il problema, presso il provveditore agli studi di Macerata, il sindaco del comune di Belforte del Chienti e l'ANCI. (4-16774)

NOVELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione.* - Per conoscere - premesso che:

il conseguimento della patente di guida è subordinato (anche) al superamento degli esami di idoneità (di teoria e di guida);

in riferimento alla prova teorica, suo fine è l'accertamento del possesso, da parte del candidato, delle nozioni necessarie alla conduzione dei veicoli, ad effettuare interventi di primo soccorso, ecc...;

tale accertamento, per ovvi motivi di uniformità, regolarità e speditezza degli esami, viene svolto col sistema delle schede-quiz;

il linguaggio sintetico (e, in parte, tecnico) per necessità utilizzato nelle schede-quiz può presentare alcune difficoltà per le persone di madrelingua non italiana ed è perciò che attualmente viene consentito a queste persone di sostenere la prova teorica col metodo dell'interrogazione orale;

l'esame teorico non è finalizzato alla conoscenza della lingua italiana, bensì all'accertamento del possesso di quelle nozioni, tecniche e di esperienza, che qualificano il candidato al conseguimento della patente di guida;

la segnaletica stradale attuale, con l'eccezione della scritta « stop » e delle indicazioni di località, si esprime interamente attraverso segni e simboli, avendo eliminato ogni necessità di una sia pur limitatissima conoscenza della lingua italiana;

l'esame svolto col metodo dell'interrogazione orale presenta tutti i limiti insiti in questo tipo di prova;

è possibile che non vi sia uniformità della prova fra i diversi candidati e, sicuramente, fra i candidati stranieri e quelli italiani. Il superamento dell'ostacolo linguistico, infatti, è affidato alla capacità individuale dell'esaminatore di porre le domande in un modo comprensibile da parte dell'esaminato;

ciascun candidato, inoltre, ha un grado diverso di conoscenza della lingua italiana, ciò che impone (nei pochi minuti

a disposizione per l'esame) di adeguare costantemente il linguaggio adoperato al livello del candidato. Operazione, quest'ultima, non facile e non sempre coronata da successo;

la semplificazione delle domande non può superare un certo limite, oltre il quale l'esame cesserebbe di essere un accertamento serio dell'idoneità del candidato --;

se non sia possibile acconsentire ai candidati stranieri di sostenere l'esame col sistema delle schede quiz, servendosi della propria lingua. (4-16775)

PROVERA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

onde evitare interventi a pioggia, è necessaria una forte concentrazione dei pochi fondi disponibili a favore delle attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia nell'area del Mediterraneo ed in alcuni paesi più poveri;

tale impostazione della politica di cooperazione allo sviluppo il Ministro degli affari esteri ha proposto con il documento « Indirizzi della cooperazione », approvato dal CIPE nel giugno 1995;

nel disegno di legge relativo ad alcune misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo, approvato dal Consiglio dei ministri del 4 agosto 1995, all'articolo 1 si dice « che possono essere beneficiari degli interventi di cooperazione i Paesi e le popolazioni in via di sviluppo indicati dal CIPE »;

a seguito della legge 412 del 1992 e successive integrazioni (legge 255/93), è stata resa obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche per i progetti di cooperazione allo sviluppo, ad esclusione degli interventi straordinari e delle iniziative delle Ong;

a seguito dell'ultima Commissione mista italo-equatoriana del 27-28 giugno

1990, presieduta dall'allora Sottosegretario senatrice Susanna Agnelli, è stata concordata un'iniziativa denominata « Ecuador: progetto di realizzazione della centrale idroelettrica di Daule Peripa »;

in quella Commissione mista, il Governo italiano ha accordato un finanziamento pari a 80 milioni di dollari per l'iniziativa;

l'Ecuador è stato sempre considerato dal CICS (Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo) come paese di II priorità;

in data 17 maggio 1995, il Governo italiano ha stipulato un accordo con il Governo dell'Ecuador, con cui si impegnava ad autorizzare ai sensi della legge n. 49 del 1987 a concedere al Governo della Repubblica dell'Ecuador un credito di aiuto di lire 92.998.004, da utilizzarsi per la realizzazione della centrale idroelettrica di Daule-Peripa, con le seguenti condizioni: periodo di rimborso 30 anni, di cui 12 di grazia al tasso di interesse dell'1 per cento;

in data 3 agosto 1995, il Ministro degli affari esteri, con telex n. 14356/c, propose al Ministro del tesoro di concedere alla Repubblica dell'Ecuador un credito agevolato di lire 92.998.004 per la centrale idroelettrica di Daule-Peripa;

in data 19 settembre 1995 il Ministro del tesoro Dini decretava il Mediocredito centrale « autorizzato a concedere il suddetto credito finanziario agevolato »;

l'organismo esecutore è il « consorzio Ansaldo energia-Impregilo-Icis-Equinor », e trattasi soprattutto di forniture di componenti idromeccaniche, meccaniche ed elettriche, come si evince dal parere favorevole espresso dal comitato direzionale per la CV;

la società Impregilo è partecipata al 24,41 per cento dalla FIAT IMPRESIT (gennaio 1995), partecipata a sua volta al 100 per cento FIAT e 3,88 per cento dalla FIAT ENGINEERING (gennaio 1995), par-

tecipata al 100 per cento da FIAT IMPRESIT -:

se tutto ciò corrisponda al vero:

se il progetto di Daule Peripa era tra quelli previsti dal documento di Programmazione della cooperazione allo sviluppo per il 1995, sotto la voce « crediti di aiuto » o nell'ambito dei fondi addizionali;

se l'Ecuador è tra quei Paesi indicati dal CIPE che possono essere beneficiari degli interventi di cooperazione ed in che misura;

se siano state rispettate le norme relative all'assegnazione dei progetti di cooperazione e a quelle dell'assegnazione dei crediti di aiuto;

se, sulla base della legge 412 del 1992 e successive integrazioni (legge 255 del 1993), sia stata effettuata la gara pubblica d'appalto;

se sia stata rispettata la normativa europea per i crediti di aiuto, che prevede che la « trattativa privata » per l'aggiudicazione libera dell'appalto venga applicata solo nei seguenti casi: per appalti di modesta entità (sotto 100 mila ECU); per l'esecuzione di operazioni di emergenza; ovvero nell'ipotesi di lavori o forniture la cui esecuzione abbia particolari caratteristiche;

ove così non fosse, se non si possa ritenere tutto ciò una violazione di legge da una parte ed interesse privato in atto pubblico dall'altra, e quindi un caso di conflitto di interesse tra cariche di Governo ed interessi personali;

se tale atto inoltre non violi il principio della libera concorrenza, e quindi le direttive europee in materia, privilegiando alcune imprese piuttosto che altre nell'assegnazione di gare pubbliche di appalto.

(4-16776)

CAPITANEO, PETRELLI e PIZALIS. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro per i beni culturali ed ambientali.
- Per sapere - premesso che:

il Parlamento della Repubblica sarà investito, nel corso dell'approvazione della legge Finanziaria, di una questione che è centrale per la politica di sostegno al Mezzogiorno ed all'occupazione, centrale per la politica di armonizzazione e di equilibrio per le diverse regioni del Paese: il finanziamento per il recupero del teatro Petruzzelli di Bari;

il teatro Petruzzelli è considerato tra i più prestigiosi teatri italiani ed europei e per i suoi pregi artistici ed architettonici è stato dichiarato « bene di interesse artistico e storico nazionale » e sottoposto alla normativa della legge n. 1089/39;

a causa del noto incendio del 27 ottobre 1991, di accertata natura dolosa, il teatro ha subito gravi danni e l'attuale Ministro per i beni culturali visitando il cantiere dei lavori ha assicurato l'impegno irrinunciabile del Governo per il recupero della struttura, in funzione alle leggi n. 1089/39 e 1552/61 che prevedono espressamente l'intervento dello Stato in favore dei privati, con il controllo del Ministero dei beni culturali e ambientali -;

se non si ritenga indifferibile l'adozione d'immediate misure finanziarie atte a risolvere la rinascita di uno fra i teatri più prestigiosi italiani. (4-16777)

PASETTO. - Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:

nel marzo di quest'anno alcuni cittadini hanno denunciato una incredibile situazione di abusi ed omissioni d'atto d'ufficio esistente nel comune di Lozzo Atestino in provincia di Padova;

tale denuncia fa riferimento ad una lottizzazione avviata ancora nel lontano 1981, che doveva chiudersi entro e non oltre 1.200 giorni dalla data d'inizio dei lavori che la ditta lottizzante si era impegnata a compiere;

in subordine, e in mancanza di adempimento da parte della ditta, vi avrebbe dovuto provvedere l'amministrazione comunale;

a distanza di 14 anni detti lavori non sono ancora stati completati ed anzi, a beffa per i cittadini vittime di questa inadempienza, giungono ora dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Padova avvisi che informano i predetti cittadini che nei loro confronti è stata avviata procedura penale per il reato di cui all'articolo 221 rdl decreto 1265; del 1934 per aver utilizzato immobili senza il prescritto certificato di agibilità;

tutto quanto sopra esposto sta arrecando gravi danni ai cittadini vittime della omissione della pubblica amministrazione -:

se i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia intendano riferire sulla situazione esistente nel comune di Lozzo Atestino e su quali azioni siano state avviate o si intendano avviare per perseguire i responsabili di tale incredibile situazione.

(4-16778)

PASETTO. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » prevede che annualmente, entro il mese di febbraio, dal 1979, il Ministro della sanità presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione e sugli effetti della legge -:

1) le date nelle quali, dal 1979, il Ministro della sanità ha presentato al Parlamento la relazione di cui all'articolo 16 della legge n. 194 del 1978;

2) sempre dalla prima relazione del 1979, il numero delle interruzioni volontarie di gravidanza eseguite in ciascun anno fino al 1994 *ex* articolo 4 ed *ex* articolo 6 della citata legge n. 194 del 1978.

(4-16779)

ANTONIO RIZZO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

i motivi per i quali in Sarno cittadina di circa 33 mila abitanti della provincia nord di Salerno, non vi sia una possibilità di assegnazione di nuovi numeri telefonici, né possibilità di ottenere la linea per avviso di chiamata. A domanda ad operatori della Telecom locale, la risposta è stata quella che le piccole centraline presenti nelle strade cittadine sono sature;

se non vi sia l'opportunità di una centrale in Sarno dove insistono dei locali già in affitto, in passato alla SIP, che potrebbero essere utilizzati immediatamente dando giusta e dovuta risposta alle numerose richieste degli utenti.

(4-16780)

DEL GAUDIO. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

nel settore della sanità si vanno compiendo scelte attuate in funzione di una riduzione delle spese di gestione, nei riguardi del *deficit* della spesa pubblica: in molti casi, però, si vedono tagli che non si misurano con il problema della qualità dei servizi erogati in una funzione di equa risposta ai bisogni collettivi reali;

appare, invece, necessario realizzare una economia di gestione senza mortificare il concetto di solidarietà;

in questa direzione non può fare eccezione la regione Liguria;

in particolare, vanno trasferendosi divisioni mediche dal presidio sanitario « Novaro » di Costarainera ad Imperia;

questo presuppone un obiettivo ridimensionamento e impoverimento dell'intera sanità imperiese;

il complesso ospedaliero « Novaro » di Costarainera si presta, al contrario, ad un potenziamento dell'assistenza sanitaria, soprattutto nel settore della riabilitazione, delle lungo-degenze, dell'assistenza agli an-

ziani: questo può risultare particolarmente importante per le caratteristiche della popolazione presente nel ponente ligure, di elevata età media, e di analoga conformazione di settori importanti dello stesso flusso turistico;

da notizie giornalistiche si apprende che l'USL n. 1 della Liguria va muovendosi in questo senso: il confronto appare, però, aperto con un solo soggetto, quale quello rappresentato dall'istituto « Fondazione Maugeri » di Pavia. Tale fondazione rappresenta sicuramente un soggetto di accettata validità scientifica: da accertamenti compiuti si presentano, però — secondo quanto risulta all'interrogante — rapporti diretti tra l'amministratore della fondazione e diverse società immobiliari, oltre che con l'Istituto europeo di oncologia, nel cui consiglio di amministrazione sono comparsi, negli anni scorsi, personaggi quali Salvatore Ligresti, Antonino Ligresti, Giuseppe Garofano, Alessandra Ferruzzi, noti alle cronache giudiziarie e giornalistiche;

è evidente come tali notizie suscitino legittima inquietudine;

al fine di poter riconvertire utilmente il presidio sanitario « Novaro » di Costarainera, vanno quindi richiesti tempi rapidi;

verificate le possibilità di una gestione pubblica che, attraverso l'intervento degli enti locali e di diversi soggetti economici, fornisca un profitto, rispondendo positivamente alla domanda di assistenza e salute (come accade, sempre per restare nell'ambito geografico del ponente ligure, nel caso della casa di riposo privata di Diano Marina);

l'eventuale assunzione di rapporto con soggetti privati, richiede innanzitutto metodologie di perfetta trasparenza che portino all'esperire un concorso, a cui partecipino una pluralità di strutture interessate, rappresentanti di molteplici esperienze presenti sul territorio nazionale nel campo della riabilitazione (come, ad esem-

pio: l'istituto Rizzoli di Bologna, l'università di Genova, ed altri); strutture in grado di fornire qualità, quantità, costi dei servizi in grado di soddisfare i bisogni reali della collettività, riservando anche spazi usufruibili alle persone appartenenti a fasce economicamente più deboli —;

se il Ministro intenda verificare, attraverso gli strumenti a sua disposizione, le condizioni in cui si va sviluppando la vicenda relativa alla trasformazione del presidio sanitario « Novaro » di Costarainera, che va rivestendo un grado di grande interesse sociale per le popolazioni di tutto il ponente ligure. (4-16781)

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Corriere di Caserta* del 2 novembre 1995 ha pubblicato un articolo in cui si afferma che:

la società *Emit* e l'imprenditore Mario Pagano sarebbero risultati vincitori dell'appalto di 150 miliardi per la raccolta dei rifiuti urbani a Caserta;

nella *Emit*, Mario Pagano parteciperebbe con la sua società *Cipi costruzioni*, impresa edilizia che non avrebbe mai avuto a che fare con i rifiuti;

molti personaggi interessati all'appalto sarebbero stati coinvolti in affari poco chiari e, alcuni di essi, in precedenti giudiziari;

la *Emit* apparterrebbe al signor Ottavio Pisante, già condannato a seguito di indagini legate a tangenti;

della *Emit* farebbero parte alcune società: la *Simp* di Serriello «... personaggio elargitore di tangenti all'ex onorevole Alfredo Vito e Pagano...»; la *Sigam*, una società fantasma; la *Protea* (soci *Emit*, Colucci e Serriello); la *Colucci spa*, anch'essa una società fantasma dell'*Emit*; la *Cogest spa*, di Francesco Colucci;

il signor Tullio Colucci, socio della *Cogest spa* e zio di Francesco Colucci, proprietario di quest'ultima, fu arrestato per non aver pagato i contributi ai dipendenti, condizione che costituisce uno dei requisiti richiesti dalla normativa antimafia senza il quale è prevista l'esclusione dalle gare d'appalto

tutte le suddette notizie riportate dal *Corriere di Caserta* non risultano essere state smentite dagli interessati;

la vicenda dei rifiuti e del loro smaltimento in Campania, e in particolare a Caserta, è stata più volte denunciata come settore di notevole interesse per la malavita organizzata, soprattutto attraverso la realizzazione di cave abusive, destinate successivamente a discariche abusive, entrambe attività con un alto profitto illegale;

numerose notizie di stampa evidenziano un crescente interesse anche di clan della malavita internazionale, in particolare quella francese di Marsiglia (i cosiddetti Marsigliesi) e quella americana per il settore dello smaltimento dei rifiuti -;

se sia al corrente di questa denuncia fatta dal *Corriere di Caserta* e se i fatti riportati in tale denuncia corrispondano al vero;

se non intenda attivare la prefettura e la questura per prevenire e combattere ogni pericolo di infiltrazione della malavita organizzata in questo importante settore.
(4-16782)

PECORARO SCANIO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano *Il Corriere di Caserta* del 2 novembre 1995 ha pubblicato un articolo in cui si afferma che:

la società Emit e l'imprenditore Mario Pagano sarebbero risultati vincitori dell'appalto di 150 miliardi per la raccolta dei rifiuti urbani a Caserta;

nella Emit, Mario Pagano parteciperebbe con la sua società Cipi costruzioni, impresa edilizia che non avrebbe mai avuto a che fare con i rifiuti;

molti personaggi interessati all'appalto sarebbero stati coinvolti in affari poco chiari e, alcuni di essi, in procedimenti giudiziari;

la Emit apparterebbe al signor Ottavio Pisante, già condannato a seguito di indagini legate a tangenti;

della Emit farebbero parte alcune società: la Simp di Serriello «... personaggio elargitore di tangenti all'ex onorevole (Alfredo) Vito e legato a Pagano...» la Sigam, una società fantasma; la Protea (soci Emit, Colucci e Serriello); la Colucci spa, anch'essa una società fantasma dell'Emit; la Cogest spa, di Francesco Colucci;

il signor Tullio Colucci, socio della Cogest spa e zio di Francesco Colucci, proprietario di quest'ultima, fu arrestato per non aver pagato i contributi ai dipendenti, condizione che costituisce uno dei requisiti richiesti dalla normativa antimafia senza il quale è prevista l'esclusione dalle gare d'appalto;

tutte le suddette notizie riportate da *Il Corriere di Caserta* non risultano essere state smentite dagli interessati;

la vicenda dei rifiuti e del loro smaltimento in Campania, e in particolare a Caserta, è stata più volte denunciata come settore di notevole interesse per la malavita organizzata, soprattutto attraverso la realizzazione di cave abusive, destinate successivamente a discariche abusive, entrambe attività con un alto profitto illegale;

numerose notizie di stampa evidenziano un crescente interesse anche di clan della malavita internazionale, in particolare quella francese di Marsiglia (i cosiddetti «Marsigliesi») e quella americana per il settore dello smaltimento dei rifiuti -;

se abbia predisposto delle indagini su questa vicenda e se abbia interessato il

Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri per eventuali verifiche nel casertano.

(4-16783)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 della Costituzione italiana dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

l'articolo 14 della Costituzione recita che il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale;

l'articolo 18 della Costituzione afferma che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale;

tra lo Stato e l'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia (ANPDI) esiste un regolare contratto di concessione per il godimento di un'area situata presso l'ex Caserma dei Granatieri di Sardegna a Roma in via Eleniana, 2;

l'ANPDI ha adibito quest'area a palestra denominata Folgore;

il relativo contratto di concessione, sempre regolarmente pagato dall'ANPDI, scadrà nel gennaio del 1999;

l'ANPDI mantiene pulita ed in ordine, per tutto l'anno e a costo zero per le casse pubbliche, la palestra nella quale si svolgono le attività sportive;

nell'area della palestra esiste anche una torre di ardimento usata sia nei corsi di paracadutismo che per le esercitazioni dei gruppi volontari della protezione civile;

gli istruttori della palestra sono tutti qualificati presso la SMIPAR di Pisa e svolgono la loro opera gratuitamente;

i costi di frequenza della palestra sono molto bassi e ciò facilita la pratica dello sport da parte di molti giovani meno abbienti;

nel mese di settembre del 1995 alcuni funzionari del demanio, durante una « visita » irruenta ma soprattutto forti della qualifica di pubblici ufficiali, hanno chiuso con dei lucchetti la palestra « Folgore » dell'ANPDI di Roma;

la motivazione ufficialmente data dai funzionari del demanio è stata quella della pericolosità dell'edificio;

un successivo sopralluogo dei vigili del fuoco ha verificato che l'edificio non è pericolante;

stando ad indiscrezioni, risulta all'interrogante che il comune di Roma sia fortemente interessato all'area occupata dall'ANPDI, in quanto in un settore adiacente, sempre all'interno della ex caserma dei granatieri di Sardegna, si svolgono i concerti dell'estate romana;

in questo modo la palestra potrebbe essere utilizzata come area di flusso e deflusso degli spettatori, nonché come eventuale *stand* ed altri servizi —;

se non ritenga opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

quali siano le motivazioni per cui la palestra « Folgore » è stata chiusa con dei lucchetti e non sono stati apposti, invece, dei normali sigilli;

se non ritengano necessario intervenire per accertare se corrisponda al vero che il comune di Roma usa « due pesi e due misure » per i centri sociali, operando, *de facto*, una distinzione tra le associazioni di Serie A e quelli di Serie B.

(4-16784)

ACIERNO. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

numerose UUSSLL della Regione siciliana sembra che stiano predisponendo (o abbiano già predisposto) atti deliberativi per la equiparazione del personale dirigente del ruolo amministrativo a quello medico, con la conseguente attribuzione dell'indennità di tempo pieno e di struttura specialistica;

ciò scaturirebbe da una estensione di un giudicato amministrativo del TAR Sicilia (n. 288 del 1958), che avrebbe attribuito ad alcuni dipendenti della USL n. 58, appartenenti al ruolo amministrativo, il trattamento economico del personale medico; estensione, sia detto per ribadire il principio, cui unici destinatari sono soltanto i ricorrenti;

la stessa USL n. 58 avrebbe esteso ad altro personale non destinatario della sentenza citata la predetta equiparazione;

dopo la introduzione della riforma sanitaria e della legge quadro sul pubblico impiego, è cambiato l'assetto normativo e, quindi, le UUSSLL non possono esercitare tale potere discrezionale né in alcun modo sostituirsi all'amministrazione di provenienza del personale per effettuare valutazioni connesse alle necessità operative ed organizzative proprie dell'ente ospedaliero;

l'estensione di giudicati amministrativi al di fuori della procedura prevista è da ritenersi del tutto illegittima —:

quali urgenti iniziative intendano intraprendere per evitare che tramite atti deliberativi delle UUSSLL della Regione siciliana si dia luogo alle equiparazioni di ruolo di cui sopra (e, nel caso in cui già si siano verificate tali equiparazioni, quali provvedimenti si intendano prendere per ristabilire situazioni di originaria legalità), che risulterebbero sotto molti profili gravi oltreché del tutto illegittime. (4-16785)

MURATORI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da alcune settimane la normale attività didattica di alcune scuole è sospesa o seriamente condizionata dalla protesta studentesca sotto forma di autogestione od occupazione;

la condivisione degli obiettivi della protesta, che pur trova alcuni sostenitori, non può rendere accettabili metodi che sono la negazione delle regole democratiche dove una parte, certamente minoritaria, impedisce con la forza all'altra l'accesso ad un diritto primario del cittadino, nel caso specifico violando le vigenti leggi;

nonostante le numerose richieste di ripristinare la legalità quotidianamente sollevate dai genitori, docenti e studenti sia il Ministro della pubblica istruzione sia quello dell'interno continuano a latitare —:

se il Ministro della pubblica istruzione intenda chiarire quali atti concreti prendere in ordine a ripristinare il diritto allo studio ovunque questo sia compromesso, confrontandosi, come certamente avrà già fatto, con il movimento studentesco;

se il Ministro dell'interno abbia preso provvedimenti atti a ripristinare la agibilità delle scuole occupate utilizzando tutti i mezzi per graduare gli interventi ricorrendo allo sgombero forzato solo in *extrema ratio*;

se risponda a verità che sono state impartite istruzioni di non intervenire in alcun modo, ignorando le denunce e richieste di sgombero rivolte ai commissari di polizia di Stato ed ai Carabinieri, da cui giungono numerose indignate segnalazioni dai docenti e dai genitori. (4-16786)

MANGANELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in data 2 dicembre 1995 il prefetto di Napoli ha emanato, in esecuzione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri un avviso di gara per l'appalto dei lavori per la realizzazione di una discarica di I categoria in località Schiava di Tufino;

pur trattandosi, come ha assicurato il prefetto, di una discarica « controllata », essa pone comunque dei grossi problemi:

a) il luogo prescelto è a ridosso del centro abitato, con alcuni edifici in prossimità del sito;

b) la zona è coltivata a nocciolo e a frutteto e produce gran parte del reddito della popolazione locale;

c) l'ubicazione della prevista discarica è tale che il vento diffonderà a valle i miasmi che si produrranno;

d) la discarica sorgerebbe nei pressi di una strada molto frequentata da numerosi devoti della Madonna del Carpinello il cui santuario è in collina, nella vicina Visciano, per cui se è vero che i rifiuti « non si vedranno », certamente « si sentiranno »;

e) gli abitanti della zona e le autorità locali stanno protestando per la decisione —:

quali interventi intendano prendere per evitare i notevoli danni alla popolazione;

se non sia opportuno aderire alla richiesta del sindaco di Tufino, dottor Francesco Esposito, di disporre la revoca della gara di appalto della discarica in questione, anche per evitare una crescita della tensione. (4-16787)

SERVODIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Acciaierie e Tubificio meridionali S.P.A. di Bari ha presentato domanda di ammissione ai benefici della legge 3 agosto 1994 n. 481 in relazione alla riduzione della capacità produttiva connessa agli impianti dell'azienda;

la suddetta domanda non è stata accolta dal Ministero dell'industria, con motivazioni che non risultano persuasive e sostanziali;

di fatto, si è registrata la utilizzazione dei benefici da parte delle grandi aziende, le quali hanno fruito di ben 14.580 posti dei 15.500 disponibili;

l'ATM di Bari avrebbe diritto ad entrambi i contributi previsti dalla citata legge, essendo sia in fase di smantellamento dei propri impianti che di investimento in attività produttiva non prevista dal trattato CECA;

il vecchio stabilimento è diviso in due reparti: l'acciaieria per il cui smantellamento sono stati richiesti i contributi e il tubificio per cui non sono previsti;

la richiesta, come innanzi detto, è stata respinta con motivazioni infondate in quanto risulterebbe, al contrario, possibile distinguere in base ai bilanci societari la parte relativa all'acciaieria da quella relativa al tubificio, così come confermato e documentato, dalla società di revisione KPMG Peat Marwick (nota a livello internazionale);

le conseguenze della mancata ammissione sono gravi in quanto non solo saranno sospesi i lavori collegati al nuovo insediamento industriale ma anche saranno danneggiati i lavoratori, i quali avrebbero diritto al prepensionamento (118 unità);

è assolutamente necessario un tempestivo intervento perché è prevista la trasmissione della documentazione relativa alle aziende beneficiarie in sede Comunitaria (Bruxelles) in questi giorni;

è quanto meno opportuno interpellare l'azienda da parte del Ministro interrogato, al fine di consentirle di fornire tutti gli elementi, i chiarimenti, le eventuali modifiche —:

quali urgenti iniziative il ministro intenda assumere per sospendere gli effetti della esclusione dai benefici della legge n. 481 del 1994 per l'ATM di Bari, verificandone le motivazioni e consentendo alla Azienda di esplicitare le proprie controdeduzioni e ciò al fine di reinserirla tra le aziende beneficiarie. (4-16788)

CACCAVALE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

Saverio Morabito è stato il primo boss pentito della 'ndrangheta del nord d'Italia, noto come il « picciotto di Plati »;

recentemente il Morabito ha scritto un libro il cui titolo è: « Manager Calibro 9 — vent'anni di malavita a Milano nel racconto del pentito »;

nel libro viene scritto: « ...comprare un magistrato può costare molto meno di quello che uno immagina, ... », inoltre si rivolgono gravi accuse contro il servizio centrale di protezione, affermando che non garantisce ai pentiti la protezione necessaria; la segretezza del nome e che chiunque ha la possibilità di accedere agli uffici dove vengono archiviati i fascicoli relativi ai pentiti;

tali ed altre affermazioni contenute nel libro screditano gravemente il lavoro svolto dal servizio centrale di protezione e più in generale quello del Ministero dell'interno —:

quali provvedimenti intendano adottare i Ministri interessati al fine di verificare i fatti e le dichiarazioni contenute nel libro a margine, nonché per evitare che venga ulteriormente infangato l'operato del servizio centrale di protezione, a vantaggio dell'attività delle organizzazioni criminali mafiose. (4-16789)

CACCAVALE. — *Ai Ministri della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare, visto che la regione Lazio non dispone di un proprio piano sanitario regionale né, ancora, del piano sangue, per rendere efficace l'articolo 3 della legge regionale Lazio 16 giugno 1994, n. 18 « Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie

locali delle aziende ospedaliere », che prevedeva il primo piano sanitario regionale per il triennio 1994-1996, predisposto dalla giunta regionale e successivamente approvato dal consiglio regionale entro il 30 novembre 1994. (4-16790)

MAIOLO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 4 dicembre 1995 le forze dell'ordine, nell'ambito di una operazione denominata Spartacus, davano esecuzione a 143 ordinanze di custodia cautelare nella provincia di Caserta;

nel corso della operazione sono state eseguite, secondo quanto comunicato dal procuratore della Repubblica di Napoli dottor Agostino Cordova, circa la metà delle ordinanze, tra cui trenta riguardanti persone già detenute per altro;

secondo quanto affermato dal procuratore della Repubblica di Napoli vi è stata una « incomprensibile offensiva » contro l'ufficio giudiziario da parte del deputato onorevole Luciano Violante, il quale nei giorni scorsi aveva affermato che in provincia di Caserta la camorra gode di immunità totale e che ben 500 ordinanze di custodia cautelare non venivano eseguite;

secondo quanto affermato dal procuratore della Repubblica di Napoli la « incomprensibile offensiva » ha prodotto « effetti delegittimanti tanto gravi quanto ingiusti », essendo stata la procura di Napoli « tacciata addirittura di inspiegabile inerzia di fronte a gravissime forme di criminalità organizzata »;

secondo quanto afferma il procuratore della Repubblica di Napoli « non si sa in che misura abbia inciso il clamore suscitato dalle esternazioni giornalistiche e radiofoniche dell'onorevole Violante sulla parziale riuscita dell'operazione, atteso che, sul complessivo numero dei provvedimenti adottati, sia stato possibile eseguirne solo il 50 per cento circa, per la ovvia irreperibilità degli altri, soprattutto

dei più pericolosi esponenti camorristici residenti nelle zone di Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa »;

secondo quanto afferma il procuratore della Repubblica di Napoli « proprio mentre il gip stava procedendo all'esame della complessa richiesta di provvedimenti restrittivi » avanzata dalla procura tra l'11 e il 27 luglio scorsi, l'onorevole Violante « coltivava, con rara tempestività e con toni censori e perentori, iniziative giornalistiche e radiofoniche nei confronti della medesima procura » nelle quali si affermava che « la camorra casertana godeva della "immunità totale" perché la magistratura di Napoli, la procura distrettuale, i gip "non facevano nulla" » contro di essa e si « reclamava l'attuazione del blitz derivante dalle dichiarazioni dei pentiti ed atteso da due anni, sotto forma di 500 ovvero (seconda versione) 200 arresti;

secondo quanto affermato dal procuratore della Repubblica di Napoli « addirittura anche ieri, nel corso di un incontro con numerosi sindaci dell'agro aversano, l'onorevole Violante ribadiva che la camorra godeva di una "impunità scandalosa e intollerabile" »;

secondo quanto affermato dal procuratore della Repubblica di Napoli, la procura si è astenuta da polemiche anche « per non pregiudicare maggiormente la programmata operazione fornendo improvvidamente altre indicazioni al riguardo ». « Operazione - prosegue il procuratore - messa a rischio sia pure inconsapevolmente anche dalle dichiarazioni del senatore Imposimato che confermavano l'esistenza delle richieste presso il gip » -:

1) se il Governo ritenga che la divulgazione di notizie concernenti le indagini abbia compromesso lo svolgimento dell'operazione di polizia volta ad eseguire le ordinanze di custodia cautelare;

2) quali iniziative il Governo intenda adottare per garantire la riservatezza delle notizie coperte dal segreto investigativo ed evitare che la divulgazione di tali notizie

possa compromettere indagini compiute dall'autorità giudiziaria o operazioni di polizia. (4-16791)

MIGNONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

la Federazione italiana lavoratori trasporti ha segnalato lo stato di degrado della strada di collegamento zona industriale S. Nicola di Melfi - strada statale Melfi-Candela al prefetto di Potenza, dottor Sergio Gibilaro, e questi, a sua volta, ha chiesto al presidente della provincia che si individui l'ente preposto alla manutenzione della strada citata;

nella risposta si è reso noto che con i fondi della legge 219 del 1981 - finalizzata alla ricostruzione dopo il terremoto del 23 novembre 1980 - si sono costruite molte strade la cui paternità, però, è di difficile attribuzione;

tali strade sono relative ai collegamenti:

Nerico - Muro Lucano; S.S. Ofantina - area industriale Valle di Vitalba; Basentana - Baragiano; area industriale Isca Pantanella - S.P. Tito-Brienza; Muro Lucano - S.S. Ofantina-Rapone; Muro Lucano - Baragiano Scalo; Laviano - Castelgrande; area industriale Isca Pantanella - S.S. 19-autostrada Sa-RC; Vitalba - Ofantina-Rapone;

ma anche altre strade a scorrimento veloce soffrirebbero di una incuria permanente, e cioè:

Balvano - svincolo area industriale Vitalba, Filiano Iscalunga - area industriale Vitalba;

alcune di queste strade non sono state ultimate e, perciò, mai collaudate, ma evidentemente sono percorribili se da anni esse sono attraversate giornalmente da centinaia di autoveicoli;

intanto lo stato di abbandono rende pericolosa la circolazione, e rallenta lo

sviluppo in aree deboli che si interrogano sulle cause del proprio altissimo tasso di disoccupazione e sulle prospettive future;

non si può, infine, non ricordare che la costruzione della « Saurina » e della valle del Noce-Lauria è stata interrotta per dissesto finanziario delle imprese appaltatrici e che i vari tratti non transitabili danno alle zone interessate un aspetto spettrale -:

se non ritengano urgente intervenire per:

1) riprendere i lavori di costruzione là dove sono stati interrotti sollecitando gli organi dello Stato ad esprimere tempestivamente i pareri loro richiesti;

2) individuare gli enti preposti alla manutenzione ordinaria e alla sicurezza della circolazione sulle strade sopra indicate;

3) assicurare le risorse finanziarie necessarie. (4-16792)

TOFANI. - *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Per conoscere - premesso che:

l'amministrazione comunale di Anagni (Frosinone) è inadempiente non avendo a tutt'oggi dato esecuzione ad una parte significativa del contratto di lavoro regolamentato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, più precisamente per ciò che riguarda l'istituto del livello economico differenziato;

i ritardi gravi, lesivi degli interessi dei dipendenti di quel comune e della buona amministrazione, sembra possano farsi risalire ad un tentativo di gestione clientelare del LED;

infatti, il regolamento per la predefinizione dei criteri per la selezione, approvato con atto consiliare n. 84 del 1991, è stato variato con la deliberazione consiliare n. 3 del 1995 con la quale è stato, tra l'altro modificato sostanzialmente il sistema dei punteggi;

il consiglio comunale di Anagni è stato chiamato ad assumere tale importante decisione su proposta del personale ignorando, come si evince dal testo della delibera, che intanto erano state redatte le graduatorie degli aspiranti al LED sulla base del regolamento del 1991;

il nuovo sistema di calcolo dei titoli stravolge la graduatoria, e contrasta con i principi della astrattezza e della imparzialità inserendosi in una procedura che aveva già portato alla verifica della qualità dei titoli di ciascun aspirante;

i dubbi circa la legittimità del comportamento dell'assessore al personale della giunta comunale di Anagni sono accresciuti dallo strano sistema di calcolo del punteggio spettante a servizi prestati per frazioni di anno, un sistema con il quale quattro mesi di lavoro darebbero titolo ad un punteggio superiore a quello spettante ad un anno intero di servizio -:

se ritengano opportuno attivare procedure di verifica del comportamento tenuto dalla giunta comunale di Anagni nella gestione del contratto di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 con particolare riguardo all'applicazione dell'istituto del LED ed inoltre se ricorrano gli estremi per procedere all'annullamento d'ufficio della delibera del consiglio comunale n. 3 del 1995. (4-16793)

MOLINARO. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

il 3 agosto scorso la Camera approvava, a larga maggioranza, una mozione che impegnava il Governo, e nella fattispecie il Ministro della difesa, a non proseguire nello smantellamento di reparti delle forze armate senza avere prima conferito con il Parlamento che avrebbe espresso il suo parere in proposito;

ciò nonostante, e senza alcun preavviso al Parlamento, l'11 novembre scorso

veniva sciolto il 15° reggimento alpini della brigata alpina « Julia », di stanza a Chiusaforte (UD);

per conoscerne i motivi l'interrogante ha già presentato alla Camera le interrogazioni n. 3-00772 del 6 novembre 1995 e 5-01874 del 23 novembre 1995, e la risoluzione in Commissione n. 7-00519 del 23 novembre 1995, senza ottenere alcuna risposta in merito dal Ministro della difesa Corcione;

analoga interrogazione è stata presentata dal deputato Cartelli, n. 4-15915 del 16 novembre 1995, ma anch'essa è rimasta senza risposta da parte del Ministro della difesa;

l'interrogante ha altresì sollecitato in Aula, il 9 novembre 1995, l'intervento del Ministro della difesa, ancora una volta senza risposta alcuna, ed ha inoltre inviato, il 16 novembre 1995, una lettera al Presidente della Camera, on. Irene Pivetti, in cui richiedeva il suo autorevole intervento, quale garante della sovranità della Camera, affinché sollecitasse il Ministro della difesa a recarsi in Parlamento a dare le spiegazioni del caso;

a tutt'oggi, però, nonostante le varie richieste avanzate attraverso gli strumenti parlamentari, dal Ministro della difesa non è giunto in Parlamento alcun cenno né di riscontro, né tantomeno di chiarezza;

lunedì 4 dicembre 1995 il sottosegretario alla difesa era presente a Udine, in forma ufficiale, e quindi presumibilmente delegato dal Ministro, dove nel palazzo della Provincia ha fornito alcune generali assicurazioni con il probabile tentativo di volere ridimensionare un problema di grande importanza che non riguarda solo il Friuli, ma la sicurezza nazionale, un problema che non può essere discusso e ridotto in chiave regionale e che ha suscitato notevoli preoccupazioni fra la popolazione del Friuli-Venezia Giulia e in particolare nella provincia di Udine la cui popolazione si è mobilitata in una civile protesta consistente in migliaia e migliaia di appelli raccolti ampiamente dalla stampa locale -;

quali siano i motivi per cui il Ministro della difesa continui a tacere sulle ragioni che l'hanno portato a disattendere la mozione del 3 agosto scorso;

se corrisponda al vero che nei programmi dello stato maggiore della difesa esiste il progetto di spostare il battaglione « Vicenza » della brigata alpina « Julia » dalla sua sede di Codroipo (UD) a una località al di fuori della regione Friuli-Venezia Giulia, indebolendo così ulteriormente la struttura difensiva sul territorio, proprio in un momento estremamente delicato in cui il Friuli si troverà in primissima linea a seguito dell'intervento dell'ONU nella ex Jugoslavia, con l'operatività della base aerea di Aviano e i problemi di sicurezza alla frontiera con la Slovenia.

(4-16794)

CACCAVALE. - *Ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

numerosi cittadini del comune di Percile hanno manifestato all'amministrazione comunale la loro preoccupazione nei confronti degli automobilisti che percorrono il tratto stradale di via Piana dove si trovano la scuola elementare e materna, un centro anziani e una palestra intercomunale, ad alta velocità;

a seguito alle suddette segnalazioni il Comune di Percile in data 12 settembre 1995 provvedeva a disporre, su detta via, due dossi in materiale bituminoso non omogeneo posti in posizione obliqua;

tali dossi non conformi a quanto previsto dagli articoli 42 e 179 del nuovo codice della strada sono situati dopo l'edificio scolastico tanto che risultano completamente inutili;

l'ordinanza per la messa in opera dei dossi è stata emessa il 7 ottobre 1995 dopo un mese che gli stessi erano stati posti in opera, senza alcun dibattito in consiglio comunale e senza alcuna approvazione del medesimo -;

quali iniziative intendano promuovere per verificare le procedure attuate dall'amministrazione comunale nel realizzare un impedimento tanto inutile, perché non elimina il pericolo di chi percorre quel tratto a velocità sostenuta, quanto dan-

noso, perché posto in difformità alla legislazione vigente ed in un tratto che non vede interessato il passaggio pubblico, nonché quali provvedimenti intendano adottare nei confronti di eventuali responsabilità od omissioni. (4-16795)

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che in data 26 maggio 1992, presso un laboratorio della USL di Livorno, sito in via Marradi, si sprigionavano sostanze tossiche di natura imprecisata;

che a seguito di tale evento restarono intossicati sia alcuni studenti e docenti dell'Istituto tecnico commerciale « Calamandrei » sia 36 abitanti del condominio localizzato nello stabile prospiciente, costretti a ricorrere alle strutture ospedaliere a causa di disturbi di varia gravità (cefalee, disturbi pressori, vertigini);

che a seguito di quanto sopra esposto, alcuni fusti contenenti forse rifiuti speciali vennero rimossi dalla sede del laboratorio;

che in data 14 aprile u.s. nello stesso condominio si sono verificati fenomeni morbosi identici a quelli occorsi 3 anni or sono;

che allo stato non risultano in corso iniziative giudiziarie in merito ai due episodi sopra descritti —:

quali provvedimenti intendano assumere per tutelare gli abitanti degli stabili limitrofi al laboratorio USL di via Marradi, e più in generale la cittadinanza di Livorno, onde evitare il ripetersi di detti episodi;

quali iniziative di informazione intendano assumere al fine di rendere edotta la cittadinanza esposta circa le caratteristiche degli agenti chimici e/o patogeni responsabili di tali episodi;

quali iniziative intendano assumere per acclarare eventuali responsabilità penali, civili e disciplinari in relazione a quanto sopra esposto. (4-09408)

RISPOSTA. — *Poiché i fatti esposti dall'interrogante sono di stretta competenza delle Autorità locali, il Commissariato di Governo nella Regione Toscana ha trasmesso le notizie riferite dalla USL interessata e che qui di seguito si comunicano.*

I fatti verificatisi nel 1992, cui la interpellanza in oggetto fa riferimento, ebbero origine nel corso di un intervento di messa in sicurezza e bonifica di ambienti del SMP, consistente nell'allontanamento di materiali disinfettanti e disinfestanti giacenti presso il suddetto laboratorio e nella bonifica degli ambienti di giacenza del suddetto materiale.

L'intervento, affidato ad una ditta esterna, fu svolto correttamente nella prima fase, seguendo scrupolosamente il protocollo fornito, per cui le operazioni di travaso non produssero alcun inconveniente.

Nella fase successiva, relativa alla bonifica degli ambienti di giacenza, le operazioni furono condotte dalla suddetta ditta in modo inadeguato, senza rispettare le indicazioni di protocollo, sì che ne derivò dispersione, nell'ambiente circostante, di odori di composti fenolici.

Conseguirono alcuni problemi, specie nell'ITC « Calamandrei », confinante con la sede del SMP, per cui alcuni allievi risentirono delle esalazioni, riportando disturbi, invero di lieve entità e senza conseguenze.

Il problema fu definitivamente risolto con l'urgente trasferimento di tutto il materiale nella piattaforma di stoccaggio di rifiuti ex Deep Sea Carrier in Darsena Toscana ed il successivo radicale risanamento degli ambienti.

Dopo di allora non vi è stata alcuna segnalazione di odori di composti fenolici né nella sede del SMP, né in sedi limitrofe.

L'episodio è stato oggetto di indagine da parte della Procura di Livorno ed il relativo procedimento giudiziario è in fase di celebrazione.

A seguito di un finanziamento per ampliamenti e ristrutturazioni:

in data 27.3.1995 il Direttore Sanitario ed il Responsabile del SMP dell'Azienda USL n. 6 comunicavano, con nota n. 733 al Preside dell'ITC « Calamandrei » ed al Presidente dell'Istituto Musicale « P. Mascagni » che in data 8.4.95 sarebbe avvenuta l'aper-

tura di un cantiere edile per operazioni di ampliamento della sede del SMP;

in data 10.4.95 il Responsabile del SMP comunicava ai Servizi dell'Azienda USL n. 6 preposti alla tutela ambientale e all'igiene e sicurezza dei lavoratori che in pari data venivano avviate le operazioni di demolizione;

durante le operazioni di escavo, in data 13 e 14.4.95, sono stati prelevati, dagli OOV-VII del Servizio di igiene pubblica della USL n. 6, n. 26 campioni di terreno in varie zone, ai fini della determinazione di composti di tipo fenolico. Gli esiti sono stati negativi in 17 campioni e positivi in 8 campioni, corrispondenti ad una piccola zona lato via Baciocchi, con un valore medio pari a 160 mg/Kg;

durante le operazioni di demolizione, di escavo e di rimozione del materiale è stato posizionato mezzo mobile (zona lato ITC Calamandrei) ai fini del controllo della qualità dell'aria relativamente a composti di tipo fenolico. Gli esiti ad oggi ottenuti sono negativi;

in considerazione del fatto che questo tipo di composti è caratterizzato da una soglia olfattiva assai inferiore ai limiti di sensibilità degli strumenti analitici, la Direzione del SMP ha costituito un gruppo di operatori (n. 5 tecnici) per controllare i livelli dell'odore da fenoli in n. 5 punti all'esterno del cantiere a livello di soglia olfattiva. Gli esiti ottenuti sono stati negativi in data 18.4.95, e leggermente positivi in un punto su cinque controllati il 10.5.95.

In conclusione:

non esistono, dal maggio 92, nella zona SMP, sorgenti odorigene del tipo di quelle all'origine dei fatti accaduti in quell'epoca;

la modesta contaminazione del terreno da composti fenolici rilevata durante le operazioni di escavo (probabilmente dovuta ad una infiltrazione tramite fognatura in qualche punto lesionata) è stata immediatamente rimossa;

si possono escludere nesi tra l'episodio segnalato il 4.5.95 e composti fenolici che non esistono più;

in nessun momento si sono verificate situazioni ambientali tali da costituire significativo rischio per la salute della popolazione;

in ogni momento gli interventi dei servizi della USL sono risultati tempestivi, puntuali ed efficaci, tanto da aver completamente eliminato ogni possibile fonte di contaminazione ambientale.

Non si ravvisano motivi di intervento da parte di questo Ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

ALTEA, GUERRA e CRUCIANELLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

da qualche tempo sono in corso i lavori di restauro delle pregevoli facciate del Palazzo Wedekind, in Piazza Colonna, a Roma;

tale palazzo, di proprietà dell'INPS, è da molti anni concesso in locazione al quotidiano « Il Tempo » —:

quale sia il canone corrisposto e a quali condizioni e con quali costi venga condotta l'opera di restauro attualmente in corso. (4-13411)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. Onorevole l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha reso noto quanto segue.

Il Palazzo Wedekind, di proprietà dell'Istituto dal 1925, è locato, con tre distinti contratti, alla SER spa editrice del quotidiano « Il Tempo », la quale corrisponde all'Istituto un canone mensile di L. 128.830.320 per un importo annuale pari a L. 1.545.963.840.

In questo ultimo decennio lo stabile ha subito progressivamente processi di degrado dei prospetti esterni che hanno interessato gli intonaci e le parti aggettate (cornicioni, decorazioni, e bugnati di grosso spessore)

ascrivibili sia alla vetustà dell'edificio sia alle tecniche di intervento utilizzate nelle epoche precedenti.

Nel corso del 1994 i Vigili del Fuoco hanno ingiunto all'Istituto di effettuare con urgenza i necessari interventi per la salvaguardia dei beni e dell'incolumità delle persone. Inoltre, la Soprintendenza per i beni Ambientali ed Architettonici di Roma, ha diffidato l'Ente alla immediata rimozione delle parti pericolanti ed ha richiesto l'invio di un progetto generale di restauro e di consolidamento finalizzato alla salvaguardia dell'immobile.

Il progetto è stato approvato dalla Soprintendenza che ne ha altresì autorizzato l'esecuzione nel novembre dello scorso anno.

La spesa stanziata per l'esecuzione dei suddetti lavori ammonta a L. 2.201.270.000 così ripartita:

L. 1.833.000.000 per lavori;

L. 348.270.000 per oneri fiscali;

L. 20.000.000 per occupazione di suolo pubblico.

L'appalto è stato aggiudicato alla ditta FAIM spa ed il relativo importo contrattuale netto è stato stabilito in lire 1.099.964.970, con un significativo risparmio rispetto alla somma preventivata.

I lavori in argomento sono iniziati in data 8 maggio 1995 e la loro ultimazione è prevista per febbraio/marzo 1996.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

AMICI. — Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 10 agosto 1994 è stata autorizzata la localizzazione e l'esercizio di una centrale per la produzione di energia elettrica a soli 200 metri dal sito della dismessa centrale nucleare del Garigliano senza tener conto del parere dei comuni della provincia di Latina il cui territorio corre lungo la riva destra del

Garigliano distanti come insediamenti abitativi meno di quelli campani dal sito della centrale;

le norme CEE dispongono che una centrale nuova debba sorgere ad una distanza non inferiore a 8 chilometri da altri siti;

il potenziale energetico è stato programmato in 350 megawatt disattendendo una precedente deliberazione CIPE del 1988;

non risulta che l'impianto verrà alimentato secondo le delibere precedenti solo a gas ma anche con altri combustibili;

il sito si trova in zona sismica;

vi sono numerosi allarmi suscitati dalla presenza della vecchia centrale nucleare dismessa ma non pienamente disattivata;

l'impianto benché sito nel territorio della regione Campania interessa il territorio del Lazio meridionale in provincia di Latina, e condiziona la vita degli abitati di S. Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno e Minturno, nonché Formia e Gaeta) —:

quali garanzie siano state predisposte per un'efficiente e trasparente valutazione dell'impatto ambientale e sulla predisposizione di un piano di emergenza — vista la sismicità della zona — riguardante la sicurezza delle popolazioni;

se sia stata assunta la documentazione dall'Enel e dall'Enea e che siano rispettate per il nuovo impianto di produzione di energia del Garigliano tutte le norme di sicurezza previste, a cominciare dalla deliberazione CIPE del 1988:

se la nuova centrale del Garigliano non debba essere solo ad alimentazione monocombustibile a gas e di potenzialità non superiore a 300 megawatt;

se vengano previste per i comuni della riva destra del Garigliano le possibilità di concorrere al riparto di eventuali fondi risarcitori per la servitù che nasce dalla realizzazione dell'impianto e comunque di essere favoriti per piani di risanamento e

salvaguardia ambientale e di sviluppo occupazionale. (4-04988)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente il progetto di installare nel sito nucleare di Sessa Aurunca-Garigliano (provincia di Caserta) una nuova centrale a ciclo combinato, si riferisce che questo fa parte del programma pluriennale di costruzione di impianti termoelettrici approvato dal CIPE con delibera del 21.12.1988.

La procedura autorizzativa degli impianti di produzione di energia elettrica dell'ENEL è regolata essenzialmente dalle norme contenute nel DPCM 27.12.1988 con particolare riferimento all'allegato 4 (relativo alle procedure per l'approvazione di progetti di centrali termoelettriche e turbogas).

Questo Ministero a seguito dell'istanza ENEL del 14.3.1990 ha avviato la procedura di VIA avvalendosi, per l'espletamento dell'istruttoria tecnica della Commissione di VIA integrata dagli esperti di cui all'articolo 6, punto 3, dell'allegato 4.

Questo Ministero, in considerazione del fatto che la potenza termica dell'impianto è superiore ai 300 MW, ha avviato sia l'inchiesta pubblica che l'istruttoria tecnica ai fini della valutazione dell'impatto ambientale (articoli 6, 7 e 8 dell'allegato sopra citato).

Per quanto concerne l'inchiesta pubblica la stessa è stata preceduta dalla pubblicazione sulla stampa del 16.12.1990 di un avviso circa l'intenzione di realizzare la centrale a ciclo combinato di Sessa Aurunca. L'inchiesta si è poi svolta presso la sede comunale di Sessa Aurunca con la partecipazione diretta o con la presentazione di memorie da parte di chiunque ne avesse interesse e si è conclusa in data 14.3.1991 con la trasmissione al Ministero dell'ambiente della relazione del Presidente.

Parallelamente la Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale — di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 — integrata per l'occasione con gli esperti designati dalla Regione Campania, dall'Istituto Superiore di Sanità,

dall'ISPEL, dall'ENEA, dal CNR e dai Vigili del Fuoco, ha condotto la prevista inchiesta tecnica che si è conclusa in data 31.7.91 con la formulazione di un parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'impianto; detto parere è stato espresso anche sulla base di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica.

Nel contempo il Ministero ha provveduto ad acquisire i prescritti pareri da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e della sanità, della Regione Campania, della Provincia di Caserta, nonché tramite lo strumento sostitutivo della conferenza dei servizi per decorrenza dei termini previsti dall'articolo 6, comma 4, dell'allegato 4 al DPCM 27.12.1988, i pareri del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Comune di Sessa Aurunca.

Il Ministero dell'ambiente ha richiesto altresì un parere all'ENEA-DISP circa la possibile interferenza ed i problemi di compatibilità e di sicurezza derivanti dalla coesistenza della dismessa centrale nucleare e della nuova centrale a ciclo combinato, sia nella situazione attuale che nella fase di smantellamento del reattore nucleare.

L'ENEA-DISP, con nota del 14.7.91, ha espresso un parere favorevole circa la compatibilità ambientale dei due insediamenti subordinatamente ad alcune prescrizioni, tra le quali principalmente che la distanza minima tra i siti di ubicazione delle tubazioni principali del metano, dei serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e degli spazi di manovra delle autobotti di rifornimento ed il recinto della centrale nucleare non dovrà essere inferiore a 200 metri.

Il Servizio VIA di questa Amministrazione ha inoltre su specifici profili sentito anche il Servizio inquinamento atmosferico ed acustico e le industrie a rischio dello stesso Ministero, che ha fornito alcune valutazioni in merito alle emissioni in atmosfera ed alle analisi di sicurezza relative alla presenza nello stesso sito di una centrale nucleare dismessa.

Ottenuto l'ulteriore parere della Regione Campania anche per gli aspetti urbanistici e considerato quindi concluso il procedimento istruttorio, in data 5 gennaio 1994 di concerto con il Ministero per i beni cultu-

rali e ambientali, ha formulato la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto, subordinandola all'attuazione di una serie di prescrizioni e imponendo l'adeguamento del progetto in questione secondo le prescrizioni suddette. Tali prescrizioni prevedono in particolare:

a) deve essere assicurato che non vengano superati i seguenti limiti alle emissioni:

NO_x (espressi come NO₂) inferiori a 100 mg/Nm³;

CO (monossido di carbonio) inferiore a 50 mg/Nm³;

i suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 15 per cento e ad un rendimento elettrico delle turbine non inferiore al 30 per cento (ISO condizioni). Il limite per gli ossidi di azoto può essere incrementato di 3 mg/Nm³ per ogni punto di rendimento superiore al 30 per cento e fino ad un massimo di 150 mg/Nm³. Le turbine a gas devono essere alimentate esclusivamente a gas naturale. In condizioni di emergenza può essere utilizzato gasolio con contenuto di zolfo, secondo le disposizioni vigenti;

b) i limiti alle emissioni di cui alla lettera a) si intendono rispettati quando:

nessun valore medio giornaliero, riferito alle ore di effettivo funzionamento, supera i valori limite di emissione;

nessun valore medio orario supera il 125 per cento dei valori limite di emissione;

c) devono essere rispettati inoltre i limiti alle emissioni delle altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi definiti dal decreto del 12/7/90. Resta impregiudicata l'applicazione del decreto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, relativamente ai nuovi impianti industriali;

d) deve essere presentato un piano di caratterizzazione delle emissioni e di monitoraggio e controllo ambientale che preveda quanto segue:

fornire informazioni relative alla composizione del combustibile utilizzato e alla presenza di inquinanti nelle emissioni; effettuare sul camino il controllo in continuo delle emissioni degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio e dell'ossigeno di riferimento.

Le apparecchiature relative devono essere messe in servizio all'entrata a regime degli impianti. Le misure di emissione devono essere rese in forma idonea per la trasmissione dei dati. Per l'applicazione dei metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si deve far riferimento al citato decreto 12 luglio 1990;

provvedere ad effettuare una serie di campagne di misura, volte all'acquisizione di dati con metodi validati e certificati attraverso collaborazioni idonee, tali dati devono riguardare la caratterizzazione delle emissioni del biossido di zolfo, delle particelle sospese totali e dei microinquinanti inorganici ed organici; tali indicazioni devono essere riferite anche alle emissioni in fase di avviamento dell'impianto; le informazioni di cui sopra possono essere desunte da campagne sperimentali condotte su impianti assimilabili all'impianto in progetto e devono essere fornite comunque non oltre 24 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto;

eseguire un programma di campagne di misure dei parametri della qualità dell'aria (SO₂, NO₂, particolato) in determinate condizioni meteorologiche, ripetute in condizioni stagionali diverse (almeno due campagne in condizioni autunnali e due primaverili-estive sull'arco di due anni);

sottoporre al controllo dei principali parametri (pH, olii, tracce di combustibili ed eventuali additivi) gli scarichi liquidi e concordare con gli enti locali competenti forme di controllo ad intervalli regolari delle qualità delle acque del corpo idrico recettore e della falda superficiale);

trasmettere i risultati del monitoraggio almeno annualmente alle autorità locali competenti ed alla regione;

e) l'ENEL deve attenersi a quanto stabilito dal DPCM 1° marzo 1991 in ma-

teria di inquinamento acustico, eseguendo un programma di campagne di misura in modo conforme ai criteri di cui al citato decreto;

f) l'ENEL deve fornire alle Autorità locali competenti con congruo anticipo rispetto all'avvio dell'esercizio commerciale della centrale, sulla base delle indicazioni già fornite nello studio di impatto e nelle informazioni aggiuntive, una schematica descrizione delle azioni da assumere in caso di situazioni anomale o incidentali;

g) l'ENEL deve stabilire e trasmettere alle Autorità locali competenti un codice di comportamento per definire i casi in cui potrà o dovrà fare un limitato ricorso al gasolio;

h) la realizzazione del gasdotto deve seguire i seguenti criteri al fine di minimizzare i suoi effetti sul territorio e l'impatto sul suolo:

il percorso deve essere scelto in modo da limitare gli attraversamenti importanti delle colture e delle relative opere accessorie. Al riguardo devono essere sfruttati per quanto possibile assi di penetrazione esistenti;

la posa della condotta deve essere effettuata nei periodi compatibili con le coltivazioni in atto ed a profondità tale da non influenzare le coltivazioni sovrastanti;

la pista di posa deve essere accuratamente ripristinata;

le servitù di passaggio devono essere limitate a quelle necessarie per il corretto esercizio della tubazione;

i) l'ENEL deve attuare tutte le misure necessarie e sufficienti a rendere efficacemente impermeabili tutte quelle aree del sito in corrispondenza delle quali vi possa essere percolazione di sostanze indesiderabili e nocive. Il fondo e gli argini dei bacini di contenimento dei serbatoi di gasolio dovranno essere realizzati con materiale compatto di granulometria adeguata, con tecnologia atta a garantire la tenuta rispetto ad eventuali sversamenti del combustibile;

j) tenendo conto delle caratteristiche geologiche e strutturali dell'area, l'ENEL deve verificare i particolari elementi di rischio sismico con riferimento alle strutture ed ai fronti di scavo;

k) il complesso costituito dai serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e degli argini dei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio deve essere realizzato in modo da eliminare possibilità di rilevante sversamento al di fuori degli stessi bacini di contenimento, anche a fronte di eventuali eventi sismici;

l) la distanza minima tra i siti di ubicazione delle tubazioni principali del metano, dei serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e degli spazi di manovra delle autobotti di rifornimento e il recinto della centrale nucleare non deve essere inferiore a 200 metri;

m) deve essere assicurata una fascia di rispetto di almeno 130 metri dal bordo del bacino di contenimento e dalla stazione di decompressione, entro la quale non deve essere consentito alcun altro tipo di attività stanziale o qualunque forma di insediamento;

n) l'ENEL deve presentare uno studio integrativo sulle possibili infiltrazioni di vapori infiammabili all'interno dei locali della dismessa centrale nucleare.

Prima dell'entrata in esercizio della nuova centrale a ciclo combinato, devono essere studiate ed individuate le soluzioni progettuali del sistema di ventilazione idonee ad evitare le infiltrazioni per edifici di centrale destinati alla conservazione di manufatti radioattivi o con residui di contaminazione, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ENEA-DISP;

o) prima dell'entrata in esercizio della nuova centrale a ciclo combinato, devono essere completate tutte le attività necessarie a porre il dismesso impianto nucleare nella condizione di custodia protettiva passiva, in base alle norme vigenti e sotto il controllo dell'ENEA-DISP;

p) poiché il parere rilasciato dall'ENEA-DISP fa riferimento alle previsioni di

utilizzo e destinazione dell'area di pertinenza della centrale nucleare in disattivazione contenute nella documentazione di riferimento, eventuali future possibili variazioni rispetto a tali previsioni o comunque variazioni di destinazione d'uso della residua parte dell'area di pertinenza dovranno comportare l'acquisizione di un nuovo parere tecnico dell'ENEA-DISP;

q) l'ENEL deve effettuare un controllo radiometrico saltuario, in tre o quattro punti rappresentativi, nelle zone di movimentazione più intense durante la fase di cantiere;

r) l'ENEL deve impegnarsi a non utilizzare il sito come deposito di scorie radioattive provenienti da altre zone;

s) il programma di smantellamento dell'impianto nucleare dismesso, incluso un congruo periodo di custodia protettiva passiva, dovrà essere continuato nei tempi e modi prestabiliti nella documentazione approvata dall'ENEA-DISP;

t) in sede di appalto dei lavori, l'ENEL deve porre particolare cura nel redigere un disciplinare di affidamento finalizzato, nell'ambito dell'utilizzazione di materiale di cava, al maggiore possibile « risparmio di ambiente »;

u) l'ENEL deve predisporre un progetto di sistemazione dell'opera nel paesaggio e nell'ecosistema. A tal fine dovranno essere curati l'inserimento e le piantumazioni dei terrapieni e delle aree non direttamente occupate da elementi funzionali dell'opera, le schermature arboree e la qualità delle recinzioni. Là dove le condizioni lo permettano, la sistemazione del suolo e la disposizione degli elementi vegetali dovranno essere tali da costituire habitat favorevole per le specie di interesse faunistico; le piantumazioni devono essere effettuate con essenze autoctone;

v) l'ENEL deve effettuare una piantumazione con essenze autoctone con fogliame fitto e persistente nella fascia che separa l'area nucleare da quella prevista per la realizzazione dell'opera;

w) le componenti paesaggistiche devono essere oggetto di uno studio approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti inerenti il rapporto tra l'area e gli impianti tecnologici; l'ENEL deve predisporre il progetto di sistemazione paesaggistica, sulla base delle osservazioni del Ministero per i beni culturali e ambientali e prendendo con lo stesso gli opportuni accordi; finalizzando alla minimizzazione degli impianti visivi prodotti inevitabilmente dalle due centrali e dall'asportazione dei materiali di scavo;

y) lo spostamento del Rio S. Venditto deve essere effettuato con modalità realizzative atte a consentire una sufficiente funzionalità ecosistemica. In particolare dovranno essere consentiti gli spostamenti della fauna acquatica, anche per quanto riguarda il collegamento con il fiume Gargigliano, e dovranno essere utilizzate, fin dove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione delle sponde. Anche tali elementi dovranno essere esplicitati nel progetto di sistemazione dell'opera nel paesaggio e nell'ecosistema;

z) prima dell'entrata in servizio della centrale, l'ENEL deve predisporre e trasmettere al Servizio VIA del Ministero dell'ambiente, alla Regione Campania e alla Autorità di Bacino un codice di autoregolamentazione per l'uso delle sostanze antincrostanti che renda conto dei criteri per l'impiego delle sostanze in funzione della loro natura e delle portate del fiume, nonché delle quantità e dei periodi di utilizzo presumibili. L'utilizzo delle sostanze antincrostanti deve avvenire in modo da rispettare i limiti per il cloro attivo di 0,005 mg/l previsti dalla Direttiva della Comunità Europea del 18 luglio 1978 (« sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ») e dalla legge 319/76 (su almeno metà di qualsiasi sezione a valle dello scarico).

A tal fine l'ENEL deve documentare ogni azione specificando le modalità, le quantità di utilizzo degli antincrostanti e le portate del fiume, effettuando a varie distanze, a valle dello scarico, alcuni prelievi e misure

di concentrazione del cloro residuo (almeno tre punti a distanza di 200, 300 e 500 metri). I risultati di tali misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo.

Il Ministero dell'industria, con decreto del 10.8.94, ha autorizzato pertanto l'ENEL, ai sensi dell'articolo 11, all. IV al dpcm 27.12.88, alla costruzione ed all'esercizio della centrale a ciclo combinato del Gari-gliano della potenza nominale di circa 350 MW, con le prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità.

Successivamente questo Ministero, verificato il progetto nel frattempo adeguato dall'ENEL secondo le prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale sopra richiamata, lo ha trasmesso, in data 24 luglio 1994, al Ministero dell'industria e alle altre amministrazioni interessate formulando ulteriori prescrizioni.

Il Ministero dell'industria, in conformità della pronuncia di compatibilità ambientale e dei pareri sopra richiamati, ha emanato, in data 10 agosto 1994, il decreto con il quale si autorizza l'ENEL Spa a realizzare ed esercitare la centrale elettrica a ciclo combinato di Sessa Aurunca.

Riguardo alla sismicità del sito, l'area dell'impianto, sulla base della vigente normativa (legge 2.2.1974, n. 64 e successivi decreti ministeriali di attuazione) è classificata come sismica di seconda categoria. Nella « proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale » del CNR, tuttavia, viene segnalata l'opportunità di un riesame di tale zona, in quanto esistono indizi per ritenere che il grado di sismicità possa essere stato sopravvalutato.

Le informazioni aggiornate ed integrate, contenute nell'attuale Catalogo ENEL dei terremoti, confermano la « moderata sismicità » dell'area; i massimi risentimenti della zona sono sempre stati inferiori o pari al settimo-ottavo grado della scala MCS.

L'impianto è comunque previsto, in accordo alla vigente normativa, per zona sismica di seconda categoria.

Per quanto concerne poi una non meglio precisata direttiva della CEE che imporrebbe una distanza minima di 8 Km tra due

centrali, le relative ricerche operate dal Ministero dell'industria, sentita anche per le vie brevi la direzione XI (ambiente, protezione civile e sicurezza nucleare) della Commissione CEE, non hanno avuto alcun esito al riguardo.

Per quanto riguarda infine gli interventi socio-economici nei confronti dei comuni di Santi Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno (prov. di Latina) limitrofi al comune di Sessa Aurunca (prov. di Caserta) sede dell'impianto, il Ministero dell'industria, con nota del 10.4.1992 ha espresso l'avviso che tali comuni abbiano titolo a definire con l'ENEL i relativi appositi accordi. Al riguardo è stato anche precisato che l'onere a carico dell'ENEL per i tre comuni non potrà superare in nessun caso la percentuale dello 0,5-1 per cento dell'investimento preventivato per la costruzione della centrale.

Il Consiglio Comunale nella seduta del 28.1.1995, con proprio atto n. 144, ha invitato il Sindaco a procedere rapidamente alla stipula con l'ENEL della convenzione di cui al DPCM del 27.12.1988 premurandolo, altresì, di assicurare il Prefetto di Caserta ed il Ministero dell'industria circa la volontà della maggioranza del C.C. di addivenire alla sottoscrizione della convenzione medesima.

Riguardo alla centrale nucleare dismessa, essa attualmente si trova nella prima fase del decommissioning che porterà al raggiungimento dello stato di custodia protettiva passiva; questa fase si articola nelle seguenti attività:

scarico dal reattore di elementi di combustibile irraggiati;

allontanamento dal sito del combustibile nucleare;

condizionamento dei rifiuti radioattivi derivanti dal passato esercizio;

messa in conservazione degli edifici che contengono attività residua.

Le attività di scarico del nocciolo e di allontanamento del combustibile nucleare dal sito sono già state concluse; le rimanenti sono in corso di svolgimento e saranno

ultimate, secondo i programmi dell'ENEL, entro il 1988. Tale limite è congruente con quanto espressamente prescritto da questo Ministero nel parere di compatibilità sul nuovo impianto combinato che entrerà in esercizio successivamente al raggiungimento dello stato di custodia.

Le suddette attività vengono svolte nel pieno rispetto delle procedure di legge e delle norme tecniche applicabili. Il MICA infatti, con DM n. VII-219 del 30.9.1985, ha rilasciato la licenza di esercizio che autorizza l'ENEL a svolgere le attività di messa in custodia. Alla licenza è allegato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/64, il documento « prescrizioni per l'esercizio » che stabilisce i limiti e le condizioni che l'ENEL deve ottemperare per tutto il periodo di validità della licenza.

Ai sensi d'itale decreto, i progetti relativi alle attività di messa in custodia protettiva passiva e rilevanti per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria sono soggetti all'approvazione preventiva dell'ENEA (oggi ANPA), sentita la Commissione Tecnica per la Sicurezza Nucleare e la Protezione Sanitaria. Ciascun progetto è corredato dai documenti concernenti le valutazioni di sicurezza nucleare e convenzionale e di impatto ambientale.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

BECCHETTI. — Al Ministro della famiglia e la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi sulla stampa è stata riportata la notizia che alcune persone, residenti nei mesi estivi in località Santa Severa, frazione del comune di Santa Marinella, hanno chiesto al sindaco della cittadina di adoperarsi affinché l'associazione « Anni verdi », che svolge una importantissima opera di recupero e sostegno verso i soggetti disabili, diminuisca — nei mesi estivi — il numero degli ospiti della comunità.

Tale richiesta è stata motivata dal fatto che la presenza dei disabili disturberebbe i villeggianti che si recano al mare sulla spiaggia attigua —

quali iniziative intenda prendere per scongiurare la eventualità di un ridimensionamento del numero degli ospiti di « Anni Verdi » che vedrebbero, col perpetrarsi di questo stato di cose, messo a serio rischio la loro tranquillità e il loro programma di recupero. (4-11021)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto rappresento che il mio Dipartimento ha provveduto a contattare l'Associazione « Anni Verdi » di Roma che, con nota del 29/9/95, ha comunicato quanto segue.

Quanto accaduto in località Santa Severa in danno di nostri utenti si è risolto positivamente grazie alla diffusione che ne hanno dato stampa ed i « media » in genere.

Si è intatti potuto accertare che le rimostranze contro i disabili non erano certamente condivise dalla quasi totalità della popolazione residente od occasionale di Santa Severa, ma erano soltanto sostenute da uno sparuto gruppuscolo di « benpensanti » (non più di una decina) sordi e insensibili a qualsiasi problematica di ordine sociale che non li tocchi da vicino.

È pur vero che questo manipolo non ha avuto neppure il civico coraggio di sostenere le proprie tesi, seppure balzane, in due pubblici dibattiti predisposti proprio per sentire le loro eventuali ragioni, ove ne esistessero di serie.

Al momento, dopo aver trascorso l'estate nella tranquillità più assoluta, con riconoscimento, da parte dell'intera cittadinanza di Santa Severa, che la scrivente Associazione ha veramente fatto l'impossibile per non creare il minimo stato di tensione, la nostra struttura sembra essersi radicata nel tessuto sociale, potendo, finalmente, svolgere in serenità il delicato compito cui è preposta.

Tanto premesso, fermo restando che nessun intervento da parte dei miei Uffici si è reso necessario, essendosi la questione rapidamente risolta, rilevo che l'episodio suddetto, se ha posto in luce l'esistenza di criticabilissimi atteggiamenti di insensibilità di taluni verso le problematiche dell'handicap, atteggiamenti contro i quali mi sono sempre espresso e battuto con chiarezza ed energia, ha anche consentito di far emergere

i sentimenti di solidarietà che animano la maggior parte dei cittadini di Santa Severa e la sensibile attenzione con cui questi problemi vengono seguiti dall'opinione pubblica.

Auspico, quindi, che la cultura della solidarietà possa, con il tempo, consolidarsi ed estendersi, vincendo ogni residua resistenza.

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale: Ossicini.

VINCENZO BIANCHI, BURANI PRO-CACCINI e ZACCHEO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:*

il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1994, concernente « Disposizioni urgenti in materia di organizzazioni delle unità sanitarie locali », all'articolo 1, comma 1, ha conferito trenta giorni alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per proporre al Presidente del Consiglio dei ministri gli interventi necessari per assicurare la tempestiva definizione della disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali con l'evidente scopo di regolare la materia una volta per tutte e comunque celermente;

con lo stesso decreto-legge, al comma 2 dell'articolo 1, si dispone che al fine di assicurare una più ampia partecipazione di soggetti con esperienze acquisite in strutture private, la Commissione, per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli aspiranti direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere provveda all'aggiornamento straordinario dell'elenco entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, previa revisione e pubblicazione, nel termine di trenta giorni, dei criteri di selezione di cui al decreto del Ministro della sanità del 25 febbraio 1994;

al comma 3 dell'articolo 1 del più volte citato decreto-legge n. 401 del 1994,

si dispone che vengano sospese tutte le procedure concernenti la nomina dei Direttori generali delle unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere fino alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Aggiornamento dell'elenco degli aspiranti direttori generali come previsto nel precedente comma 2;

nel comma 4 dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge si dispone che alla data del 30 giugno 1994, con la cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, le regioni nominano i commissari straordinari e confermano i collegi dei revisori dei conti;

il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge, prevede che le disposizioni contenute nei precedenti commi, non hanno effetto sulle nomine dei direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere deliberate dalle Regioni alla data di entrata in vigore del decreto e cioè il 24 giugno 1994 come precisato nel successivo articolo 2;

la Giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 4619 del 14 giugno 1994 avente ad oggetto: « Articolo 22, comma 1, n. 10 dello Statuto della regione Lazio, la Giunta assume con i poteri del Consiglio il provvedimento di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere » ha inteso procedere alla nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere invocando, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, n. 10, dello Statuto della regione Lazio, un motivo di « urgenza - tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio - »:

il motivo di urgenza è palesemente pretestuoso e artificioso, se si considera che, secondo quanto precisato dalla stessa Giunta regionale nelle premesse della deliberazione « all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale fissata per il 27 giugno 1994 (e cioè 3 giorni dopo) non risulta iscritta la nomina degli anzidetti direttori generali »;

il motivo d'urgenza invocato dalla Giunta regionale appare poi anche illegit-

timo se si considera che il Consiglio regionale, oltre che per il giorno 27 giugno, era convocato anche per i giorni 28 e 30 giugno e quindi la discussione in ordine alle nomine dei dirigenti poteva benissimo essere svolta nelle sedute consiliari successive al giorno 27 giugno;

ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del D.C.R. 16 maggio 1973, n. 198, che approva il regolamento del Consiglio regionale del Lazio, il Presidente del Consiglio, prima di chiudere la seduta annuncia l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva e quindi l'argomento della nomina dei direttori generali correttamente doveva essere annunciato al termine della seduta del 27 giugno per l'ordine del giorno della seduta del 28 giugno;

al contrario, la Giunta regionale del Lazio, scavalcando le procedure previste dai propri regolamenti, forse perché in qualche modo a conoscenza della imminente entrata in vigore del decreto-legge n. 401 del 1994 ed invocando motivi d'urgenza inesistenti, con fax delle ore 18,30 del giorno 24 giugno 1994, si riunisce alle ore 19 dello stesso giorno, con soli sette Assessori su tredici, assente peraltro il Presidente, e procede alla nomina dei quindici direttori generali delle unità sanitarie locali;

la deliberazione *de qua* nel risultare illegittima per la carenza dei motivi dell'invocata urgenza come sopra dimostrato, è illegittima anche perché adottata il giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 401 del 1994 che a quella data sospende le procedure di nomina dei direttori generali per quelle Regioni che ancora non vi hanno provveduto;

alla luce di quanto sopra esposto e dei fatti così come si sono svolti, è evidente che la Giunta della regione Lazio ha voluto in tutti i modi evitare d'incappare nelle norme di sospensione delle procedure di nomina dei Direttori generali cercando di eludere le norme del decreto-legge n. 401 del 1994, che ha inteso riaprire i termini per l'aggiornamento dell'elenco degli aspiranti direttori generali al fine di consentire

la partecipazione anche ad altri soggetti con esperienze acquisite in strutture private;

la Giunta regionale del Lazio per *facta concludentia* con il comportamento messo in atto, ha sottratto alla competenza del Consiglio regionale le predette nomine, impedendo allo stesso, attraverso un'articolata e più approfondita discussione, di individuare i direttori generali delle unità sanitarie locali in una rosa più ampia ed aggiornata —:

se non ravvisino, nell'*iter* procedurale, una palese violazione delle norme regolamentari poste a garanzia per l'adozione di decisioni di sì vasta incidenza nella vita amministrativa, organizzativa e sociale del Paese;

se non ritengano necessario dover chiarire tempi, modalità ed applicazione delle norme previste dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 401 del 1994, onde evitare che *escamotage* quale quello adottato dalla Giunta regionale del Lazio possa in qualche modo determinare scelte che condizioneranno per i prossimi anni la conduzione della sanità di tutta la regione Lazio, consentendo a dirigenti scelti come sopra ampiamente descritto di controllare e gestire flussi finanziari, strutture e risorse umane di notevole entità.

(4-02153)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

I problemi, d'indubbio rilievo, prospettati nell'atto in esame riguardo alla correttezza procedurale delle nomine dei Direttori generali delle proprie aziende Unità sanitarie ed ospedaliere effettuate dalla Regione Lazio nella serata del 24 giugno 1994, in termini obiettivi appaiono ormai da tempo superati per effetto delle disposizioni normative di diversa connotazione successivamente sopravvenute nel settore.

È appena il caso di ricordare, infatti, che il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (« Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Unità sanitarie locali »), ampiamente richiamato nell'interrogazione

cui si risponde, anche a prescindere dai dubbi di costituzionalità da taluno espressi aveva indotto non poche perplessità interpretative e di corretto coordinamento dell'articolo 1 - commi 3 e 5, proprio rispetto alla fattispecie, del tutto « atipica » e peculiare, della Regione Lazio.

Tale decreto, tuttavia, successivamente è decaduto per scadenza dei termini costituzionali di conversione in legge ed ha trovato, poi, una « reiterazione » soltanto parziale nel decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, che reca la stessa « rubrica », ma contiene disposizioni in gran parte diverse.

In particolare, il comma 5 dell'articolo 1, nella sua completa « riformulazione » (« Restano valide ed efficaci le nomine dei Direttori generali delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere deliberate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano fino al 24 giugno 1994. »), ha conferito, in sostanza, una sorta di validità ed efficacia « legale » anche alle nomine effettuate dalla Regione Lazio e contestate nell'interrogazione.

Poiché tale Decreto è stato, poi, convertito senza alcuna modificazione dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, appare evidente che la sua nuova impostazione ha trovato pieno sostegno ed avallo in sede parlamentare.

Per quanto riguarda, ancora, le nomine in contestazione della Regione Lazio — di cui si eccipisce anche l'adozione della procedura « d'urgenza », con la Giunta Regionale che avrebbe usurpato i poteri del Consiglio — va ricordato che quest'ultima, comunque, ha ratificato integralmente la relativa delibera, mentre il ricorso alla « procedura d'urgenza » è stato evidentemente suggerito alla Giunta da valutazioni politiche, allora connesse all'approssimarsi del termine di scadenza previsto (cfr. Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257) per il 30 giugno 1994.

Considerazioni in tutto analoghe a quelle dianzi espresse devono farsi per gli auspicati chiarimenti procedurali inerenti ai commi 1 - 4 dell'articolo 1 del D.L. 24 giugno 1994, n. 401, poiché — come è noto — il decreto-legge n. 512/1994 e la sua legge di conversione 17 ottobre 1994, n. 590, hanno integralmente modificato tali disposizioni, in

particolare abrogando le norme del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni sull'« elenco nazionale » dei soggetti in possesso dei requisiti d'idoneità alle funzioni di Direttore generale, per attribuire di fatto alle autonome determinazioni tecnico-discrezionali di ciascuna Regione in materia le concrete modalità attuative delle relative procedure di nomina.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

BOFFARDI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

è stato sottoscritto un accordo tra la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova, l'Autorità portuale di Genova, la FILSE e il Consorzio per la riconversione area porto petroli per lo spostamento a mare, oltre l'area aeroportuale, del porto petroli di Multedo —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per contribuire al reperimento delle risorse finanziarie, anche in sede internazionale e comunitaria, necessarie a tale opera;

quali provvedimenti si intendano adottare per garantire una adeguata valutazione d'impatto ambientale dell'opera;

quali garanzie vengano assicurate affinché l'operazione di cui sopra avvenga senza comportare danni all'occupazione nella SNAM e nelle altre imprese interessate;

quali garanzie vengono assicurate affinché l'operazione di trasferimento del porto petroli rispetti pienamente il doveroso confronto con i Consigli di Circoscrizione del ponente interessati e, in particolare, quello di Pegli e quello di Sestri Ponente. (4-09139)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si riferisce quanto segue.

Il Piano Territoriale di coordinamento per gli insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 95 il 31.7.1992,

prevede la ricollocazione del Porto Petroli di Genova Multedo e la riduzione e concentrazione delle aree di stoccaggio a terra.

In data 4.3.94 il Consorzio Autonomo del Porto di Genova CAPG con sede in Genova ha presentato a questo Ministero la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto della Soc. Tankimica relativa allo spostamento del Porto Petroli di Multedo.

Il terminale congloberà in un unico impianto le attività in campo petrolifero svolte attualmente da IP al molo di Calata Oli Minerali, e le attività nel settore chimico di Superba e Carmagnani, che si svolgono attualmente nei depositi costieri di Multedo e Pegli. Accanto al nuovo terminal continueranno a sussistere le attività petrolifere svolte da Esso a Calata Sanzio, la cui posizione è adiacente a Calata Oli Minerali. A seguito della costruzione del nuovo terminale i depositi di Multedo verranno dismessi e le aree recuperate saranno destinate ad altri usi.

L'area destinata al futuro insediamento, per una superficie complessiva di ca 81.000 mq, sarà costituita dalle aree di Calata Sanzio e Calata Oli Minerali, che ospitano l'attuale terminale petrolifero e da un nuovo banchinamento di circa 49.000 mq, ricavato dallo specchio d'acqua adiacente Calata Oli Minerali nella zona antistante l'avamposto. Il nuovo insediamento sarà collegato alla rete autostradale tramite un apposito raccordo viario.

La capacità di stoccaggio prevista è di 138.131 mc realizzata tramite il riutilizzo di 42 serbatoi esistenti (per 69.000 mc).

L'impianto proposto dovrà ricevere, immagazzinare e distribuire prodotti finiti, prodotti speciali ed olii lubrificanti, la cui spedizione in ingresso ed uscita dal porto verrà effettuata per nave, strada e ferrovia.

Le opere principali che compongono il progetto sono il banchinamento, il terminale Tankimica e il viadotto S. Benigno.

Il nuovo banchinamento verrà realizzato ad est della Calata Oli Minerali in modo da ricavare una nuova superficie di 49.000 mq che si aggiungerà a quella esistente.

Una volta completato il banchinamento sarà possibile realizzare il Terminale Tankimica la cui area complessiva risulterà pari a 81.060 mq.

Per quanto riguarda il collettamento e trattamento degli affluenti liquidi il progetto prevede un impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche alimentato da tre reti (per i piazzali, per la zona pompe e per le pensiline) ed un impianto di trattamento delle acque di lavaggio ed accidentalmente oleose, costituito da un serbatoio di raccolta di 250 mc. con disco rotante per la separazione degli olii e da un'unità termica per l'ossidazione a umido con aria pulita, ad alta temperatura e pressione, di tutti gli idrocarburi contenuti negli affluenti.

Sul progetto è stata svolta la procedura di compatibilità ambientale ai sensi della L. 220/92.

Sono state prese in considerazione varie possibilità di delocalizzazione sulle coste liguri del nuovo terminale petrolchimico, in alternativa al sito di Calata Oli Minerali relativo al terminale Tankimica, in particolare riguardanti la Valle del Varenna e Pian Grande da collegare con apposite tubazioni rispettivamente agli accosti di Multedo e di Voltri, nonché riguardanti Busalla, da collegare a Calata Oli Minerali mediante apposita tubazione, per lo stoccaggio del solo metanolo, e il porto di Voltri.

Le indicate alternative, inclusa quella di progetto, sono state confrontate nello studio di impatto ambientale sulla base degli aspetti legati a: uso del suolo, programmazione, accessibilità, configurazione tecnica, criticità ambientale e criticità di rischio. Da questo confronto è emerso che la soluzione localizzativa indicata dal progetto Tankimica sembra comportare le minor interferenze ambientali, ridurre al minimo il rischio di incidenti rilevanti e rappresentare la soluzione ottimale dal punto di vista tecnico economico.

La procedura di compatibilità ambientale si è conclusa con un parere positivo con le seguenti prescrizioni:

a) attività connesse alla realizzazione dell'impianto:

prima dell'avvio dei lavori relativi al nuovo banchinamento, il CAPG dovrà approntare un programma per l'approvvigionamento degli inerti necessari alla costruzione, che eviti situazioni di picco rispetto alla media giornaliera dei trasporti previsti nell'arco dei 14 mesi di durata del cantiere e che favorisca il trasporto nelle ore della giornata a minore intensità di traffico;

le caratteristiche degli inerti utilizzati per le opere di banchinamento dovranno essere compatibili con le normative vigenti e comunque tali da non provocare un inquinamento indebito dei fondali e/o del tratto di mare adiacente la banchina;

i serbatoi dovranno essere contenuti in bacini di contenimento progettati e costruiti in modo tale da poter accogliere e riciclare nel deposito i prodotti in essi stoccati, senza alcun rischio di sversamento accidentale nell'ambiente esterno;

b) condizioni di esercizio e monitoraggio:

prima della messa in esercizio del terminale petrolchimico il CAPG dovrà presentare alla Regione Liguria un organico manuale operativo, al cui rispetto il consorzio Tankimica sarà tenuto, che conterrà la definizione del sistema di organizzazione, le linee di responsabilità, la prassi e le procedure amministrative di cui si avvarrà l'esercente, che comprenda anche quanto eventualmente previsto dalle procedure ex decreto del Presidente della Repubblica 175/88, con l'indicazione dei controlli sulle emissioni e nell'ambiente, la qualificazione e la formazione del personale ed un piano interno di esercitazioni di sicurezza e di emergenza;

prima dell'avvio della costruzione del terminale petrolchimico il CAPG dovrà presentare al Servizio VIA del Ministero dell'Ambiente e alla Regione Liguria, per eventuali osservazioni e/o commenti, un piano di caratterizzazione e di computo delle emissioni in atmosfera nonché un piano di monitoraggio ambientale che preveda quanto segue:

la predisposizione di un programma di monitoraggi e speciazione dell'inquinamento dell'aria da composti organici volatili (COV), all'interno dell'abitato adiacente a Calata Oli Minerali, con particolare riferimento alle sostanze che verranno manipolate nel terminale;

la predisposizione di un programma di campionamento delle emissioni di COV generate nell'esercizio del terminale ai fini della loro caratterizzazione sia qualitativa (speciazione) che quantitativa;

prima dell'avvio dell'esercizio del terminale petrolchimico il CAPG dovrà dare corso al programma di monitoraggio dell'inquinamento dell'aria da COV secondo il programma di cui al punto precedente, tenendo conto delle eventuali modifiche e/o osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Liguria;

immediatamente dopo l'avvio dell'esercizio del terminale petrolchimico il CAPG dovrà dare corso al programma di campionamento delle emissioni di COV generate nell'esercizio del terminale secondo il programma di cui al punto precedente, tenendo conto delle eventuali richieste di modifiche e/o osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Liguria; contemporaneamente a questa campagna di monitoraggio delle emissioni dovrà essere ripetuta la campagna di monitoraggio dell'inquinamento dell'aria da COV, con le stesse modalità di quella effettuata prima dell'avvio dell'impianto;

i risultati delle campagne di monitoraggio dovranno essere registrati e messi a disposizione delle autorità di controllo; annualmente il CAPG dovrà inviare una apposita relazione alle competenti autorità di controllo;

si raccomanda alla Regione Liguria ed agli enti locali di assumere, per quanto di competenza, i provvedimenti per apportare ulteriori miglioramenti alla qualità dell'aria nella zona, mediante interventi sulle altre sorgenti fisse e mobili di emissione in atmosfera sia degli inquinamenti tradizionali che in particolare dei COV;

c) aspetti connessi con la sicurezza:

premesso che, in ogni caso, il progetto esecutivo delle opere e le caratteristiche di esercizio delle stesse dovranno essere sottoposti all'esame delle autorità competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17.5.1988 n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, l'inizio dell'esercizio dovrà comunque restare subordinato alla effettiva operatività degli interventi e delle misure riguardanti la sicurezza della navigazione così come precisati dal CAPG alla definitiva verifica da parte delle autorità competenti dell'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza per i trasporti a mezzo di autocisterne e di ferrocisterne sulla base di un apposito piano che il consorzio Tankimica dovrà presentare alle stesse autorità e nel quale, per ciascuno dei primi cinque anni di esercizio, dovranno essere indicati i quantitativi di ciascuna tipologia di prodotti che Tankimica prevede di trasportare per ferrovia, le caratteristiche delle ferrocisterne e le modalità di trasporto, i quantitativi di ciascuna tipologia di prodotti che Tankimica prevede di trasportare direttamente o indirettamente su strada, le caratteristiche delle autocisterne e le modalità di trasporto.

Sul parere Via è stato emesso il decreto n. 2021 in data 27.12.94.

Risulta, infine, che sulle problematiche petrolifere del ponente genovese è stato firmato un protocollo d'intesa tra Regione, Comune di Genova, Provincia, Autorità Portuale.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

BOFFARDI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

da diverse settimane l'abitato di Pegli a Genova è avvolto dai miasmi provenienti dal locale depuratore di acque nere al punto da determinare seriamente gravissimi disagi ai numerosi abitanti e a quelli che vi transitano;

è inammissibile che un impianto di depurazione comporti, nel suo normale funzionamento, una emissione di gas e odori così rilevante e che non risulta che le autorità preposte abbiano adottato provvedimenti adeguati;

ciò che sta avvenendo costituisce un vero e proprio attentato alla possibilità di vivibilità per migliaia di cittadini e, forse, anche un pericolo sul piano igienico e sanitario;

quanto sta avvenendo a Pegli è indicativo di quanto avverrebbe nell'abitato di Prà se non si provvederà ad evitare il concentrarsi di liquami in uno specchio acqueo chiuso come quello del bacino portuale —:

a quali responsabilità si debba attribuire il disfunzionamento del depuratore in queste settimane e quali provvedimenti si intendono adottare;

se la gravità della situazione non implichi responsabilità penali da parte di chi di competenza;

se non si ritenga di verificare l'opportunità di realizzare un nuovo sistema di impianti di depurazione, lontano dall'abitato, che serva il ponente genovese.

(4-09434)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto, riguardante il cattivo funzionamento del depuratore di acque nere di Pegli (GE), si comunica quanto riferito dalla Prefettura di Genova.*

Gli odori effettivamente insopportabili segnalati dagli abitanti delle aree adiacenti al depuratore di Pegli sono cessati allorché si è provveduto a cura del Servizio opere idrauliche e sanitarie del Comune di Genova alla riparazione dell'inconveniente dovuto al mal funzionamento del motore principale delle turbine di smaltimento.

Ciò ha comportato un inevitabile ristagno di fango non digerito che ha originato i cattivi odori lamentati, nonostante l'impianto di ozonizzazione dell'aria in uscita fosse utilizzato alla massima potenzialità.

Si riferisce anche che l'Amministrazione comunale ha successivamente assicurato che nel bilancio di previsione 1995, fra gli interventi prioritari è stato ricompreso anche un programma di articolati interventi manutentori in grado di evitare in futuro le cause degli inconvenienti tecnici occorsi.

Inoltre, per quanto concerne la ventilata ipotesi di realizzare un nuovo sistema di impianti di depurazione, lontano dall'abitato, a servizio del ponente genovese, l'Amministrazione regionale ha comunicato che nel piano di risanamento delle acque, di cui è stato approvato l'aggiornamento con deliberazione del Consiglio Regionale in data 3.7.91, n. 53, ha previsto in considerazione dello stato di fatto delle opere, di servire le reti fognarie del ponente genovese negli impianti di: Valpolcevera, realizzato per una potenzialità di 120.000 abitanti e che dovrà essere raddoppiata; Sestri Ponente, realizzato per una potenzialità di 100.000 abitanti ma non ancora funzionante; Pegli, realizzato per una potenzialità di 45.000 abitanti e da ampliare, e Voltri, da realizzare per una potenzialità di 70.000 abitanti.

La soluzione appena delineata prevista dal Piano comporta già di per sé un notevole onere finanziario ed è quella che pare di più facile realizzazione, mentre l'ubicazione del depuratore di Voltri compete al Comune di Genova, che dovrà muoversi nell'ambito del proprio strumento urbanistico generale.

Naturalmente l'Amministrazione Regionale potrà prendere in considerazione e sottoporre all'esame dei suoi organi competenti qualsiasi proposta di modifica del Piano, purché suffragata da precise motivazioni tecniche ed economiche.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

BOLOGNESI, BOFFARDI e MARENCO.
— Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere
— premesso che:

da tempo numerosi cittadini, associazioni, consigli di circoscrizione di Genova hanno espresso l'urgenza della dismissione degli impianti petrolchimici adiacenti al-

l'abitato di Multedo per le gravi conseguenze per l'incolumità pubblica connessa alla loro attività;

parallelamente a tale dismissione è stata segnalata da più parti la necessità di evitare il riproporsi in altro sito degli stessi problemi se le Aziende interessate al trasferimento ubicheranno i loro depositi nell'ambito della Calata Olii Minerali del porto di Genova;

sono ricorrenti alcune voci secondo le quali il Ministero dell'ambiente è in procinto di autorizzare il trasferimento di cui sopra —

se siano in corso tali autorizzazioni;

se non ritenga di adoperarsi per l'insediamento lontano dall'abitato e dalla Calata Olii Minerali degli impianti dismessi da Multedo. (4-10619)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si riferisce quanto segue.

Il Piano Territoriale di coordinamento per gli insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 95 il 31.7.1992, prevede la ricollocazione del Porto Petroli di Genova Multedo e la riduzione e concentrazione delle aree di stoccaggio a terra.

In data 4.3.94 il Consorzio Autonomo del Porto di Genova CAPG con sede in Genova ha presentato a questo Ministero la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto della Soc. Tankimica relativa allo spostamento del Porto Petroli di Multedo.

Il terminale congloberà in un unico impianto le attività in campo petrolifero svolte attualmente da IP al molo di Calata Olii Minerali, e le attività nel settore chimico di Superba e Carmagnani, che si svolgono attualmente nei depositi costieri di Multedo e Pegli. Accanto al nuovo terminal continueranno a sussistere le attività petrolifere svolte da Esso a Calata Sanzio, la cui posizione è adiacente a Calata Olii Minerali. A seguito della costruzione del nuovo ter-

minale i depositi di Mulatedo verranno dismessi e le aree recuperate saranno destinate ad altri usi.

L'area destinata al futuro insediamento, per una superficie complessiva di ca 81.000 mq, sarà costituita dalle aree di Calata Sanzio e Calata Olii Minerali, che ospitano l'attuale terminale petrolifero e da un nuovo banchinamento di circa 49.000 mq, ricavato dallo specchio d'acqua adiacente Calata Olii Minerali nella zona antistante l'avamposto. Il nuovo insediamento sarà collegato alla rete autostradale tramite un apposito raccordo viario.

La capacità di stoccaggio prevista è di 138.131 mc realizzata tramite il riutilizzo di 42 serbatoi esistenti (per 69.000 mc).

L'impianto proposto dovrà ricevere, immagazzinare e distribuire prodotti finiti, prodotti speciali ed olii lubrificanti, la cui spedizione in ingresso ed uscita dal porto verrà effettuata per nave, strada e ferrovia.

Le opere principali che compongono il progetto sono il banchinamento, il terminale Tankimica e il viadotto S. Benigno.

Il nuovo banchinamento verrà realizzato ad est della Calata Oli Minerali in modo da ricavare una nuova superficie di 49.000 mq che si aggiungerà a quella esistente.

Una volta completato il banchinamento sarà possibile realizzare il Terminale Tankimica la cui area complessiva risulterà pari a 81.060 mq.

Per quanto riguarda il collettamento e trattamento degli affluenti liquidi il progetto prevede un impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche alimentato da tre reti (per i piazzali, per la zona pompe e per le pensiline) ed un impianto di trattamento delle acque di lavaggio ed accidentalmente oleose, costituito da un serbatoio di raccolta di 250 mc. con disco rotante per la separazione degli olii e da un'unità termica per l'ossidazione a umido con aria pulita, ad alta temperatura e pressione, di tutti gli idrocarburi contenuti negli affluenti.

Sul progetto è stata svolta la procedura di compatibilità ambientale ai sensi della L. 220/92.

Sono state prese in considerazione varie possibilità di delocalizzazione sulle coste

liguri del nuovo terminale petrolchimico, in alternativa al sito di Calata Oli Minerali relativo al terminale Tankimica, in particolare riguardanti la Valle del Varenna e Pian Grande da collegare con apposite tubazioni rispettivamente agli accosti di Mulatedo e di Voltri, nonché riguardanti Busalla, da collegare a Calata Oli Minerali mediante apposita tubazione, per lo stoccaggio del solo metanolo, e il porto di Voltri.

Le indicate alternative, inclusa quella di progetto, sono state confrontate nello studio di impatto ambientale sulla base degli aspetti legati a: uso del suolo, programmazione, accessibilità, configurazione tecnica, criticità ambientale e criticità di rischio. Da questo confronto è emerso che la soluzione localizzativa indicata dal progetto Tankimica sembra comportare le minor interferenze ambientali, ridurre al minimo il rischio di incidenti rilevanti e rappresentare la soluzione ottimale dal punto di vista tecnico economico.

La procedura di compatibilità ambientale si è conclusa con un parere positivo con le seguenti prescrizioni:

a) attività connesse alla realizzazione dell'impianto:

prima dell'avvio dei lavori relativi al nuovo banchinamento, il CAPG dovrà approntare un programma per l'approvvigionamento degli inerti necessari alla costruzione, che eviti situazioni di picco rispetto alla media giornaliera dei trasporti previsti nell'arco dei 14 mesi di durata del cantiere e che favorisca il trasporto nelle ore della giornata a minore intensità di traffico;

le caratteristiche degli inerti utilizzati per le opere di banchinamento dovranno essere compatibili con le normative vigenti e comunque tali da non provocare un inquinamento indebito dei fondali e/o del tratto di mare adiacente la banchina;

i serbatoi dovranno essere contenuti in bacini di contenimento progettati e costruiti in modo tale da poter accogliere e riciclare nel deposito i prodotti in essi stoccati, senza alcun rischio di sversamento accidentale nell'ambiente esterno;

b) condizioni di esercizio e monitoraggio:

prima della messa in esercizio del terminale petrolchimico il CAPG dovrà presentare alla Regione Liguria un organico manuale operativo, al cui rispetto il consorzio Tankimica sarà tenuto, che conterrà la definizione del sistema di organizzazione, le linee di responsabilità, la prassi e le procedure amministrative di cui si avvarrà l'esercente, che comprenda anche quanto eventualmente previsto dalle procedure ex decreto del Presidente della Repubblica 175/88, con l'indicazione dei controlli sulle emissioni e nell'ambiente, la qualificazione e la formazione del personale ed un piano interno di esercitazioni di sicurezza e di emergenza;

prima dell'avvio della costruzione del terminale petrolchimico il CAPG dovrà presentare al Servizio VIA del Ministero dell'Ambiente e alla Regione Liguria, per eventuali osservazioni e/o commenti, un piano di caratterizzazione e di computo delle emissioni in atmosfera nonché un piano di monitoraggio ambientale che preveda quanto segue:

la predisposizione di un programma di monitoraggi e speciazione dell'inquinamento dell'aria da composti organici volatili (COV), all'interno dell'abitato adiacente a Calata Oli Minerali, con particolare riferimento alle sostanze che verranno manipolate nel terminale;

la predisposizione di un programma di campionamento delle emissioni di COV generate nell'esercizio del terminale ai fini della loro caratterizzazione sia qualitativa (speciazione) che quantitativa;

prima dell'avvio dell'esercizio del terminale petrolchimico il CAPG dovrà dare corso al programma di monitoraggio dell'inquinamento dell'aria da COV secondo il programma di cui al punto precedente, tenendo conto delle eventuali modifiche e/o osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Liguria;

immediatamente dopo l'avvio dell'esercizio del terminale petrolchimico il CAPG

dovrà dare corso al programma di campionamento delle emissioni di COV generate nell'esercizio del terminale secondo il programma di cui al punto precedente, tenendo conto delle eventuali richieste di modifiche e/o osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Liguria; contemporaneamente a questa campagna di monitoraggio delle emissioni dovrà essere ripetuta la campagna di monitoraggio dell'inquinamento dell'aria da COV, con le stesse modalità di quella effettuata prima dell'avvio dell'impianto;

i risultati delle campagne di monitoraggio dovranno essere registrati e messi a disposizione delle autorità di controllo; annualmente il CAPG dovrà inviare una apposita relazione alle competenti autorità di controllo;

si raccomanda alla Regione Liguria ed agli enti locali di assumere, per quanto di competenza, i provvedimenti per apportare ulteriori miglioramenti alla qualità dell'aria nella zona, mediante interventi sulle altre sorgenti fisse e mobili di emissione in atmosfera sia degli inquinamenti tradizionali che in particolare dei COV;

c) aspetti connessi con la sicurezza:

premesso che, in ogni caso, il progetto esecutivo delle opere e le caratteristiche di esercizio delle stesse dovranno essere sottoposti all'esame delle autorità competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17.5.1988 n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, l'inizio dell'esercizio dovrà comunque restare subordinato alla effettiva operatività degli interventi e delle misure riguardanti la sicurezza della navigazione così come precisati dal CAPG alla definitiva verifica da parte delle autorità competenti dell'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza per i trasporti a mezzo di autocisterne e di ferrocisterne sulla base di un apposito piano che il consorzio Tankimica dovrà presentare alle stesse autorità e nel quale, per ciascuno dei primi cinque anni di esercizio, dovranno essere indicati i quantitativi di ciascuna tipologia di prodotti che Tankimica prevede di trasportare per ferrovia, le caratteristiche delle

ferrocisterne e le modalità di trasporto, i quantitativi di ciascuna tipologia di prodotti che Tankimica prevede di trasportare direttamente o indirettamente su strada, le caratteristiche delle autocisterne e le modalità di trasporto.

Sul parere Via è stato emesso il decreto n. 2021 in data 27.12.94.

Risulta, infine, che sulle problematiche petrolifere del ponente genovese è stato firmato un protocollo d'intesa tra Regione, Comune di Genova, Provincia, Autorità Portuale.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

BOLOGNESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la famiglia e la solidarietà sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge 4 maggio 1983, recante « Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori », all'articolo 1, comma 1, recita: « il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia »;

il Tribunale dei minori di Pavia ha emesso nel 1993 un'ordinanza di allontanamento dal proprio nucleo nei confronti di 7 degli 8 figli della famiglia Rotilio, residente nel comune di Cavamanara, non ritenendo che le condizioni della famiglia Rotilio fossero adeguate ad assicurare la crescita di bambini;

due mesi fa lo stesso Tribunale, non avendo in questo frattempo il sindaco di Cavamanara eseguito l'ordinanza, ha sollecitato il provvedimento, rigettando in data 26 maggio 1995 la domanda di revoca inoltrata dal legale della famiglia Rotilio;

risulta, da pubblica dichiarazione resa dal capofamiglia, che i genitori sono disposti e pronti a collaborare con l'assistenza sociale e che l'abitazione della famiglia Rotilio, giudicata inadatta alla vita dei minori perché attualmente composta di sole due stanze, potrà essere ampliata —

quali siano le loro valutazioni in merito a quanto riportato, in specie circa lo

zelo dimostrato reiteratamente dal Tribunale dei minori di Pavia nel voler separare i bambini dai genitori, contrario non solo allo spirito della legge su richiamata ma anche alla esperienza sviluppata nel settore, che ha posto in evidenza quali gravi ed irreparabili conseguenze possa creare ai minori l'allontanamento dai propri genitori;

quali iniziative intendano assumere per risolvere positivamente la situazione;

se non ritengano opportuno, attraverso le iniziative suddette, che sia affermato il principio che le condizioni economiche di una famiglia non possono essere considerate motivo sufficiente per l'allontanamento dei minori, poiché il nucleo familiare può essere aiutato dalle Istituzioni competenti. (4-11236)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si riporta quanto comunicato dal Ministero di Grazia e Giustizia in ordine all'episodio riportato dall'on. le Bolognesi.*

« A seguito di triplice segnalazione pervenuta dapprima, nell'agosto del 1989, dal Servizio Sociale competente presso la USSL n. 42, e quindi, nell'agosto del 1992, dal Comandante della Stazione Carabinieri di Pavia-Borgo Ticino e nell'agosto del 1993 dalla Squadra di Polizia Stradale della P.G. di Pavia, constatata, nel colloquio con il Giudice delegato ed all'esito di reiterati tentativi di avvicinamento da parte degli Operatori Sociali, l'assoluta mancanza di disponibilità da parte dei genitori dei minori Rotilio a collaborare per l'attivazione di ogni e qualsiasi intervento di sostegno in favore dei loro figli, nove dei quali all'epoca ancora in minore età, il Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto in data 10/13.9.1993, con decreto immediatamente efficace, in sede provvisoria ed urgente, l'allontanamento dei detti minori dalla residenza familiare ed il loro affido al Comune di Cava Manara per il più idoneo collocamento e per la regolamentazione dei rapporti con i genitori. Tale determinazione è stata peraltro assunta dal Tribunale non già a fronte di una condizione di mero disagio

economico del nucleo familiare, bensì a causa di una situazione complessa di gravissima deprivazione morale e materiale e di un pesante isolamento ed emarginazione sociale dei minori stessi, radicata in un contesto relazionale familiare altamente disturbato ed apertamente ostile ad ogni intervento di sostegno esterno.

Constatata, all'esito di reiterati tentativi di mediazione svolti nella fase esecutiva per l'attuazione anche graduale e comunque non traumatica del dettato assunto, l'assoluta inerzia ed infine l'aperto rifiuto dell'Ente affidatario — Comune di Cava Manara — di ottemperare al disposto del Tribunale, nonché di promuovere fattivamente ogni pur minimo intervento alternativo di sostegno in favore dei minori, accertata altresì la persistente immutata gravità della situazione complessiva del nucleo e la perdurante indisponibilità dei genitori a consentire almeno una più approfondita ed analitica disamina delle reali condizioni di vita e dei bisogni specifici di ciascuno dei loro figli in vista della formulazione di programmi mirati ed individualizzati di sostegno, il Tribunale ha quindi ribadito e confermato, con decreto in data 25/26.5.1995, il provvedimento già in precedenza assunto.

Anche a fronte della rinnovata e chiara determinazione del Tribunale, l'Ente affidatario ha, tuttavia, apertamente rifiutato di portare ad attuazione il disposto assunto a tutela dei minori, legittimando ed alimentando così nei loro genitori reazioni di ulteriore e più grave chiusura ad ogni intervento esterno di verifica e sostegno. L'intera vicenda è stata peraltro in tale fase riportata e commentata diffusamente dagli organi d'informazione con modalità sicuramente censurabili e gravemente lesive della dignità dei minori coinvolti, individuati con riferimenti espressi alla loro identità anagrafica ed in più sedi riprodotti fotograficamente senza alcuna cautela, per essere così additati falsamente alla pubblica opinione quali vittime innocenti di un irragionevole intervento « punitivo », unicamente determinato dalla loro situazione di « povertà » e disposto in spregio di legami af-

fettivi familiari sani e profondi, laddove emerge piuttosto che la grave situazione di deprivazione ed emarginazione dei minori, solo minimamente connessa alle limitate disponibilità economiche del nucleo, risulta determinata e sostenuta invece da dinamiche relazionali complesse ormai radicate nel contesto familiare, altamente disturbate e connotate in termini patologici, che impediscono una positiva integrazione del nucleo nell'ambito sociale di appartenenza e minano la stessa qualità dei legami affettivi fra i membri della famiglia.

Nella difficile impasse determinata dalla grave inerzia e dal fermo rifiuto dell'Ente affidatario di attuare l'allontanamento dei minori, il Tribunale ha peraltro sostenuto le rinnovate ed insistenti iniziative di mediazione e confronto svolte dagli Operatori sociali nei confronti dei genitori dei minori, ottenendone infine un concreto impegno collaborativo per l'attuazione di un programma dettagliato di accertamento, controllo e sostegno, da attuarsi in via d'urgenza.

Si è perciò disposta con decreto in data 26/27.6.1995, la temporanea sospensione del provvedimento di allontanamento dei minori dalla residenza familiare, promuovendo un più approfondito esame della situazione personale e familiare di ciascuno, nonché la formulazione di un programma dettagliato ed articolato d'intervento in favore di ognuno dei membri del nucleo, riservandosi quindi ogni ulteriore ed opportuna determinazione ».

Tanto premesso, rilevo che, da parte del Tribunale per i minorenni, sono stati assunti provvedimenti opportuni e necessari, cercando di assicurare ai minori un idoneo ambiente che permetta loro un sereno ed armonico sviluppo della personalità, senza che ciò significasse inevitabilmente la rottura con la famiglia di origine, alla quale sono stati anche rivolti interventi di sostegno.

Vorrei comunque ricordare che nella presente legislatura, sono state approvate concrete misure di sostegno economico e

sociale alla famiglia, intervenendo soprattutto a favore di quei nuclei che vivono in condizioni disagiate.

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale: Ossicini.

BORGHEZIO, STICOTTI, BISTAFFA, DEVECCHI, BOSISIO, ONGARO, GHIROLDI, GRATICOLA, FOGLIATO, PORTA, MAGNABOSCO, CERESA, PROVERA, VIALE, CONTI, ROSCIA, SIGNORINI e STROILI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e della difesa. — Per sapere — premesso che:*

i tagli di personale decisi dalle poste italiane stanno creando gravissime difficoltà in particolar modo ai piccoli comuni delle nostre Alpi, che vedono chiudersi, con l'ufficio postale, l'unico collegamento con il resto dell'amministrazione centrale;

in tutti i piccoli comuni, ma soprattutto in quelli delle vallate alpine, la presenza di un servizio postale attivo ed efficiente è particolarmente importante perché garantisce, specie alle persone anziane ed a coloro che vivono in frazioni decentrate o mal collegate, la possibilità di fruire di almeno parte di quei servizi che uno Stato moderno dovrebbe saper garantire a tutti i cittadini senza discriminazioni —:

se non ritengano necessario intervenire con la massima urgenza per bloccare il processo in atto di abbandono degli uffici postali dei comuni alpini, assicurando piena efficienza a questo indispensabile servizio alle popolazioni delle nostre Alpi, utilizzando anche i giovani di leva delle rispettive regioni che possono essere proficuamente impiegati per completare gli organici del personale postale e così garantire anche nei più sperduti comuni alpini una presenza dello Stato centralista non solo nella veste di percettore di tributi fiscali. (4-11148)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza*

del Consiglio dei Ministri, si significa che l'Ente poste italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On. le, ha reso noto che non è stato adottato alcun provvedimento di soppressione degli uffici postali ubicati nei piccoli Comuni della zona alpina.

Al fine di garantire la quotidiana operatività di tutte le strutture territoriali, anche di quelle a modesto volume di traffico, vi sono stati interventi mirati ad assicurare una più efficiente gestione delle risorse umane e finanziarie: tali interventi hanno interessato le agenzie postali a scarso traffico con un impegno giornaliero lavorativo medio di circa due ore.

In particolare, allo scopo di fronteggiare le carenze di personale e consentire, nel contempo, il mantenimento di tutto il potenziale operativo degli uffici, sono state operate, laddove necessario e previ accordi con le OO.SS. territoriali e le autorità locali, riduzioni dell'orario di apertura al pubblico del servizio di sportelleria, affidando ad interim ad uno stesso operatore due uffici postali vicini con ridotti volumi di affari.

L'Ente ha precisato, infine, che è in fase di attuazione un piano per l'assunzione di circa 5.000 giovani con contratto di formazione lavoro, da collocare esclusivamente nelle Sedi del Nord.

Ha soggiunto, infine, che la Dirigenza dei vari Organi periferici, nei limiti del budget di spesa assegnato per l'anno in corso, già provvede ad assunzioni di personale straordinario in relazione alle esigenze degli uffici dipendenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

BRUNETTI. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

uno scempio ambientale, tanto cinico quanto offensivo per le popolazioni interessate, è stato operato nella stazione terminale di Spezzano Albanese in provincia di Cosenza che ha visto la distruzione di decine di pini secolari di alto fusto che costituivano uno spaccato di rara bellezza in quella zona a ridosso della Piana di Sibari;

al posto dei « filari di pini delle Terme di Spezzano », in tempi da record e al riparo da occhi indiscreti, sono state collocate 3000 poltroncine di plastica bianca per spettacoli estivi;

all'operazione, che si inquadra in una chiara cultura speculativa del territorio, pare manchino molte delle autorizzazioni previste dalla Legge e, comunque, appare chiara la mancanza di controllo degli organi locali preposti a tale scopo —:

se sia a conoscenza di questa insensata aggressione all'ambiente e, in ogni caso, se non ritenga di dovere intervenire con tutti gli strumenti a disposizione per accertare se e chi abbia dato autorizzazioni e, in caso affermativo, quali siano le ragioni che hanno portato a così gravi violazioni della normativa vigente. Ciò è indispensabile per capire il contesto di eventuali complicità della amministrazione *pro-tempore*, di enti pubblici, di uffici tecnici e di quant'altri hanno consentito una operazione speculativa che poggia su interessi e intrecci che vanno necessariamente chiariti. Anche per tranquillizzare, non solo la popolazione di Spezzano di cui la sua origine albanese e le Terme famose sono elementi importanti del suo sviluppo e della sua orgogliosa identità, ma tutta l'opinione pubblica calabrese che è rimasta turbata da un così spregiudicato attacco all'ambiente, alle caratteristiche storiche e alle tradizioni popolari che sono patrimonio culturale dell'intera regione. (4-03161)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente lo scempio ambientale dovuto alla distruzione di pini secolari di alto fusto nella piana di Sibari a Spezzano Albanese (CS), sulla base delle notizie pervenute dalla Prefettura di Cosenza, si comunica che il Sindaco di Spezzano Albanese interpellato da detta Prefettura ha riferito che dalla documentazione cartografica e fotografica acquisita agli atti nonché dal risultato degli accertamenti effettuati dall'Ufficio Tecnico e dal Comando di Polizia municipale del Medesimo Ente, non risulta che sia stato eseguito alcun taglio di alberi per consentire*

l'allestimento della struttura del Teatro delle Terme, in cui si è svolto il 7° Festival Mediterraneo dei Due Mari nel mese di agosto 1994. Tale notizia viene anche confermata dalla Direzione della stazione termale di Spezzano Albanese, e dall'Ufficio provinciale del CFS del luogo, i quali informano che in un'area asfaltata completamente priva di flora arborea appartenente al genere « Pinus », è stato allestito un teatro mobile per spettacoli estivi.

In detta zona non risulta che siano state tagliate piante arboree, sono stati abbattuti solo due alberi di Pino Montano perché completamente secchi, ubicati lungo il viale di accesso alla Stazione termale.

Si precisa infine che l'area interessata non è stata sottoposta a vincolo idrogeologico e forestale, né a quello paesaggistico (L. 431/85, RDL 3267/23).

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

CACCAVALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la violenza nelle manifestazioni sportive, soprattutto in quelle calcistiche, è, ormai, un fenomeno ricorrente;

quella che esplode negli stadi viene definita « generazionale », a volte « prestata », e troppo spesso, non si giustifica con l'avvenimento;

le Forze dell'ordine sono impegnate in una gravosa opera di prevenzione, interventi rapidi o indagini seguenti a fatti delittuosi;

le dimensioni dell'impegno di tali forze conseguenti ad una attività già svolta al « coperto », sono pari per ogni domenica a:

circa 10.000 uomini;

circa 300 automezzi per trasporti brevi;

circa 500 automezzi per trasporti collettivi;

circa 10 elicotteri;

circa 40 unità cinofile;

circa 300 feriti che richiedono l'intervento dello Stato anche per l'assistenza;

il costo di tale mobilitazione, per ogni giornata, incide sul bilancio dello Stato per 5/6 miliardi;

almeno dieci stadi sono privi della relativa e prevista recinzione —;

quali iniziative intendano promuovere il Presidente del Consiglio ed i Ministri interrogati per evitare al Paese i costi derivanti da una distorta partecipazione a manifestazioni sportive e per ricondurre nel giusto ambito gli avvenimenti di gara e competizione. (4-09715)

RISPOSTA. — La S.V. Onorevole ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta. Si risponde.

Come sottolineato dalla S.V. On.le, ritengo utile precisare che l'attività di tutela dell'ordine pubblico in occasione di eventi sportivi, specialmente calcistici, impegna settimanalmente migliaia di unità delle Forze di polizia nei vari servizi.

È un impegno notevole che va senz'altro ricondotto a proporzioni più ragionevoli attraverso la responsabile collaborazione di tutte le componenti interessate.

In proposito va sottolineata la partecipazione della Federazione Sportiva per il gioco del calcio all'apposito « osservatorio » costituito presso il Ministero dell'interno per lo sviluppo, nella linea predisposta dal Parlamento con il recente affinamento normativo della legge n. 401 del 1989, della più fattiva collaborazione informativa e di prevenzione contro la violenza negli stadi.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

CANESI e TURRONI. — Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

alle ore 7 dell'11 ottobre è avvenuta un'esplosione, nel reattore della fabbrica chimica MAS che produce vetri, resine e laminati plastici, in località Bottegone nei pressi di Pistoia;

l'esplosione ha causato la fuoriuscita di una nube costituita da sostanze chimiche con forte odore nauseante che si è esteso in tutta la piana che da Pistoia va a Prato;

alcune persone avrebbero accusato problemi respiratori e bruciori sulla pelle;

non sono state comunque ordinate evacuazioni alla popolazione circostante —;

quali siano le conseguenze dell'incidente sui lavoratori dell'azienda, sulla popolazione e sull'ambiente circostante (aria, acqua e suolo);

quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente e quali le sue ragioni;

se tale fabbrica aveva adottato tutte le misure di sicurezza e aveva svolto tutti quei procedimenti finalizzati alla prevenzione degli incidenti e alla limitazione delle loro conseguenze, come dalla Direttiva 82/501/CEE;

se esista e per quali motivi non sia stato attuato un piano di evacuazione;

per quali motivi la regione Toscana non abbia classificato questa fabbrica tra quelle « a rischio »;

per quale motivo sia stato abilitato a turno notturno un solo lavoratore che risulterebbe non avere la professionalità tale da gestire e garantire il buon funzionamento dell'impianto oggetto dell'incidente. (4-04096)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente l'esplosione del reattore della fabbrica chimica MAS a Pistoia in località Bottegone, avvenuta alle ore 5,30 dell'11 ottobre 1994, si riferisce che in base ad un confronto avvenuto a Lucca con rappresentanti della Regione Toscana, del PMP e della

USL, nonché della documentazione trasmessa, è risultato quanto segue: l'incidente è consistito nella esplosione del reattore nel quale viene prodotta la resina epossidica mediante bromurazione della resina. La temperatura si innalza spontaneamente fino a 170 °C e si mantiene tale per circa un'ora. Viene poi aggiunta altra resina liquida ed acetone, che raffredda la massa di reazione oltre a solubilizzarla. Le procedure di impianto sono interamente manuali, affidate ad un singolo lavoratore e senza l'ausilio di strumentazione automatica. L'intero sistema veniva affidato alle decisioni e, quindi, al livello di formazione dell'operatore addetto.

D'altra parte deve essere ancora chiarito se la configurazione dell'impianto consentisse di intervenire sul processo in caso di anomalia o se questo, una volta deviato dal normale andamento, risultasse di fatto incontrollabile.

Non risulta sia mai stato svolto uno studio, anche solo qualitativo, sulle possibili deviazioni dovute ad un non corretto dosaggio dei reagenti.

Si suppone che siano stati liberati con la nube emessa dal miscelatore delle resine sintetiche circa 2.000 Kg di materia. Le sostanze presenti nel miscelatore al momento dell'esplosione erano le seguenti: Kg 2500 di resine, Kg 2000 di tetrabromobisfenolo, Kg 1,5 di ioduro di trifenilettilfosforico, Kg 30 di acetone, quantità indeterminate eventuali di olio diatermico ed assenza totale di PCB.

Per quanto riguarda la causa occasionale del fenomeno essa potrà essere chiarita ulteriormente solo in sede giudiziaria, in quanto l'impianto si trova oggi sotto sequestro.

Sono in corso indagini da parte del PMP di Pistoia e di Firenze. Si valuta siano state emesse:

sostanze molto volatili che hanno interessato una zona molto vasta; si tratta, in particolare, di composti inorganici del bromo, fondamentalmente acido bromidrico, ai quali possono essere attribuiti gli effetti irritanti avvertiti da molti abitanti;

composti volatili espulsi in rilevanti quantità come fenoli e loro derivati bromurati; i fenoli possono essere usati come traccianti;

composti poco volatili come diossine e loro isomeri.

Intanto, per quanto riguarda i fenoli, presi come traccianti, si sono esaminate le seguenti matrici:

aria all'interno del perimetro aziendale;

aria all'esterno del perimetro aziendale;

acque;

erbe spontanee;

prodotti ortofrutticoli a foglia.

Dalle analisi risulta che i fenoli sono stati una delle componenti principali della emissione a seguito della esplosione. Essi, date le loro caratteristiche chimico-fisiche non dovrebbero aver interessato zone molto distanti dal luogo di emissione. Risultano presenti nelle acque del fosso Ombroncello, ma ciò probabilmente più a causa dell'acqua usata per raffreddare il reattore dopo l'esplosione che per una ricaduta atmosferica. Per il futuro si intende intraprendere uno studio sui pozzi della zona per verificare l'interessamento di acque profonde.

Sono in corso ricerche sulle diossine ed i furani bromurati all'interno ed all'esterno dello stabilimento che richiedono tempi tecnici considerevoli. Si è comunque tentata una prima valutazione dei possibili effetti dell'incidente sulla salute e si è ritenuto che, con una serie di ipotesi, si dovrebbero trovare delle concentrazioni nel terreno inferiori ai limiti definiti dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale per diossine e furani clorurati (che hanno analogo tossicità).

È evidente come queste prime valutazioni si basino su una serie di approssimazioni che andrebbero ulteriormente giustificate e che rendono fortemente aleatorie dette valutazioni.

Per quanto riguarda i lavoratori, allo scopo di evidenziare eventuali effetti collegabili all'incidente, a partire dal 12 ottobre è iniziata la sorveglianza sanitaria degli stessi.

Il Sindaco di Pistoia ha provveduto con:

ordinanza dell'11.10.1994 a vietare l'uso di prodotti agricoli raccolti nel raggio di 1 Km dalla MAS;

ordinanza del 18.10. a prescrivere all'Azienda il monitoraggio ambientale dell'aria e del suolo intorno allo stabilimento e al suo esterno, con particolare riferimento ai bromoderivati e ai fenoli;

ordinanza dell'8.11.1994 a limitare a 300 m. il raggio della zona di divieto di consumo di prodotti agricoli.

La MAS non ha presentato notifica o dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88.

In base agli accertamenti effettuati sulle sostanze pericolose detenute dalla Azienda si ritiene di poter escludere l'obbligo di notifica o di dichiarazione.

Tuttavia l'Azienda rientra fra quelle considerate dall'articolo 3 di detto decreto del Presidente della Repubblica, per le quali il fabbricante è tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorità competente, di aver provveduto alla individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini della sicurezza, del dipendente e di coloro che accedono all'Azienda per fini di lavoro.

L'articolo 3 non prevede, tuttavia, specifiche sanzioni.

Non essendo l'Azienda fra quelle « a notifica » o « a dichiarazione » essa non era sottoposta ad istruttorie ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88 da parte delle autorità competenti.

Essa, tuttavia, doveva rispettare gli obblighi generali previsti dall'articolo 3 di detto decreto del Presidente della Repubblica. Si ritiene che ciò non sia accaduto.

L'incidente avvenuto fa ritenere a questa Amministrazione che sia necessario un ag-

giornamento della circolare inviata alle Regioni nell'aprile del 1993 sugli obblighi previsti dal detto articolo 3.

Tali obblighi non riguardano nessuna forma di comunicazione alla Pubblica Amministrazione, ma restano interni alle aziende interessate. Questa Amministrazione intende studiare un elenco di verifiche che i responsabili di dette aziende dovrebbero svolgere, dandone conto all'autorità competente, ove questa lo richieda.

Per quanto riguarda il piano di emergenza esterno si deve notare che esso è previsto, in base all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 e alle linee guida per la dichiarazione, di cui al DPCM n. 27 del 31.3.1989, solo nel caso di impianti « a notifica » e per quelli « a dichiarazione » per i quali si possono avere ripercussioni all'esterno della installazione. Tali piani sono elaborati sulla base delle linee guida fissate dal dipartimento della Protezione Civile e prevedono interventi graduati in relazione alla situazione di rischio per la salute e l'ambiente. Tra queste misure l'evacuazione è prevista solo per i casi di gravità eccezionale.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

CARDIELLO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso:

che nel Comune di Altavilla Silentina (SA), centro di 7 mila abitanti in provincia di Salerno, in data 19 maggio, è stato soppresso l'Ufficio di collocamento ed accorpato alla sede di Battipaglia;

che i 26 chilometri di distanza esistenti tra le due località procurano disagio agli utenti per l'operazione periodica della timbratura del cartellino di disoccupazione;

che il Comune conta oltre 500 giovani senza lavoro, con un terzo in attesa di prima sistemazione da più di cinque anni, in maggior parte diplomato con una percentuale più bassa di laureati;

che Altavilla è fortemente tributaria di mano d'opera, soprattutto femminile, impiegata in aziende agricole della Piana del Sele, in attività prevalentemente stagionali;

che la soppressione di un ufficio oggi così importante, considerato il fenomeno paurosamente dilagante della disoccupazione meridionale, costituisce un precedente pericoloso, in quanto fornisce la prova di scarse sensibilità ed attenzioni verso un problema dai risvolti tragici;

che il provvedimento ha suscitato forte e vibrata protesta tra la popolazione —:

quali utili interventi intenda adottare per ripristinare il suddetto ufficio nel Comune di Altavilla Silentina (SA), e per quale motivo lo stesso sia stato accorpato all'ufficio di Battipaglia (SA). (4-10969)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto si comunica quanto segue.*

Con la legge 28 febbraio 1987 n. 56 recante norme sulla organizzazione del Mercato del Lavoro, la provincia di Salerno è stata ripartita in 9 ambiti territoriali e, contestualmente alla istituzione delle Sezioni circoscrizionali è stata modificata la mappa delle preesistenti Sezioni comunali di collocamento, nel rispetto delle procedure fissate dalla stessa legge.

Il Comune di Altavilla Silentina fa parte del bacino territoriale della Circostrizione di Sele, con sede a Battipaglia.

Nella circoscrizione Sele, in luogo delle 16 (sedici) Sezioni di collocamento comunali, sono istituiti, in tempi successivi, 9 (nove) recapiti periodici, con sedi nei Comuni di Acerno, Altavilla Silentina, Castel S. Lorenzo, Eboli, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Postiglione e S. Cipriano Picentino.

L'istituzione dei nove recapiti, avvenuta nel rispetto delle procedure fissate dalla stessa legge, è stata preceduta dalla valutazione delle caratteristiche sociali ed economiche del territorio, della sua conforma-

zione, del sistema viario e di collegamento esistente ed, inoltre, delle esigenze del servizio sul territorio circoscrizionale.

Il Recapito periodico di Altavilla Silentina è stato istituito dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Salerno con Decreto n. 1768 del 31.3.89. Presso la struttura il servizio si è svolto e si svolge secondo una periodicità di apertura settimanale prestabilita ma modificabile in ragione del carico lavorativo o di esigenze funzionali e organizzative, anche contingenti, rappresentate dal responsabile della Sezione circoscrizionale di Battipaglia.

Si precisa, ulteriormente, che il Recapito periodico di Altavilla Silentina è tuttora funzionante anche se la sua apertura periodica ha subito riduzioni imputabili ad una necessità di personale operativo presso la Sezione circoscrizionale, la quale assomma compiti di maggior rilievo rispetto alle sue articolazioni periferiche.

Si aggiunge, inoltre, che è allo studio dello ufficio Provinciale del Lavoro di Salerno un piano di riorganizzazione strutturale dei diversi ambiti circoscrizionali del territorio provinciale, finalizzato al ridimensionamento del numero dei recapiti esistenti per liberare risorse da destinare in via permanente alla sede della sezione circoscrizionale, in considerazione della centralità del suo ruolo nell'ambito organizzativo del Mercato del Lavoro.

Al riguardo, si riferisce che la suindicata riorganizzazione territoriale non ha ancora trovato una completa definizione ma la stessa esclude la soppressione del Recapito di Altavilla Silentina.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CECCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, commercio ed artigianato e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

in data 11 ottobre 1994 nella MAS, fabbrica di vetroresine e laminati plastici di Bottegone alla periferia di Pistoia è esploso un reattore chimico contenente sostanze tossico-nocive;

tale nube si è sparsa sulle aree di Valdinievole, Pistoia, Prato, fino alle porte di Firenze;

si sono riscontrati casi di avvelenamento, irritazioni alle prime vie respiratorie, eritemi cutanei -;

se e per quali motivi tale reattore si trova in tale zona e quali sostanze produce;

se sia opportuno che un impianto di tale pericolosità sia situato in prossimità di centri abitati;

quali fossero le misure di sicurezza adottate dalla società per l'incolumità dei cittadini e delle zone limitrofe;

quali provvedimenti abbiano intenzione di prendere per evitare una nuova Seveso. (4-04122)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente l'esplosione del reattore della fabbrica chimica MAS a Pistoia in località Bottegone, avvenuta alle ore 5,30 dell'11 ottobre 1994, si riferisce che in base ad un confronto avvenuto a Lucca con rappresentanti della Regione Toscana, del PMP e della USL, nonché della documentazione trasmessa, è risultato quanto segue: l'incidente è consistito nella esplosione del reattore nel quale viene prodotta la resina epossidica mediante bromurazione della resina. La temperatura si innalza spontaneamente fino a 170 °C e si mantiene tale per circa un'ora. Viene poi aggiunta altra resina liquida ed acetone, che raffredda la massa di reazione oltre a solubilizzarla. Le procedure di impianto sono interamente manuali, affidate ad un singolo lavoratore e senza l'ausilio di strumentazione automatica. L'intero sistema veniva affidato alle decisioni e, quindi, al livello di formazione dell'operatore addetto.

D'altra parte deve essere ancora chiarito se la configurazione dell'impianto consentisse di intervenire sul processo in caso di anomalia o se questo, una volta deviato dal normale andamento, risultasse di fatto incontrollabile.

Non risulta sia mai stato svolto uno studio, anche solo qualitativo, sulle possibili deviazioni dovute ad un non corretto dosaggio dei reagenti.

Si suppone che siano stati liberati con la nube emessa dal miscelatore delle resine sintetiche circa 2.000 Kg di materia. Le sostanze presenti nel miscelatore al momento dell'esplosione erano le seguenti: Kg 2500 di resine, Kg 2000 di tetrabromuro-bisfenolo, Kg 1,5 di ioduro di trifenilettilfosforico, Kg 30 di acetone, quantità indeterminate eventuali di olio diatermico ed assenza totale di PCB.

Per quanto riguarda la causa occasionale del fenomeno essa potrà essere chiarita ulteriormente solo in sede giudiziaria, in quanto l'impianto si trova oggi sotto sequestro.

Sono in corso indagini da parte del PMP di Pistoia e di Firenze. Si valuta siano state emesse:

sostanze molto volatili che hanno interessato una zona molto vasta; si tratta, in particolare, di composti inorganici del bromo, fondamentalmente acido bromidrico, ai quali possono essere attribuiti gli effetti irritanti avvertiti da molti abitanti;

composti volatili espulsi in rilevanti quantità come fenoli e loro derivati bromurati; i fenoli possono essere usati come traccianti;

composti poco volatili come diossine e loro isomeri.

Intanto, per quanto riguarda i fenoli, presi come traccianti, si sono esaminate le seguenti matrici:

aria all'interno del perimetro aziendale;

aria all'esterno del perimetro aziendale;

acque;

erbe spontanee;

prodotti ortofrutticoli a foglia.

Dalle analisi risulta che i fenoli sono stati una delle componenti principali della

emissione a seguito della esplosione. Essi, date le loro caratteristiche chimico-fisiche non dovrebbero aver interessato zone molto distanti dal luogo di emissione. Risultano presenti nelle acque del fosso Ombroncello, ma ciò probabilmente più a causa dell'acqua usata per raffreddare il reattore dopo l'esplosione che per una ricaduta atmosferica. Per il futuro si intende intraprendere uno studio sui pozzi della zona per verificare l'interessamento di acque profonde.

Sono in corso ricerche sulle diossine ed i furani bromurati all'interno ed all'esterno dello stabilimento che richiedono tempi tecnici considerevoli. Si è comunque tentata una prima valutazione dei possibili effetti dell'incidente sulla salute e si è ritenuto che, con una serie di ipotesi, si dovrebbero trovare delle concentrazioni nel terreno inferiori ai limiti definiti dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale per diossine e furani clorurati (che hanno analoga tossicità).

È evidente come queste prime valutazioni si basino su una serie di approssimazioni che andrebbero ulteriormente giustificate e che rendono fortemente aleatorie dette valutazioni.

Per quanto riguarda i lavoratori, allo scopo di evidenziare eventuali effetti collegabili all'incidente, a partire dal 12 ottobre è iniziata la sorveglianza sanitaria degli stessi.

Il Sindaco di Pistoia ha provveduto con:

ordinanza dell'11.10.1994 a vietare l'uso di prodotti agricoli raccolti nel raggio di 1 Km dalla MAS;

ordinanza del 18.10. a prescrivere all'Azienda il monitoraggio ambientale dell'aria e del suolo intorno allo stabilimento e al suo esterno, con particolare riferimento ai bromoderivati e ai fenoli;

ordinanza dell'8.11.1994 a limitare a 300 m. il raggio della zona di divieto di consumo di prodotti agricoli.

La MAS non ha presentato notifica o dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88.

In base agli accertamenti effettuati sulle sostanze pericolose detenute dalla Azienda si ritiene di poter escludere l'obbligo di notifica o di dichiarazione.

Tuttavia l'Azienda rientra fra quelle considerate dall'articolo 3 di detto decreto del Presidente della Repubblica, per le quali il fabbricante è tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorità competente, di aver provveduto alla individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'addestramento e all'equipaggiamento, ai fini della sicurezza, del dipendente e di coloro che accedono all'Azienda per fini di lavoro.

L'articolo 3 non prevede, tuttavia, specifiche sanzioni.

Non essendo l'Azienda fra quelle « a notifica » o « a dichiarazione » essa non era sottoposta ad istruttorie ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88 da parte delle autorità competenti.

Essa, tuttavia, doveva rispettare gli obblighi generali previsti dall'articolo 3 di detto decreto del Presidente della Repubblica. Si ritiene che ciò non sia accaduto.

L'incidente avvenuto fa ritenere a questa Amministrazione che sia necessario un aggiornamento della circolare inviata alle Regioni nell'aprile del 1993 sugli obblighi previsti dal detto articolo 3.

Tali obblighi non riguardano nessuna forma di comunicazione alla Pubblica Amministrazione, ma restano interni alle aziende interessate. Questa Amministrazione intende studiare un elenco di verifiche che i responsabili di dette aziende dovrebbero svolgere, dandone conto all'autorità competente, ove questa lo richieda.

Per quanto riguarda il piano di emergenza esterno si deve notare che esso è previsto, in base all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 e alle linee guida per la dichiarazione, di cui al DPCM n. 27 del 31.3.1989, solo nel caso di impianti « a notifica » e per quelli « a dichiarazione » per i quali si possono avere ripercussioni all'esterno della installazione. Tali piani, comunque, secondo le linee guida elaborate dal dipartimento della Protezione Civile, non prevedono, a meno di casi eccezionali, la evacuazione in quanto essa

rischierebbe di provocare danni maggiori. In generale il provvedimento da adottare fino a cessato allarme è il ripararsi nelle abitazioni o negli altri edifici interrompendo il ricambio d'aria con l'esterno.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

COLUCCI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:*

la crisi profonda del comparto della sanità convenzionata ha pesantemente coinvolto, tra le altre strutture operanti nella città di Salerno e nella sua provincia, la Casa di Cura Tortorella operante nel centro urbano della città di Salerno;

i dipendenti della clinica da oltre sei mesi sono privi di retribuzione e corrono il grave pericolo di rimanere senza posto se la proprietà della Casa di cura sarà costretta alla chiusura della struttura, tutto questo con pesante ricaduta sui livelli occupazionali e sulla domanda di sanità nella città;

per la quantità e la qualità delle prestazioni erogate dalla Casa di Cura Tortorella essa può essere annoverata tra le strutture « erogatrici di servizi essenziali »;

la Casa di Cura Tortorella vanta notevolissimi crediti da riscuotere dalla Regione Campania e dalla USL 53 e che malgrado le pressanti richieste non è stato possibile conseguire alcun pagamento;

la scomparsa della Casa di Cura Tortorella oltre ad incidere sui livelli occupazionali costituirebbe motivo di dequalificazione dei servizi sanitari offerti alla popolazione;

la situazione è di estrema delicatezza e si sta facendo ogni giorno più grave —:

quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano assumere e se non ritengano opportuno sollecitare i propri organi periferici per un intervento atto a far conseguire alla proprietà della Casa di Cura Tortorella i crediti legittimamente vantati.

(4-04884)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, stante il rilievo regionale della situazione segnalata, questo Ministero ha attivato il Commissariato del Governo nella Regione Campania, al fine di acquisirne in tal modo gli indispensabili elementi di risposta.*

Dai dati pervenuti, forniti dall'Assessorato alla Sanità della Regione Campania, risulta che la stessa Regione ha regolarmente provveduto a ripartire ed assegnare, ogni anno, il fondo Sanitario a favore delle UUSSLL ubicate nel territorio campano.

L'ammontare di tale Fondo è stato sempre trasferito in maniera indistinta per far fronte alle spese di natura corrente, mentre le UUSSLL hanno avuto la possibilità di formulare il bilancio di previsione secondo le necessità derivanti da leggi, convenzioni e reali esigenze operative.

Per quanto riguarda, in particolare, l'ex Usl n. 53 di Salerno, nel 1994 ad essa sono state assegnate e trasferite risorse finanziarie per una somma complessiva di lire 333.693.770.000, stanziata in base alla delibera della Giunta regionale n. 5527 del 26 luglio 1994, concernente la ripartizione del Fondo sanitario per l'anno 1994 per spese di natura corrente, con assegnazione di lire 292.211.770.000, di cui una somma di lire 34.993.500.000 destinata alla spesa farmaceutica in regime di convenzione, ed alla delibera della Giunta regionale n. 6412 del 30 settembre 1994, con cui, ai fini della integrazione del Fondo per maggiori spese sanitarie nel 1994, è stata disposta l'assegnazione di una somma pari a L. 41.482.000.000.

Tra le Case di Cura con cui l'ex Usl n. 53 di Salerno intrattiene rapporto convenzionale vi è la clinica « Tortorella » che, come indicato nell'interrogazione parlamentare, vanta nei confronti dello stesso Ente rilevanti crediti arretrati.

In base a quanto riferito, i motivi che hanno determinato la crescita del debito della ex Usl n. 53 nei riguardi di tale Presidio per i ritardi dei pagamenti ad esso spettanti in seguito alla erogazione di prestazioni sanitarie in regime di convenzione, sono da ricercarsi nell'attribuzione alla stessa Usl. n. 53 del « rango » di capofila ai

fini della liquidazione della spesa farmaceutica della città e della provincia di Salerno; nella soccombenza della stessa Usl in alcuni giudizi esecutivi, con conseguente assegnazione alle parti attrici, per decisione giudiziale, delle disponibilità finanziarie già sottoposte a preventivo pignoramento; nella mancata correlatività fra i finanziamenti pervenuti dalla Regione e le reali esigenze di gestione in effetti riscontrate, nonché nei frequenti ritardi verificatisi negli anni passati da parte della Regione Campania nella erogazione dei fondi destinati all'ex Usl n. 53.

Inoltre, i ripiani per l'azzeramento delle esposizioni debitorie sono risultati insufficienti, in quanto resi operanti a distanza di anni.

La concomitanza di tali cause ha ingenerato una situazione di paralisi dell'intera attività gestionale sostenuta dalla ex Usl n. 53 di Salerno, che ha interessato perfino le spese più urgenti e quelle di primaria necessità assistenziale, non consentendo di assicurare con regolarità i pagamenti alle Case di cura convenzionate.

Malgrado le difficoltà ora ricordate, nel corso del 1993 è stata comunque erogata alle case di cura a rapporto convenzionale una somma corrispondente a circa 9 miliardi a corresponsione dei crediti da esse vantati per gli anni precedenti, mentre nel 1994 è stata erogata un'ulteriore somma di 11 miliardi a seguito di specifico vincolo disposto dalla Regione Campania.

In particolare, nel mese di dicembre dello stesso anno è stato emesso un mandato di pagamento alla casa di cura « Tortorella » per un importo di circa 2 miliardi di lire, quale corrispettivo dei servizi sanitari da essa erogati in regime convenzionale anteriormente al mese di maggio 1994.

La stessa Casa di cura vanta ancora nei confronti dell'ex Usl n. 53 crediti per un ammontare di quasi 7 miliardi, riferiti alle prestazioni erogate nei mesi da maggio a dicembre 1994.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

COMMISSO. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

l'Amministrazione comunale di Feroleto Antico (CZ), con nota n. 3140 del 12 agosto 1994, ha richiesto al Ministero dell'interno, tramite la Direzione Generale dell'Amministrazione civile il rimborso degli oneri derivanti dalla mobilità del personale in esubero;

in data 14 ottobre 1994, questo Ministero ha informato il comune di Feroleto Antico che la richiesta di rimborso non poteva essere accolta in quanto subordinata all'emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del decreto di autorizzazione al trasferimento delle unità in questione presso gli enti riceventi;

in data 20 febbraio 1995, il sindaco di codesto comune sottoponeva ancora alla Direzione Generale AC del Ministero dell'interno la grave situazione dell'Amministrazione da lui diretta che non è stata in grado di pagare a tutti i dipendenti le competenze per i mesi di dicembre 1994, tredicesima e gennaio 1995, chiedendo un intervento —:

se, dopo cinque mesi, sia avvenuta l'emanazione del decreto cui codesto Ministero ha fatto riferimento;

quali iniziative intenda assumere per consentire all'amministrazione comunale di Feroleto Antico di fare fronte agli impegni verso i suoi dipendenti e per garantire i servizi indispensabili ai suoi cittadini.
(4-08301)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Il problema, proposto dalla S.V., è stato affrontato con una specifica iniziativa d'urgenza, adottata dal Governo fin dallo scorso mese di aprile e più volte reiterata, da ultimo con decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, recante « Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali ».

La disposizione (articolo 1, comma 4) prevede che i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo, spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, vengano anticipati da questo Ministero alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento.

L'anticipazione è prevista in favore degli enti locali, che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

L'anticipazione stessa, effettuata in deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 — regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati — viene erogata prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposita certificazione trasmessa dall'ente.

Con decreto del 13 maggio scorso, è stato approvato lo schema della certificazione, che dovrà essere inviata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere.

Con circolare del successivo 31 maggio, è stato trasmesso a tutti i comuni interessati il certificato, che dovrà essere debitamente compilato a questo Ministero per predisporre la corresponsione delle relative somme.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

CORDONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la scuola elementare « Mario Frezza » di Carrara ha avuto 29 richieste di iscrizione alla classe prima per l'anno scolastico 1995-1996;

malgrado la generale contrazione delle iscrizioni, detta scuola, anche a causa di nuovi insediamenti, ha registrato un aumento di richieste di sette unità rispetto all'anno scolastico 1994-1995 e di nove rispetto all'anno scolastico 1994-1995;

ciononostante, l'organico di diritto predisposto dal provveditorato agli studi di Massa Carrara prevede l'istituzione di una sola classe prima nella scuola;

ciò implicherebbe, oltreché la costituzione di una classe unica eccessivamente numerosa, una modificazione dei moduli didattici che condurrebbe alla pratica soppressione delle compresenze, con grave danno per la qualità generale dell'insegnamento;

il consiglio scolastico provinciale ha già espresso parere contrario alla mancata costituzione delle due prime classi;

da parte della direzione didattica è già stata avanzata formale richiesta di prevedere due classi prime nell'organico di fatto;

è impossibile costituire una sola prima classe senza obbligare almeno quattro famiglie ad iscrivere i figli in scuole diverse, e ciò malgrado il fatto che la normativa vigente riconosca il diritto di iscrivere i propri bambini nella scuola ritenuta più opportuna;

l'obbligo ad accettare una diversa scuola implicherebbe necessariamente per le loro famiglie disagi legati ai trasporti, sui quali occorrerebbe poi intervenire, mentre la collocazione delle elementari « Frezza » oggi permette, al contrario, di contenere problemi già esistenti e dovuti a precedenti soppressioni;

il provveditorato agli studi di Massa Carrara si dice impossibilitato ad accogliere la richiesta, in quanto l'organico ufficiale della provincia risulta al completo —:

come il Ministro intenda far fronte alla situazione, per rimuovere gli ostacoli alla costituzione delle due prime classi;

se il Ministro non ritenga di aumentare di almeno una unità l'organico previsto per la provincia di Massa Carrara.

(4-12671)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dalla S.V. onorevole.*

Infatti il Provveditore agli Studi di Massa Carrara ha autorizzato il funzionamento, per l'anno scolastico 1995-96, di n. 2 prime classi presso la scuola elementare « M. Frezza » di Pontecimato di Carrara.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

CORLEONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

informati di notizie relative ad arresti di oltre una decina di esponenti, rappresentanti, autenticatori della stragrande maggioranza delle liste presentate al Comune di Udine con, pare, due o tre eccezioni;

a conoscenza di notizie relative ad interrogatori a raffica tra i sottoscrittori di tutte le liste presentate alle elezioni comunali di Udine operati dalla Guardia di Finanza alle ore più impensate;

rilevata la grave turbativa di fatto della campagna elettorale in corso di tali accadimenti, a dieci giorni dal voto;

ricordata altresì la vicenda del decreto-legge che rinviava la data di consegna delle liste ed il caos succedutosi allo stesso, seguito da una sanatoria per gli effetti del decreto poi annullato —:

cosa sappia e cosa intenda fare il Governo per seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda Udine che rischia di produrre una precedente inquietante per lo svolgimento di elezioni anche prossime venture. (4-09343)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto comunicato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine.*

Al mattino del 4 aprile 1995, successivamente alle ore 7, ufficiali di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza, su ri-

chiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, notificavano ad otto cittadini un invito a presentarsi presso il Comando Nucleo di Polizia Tributaria per essere esaminati quali persone informate sui fatti oggetto di una indagine preliminare.

L'Autorità Giudiziaria inquirente era infatti venuta a conoscenza della sussistenza di autenticazioni irregolari di firme di presentatori di candidati per le elezioni amministrative, nonché della presenza di firme apocrife.

Il controllo effettuato ha confermato la fondatezza della notizia di reato.

Dagli atti dell'istruttoria emerge che ai cittadini interessati dall'inchiesta sono state poste domande esclusivamente sui fatti oggetto dell'indagine e secondo modalità tali per cui si può escludere che gli stessi possano essersi trovati in un particolare stato di apprensione.

Si comunica altresì che, a seguito della conoscenza di una notizia di reato, la locale Procura della Repubblica ha dato disposizioni affinché la Polizia Giudiziaria controllasse la regolarità delle operazioni demandate a coloro che erano stati autorizzati a raccogliere le firme di sottoscrizione per le varie liste elettorali.

L'indagine ha portato all'accertamento di numerose irregolarità tali da determinare il Giudice per le Indagini Preliminari ad emettere dieci misure cautelari.

Tutti gli indagati tranne la Dott.ssa Elisabetta Mizzau che, quale Vice-Pretore Onorario, doveva essere giudicata dal Tribunale di Venezia sono stati colpiti dalla meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.

Nel frattempo, in considerazione del numero delle irregolarità riscontrate, onde evitare ogni perplessità circa l'esistenza del fenomeno in una o più formazioni politiche e non in altre, veniva disposto l'esame di tutti coloro che avevano sottoscritto le liste elettorali.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene dunque essersi trattato di una normale attività d'indagine.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

CRUCIANELLI, BOLOGNESI e SAIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

con delibera n. 2018 del 25 novembre 1994 la USL di Viterbo indice una gara d'appalto a licitazione privata per l'assegnazione del servizio di pulizia del presidio ospedaliero di Belcolle;

a tale gara hanno partecipato varie ditte;

la durata dell'appalto è di un anno e la base d'asta è di lire 2.170.000.000 iva;

la commissione aggiudicatrice, riunitasi il 26 gennaio 1995, ritiene idonea allo svolgimento del servizio la Cooperativa Nuova Era, la quale ha offerto un ribasso del 42 per cento, per un totale di lire 1.258.000.000 iva;

il personale che già svolgeva detto servizio presso il presidio ospedaliero è di 58 unità, e un'esplicita clausola del capitolato prevede che la ditta aggiudicataria provveda alla assunzione di detto personale;

con il pretesto dell'eccessivo onere del ribasso offerto la cooperativa ha imposto una riduzione dell'orario di lavoro — da 7 ore giornaliere a 3,5 — con relativa riduzione del salario;

tutto ciò contrasta con le già richiamate norme del capitolato d'appalto che tutelano sia i livelli occupazionali sia i salari;

alla protesta delle lavoratrici, che hanno proclamato lo stato di agitazione e attuato un picchettaggio costante all'ingresso dell'ospedale, la cooperativa — probabilmente d'intesa con la direzione sanitaria — ha fatto ricorso al crumiraggio, anche utilizzando sotterfugi e poi ha denunciato le lavoratrici alla Pretura del lavoro;

appare evidente che la cooperativa aggiudicandosi l'appalto ha assunto l'impegno di rispettarne tutte le norme, incluse

pertanto quelle che prevedevano la stabilità del salario e dell'orario di lavoro per tutte le lavoratrici in forza —:

se non ritengano i Ministri di adottare ogni provvedimento al fine di imporre alla cooperativa il rispetto di tutti gli impegni assunti accettando il capitolato. (4-08333)

RISPOSTA. — *In ordine ai fatti segnalati l'Ispettorato del Lavoro di Viterbo ha svolto accertamenti presso il presidio ospedaliero di Belcolle.*

In occasione del primo accesso, effettuato il 7 marzo 1995, è stata riscontrata l'osservanza dell'orario di lavoro contrattuale da parte del personale in servizio, comprensivo anche degli occupati a tempo parziale.

Non sono state rilevate violazioni in materia di collocamento.

L'organo ispettivo ha, inoltre, comunicato di avere disposto un successivo servizio di vigilanza, nel periodo 31.3.95 - 8.4.95, per verificare l'ottemperanza del datore di lavoro al decreto pretorile (30 marzo 1995) che ha dichiarato antisindacale il comportamento della società, consistente nella sostituzione di lavoratori scioperanti con altri lavoratori.

L'esito dei controlli effettuati non ha fatto rilevare presenze al lavoro irregolari, ad eccezione di quella relativa alla responsabile della società, in data 3 aprile 1995, in soprannumero rispetto al personale occupato precedentemente nel medesimo servizio.

Poiché potevano ritenersi sussistenti gli elementi che integrano la fattispecie di cui all'articolo 650 c.p., l'Ufficio, con nota del 10 aprile 1995, ha inviato una informativa di reato alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Viterbo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

DE ANGELIS, SCOTTO di LUZIO, CALVANESE, NAPPI, GRIMALDI e LUIGI MARINO. — *Ai ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:*

nel comune di Sessa Aurunca, lungo il fiume Garigliano è in esercizio di disattivazione l'impianto elettronucleare da 160 Mwe;

per i brevi tempi trascorsi dalla ultima fermata, nel 1978, dalla dismissione, nel 1982, ancora ad altissimo rischio per i rifiuti nucleari, per il materiale radioattivato e per la possibile presenza di barre di combustibile nucleare;

spesso le forti piogge che coinvolgono la zona provocano lo straripamento del fiume Garigliano nell'area dell'impianto nucleare, e forti sono le probabilità che le acque fluviali siano state inquinate in passato da sostanze radioattive;

nelle adiacenze del dismesso impianto elettronucleare è prevista la costruzione da parte dell'Enel di un nuovo impianto termoelettrico a ciclo combinato;

il prof. Paolo De Espinosa ha in passato denunciato i rischi per la popolazione dell'intera zona derivanti da eventuali incidenti conseguenti alla eccessiva vicinanza delle due centrali;

il Comitato nazionale per l'energia nucleare prevede tra i requisiti per insediamenti industriali una distanza di almeno otto chilometri dalla centrale nucleare;

la centrale a ciclo combinato che l'Enel intende installare da ben 350 MW di potenza va molto al di là del fabbisogno della zona;

la centrale va a collocarsi in un territorio con rischi sismici e alluvionali, ed inoltre in una piana con alto rendimento agricolo, con alta densità demografica ed infine una consolidata vocazione turistica vista la vicinanza della spiaggia di Baia Domizia e del golfo di Gaeta;

appare necessario che le politiche energetiche siano parte integrante dei piani regionali dell'energia, del risparmio energetico e dell'uso di energie alternative —;

se non ritenga indispensabile procedere ad accertamenti atti a rilevare even-

tuali inquinamenti radioattivi conseguenti alle alluvioni verificatesi in passato nella zona, anche attraverso monitoraggio della zona;

quale sia lo stato di decommissionamento dell'impianto elettronucleare del Garigliano;

quali siano le misure di prevenzione predisposte a tutela dell'area;

se sia stata prevista una Valutazione di Impatto Ambientale dell'impianto termoelettrico a ciclo combinato previsto nelle vicinanze della centrale nucleare;

quali siano i livelli attuali di conoscenza per la disattivazione delle centrali nucleari;

se non ritenga sia il caso di imporre all'Enel di rispettare la normativa europea che prevede una distanza di 8000 metri tra le due centrali;

se non ritenga il caso di procedere al blocco della costruzione dell'impianto elettronucleare del Garigliano fortemente osteggiato dalle popolazioni. (4-05982)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente il progetto di installare nel sito nucleare di Sessa Aurunca-Garigliano (provincia di Caserta) una nuova centrale a ciclo combinato, si riferisce che questo fa parte del programma pluriennale di costruzione di impianti termoelettrici approvato dal CIPE con delibera del 21.12.1988.

La procedura autorizzativa degli impianti di produzione di energia elettrica dell'ENEL è regolata essenzialmente dalle norme contenute nel DPCM 27.12.1988 con particolare riferimento all'allegato 4 (relativo alle procedure per l'approvazione di progetti di centrali termoelettriche e turbogas).

Questo Ministero a seguito dell'istanza ENEL del 14.3.1990 ha avviato la procedura di VIA avvalendosi, per l'espletamento dell'istruttoria tecnica della Commissione di VIA integrata dagli esperti di cui all'articolo 6, punto 3, dell'allegato 4.

Questo Ministero, in considerazione del fatto che la potenza termica dell'impianto è superiore ai 300 MW, ha avviato sia l'inchiesta pubblica che l'istruttoria tecnica ai fini della valutazione dell'impatto ambientale (articoli 6, 7 e 8 dell'allegato sopra citato).

Per quanto concerne l'inchiesta pubblica la stessa è stata preceduta dalla pubblicazione sulla stampa del 16.12.1990 di un avviso circa l'intenzione di realizzare la centrale a ciclo combinato di Sessa Aurunca. L'inchiesta si è poi svolta presso la sede comunale di Sessa Aurunca con la partecipazione diretta o con la presentazione di memorie da parte di chiunque ne avesse interesse e si è conclusa in data 14.3.1991 con la trasmissione al Ministero dell'ambiente della relazione del Presidente.

Parallelamente la Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale — di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 — integrata per l'occasione con gli esperti designati dalla Regione Campania, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'ISPEL, dall'ENEA, dal CNR e dai Vigili del Fuoco, ha condotto la prevista inchiesta tecnica che si è conclusa in data 31.7.91 con la formulazione di un parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'impianto; detto parere è stato espresso anche sulla base di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica.

Nel contempo il Ministero ha provveduto ad acquisire i prescritti pareri da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e della sanità, della Regione Campania, della Provincia di Caserta, nonché tramite lo strumento sostitutivo della conferenza dei servizi per decorrenza dei termini previsti dall'articolo 6, comma 4, dell'allegato 4 al DPCM 27.12.1988, i pareri del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Comune di Sessa Aurunca.

Il Ministero dell'ambiente ha richiesto altresì un parere all'ENEA-DISP circa la possibile interferenza ed i problemi di compatibilità e di sicurezza derivanti dalla coesistenza della dismessa centrale nucleare e della nuova centrale a ciclo combinato, sia nella situazione attuale che nella fase di smantellamento del reattore nucleare.

L'ENEA-DISP, con nota del 14.7.91, ha espresso un parere favorevole circa la compatibilità ambientale dei due insediamenti subordinatamente ad alcune prescrizioni, tra le quali principalmente che la distanza minima tra i siti di ubicazione delle tubazioni principali del metano, dei serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e degli spazi di manovra delle autobotti di rifornimento ed il recinto della centrale nucleare non dovrà essere inferiore a 200 metri.

Il Servizio VIA di questa Amministrazione ha inoltre su specifici profili sentito anche il Servizio inquinamento atmosferico ed acustico e le industrie a rischio dello stesso Ministero, che ha fornito alcune valutazioni in merito alle emissioni in atmosfera ed alle analisi di sicurezza relative alla presenza nello stesso sito di una centrale nucleare dismessa.

Ottenuto l'ulteriore parere della Regione Campania anche per gli aspetti urbanistici e considerato quindi concluso il procedimento istruttorio, in data 5 gennaio 1994 di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, ha formulato la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto, subordinandola all'attuazione di una serie di prescrizioni e imponendo l'adeguamento del progetto in questione secondo le prescrizioni suddette. Tali prescrizioni prevedono in particolare:

a) deve essere assicurato che non vengano superati i seguenti limiti alle emissioni:

NOx (espressi come NO₂) inferiori a 100 mg/Nm³;

CO (monossido di carbonio) inferiore a 50 mg/Nm³;

i suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 15 per cento e ad un rendimento elettrico delle turbine non inferiore al 30 per cento (ISO condizioni). Il limite per gli ossidi di azoto può essere incrementato di 3 mg/Nm³ per ogni punto di rendimento superiore al 30 per cento e fino ad un massimo di 150 mg/Nm³. Le turbine a gas devono essere alimentate esclusivamente a gas naturale. In condizioni

di emergenza può essere utilizzato gasolio con contenuto di zolfo, secondo le disposizioni vigenti;

b) i limiti alle emissioni di cui alla lettera a) si intendono rispettati quando:

nessun valore medio giornaliero, riferito alle ore di effettivo funzionamento, supera i valori limite di emissione;

nessun valore medio orario supera il 125 per cento dei valori limite di emissione;

c) devono essere rispettati inoltre i limiti alle emissioni delle altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi definiti dal decreto del 12/7/90. Resta impregiudicata l'applicazione del decreto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, relativamente ai nuovi impianti industriali;

d) deve essere presentato un piano di caratterizzazione delle emissioni e di monitoraggio e controllo ambientale che preveda quanto segue:

fornire informazioni relative alla composizione del combustibile utilizzato e alla presenza di inquinanti nelle emissioni; effettuare sul camino il controllo in continuo delle emissioni degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio e dell'ossigeno di riferimento.

Le apparecchiature relative devono essere messe in servizio all'entrata a regime degli impianti. Le misure di emissione devono essere rese in forma idonea per la trasmissione dei dati. Per l'applicazione dei metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si deve far riferimento al citato decreto 12 luglio 1990;

provvedere ad effettuare una serie di campagne di misura, volte all'acquisizione di dati con metodi validati e certificati attraverso collaborazioni idonee, tali dati devono riguardare la caratterizzazione delle emissioni del biossido di zolfo, delle particelle sospese totali e dei microinquinanti inorganici ed organici; tali indicazioni devono essere riferite anche alle emissioni in fase di avviamento dell'impianto; le informazioni di cui sopra possono essere desunte

da campagne sperimentali condotte su impianti assimilabili all'impianto in progetto e devono essere fornite comunque non oltre 24 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto;

eseguire un programma di campagne di misure dei parametri della qualità dell'aria (SO₂, NO₂, particolato) in determinate condizioni meteorologiche, ripetute in condizioni stagionali diverse (almeno due campagne in condizioni autunnali e due primaverili-estive sull'arco di due anni);

sottoporre al controllo dei principali parametri (pH, olii, tracce di combustibili ed eventuali additivi) gli scarichi liquidi e concordare con gli enti locali competenti forme di controllo ad intervalli regolari delle qualità delle acque del corpo idrico recettore e della falda superficiale);

trasmettere i risultati del monitoraggio almeno annualmente alle autorità locali competenti ed alla regione;

e) l'ENEL deve attenersi a quanto stabilito dal DPCM 1° marzo 1991 in materia di inquinamento acustico, eseguendo un programma di campagne di misura in modo conforme ai criteri di cui al citato decreto;

f) l'ENEL deve fornire alle Autorità locali competenti con congruo anticipo rispetto all'avvio dell'esercizio commerciale della centrale, sulla base delle indicazioni già fornite nello studio di impatto e nelle informazioni aggiuntive, una schematica descrizione delle azioni da assumere in caso di situazioni anomale o incidentali;

g) l'ENEL deve stabilire e trasmettere alle Autorità locali competenti un codice di comportamento per definire i casi in cui potrà o dovrà fare un limitato ricorso al gasolio;

h) la realizzazione del gasdotto deve seguire i seguenti criteri al fine di minimizzare i suoi effetti sul territorio e l'impatto sul suolo:

il percorso deve essere scelto in modo da limitare gli attraversamenti importanti delle colture e delle relative opere

accessorie. Al riguardo devono essere sfruttati per quanto possibile assi di penetrazione esistenti;

la posa della condotta deve essere effettuata nei periodi compatibili con le coltivazioni in atto ed a profondità tale da non influenzare le coltivazioni sovrastanti;

la pista di posa deve essere accuratamente ripristinata;

le servitù di passaggio devono essere limitate a quelle necessarie per il corretto esercizio della tubazione;

i) l'ENEL deve attuare tutte le misure necessarie e sufficienti a rendere efficacemente impermeabili tutte quelle aree del sito in corrispondenza delle quali vi possa essere percolazione di sostanze indesiderabili e nocive. Il fondo e gli argini dei bacini di contenimento dei serbatoi di gasolio dovranno essere realizzati con materiale compatto di granulometria adeguata, con tecnologia atta a garantire la tenuta rispetto ad eventuali sversamenti del combustibile;

j) tenendo conto delle caratteristiche geologiche e strutturali dell'area, l'ENEL deve verificare i particolari elementi di rischio sismico con riferimento alle strutture ed ai fronti di scavo;

k) il complesso costituito dai serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e degli argini dei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio deve essere realizzato in modo da eliminare possibilità di rilevante sversamento al di fuori degli stessi bacini di contenimento, anche a fronte di eventuali eventi sismici;

l) la distanza minima tra i siti di ubicazione delle tubazioni principali del metano, dei serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e degli spazi di manovra delle autobotti di rifornimento e il recinto della centrale nucleare non deve essere inferiore a 200 metri;

m) deve essere assicurata una fascia di rispetto di almeno 130 metri dal bordo del bacino di contenimento e dalla stazione di decompressione, entro la quale non deve

essere consentito alcun altro tipo di attività stanziale o qualunque forma di insediamento;

n) l'ENEL deve presentare uno studio integrativo sulle possibili infiltrazioni di vapori infiammabili all'interno dei locali della dimesa centrale nucleare.

Prima dell'entrata in esercizio della nuova centrale a ciclo combinato, devono essere studiate ed individuate le soluzioni progettuali del sistema di ventilazione idonee ad evitare le infiltrazioni per edifici di centrale destinati alla conservazione di manufatti radioattivi o con residui di contaminazione, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ENEA-DISP;

o) prima dell'entrata in esercizio della nuova centrale a ciclo combinato, devono essere completate tutte le attività necessarie a porre il dismesso impianto nucleare nella condizione di custodia protettiva passiva, in base alle norme vigenti e sotto il controllo dell'ENEA-DISP;

p) poiché il parere rilasciato dall'ENEA-DISP fa riferimento alle previsioni di utilizzo e destinazione dell'area di pertinenza della centrale nucleare in disattivazione contenute nella documentazione di riferimento, eventuali future possibili variazioni rispetto a tali previsioni o comunque variazioni di destinazione d'uso della residua parte dell'area di pertinenza dovranno comportare l'acquisizione di un nuovo parere tecnico dell'ENEA-DISP;

q) l'ENEL deve effettuare un controllo radiometrico saltuario, in tre o quattro punti rappresentativi, nelle zone di movimentazione più intense durante la fase di cantiere;

r) l'ENEL deve impegnarsi a non utilizzare il sito come deposito di scorie radioattive provenienti da altre zone;

s) il programma di smantellamento dell'impianto nucleare dismesso, incluso un congruo periodo di custodia protettiva passiva, dovrà essere continuato nei tempi e modi prestabiliti nella documentazione approvata dall'ENEA-DISP;

t) in sede di appalto dei lavori, l'ENEL deve porre particolare cura nel redigere un disciplinare di affidamento finalizzato, nell'ambito dell'utilizzazione di materiale di cava, al maggiore possibile « risparmio di ambiente »;

u) l'ENEL deve predisporre un progetto di sistemazione dell'opera nel paesaggio e nell'ecosistema. A tal fine dovranno essere curati l'inserimento e le piantumazioni dei terrapieni e delle aree non direttamente occupate da elementi funzionali dell'opera, le schermature arboree e la qualità delle recinzioni. Là dove le condizioni lo permettano, la sistemazione del suolo e la disposizione degli elementi vegetali dovranno essere tali da costituire habitat favorevole per le specie di interesse faunistico; le piantumazioni devono essere effettuate con essenze autoctone;

v) l'ENEL deve effettuare una piantumazione con essenze autoctone con fogliame fitto e persistente nella fascia che separa l'area nucleare da quella prevista per la realizzazione dell'opera;

w) le componenti paesaggistiche devono essere oggetto di uno studio approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti inerenti il rapporto tra l'area e gli impianti tecnologici; l'ENEL deve predisporre il progetto di sistemazione paesaggistica, sulla base delle osservazioni del Ministero per i beni culturali e ambientali e prendendo con lo stesso gli opportuni accordi; finalizzando alla minimizzazione degli impianti vivivi prodotti inevitabilmente dalle due centrali e dall'asportazione dei materiali di scavo;

y) lo spostamento del Rio S. Venditto deve essere effettuato con modalità realizzative atte a consentire una sufficiente funzionalità ecosistemica. In particolare dovranno essere consentiti gli spostamenti della fauna acquatica, anche per quanto riguarda il collegamento con il fiume Garigliano, e dovranno essere utilizzate, fin dove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione delle sponde. Anche tali elementi dovranno essere esplicitati nel progetto di sistemazione dell'opera nel paesaggio e nell'ecosistema;

z) prima dell'entrata in servizio della centrale, l'ENEL deve predisporre e trasmettere al Servizio VIA del Ministero dell'ambiente, alla Regione Campania e alla Autorità di Bacino un codice di autoregolamentazione per l'uso delle sostanze antincrostanti che renda conto dei criteri per l'impiego delle sostanze in funzione della loro natura e delle portate del fiume, nonché delle quantità e dei periodi di utilizzo presumibili. L'utilizzo delle sostanze antincrostanti deve avvenire in modo da rispettare i limiti per il cloro attivo di 0,005 mg/l previsti dalla Direttiva della Comunità Europea del 18 luglio 1978 (« sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ») e dalla legge 319/76 (su almeno metà di qualsiasi sezione a valle dello scarico).

A tal fine l'ENEL deve documentare ogni azione specificando le modalità, le quantità di utilizzo degli antincrostanti e le portate del fiume, effettuando a varie distanze, a valle dello scarico, alcuni prelievi e misure di concentrazione del cloro residuo (almeno tre punti a distanza di 200, 300 e 500 metri). I risultati di tali misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo.

Il Ministero dell'industria, con decreto del 10.8.94, ha autorizzato pertanto l'ENEL, ai sensi dell'articolo 11, all. IV al dpcm 27.12.88, alla costruzione ed all'esercizio della centrale a ciclo combinato del Garigliano della potenza nominale di circa 350 MW, con le prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità.

Successivamente questo Ministero, verificato il progetto nel frattempo adeguato dall'ENEL secondo le prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale sopra richiamata, lo ha trasmesso, in data 24 luglio 1994, al Ministero dell'industria e alle altre amministrazioni interessate formulando ulteriori prescrizioni.

Il Ministero dell'industria, in conformità della pronuncia di compatibilità ambientale e dei pareri sopra richiamati, ha emanato, in data 10 agosto 1994, il decreto con il quale si autorizza l'ENEL Spa a realizzare

ed esercitare la centrale elettrica a ciclo combinato di Sessa Aurunca.

Riguardo alla sismicità del sito, l'area dell'impianto, sulla base della vigente normativa (legge 2.2.1974, n. 64 e successivi decreti ministeriali di attuazione) è classificata come sismica di seconda categoria. Nella « proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale » del CNR, tuttavia, viene segnalata l'opportunità di un riesame di tale zona, in quanto esistono indizi per ritenere che il grado di sismicità possa essere stato sopravvalutato.

Le informazioni aggiornate ed integrate, contenute nell'attuale Catalogo ENEL dei terremoti, confermano la « moderata sismicità » dell'area; i massimi risentimenti della zona sono sempre stati inferiori o pari al settimo-ottavo grado della scala MCS.

L'impianto è comunque previsto, in accordo alla vigente normativa, per zona sismica di seconda categoria.

Per quanto concerne poi una non meglio precisata direttiva della CEE che imporrebbe una distanza minima di 8 Km tra due centrali, le relative ricerche operate dal Ministero dell'industria, sentita anche per le vie brevi la direzione XI (ambiente, protezione civile e sicurezza nucleare) della Commissione CEE, non hanno avuto alcun esito al riguardo.

Per quanto riguarda infine gli interventi socio-economici nei confronti dei comuni di Santi Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno (prov. di Latina) limitrofi al comune di Sessa Aurunca (prov. di Caserta) sede dell'impianto, il Ministero dell'industria, con nota del 10.4.1992 ha espresso l'avviso che tali comuni abbiano titolo a definire con l'ENEL i relativi appositi accordi. Al riguardo è stato anche precisato che l'onere a carico dell'ENEL per i tre comuni non potrà superare in nessun caso la percentuale dello 0,5-1 per cento dell'investimento preventivato per la costruzione della centrale.

Il Consiglio Comunale nella seduta del 28.1.1995, con proprio atto n. 144, ha invitato il Sindaco a procedere rapidamente alla stipula con l'ENEL della convenzione di cui al DPCM del 27.12.1988 premurandolo, altresì, di assicurare il Prefetto di

Caserta ed il Ministero dell'industria circa la volontà della maggioranza del C.C. di addivenire alla sottoscrizione della convenzione medesima.

Riguardo alla centrale nucleare dismessa, essa attualmente si trova nella prima fase del decommissioning che porterà al raggiungimento dello stato di custodia protettiva passiva; questa fase si articola nelle seguenti attività:

scarico dal reattore di elementi di combustibile irraggiati;

allontanamento dal sito del combustibile nucleare;

condizionamento dei rifiuti radioattivi derivanti dal passato esercizio;

messa in conservazione degli edifici che contengono attività residua.

Le attività di scarico del nocciolo e di allontanamento del combustibile nucleare dal sito sono già state concluse; le rimanenti sono in corso di svolgimento e saranno ultimate, secondo i programmi dell'ENEL, entro il 1988. Tale limite è congruente con quanto espressamente prescritto da questo Ministero nel parere di compatibilità sul nuovo impianto combinato che entrerà in esercizio successivamente al raggiungimento dello stato di custodia.

Le suddette attività vengono svolte nel pieno rispetto delle procedure di legge e delle norme tecniche applicabili. Il MICA infatti, con DM n. VII-219 del 30.9.1985, ha rilasciato la licenza di esercizio che autorizza l'ENEL a svolgere le attività di messa in custodia. Alla licenza è allegato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/64, il documento « prescrizioni per l'esercizio » che stabilisce i limiti e le condizioni che l'ENEL deve ottemperare per tutto il periodo di validità della licenza.

Ai sensi di tale decreto, i progetti relativi alle attività di messa in custodia protettiva passiva e rilevanti per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria sono soggetti all'approvazione preventiva dell'ENEA (oggi ANPA), sentita la Commissione Tecnica per la Sicurezza Nucleare e la Protezione Sanitaria. Ciascun progetto è corredato dai

documenti concernenti le valutazioni di sicurezza nucleare e convenzionale e di impatto ambientale.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

DE BENETTI. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il progetto della società Tankimica per il trasferimento delle aziende petrolchimiche, nella città di Genova, da Multedo a Calata Olii Minerali sta concludendo il proprio iter presso il Ministero dell'ambiente per la valutazione di impatto ambientale;

anche se non c'è ancora l'esito ufficiale della VIA, si sono rinnovati i timori della popolazione per un insediamento di questo tipo vicino all'area del porto antico;

ancora di più l'attuale localizzazione, a poche decine di metri da abitazioni ed infrastrutture, rende molto alto per gli abitanti il pericolo derivante da possibili incidenti come già in passato è avvenuto;

per la città di Genova, per la sua conformazione, la situazione risulta essere esplosiva in entrambe queste prospettive —:

se i Ministri competenti non ritengono di intervenire anche in attuazione della prevista Agenzia nazionale per l'ambiente;

se in riferimento all'articolo 23 del DL 7 novembre 1994, n. 618, tutto ciò non comporti un immediato intervento a Multedo per un risanamento ambientale e sociale, nonché un nuovo sviluppo economico con insediamenti industriali sostenibili;

se non si ritenga di lavorare ad iniziative e prospettive diverse da quelle finora prese in esame verificando anche se, data la particolare conformazione territoriale di Genova e la concentrazione di aziende a rischio nel ponente cittadino, sia indispensabile mantenere in questa città tali attività. (4-05560)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si riferisce quanto segue.

Il Piano Territoriale di coordinamento per gli insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 95 il 31.7.1992, prevede la ricollocazione del Porto Petroli di Genova Multedo e la riduzione e concentrazione delle aree di stoccaggio a terra.

In data 4.3.94 il Consorzio Autonomo del Porto di Genova CAPG con sede in Genova ha presentato a questo Ministero la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto della Soc. Tankimica relativa allo spostamento del Porto Petroli di Multedo.

Il terminale congloberà in un unico impianto le attività in campo petrolifero svolte attualmente da IP al molo di Calata Olii Minerali, e le attività nel settore chimico di Superba e Carmagnani, che si svolgono attualmente nei depositi costieri di Multedo e Pegli. Accanto al nuovo terminal continueranno a sussistere le attività petrolifere svolte da Esso a Calata Sanzio, la cui posizione è adiacente a Calata Olii Minerali. A seguito della costruzione del nuovo terminale i depositi di Multedo verranno dismessi e le aree recuperate saranno destinate ad altri usi.

L'area destinata al futuro insediamento, per una superficie complessiva di ca 81.000 mq, sarà costituita dalle aree di Calata Sanzio e Calata Olii Minerali, che ospitano l'attuale terminale petrolifero e da un nuovo banchinamento di circa 49.000 mq, ricavato dallo specchio d'acqua adiacente Calata Olii Minerali nella zona antistante l'avamposto. Il nuovo insediamento sarà collegato alla rete autostradale tramite un apposito raccordo viario.

La capacità di stoccaggio prevista è di 138.131 mc realizzata tramite il riutilizzo di 42 serbatoi esistenti (per 69.000 mc).

L'impianto proposto dovrà ricevere, immagazzinare e distribuire prodotti finiti, prodotti speciali ed olii lubrificanti, la cui spedizione in ingresso ed uscita dal porto verrà effettuata per nave, strada e ferrovia.

Le opere principali che compongono il progetto sono il banchinamento, il terminale Tankimica e il viadotto S. Benigno.

Il nuovo banchinamento verrà realizzato ad est della Calata Oli Minerali in modo da ricavare una nuova superficie di 49.000 mq che si aggiungerà a quella esistente.

Una volta completato il banchinamento sarà possibile realizzare il Terminale Tankimica la cui area complessiva risulterà pari a 81.060 mq.

Per quanto riguarda il collettamento e trattamento degli affluenti liquidi il progetto prevede un impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche alimentato da tre reti (per i piazzali, per la zona pompe e per le pensiline) ed un impianto di trattamento delle acque di lavaggio ed accidentalmente oleose, costituito da un serbatoio di raccolta di 250 mc. con disco rotante per la separazione degli olii e da un'unità termica per l'ossidazione a umido con aria pulita, ad alta temperatura e pressione, di tutti gli idrocarburi contenuti negli affluenti.

Sul progetto è stata svolta la procedura di compatibilità ambientale ai sensi della L. 220/92.

Sono state prese in considerazione varie possibilità di delocalizzazione sulle coste liguri del nuovo terminale petrolchimico, in alternativa al sito di Calata Oli Minerali relativo al terminale Tankimica, in particolare riguardanti la Valle del Varenna e Pian Grande da collegare con apposite tubazioni rispettivamente agli accosti di Mulledo e di Voltri, nonché riguardanti Busalla, da collegare a Calata Oli Minerali mediante apposita tubazione, per lo stoccaggio del solo metanolo, e il porto di Voltri.

Le indicate alternative, inclusa quella di progetto, sono state confrontate nello studio di impatto ambientale sulla base degli aspetti legati a: uso del suolo, programmazione, accessibilità, configurazione tecnica, criticità ambientale e criticità di rischio. Da questo confronto è emerso che la soluzione localizzativa indicata dal progetto Tankimica sembra comportare le minor interferenze ambientali, ridurre al minimo il ri-

schio di incidenti rilevanti e rappresentare la soluzione ottimale dal punto di vista tecnico economico.

La procedura di compatibilità ambientale si è conclusa con un parere positivo con le seguenti prescrizioni:

a) attività connesse alla realizzazione dell'impianto:

prima dell'avvio dei lavori relativi al nuovo banchinamento, il CAPG dovrà approntare un programma per l'approvvigionamento degli inerti necessari alla costruzione, che eviti situazioni di picco rispetto alla media giornaliera dei trasporti previsti nell'arco dei 14 mesi di durata del cantiere e che favorisca il trasporto nelle ore della giornata a minore intensità di traffico;

le caratteristiche degli inerti utilizzati per le opere di banchinamento dovranno essere compatibili con le normative vigenti e comunque tali da non provocare un inquinamento indebito dei fondali e/o del tratto di mare adiacente la banchina;

i serbatoi dovranno essere contenuti in bacini di contenimento progettati e costruiti in modo tale da poter accogliere e riciclare nel deposito i prodotti in essi stoccati, senza alcun rischio di sversamento accidentale nell'ambiente esterno;

b) condizioni di esercizio e monitoraggio:

prima della messa in esercizio del terminale petrolchimico il CAPG dovrà presentare alla Regione Liguria un organico manuale operativo, al cui rispetto il consorzio Tankimica sarà tenuto, che conterrà la definizione del sistema di organizzazione, le linee di responsabilità, la prassi e le procedure amministrative di cui si avvarrà l'esercente, che comprenda anche quanto eventualmente previsto dalle procedure ex decreto del Presidente della Repubblica 175/88, con l'indicazione dei controlli sulle emissioni e nell'ambiente, la qualificazione e la formazione del personale ed un piano interno di esercitazioni di sicurezza e di emergenza;

prima dell'avvio della costruzione del terminale petrolchimico il CAPG dovrà presentare al Servizio VIA del Ministero dell'Ambiente e alla Regione Liguria, per eventuali osservazioni e/o commenti, un piano di caratterizzazione e di computo delle emissioni in atmosfera nonché un piano di monitoraggio ambientale che preveda quanto segue:

la predisposizione di un programma di monitoraggi e speciazione dell'inquinamento dell'aria da composti organici volatili (COV), all'interno dell'abitato adiacente a Calata Oli Minerali, con particolare riferimento alle sostanze che verranno manipolate nel terminale;

la predisposizione di un programma di campionamento delle emissioni di COV generate nell'esercizio del terminale ai fini della loro caratterizzazione sia qualitativa (speciazione) che quantitativa;

prima dell'avvio dell'esercizio del terminale petrolchimico il CAPG dovrà dare corso al programma di monitoraggio dell'inquinamento dell'aria da COV secondo il programma di cui al punto precedente, tenendo conto delle eventuali modifiche e/o osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Liguria;

immediatamente dopo l'avvio dell'esercizio del terminale petrolchimico il CAPG dovrà dare corso al programma di campionamento delle emissioni di COV generate nell'esercizio del terminale secondo il programma di cui al punto precedente, tenendo conto delle eventuali richieste di modifiche e/o osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Liguria; contemporaneamente a questa campagna di monitoraggio delle emissioni dovrà essere ripetuta la campagna di monitoraggio dell'inquinamento dell'aria da COV, con le stesse modalità di quella effettuata prima dell'avvio dell'impianto;

i risultati delle campagne di monitoraggio dovranno essere registrati e messi a disposizione delle autorità di controllo; annualmente il CAPG dovrà inviare una apposita relazione alle competenti autorità di controllo;

si raccomanda alla Regione Liguria ed agli enti locali di assumere, per quanto di competenza, i provvedimenti per apportare ulteriori miglioramenti alla qualità dell'aria nella zona, mediante interventi sulle altre sorgenti fisse e mobili di emissione in atmosfera sia degli inquinamenti tradizionali che in particolare dei COV;

c) aspetti connessi con la sicurezza:

premesso che, in ogni caso, il progetto esecutivo delle opere e le caratteristiche di esercizio delle stesse dovranno essere sottoposti all'esame delle autorità competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17.5.1988 n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, l'inizio dell'esercizio dovrà comunque restare subordinato alla effettiva operatività degli interventi e delle misure riguardanti la sicurezza della navigazione così come precisati dal CAPG alla definitiva verifica da parte delle autorità competenti dell'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza per i trasporti a mezzo di autocisterne e di ferrocisterne sulla base di un apposito piano che il consorzio Tankimica dovrà presentare alle stesse autorità e nel quale, per ciascuno dei primi cinque anni di esercizio, dovranno essere indicati i quantitativi di ciascuna tipologia di prodotti che Tankimica prevede di trasportare per ferrovia, le caratteristiche delle ferrocisterne e le modalità di trasporto, i quantitativi di ciascuna tipologia di prodotti che Tankimica prevede di trasportare direttamente o indirettamente su strada, le caratteristiche delle autocisterne e le modalità di trasporto.

Sul parere Via è stato emesso il decreto n. 2021 in data 27.12.94.

Risulta, infine, che sulle problematiche petrolifere del ponente genovese è stato firmato un protocollo d'intesa tra Regione, Comune di Genova, Provincia, Autorità Portuale.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

DE BENETTI e MASELLI. — Ai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

recentemente, con le delibere nn. 73, 74, 75 e 77 del 5 luglio 1995 il consiglio comunale di Riesi in provincia di Caltanissetta ha posto le premesse per l'edificazione di un'area nella quale insiste l'uliveto del Servizio Cristiano, opera sociale della Chiesa Valdese, fondata dal pastore Tullio Vinay e progettata dall'architetto Leonardo Ricci;

il consiglio comunale si era impegnato a salvaguardare l'intera area attraverso l'adozione di un nuovo Piano regolatore generale, che risulta, però, ancora non approvato;

l'uliveto è uno degli elementi di un insediamento naturale e paesaggistico, oltre che spirituale, unico in Europa —:

se non reputino di dover intervenire per scongiurare la distruzione dell'uliveto del Servizio Cristiano di Riesi. (4-12946)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si riferisce che con decreto del Presidente della Repubblica 617/77 la materia urbanistica è stata trasferita, non delegata, alle Regioni.*

Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Caltanissetta si comunica quanto segue.

Con Decreto n. 98 del 3.4.1981 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha approvato il programma di fabbricazione ed il regolamento edilizio del comune di Riesi.

Con il suddetto strumento urbanistico generale era stata prevista una zona destinata all'edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 167/62.

L'area destinata per gli insediamenti di edilizia convenzionata era stata individuata nelle adiacenze del Servizio Cristiano e ad oggi non ha subito modifiche o spostamenti di sorta.

Anche a seguito della revisione dello strumento urbanistico generale deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. 36 del 30.1.1990 ed approvata dall'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente di Palermo l'area già destinata ai piano delle zone non subiva variazioni o spostamenti.

Con deliberazione Consiliare n. 343 del 24.11.1990 veniva nuovamente individuata l'area destinata all'edilizia popolare e confermata la localizzazione precedente.

Il piano di zona di cui alla legge 167/1962 rielaborato sulla base delle indicazioni contenute nella variante al programma di fabbricazione veniva approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con atto n. 139 del 22.5.1991, dopo aver respinto una osservazione del Servizio Cristiano.

Nell'ambito di tale piano di zona nel corso degli ultimi anni venivano assegnate le aree a diverse cooperative edilizie e allo I.A.C.P. di Caltanissetta. Rimanevano disponibili alcuni lotti che si trovavano nelle adiacenze del Servizio Cristiano.

La Commissione straordinaria, nominata per la gestione provvisoria del comune, rimasta in carica sino al 30.6.1994, non procedeva ad alcuna assegnazione di altri lotti e rimanevano inevase 3 richieste di altrettante cooperative edilizie che avevano avanzato da tempo istanza per la localizzazione dell'area.

L'Amm. Comunale, al fine di procedere ad una valutazione di tutta la problematica sollevata dal Servizio Cristiano sospendeva l'assegnazione di altri lotti inclusi nel piano di zona.

Si comunica altresì, che per la redazione del P.R.G. la Commissione straordinaria ha compiuto tutti gli atti propedeutici per l'approntamento dello strumento urbanistico generale, conferendo l'incarico a liberi professionisti ed affidando, a seguito di gara, ad una ditta specializzata, l'approntamento dei rilievi aerofotogrammatici.

L'amm. Comunale si riserva di valutare la questione di cui all'oggetto in sede di esame dello schema di Piano Regolatore che verrà elaborato dai professionisti e darà al Consiglio Comunale, competente per l'adozione, le proprie indicazioni al fine di tenere in debita considerazione la situazione urbanistica della zona.

La situazione, così come appare dalle informazioni pervenute, non sembra destare particolare preoccupazione e non si ravvi-

sano, allo stato, gli estremi per l'adozione di provvedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

DE JULIO, REALE, SARACENI, LOMBARDO e BOVA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso:

che nel 1958 il Comune di Reggio Calabria aveva instaurato un contratto di gestione con il quale cedeva alla società SAR il teatro Francesco Cilea;

che la stessa società è stata posta in liquidazione;

che un primo Commissario aveva aperto una trattativa con il Comune, che si avviava a buon esito, per la restituzione del teatro all'Ente pubblico mentre oggi il nuovo Commissario sembra intenzionato in tutt'altra direzione;

che nella città di Reggio Calabria è forte la preoccupazione che la struttura rimanga ancora in mano a privati che la utilizzino a soli fini di lucro e non per le necessità culturali e sociali a cui è destinata;

che l'Amministrazione comunale è fortemente interessata a rientrare in possesso del teatro;

che la utilizzazione da parte della società che è subentrata alla SAR provoca il licenziamento del personale —;

se non intenda intervenire con iniziative idonee per consentire alla città di Reggio Calabria di recuperare il suo teatro Cilea. (4-10258)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato, unitamente agli On. li Reale, Saraceni, Lombardo e Bova l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La fattispecie evidenziata nel presente atto di sindacato ispettivo, pur essendo me-

ritevole di attenzione, esula dalla competenza di questa Amministrazione, rientrando nella sfera delle attività, autonomamente gestite dall'ente locale, nell'esercizio della propria attività amministrativa e secondo scelte effettuate nell'interesse della collettività.

Questo Ministero non mancherà comunque, di interessare la competente prefettura per ogni possibile azione di sensibilizzazione in sede locale.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

DEL GAUDIO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si apprende che a Savona, in località « Fortanassa » sarebbe stato individuato un sito adibito allo stoccaggio abusivo di rifiuti tossico nocivi;

il fatto risulterebbe ulteriormente aggravato dalla vicinanza del sito in questione al centro abitato: per di più la sua esatta collocazione coinciderebbe con il sottosuolo di un frequentatissimo campo sportivo —;

se il Ministro non intenda, al di là dei risvolti di carattere giudiziario, disporre per un immediato intervento ispettivo.

(4-09742)

RISPOSTA. — Premesso che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e delle leggi 441/87 e 475/88 lo smaltimento dei rifiuti è di competenza delle Amministrazioni Regionali e Provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinati, in via sostitutiva alle eventuali inadempienze e alle scelte manifestamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle Amministrazioni suddette. In merito al problema sollevato dall'Onorevole Interrogante, concernente l'individuazione di un sito da adibire allo stoccaggio abusivo di rifiuti tossico-nocivi in località Fontanassa (Savona) sono state assunte notizie presso le Autorità locali le quali hanno comunicato quanto segue.

Sul sito in argomento sorge una struttura sportiva, di proprietà del Comune di Savona, costituita da una pista regolare per gare di atletica leggera con idonee attrezzature sportive; saltuariamente vi si svolgono gare competitive a livello locale e provinciale.

Per quanto concerne l'eventuale presenza di sostanze inquinanti nell'area precitata, si precisa che sono stati disposti accertamenti da parte della Procura della Repubblica presso la locale Pretura circondariale, ma non risultano ancora decisioni in merito.

Alla Provincia di Savona non risulta pervenuta alcuna segnalazione né esiste alcuna documentazione circa l'interramento di rifiuti tossico-nocivi nel luogo indicato e che il fatto è stato appreso da notizie di stampa secondo le quali potrebbe trattarsi di stoccaggio di rifiuti effettuati in epoca antecedente al 1982. È intenzione della Provincia indire un incontro con gli Enti e gli organismi interessati per definire e chiarire la situazione di cui all'interrogazione in oggetto.

Parimenti il Comune di Savona ha informato che nessun elemento è stato reperito agli atti dell'Ente. In particolare nulla risulta al Settore LL.PP. che ha curato la costruzione del campo sportivo, ed al settore Polizia Municipale - Nucleo Ambiente.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

EMILIANI e DE GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

il Teatro Sociale inaugurato nel centro di Voghera (Pavia) nel 1845 costituisce un valido esempio di manufatto tardo-neoclassico firmato dall'architetto Gioachino Dell'Isola autore, fra l'altro, del bel Teatro Chiabrera di Savona;

tale teatro ha rappresentato, fino a qualche tempo fa, il cuore della vita culturale locale e che la sua presenza al centro della città costituisce comunque un elemento potenziale, tuttora validissimo, di rilancio culturale (visto che Voghera non dispone di un altro teatro in senso proprio);

il Teatro Sociale di Voghera è ancora di proprietà privata dei palchettisti (esclusi taluni palchi appartenenti al Comune e ad altri enti pubblici, nonché il sedime fin dalla costruzione municipale) e che per il fatto di non risultare più redditizio come cinema-teatro è attualmente chiuso e abbandonato al degrado da parecchi anni —:

se non intenda promuovere con la dovuta urgenza una accurata indagine tramite la Soprintendenza ai Beni Architettonici della Lombardia al fine di accertare la gravità dello stato di decadenza delle strutture teatrali e verificare se non ricorrano gli estremi per un intervento di emergenza che consenta di superare l'attuale situazione di stallo nel rapporto fra palchettisti privati (di recente si è avuta una incetta di palchi da parte di un singolo operatore immobiliare) e Comune di Voghera. Si tratta di una situazione di stallo che ormai sembra minacciare da vicino la sopravvivenza stessa del Teatro Sociale 1845 nel quale, fra l'altro, diresse con grande successo il giovanissimo Arturo Toscanini subito dopo gli esordi sudamericani. (4-09555)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare cui si risponde si fa presente quanto segue.*

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano è informata da tempo della situazione in cui versa l'immobile in oggetto e segue costantemente anche le questioni relative ai passaggi di proprietà, per quanto di sua competenza. A riguardo si è potuto rilevare che la situazione è complicata poiché l'immobile è in parte di proprietà comunale ed in parte di proprietà privata e quest'ultima è estremamente parcellizzata. Per questi problemi inerenti la proprietà la predetta Soprintendenza non ha ritenuto di poter intervenire con fondi propri.

In data 21 marzo 1990 la Soprintendenza di Milano ha rilasciato al Dott. Giuseppe Vaccaro, che lo aveva richiesto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Società del Teatro di Voghera, un nulla osta relativo ad un progetto di « Re-

stauro e adeguamento funzionale», progetto che a tutt'oggi non ha avuto seguito.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Paolucci.

FORESTIERE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quali iniziative e provvedimenti intenda intraprendere ed adottare al cospetto delle carenze di personale, mezzi ed infrastrutture dell'Arma dei Carabinieri nei comuni di Augusta, Lentini, Carlentini, Francofonte, Sortino, Melilli e Priolo, più volte e da più parti lamentate, onde dare concrete risposte sia ai Militari interessati sia alle popolazioni locali, sempre più allarmate dalla recrudescenza di fenomeni criminali, anche associativi, solo parzialmente attenuati e contenuti dall'operazione « VESPRI SICILIANI », di cui comunque si chiede il mantenimento ed il potenziamento per almeno un anno.

(4-05315)

RISPOSTA. — *La S.V. On.le ha presentato interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Il controllo del territorio nelle aree indicate dalla S.V. On.le è assicurato dalle competenti Stazioni dei Carabinieri, con il supporto degli organismi provinciali e dei contingenti delle Forze Armate operanti nella zona, in forza del noto provvedimento d'urgenza, recentemente reiterato.

Ciò non di meno, poiché non si sottovalutano le crescenti esigenze di sicurezza, si stanno valutando le concrete possibilità di potenziamento dei presidi di polizia, compatibilmente con le disponibilità di personale.

La situazione delle infrastrutture si ritiene allo stato soddisfacente, ad eccezione delle caserme dei Carabinieri di Carlentini e Francofonte, per le quali sono allo studio le misure per migliorarne la sistemazione logistica.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

FUMAGALLI CARULLI, MEALLI, SCOCA, BACCINI, CIOCCHETTI, SACERDOTI, AGNALETTI e TANZILLI. — *Al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 giugno 1995 il TG5 dava notizia della richiesta presentata da alcuni proprietari di ville signorili, site in Santa Severa in provincia di Roma al Sindaco del paese signor Mario Manduzio, di far sgomberare la casa di accoglienza dell'Associazione « Anni Verdi » dai suoi abitanti perché provocavano — a dire dei richiedenti — rumori molesti disturbando la quiete pubblica;

rilevato che gli ospiti di tale comunità sono circa 35 disabili —:

quale sia la valutazione del Ministro interrogato in ordine a questo episodio;

se risponda a verità che l'Amministrazione comunale abbia fatto sgomberare la casa di accoglienza;

in caso affermativo, se non si ritenga che il provvedimento comunale leda i diritti dei disabili ed offenda la pari dignità che ogni essere umano deve vedersi riconosciuta dalle istituzioni;

quale provvedimento il Ministro interrogato intenda promuovere al fine di ristabilire l'equità nei rapporti interpersonali gravemente lesi dall'Amministrazione di Santa Severa e per giunta al riguardo di persone che, proprio condizione, abbisognano di maggiore aiuto da parte delle istituzioni. (4-11012)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto rappresento che il mio Dipartimento ha provveduto a contattare l'Associazione « Anni Verdi » di Roma che, con nota del 29/9/95, ha comunicato quanto segue.*

Quanto accaduto in località Santa Severa in danno di nostri utenti si è risolto positivamente grazie alla diffusione che ne hanno dato stampa ed i « media » in genere.

Si è intatti potuto accertare che le rimostranze contro i disabili non erano certamente condivise dalla quasi totalità della

popolazione residente od occasionale di Santa Severa, ma erano soltanto sostenute da uno sparuto gruppuscolo di « benpensanti » (non più di una decina) sordi e insensibili a qualsiasi problematica di ordine sociale che non li tocchi da vicino.

È pur vero che questo manipolo non ha avuto neppure il civico coraggio di sostenere le proprie tesi, seppure balzane, in due pubblici dibattiti predisposti proprio per sentire le loro eventuali ragioni, ove ne esistessero di serie.

Al momento, dopo aver trascorso l'estate nella tranquillità più assoluta, con riconoscimento, da parte dell'intera cittadinanza di Santa Severa; che la scrivente Associazione ha veramente fatto l'impossibile per non creare il minimo stato di tensione, la nostra struttura sembra essersi radicata nel tessuto sociale, potendo, finalmente, svolgere in serenità il delicato compito cui è preposta.

Tanto premesso, fermo restando che nessun intervento da parte dei miei Uffici si è reso necessario, essendosi la questione rapidamente risolta, rilevo che l'episodio suddetto, se ha posto in luce l'esistenza di criticabilissimi atteggiamenti di insensibilità di taluni verso le problematiche dell'handicap, atteggiamenti contro i quali mi sono sempre espresso e battuto con chiarezza ed energia, ha anche consentito di far emergere i sentimenti di solidarietà che animano la maggior parte dei cittadini di Santa Severa e la sensibile attenzione con cui questi problemi vengono seguiti dall'opinione pubblica.

Auspico, quindi, che la cultura della solidarietà possa, con il tempo, consolidarsi ed estendersi, vincendo ogni residua resistenza.

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale: Ossicini.

GERARDINI, MAFAI e DI FONZO. — Ai Ministri dell'ambiente, e dei trasporti e navigazione. — Per sapere — premesso che:

la legge 979 del 1982 recante disposizioni sulla difesa del mare ha stanziato notevoli risorse finalizzate alla tutela dell'ambiente marino;

i Ministri succedutisi nel tempo non hanno mai provveduto alla formazione del piano generale di difesa del mare e delle coste dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, così come disposto al titolo 1°, articolo 4, della legge n. 979/82;

non è stata mai organizzata la « Rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino » prevista dal titolo 2°, articoli 2 e 3, della legge n. 979/82, in collaborazione con ULS, istituti di ricerca e università, attraverso controlli dell'ambiente marino con rilevamento dei dati oceanografici, chimici, biologici, microbiologici e quanto altro necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la gestione delle fasce costiere nonché per la tutela, anche dal punto di vista ecologico, delle risorse marine;

il mancato controllo sulla qualità e sull'inquinamento dell'ambiente marino ha fatto venire meno quell'azione preventiva che avrebbe potuto evitare il diffondersi di epidemie attraverso la contaminazione dei prodotti ittici;

ingenti risorse stanziata dalla legge 979/82 sono state altresì impiegate per finalità discutibili alcune delle quali al centro di indagini della magistratura (vedesi lavori di realizzazione di edifici per uffici marittimi lungo la costa adriatica);

al trasferimento dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare dal Ministero dei trasporti, al Ministero dell'ambiente, avvenuto con decreto del 28 aprile 1994, non è a tutt'oggi conseguita una definizione di compiti e programmi, cosa che ha compromesso le funzioni di questo istituto soprattutto per quanto riguarda il soccorso e la salvaguardia dell'ambiente marino in caso di incidenti e gravi fenomeni di inquinamento;

alcune importanti funzioni della difesa del mare sono state inopinatamente mantenute dal Ministero dei trasporti, come i centri operativi periferici ed il servizio informatico Sidimar —;

a quanto ammontino le residue disponibilità della legge 979/82 che dovevano essere spese entro il 31 dicembre 1994;

quali siano gli eventuali programmi di utilizzo delle somme disponibili; quali iniziative si intendano assumere per dare funzionalità ai servizi per la difesa del mare e per evitare la dispersione dei finanziamenti a disposizione;

quali ostacoli abbiano impedito la realizzazione, con i fondi stanziati dalla legge suindicata, della rete di controllo sull'inquinamento marino prevista dalla legge stessa a tutela della salute del mare.
(4-06905)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione parlamentare in oggetto si riferisce che le disponibilità finanziarie dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare non erano utilizzabili fino all'accertamento reso con decreto 28 aprile 1994, pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1994 n. 200. Peraltro, la spesa di tale disponibilità è rimasta condizionata dalla mancata risposta al rilievo formulato dall'Organo di controllo sul programma dell'Ispettorato per il 1993 (regolarmente approvato dal Ministro pro tempore della Marina Mercantile sentito il Consiglio di amministrazione) e dalla mancata approvazione del programma per il 1994, essenziale in quanto il servizio trasferito successivamente all'approvazione del Programma Triennale per la Tutela Ambientale per il 1994-96 non risulta compreso nel medesimo.*

Per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi disponibili si esprime l'esigenza non solo di collocare l'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare nel quadro disegnato dal P.T.T.A. 1994-96, ma altresì di chiarire la normativa vigente sulla difesa del mare. In particolare si richiama l'attenzione sul fatto che gli artt. 3 e 4 della legge 31.12.1982, n. 979, espressamente prevedono la gestione diretta dei servizi di monitoraggio e di intervento antinquinamento con personale civile, mentre il decreto interministeriale 28 aprile 1994 non ha trasferito la struttura periferica dell'Ispettorato al Ministero dell'ambiente né la pianta organica. Quest'ultima, peraltro, non è stata utilizzata che in minima parte nel Ministero della marina mercantile per l'assunzione di personale con qualifiche

tecniche, operative o scientifiche al servizio dei compiti istituzionali dell'ispettorato.

Si fa presente che l'ispettorato ha ovviato alle predette carenze da un lato stipulando con le Regioni marittime, a ciò disponibili, convenzioni per il monitoraggio delle acque costiere considerata la competenza di tali Enti per la balneazione e l'eutrofizzazione, dall'altro bandendo una gara di appalto-concorso vinta dalla società consortile CASTALJA ECOLMAR. Il relativo contratto, nonostante la gara fosse stata finanziata, come traspare dai lavori parlamentari con legge n. 220 del 1992, non è stato registrato dalla Corte dei conti che, al di là di minori censure, primariamente ha affermato di non potersi affidare a terzi servizi propri della Pubblica Amministrazione.

La mancata registrazione del programma approvato nel 1993 e la mancata approvazione del programma 1994 hanno ostacolato la ripresa e lo sviluppo del programma di monitoraggio, già avviato dal 1985 con le Regioni dall'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare, i cui risultati sono stati regolarmente pubblicati nel Bollettino su « Lo stato del Mare » edito dall'Ispettorato. Le convenzioni con tali Enti, sulle quali si era già avuto parere favorevole dal Consiglio di Stato, hanno avuto una battuta d'arresto in quanto il Ministro pro tempore dell'ambiente ha impartito direttiva per la stipula di una convenzione con l'Università di Tor Vergata-Cattedra di Ecologia per 18 miliardi da attuarsi con il concorso dei mezzi delle Capitanerie di Porto del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Tale convenzione, peraltro, sottoposta all'esame dell'ICRAM è risultata non comprendente i parametri già rilevati e pertanto di dubbio valore scientifico rispetto alle azioni già precedentemente poste in essere in tema di monitoraggio delle acque del mare.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

GERARDINI. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

nell'ambito del programma comunitario Envireg per il finanziamento di pro-

getti ambientali, arriveranno oltre 86 miliardi a nove regioni italiane, tra cui l'Abruzzo;

tra le nove regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto) i maggiori finanziamenti arriveranno in Calabria e all'Abruzzo;

la regione Abruzzo con nota dell'11 ottobre 1994, prot. n. 12480/LDA avente per oggetto il programma Envireg/CEE, comunicazioni urgenti, portava a conoscenza del comune di Giulianova (TE) la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 1994, somme residenziali dello stesso programma;

si richiedeva una ricognizione rapida di progetti, già esecutivi e muniti di tutte le approvazioni, condizione imprescindibile per appaltare i lavori entro e non oltre il 31 dicembre 1994;

i settori finanziabili e sui quali necessitava avere progetti cantierabili erano:

1) collegamento e trattamento acque reflue (completamento funzionale di reti ed impianti, riabilitazione impianti, riciclaggio) limitatamente a territori comunali compresi entro i 10 chilometri della costa;

2) raccolta differenziata, trattamento, smaltimento e riciclaggio rifiuti solidi urbani;

3) studi, analisi ed indagini integrative nel campo delle acque reflue e dei rifiuti;

4) raccolta, stoccaggio, trattamento e riciclaggio rifiuti industriali tossici e nocivi;

5) censimento e bonifica aree inquinate da rifiuti..... analisi e perizie;

6) corsi di formazione professionale afferenti l'ambiente;

7) centri servizi ed assistenza tecnica ambientale —;

quali siano i comuni beneficiati dai finanziamenti considerato che sembra siano stati 11 i progetti finanziati, per un importo di circa 18 miliardi;

quali siano stati i criteri seguiti per l'individuazione dei progetti finanziati e la motivazione specifica del perché il comune di Giulianova è stato escluso dall'elenco.

(4-07761)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto concernente i finanziamenti Envireg si riferisce quanto segue.

Il Ministro dell'Ambiente, nell'ambito del Programma comunitario ENVIREG, con decreto ministeriale 29.12.1994, ha ammesso a finanziamento 29 interventi presentati dalle Regioni, tra i quali gli undici relativi alla Regione Abruzzo richiamati nell'interrogazione parlamentare in questione.

Al proposito, si rileva che per il Comune di Giulianova, relativamente alla fase di valutazione che ha condotto all'emanazione del decreto ministeriale sopra citato, la Regione Abruzzo non ha presentato al Ministero dell'Ambiente la specifica scheda di fattibilità prevista dalle procedure del Programma comunitario ENVIREG.

Riguardo i criteri seguiti per l'individuazione dei progetti finanziati, si trasmette in allegato copia dei criteri medesimi già riportati nella relazione trasmessa dalla C.T.S. con nota 2426/COM del 5.4.1993.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

GERBAUDO. — Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

il « Piano Direttore delle Acque » della regione Piemonte sottolineava il valore strategico della Diga di Macra-Stroppo per rispondere alle crescenti esigenze di acqua per uso irriguo ed idropotabile del comprensorio interessato;

la Commissione ministeriale VIA, in data 28 luglio 1993 con parere n. 58, riteneva non compatibile sotto il profilo am-

bientale la costruzione di tale diga col progetto predisposto dall'Amministrazione provinciale di Cuneo con una capacità di 42 milioni di metri cubi e sollecitava le Amministrazioni e gli Enti di competenza: Regione, Provincia, Comuni interessati, Autorità del bacino del Po, Enel, ad un ulteriore approfondimento sul piano tecnico, atto a ridifinire la dimensione dell'invaso, l'integrazione dei vari usi delle acque del Maira, il migliore inserimento ambientale e paesaggistico dell'opera al fine di mitigare gli impatti fisici sull'ecosistema e di consentire un utilizzo culturale e ricreativo dell'invaso;

la medesima Commissione riconosceva peraltro che: « la realizzazione dell'invaso potrebbe determinare effetti benefici sullo stato di qualità e di criticità dell'ambiente, in particolare a valle dell'invaso stesso », « l'obiettivo necessità di approvvigionamenti idrici », tuttavia sollecitava l'individuazione di modalità progettuali tali da minimizzare i possibili impatti sul territorio;

il parere della Commissione predetta ha vanificato il lavoro portato avanti per anni dalle Comunità locali finalizzato a risolvere un grave problema di carenza di acqua che sarà ancora più sentita nei prossimi anni;

è trascorso un anno dal pronunciamento della Commissione VIA e si rischia di disperdere un patrimonio di studi e di progetti realizzati con oneri finanziari non indifferenti, sulla base di un parere certamente superficiale e pregiudiziale;

è necessario comunque, da un lato concludere l'iter tecnico-amministrativo del progetto in parola e dall'altro dare concreta risposta ai bisogni crescenti di disponibilità d'acqua, tenuto conto che il progetto di detta diga aveva ottenuto parere favorevole di tutti gli altri organismi preposti alla sua valutazione;

quali iniziative e provvedimenti siano stati avviati nell'anno scorso, dai Ministeri competenti e dagli altri Enti interessati per

controdedurre e rispondere al parere e alle osservazioni della Commissione VIA.

(4-02180)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa al progetto per la realizzazione della diga di MACRA-STROPPO si riferisce quanto segue.

L'opera in argomento venne a suo tempo inclusa nel Piano Agricolo Nazionale - Settore Irrigazione - di cui alla legge 27.12.1977 n. 984 per l'importo di lire 11.000.000.000, a seguito di variazione di programma disposta d'intesa con la Regione Piemonte e ratificata dai C.I.P.A.A. in data 26.6.1982.

Il piano suindicato, approvato dal detto C.I.P.A.A. con delibera 13 dicembre 1979, previa intesa con le Regioni, aveva originariamente durata decennale (1978-1987).

Per effetto della svalutazione monetaria nei primi cinque anni di gestione e delle mancate integrazioni finanziarie, si è dovuto soprassedere fin dal 1983, ad avviare nuovi appalti di opere previste nel Piano, destinando le disponibilità residue alla prosecuzione degli appalti in corso (delibera C.I.P.A.A. 20.7.1983).

L'Amministrazione Provinciale di Cuneo inoltrò, peraltro, al Ministero dell'Agricoltura soltanto l'elaborato 9.8.1982, concernente studi, rilievi, indagini preliminari alla realizzazione dell'invaso di STROPPO; detti interventi preliminari vennero concessi con decreto ministeriale 30.11.1983 n. 63990 per l'importo di lire 1.100.000.000 e successivamente liquidati per il definitivo importo di lire 1.079.698.150, con il decreto ministeriale 6.6.1985 n. 61239.

Il progetto esecutivo redatto in data 30.3.1984 dell'importo aggiornato di lire 88.171.000.000 è stato escluso dai finanziamenti FIO 1986/88, in quanto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a conclusione dell'istruttoria, ne prescrisse la rielaborazione con voto 27.2.1986 n. 90.

Con voto n. 645 del 23.3.1988 la quarta e quinta Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici hanno riesaminato il pro-

getto prescrivendo l'integrazione di documentazione per l'esame e parere delle Sezioni.

Ulteriori integrazioni progettuali ed in particolare lo studio d'impatto ambientale da sottoporre all'esame del Ministero dell'Ambiente, sono stati successivamente richiesti a seguito della ripresentazione degli elaborati, con voto 28.9.1989 n. 373 dalle Sezioni quarta e quinta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Nel frattempo l'iniziativa di cui è questione ha concorso con esito sfavorevole ai finanziamenti FIO 1989.

In data 7.3.1991 l'Amministrazione Provinciale di Cuneo ha inoltrato lo studio di impatto ambientale sul quale, come tra l'altro riferisce lo stesso onorevole interrogante, questo Ministero, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale.

In particolare il parere della Commissione VIA non ha vanificato il lavoro portato avanti per anni dalle comunità locali né può definirsi « superficiale e pregiudiziale ».

Il citato parere infatti, pur valutando gli effetti benefici prodotti dalla realizzazione dell'invaso, ha dovuto tener conto anche di altri elementi:

le determinazioni del Piano Diretto delle Acque della Regione Piemonte che identifica in 20 milioni di metri cubi la ottimale dimensione dell'invaso (anziché in 42 milioni di metri cubi come proposto dal progetto);

la mancata previsione di un utilizzo plurimo delle acque invasate e di una possibile fruizione dell'invaso a fini culturali e ricreativi;

gli effetti, non sufficientemente documentati, sulle aree interessate dall'intervento caratterizzate da elevato pregio ambientale;

la mancata definizione di un piano di monitoraggio delle criticità indotte dall'opera per individuare soggetti e strumenti di governo delle stesse;

la mancata definizione di uno studio mirante ad assicurare il deflusso minimo vitale secondo i criteri adottati dalla Regione Piemonte;

l'insufficiente geodiagnostica dell'area per possibili dissesti legati all'instabilità dei versanti indotti dall'invaso e dalle sue escursioni;

gli effetti, non sufficientemente documentati, del possibile maggiore inquinamento chimico (pesticidi, fertilizzanti, ecc.) causato dalle modificazioni degli ordinamenti colturali a seguito dalla maggiore disponibilità della risorsa idrica;

la mancata definizione di un piano di cantierizzazione che assicuri il restauro dei luoghi.

Infine lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a più riprese (voto n. 90/86 n. 645/88 e n. 373/89) ha prescritto la ripresentazione del progetto della diga non essendo questo approvabile in linea tecnica.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

GIOVANARDI e BARESI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in data 15 maggio 1995 si rivolse atto di sindacato ispettivo al Governo per conoscere i motivi dell'arbitraria interruzione dell'iter del rinnovo del contratto triennale dell'attuale Direttore dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna — dottor Leonida Falghera;

in data 11 luglio 1995 il TAR dell'Emilia Romagna ha ordinato al Ministro del lavoro di convocare immediatamente la Commissione centrale dell'impiego affinché esprima parere sul rinnovo dell'incarico al dottor Leonida Falghera conseguentemente chiudendo il procedimento di cui trattasi iniziatosi con proprio atto del 28 novembre 1994 —;

se il Ministro intenda immediatamente ottemperare all'ordinanza del TAR ripristinando la legalità violata. (4-14176)

RISPOSTA. — *La Commissione Centrale per l'Impiego, ricostituita con decreto ministeriale del 18/07/95, nel corso della riunione del 31 luglio u.s., ha espresso, a maggioranza, parere negativo relativamente al rinnovo dell'incarico del dott. Leonida Falghera quale Direttore dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna.*

La Commissione è pervenuta a tale deliberazione condividendo l'avviso espresso dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, interessato sull'argomento dallo stesso Ministero del Lavoro.

Secondo tale avviso, la norma relativa al mantenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato fino al raggiungimento del 67° anno di età trova applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto di diritto privato, tra cui, appunto, i Direttori delle Agenzie per l'Impiego.

Per completezza di informazione si fa presente che la Commissione centrale per l'Impiego, nella successiva seduta dell'8 settembre u.s., ha espresso parere favorevole in ordine al conferimento del suddetto incarico al dott. Andrea Stuppini.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

l'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma « Isola Tiberina » è stato autorizzato dalla regione Lazio ad attivare nell'ambito del presidio, un servizio di Rianimazione per complessivi sette posti letto con specifico organico specializzato e numericamente sufficiente;

avviene frequentemente, che per le urgenze sanitarie, l'Ospedale sia costretto a trasferire i pazienti bisognosi di terapia d'urgenza in altri Ospedali, a causa delle limitate possibilità di ricezione del proprio servizio;

peraltro, nel caso in cui, anche negli Ospedali in provincia di Roma non ci siano posti letto di Rianimazione liberi, l'amministrazione malgrado l'insufficiente perso-

nale in organico è costretta suo malgrado, ad attivare un ulteriore posto letto per effettuare la terapia d'urgenza prescritta al ricoverato dagli stessi sanitari del nosocomio;

recentemente la FIALS (Federazione italiana autonoma lavoratori sanità), ha proposto all'Amministrazione del Fate Bene Fratelli, l'ampliamento del reparto di Rianimazione, aumentando almeno in via definitiva, i posti letto da sette ad otto; per tutta risposta l'Amministrazione adducendo ostacoli burocratici, da parte della regione Lazio, ha dato in merito risposta negativa;

poiché non si può tollerare che a causa del continuo disservizio innanzi denunciato, venga messa in pericolo la salute dei cittadini —:

se non si ritenga opportuno intervenire per accertare la fondatezza della richiesta della FIALS di dotare quanto prima il servizio di rianimazione del Fate Bene Fratelli di un ulteriore posto letto ed eventualmente agire direttamente sugli Enti interessati per le autorizzazioni di legge. (4-05172)

RISPOSTA. — *Al fine di acquisire gli indispensabili elementi per poter rispondere — anche per conto del Consiglio dei Ministri — all'interrogazione parlamentare in oggetto, inerente a problematiche di interesse locale, questo Ministero ha attivato il Commissariato del Governo nella Regione Lazio.*

Dai dati in tal modo pervenuti, si evince che, malgrado i presunti « ostacoli burocratici » che sarebbero stati adottati dalla Regione Lazio alla richiesta di ampliamento di un posto del reparto di Rianimazione, non risulta agli atti del competente Settore Programmazione dell'Assessorato regionale alla Sanità, Igiene, Ambiente e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro pervenuta alcuna richiesta in tal senso, da parte della Direzione amministrativa dell'Ospedale San Giovanni Calibita, Fate Bene Fratelli di Roma.

La Regione Lazio ha riferito, inoltre, che il provvedimento relativo al riordino della rete ospedaliera, con cui erano state stabilite

le misure di rientro dei posti letto nei limiti del fabbisogno regionale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 9965 del 20 dicembre 1994, è stato subito dopo revocato con successiva deliberazione n. 64 dell'11 gennaio 1995.

Si sta procedendo, pertanto, alla stesura di un nuovo testo, anche alla luce di quanto contenuto nella Legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », in materia di finanza pubblica.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

il giorno 10 maggio 1995 alle ore 16.20 in via Singen 30 alcuni testimoni hanno visto arrivare una Fiat campagnola appartenente ai Vigili del Fuoco targata VF 13385. Dalla suddetta scendevano due uomini in divisa appartenenti presumibilmente al corpo dei Vigili del Fuoco. I due uomini, scaricati tavolini e sedie in plastica bianca, iniziavano l'introduzione dei medesimi nel locale adibito a magazzino appartenente al Partito democratico della sinistra di Pomezia.

Da quanto mi risulta la suddetta situazione già si è verificata altre volte —:

se risulta che le notizie sopra citate siano veritiere, nell'eventualità il caso risulti affermativo come intenda intervenire al riguardo. (4-09990)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Il giorno 10 maggio u.s., data in cui è avvenuta la vicenda segnalata dalla S.V. On. le nell'atto ispettivo indicato in oggetto, l'automezzo VF 13385 è stato utilizzato per la riconsegna di materiale preso precedentemente in prestito in occasione della festa di pensionamento di un capo reparto del distaccamento VV.F. di Pomezia.

Considerata l'impossibilità di disporre di proprio materiale da ristoro, il suddetto distaccamento ha utilizzato generi di vettovagliamento dello stabilimento balneare VV.F. di Torvaianica e arredi quali tavolini e sedie resi disponibili da un vigile permanente.

Alle ore 16.20 del giorno di cui trattasi l'automezzo VF 13385 dopo essersi recato allo stabilimento di Torvaianica si è fermato in Via Singen 30 per la restituzione di quanto sopra specificato.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

GRUGNETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'ambiente e della protezione civile. — Per sapere — premesso che:

il Polo Chimico di Pioltello-Rodano in cui operano quattro complessi industriali (SIAS, SIO, CGT, Gruppo Montedison) occupa un'area di circa 700.000 mq. ed è insediato in un'area ad alta densità abitativa;

le industrie del suddetto Polo Chimico, in assenza di corsi d'acqua naturali, prelevano dal sottosuolo, per i loro consumi, circa 40 milioni di metri cubi d'acqua all'anno e scaricano reflui liquidi in uscita in fontanili quasi asciutti provocando così gravi immissioni di sostanze inquinanti nel ciclo agroalimentare;

uno studio della regione Lombardia ha accertato che l'alto tasso di inquinamento di ossidi di azoto che si registra nella zona di Pioltello-Rodano è dovuto per il 60 per cento alle immissioni industriali nell'atmosfera relative alle combustioni e alle esalazioni dei processi produttivi e dei residui di lavorazione (all. 2);

la suddetta zona è altresì interessata dal fenomeno dell'inversione termica con conseguente immediata ricaduta verso il suolo delle sostanze immesse nell'atmosfera (all. 3);

nel Polo Chimico di Pioltello si sono già verificati, anche recentemente, incidenti con incendi, esplosioni, versamenti di

liquidi nocivi, guasti agli impianti di depurazione e avanzamento dell'inquinamento della falda e che il PMIP di Milano e lo studio Lombardia Risorse hanno accertato che incidenti per scoppio e/o rilascio di nube tossica provocherebbero effetti sull'incolumità e la salute pubblica in un raggio di vari chilometri (all. 4 e 5);

gli avvenimenti si sono svolti attraverso un periodo che va dal 1950 ai giorni nostri ed hanno fasi storiche che si possono riassumere praticamente così:

a) fase iniziale: inquinamento di aria, acqua e suolo senza destare reazione da parte degli abitanti né delle autorità preposte comunali, regionali e statali. Durante questo periodo si sono formate all'interno della ditta SISAS le due discariche sul suolo a base di nerofumo (chiamate A e B) ed è già in funzione la discarica mista (chiamata C);

b) fase di presa di conoscenza e di allertamento. Già nel 1969 il Direttore del laboratorio chimico di igiene e di profilassi di Milano, sulla base di accertamenti documentati da dati analitici conseguenti in un arco di tempo di ben 11 anni, afferma che "Non essendo infatti più possibile accettare piccole modifiche, che porterebbero solo alla adozione di blandi palliativi e ingigantirebbero uno stato di fatto già drammatico, si dovrà imporre una bonifica immediata ed integrale, per ottenere la quale è necessario che vengano adottati provvedimenti tali da garantire la loro realizzazione, con la temporanea chiusura dello stabilimento fino a bonifiche attuate" (all. 6);

c) fase di reazione dei cittadini che cominciano a promuovere esposti e procedimenti penali con la determinazione di ottenere dei risanamenti di fronte all'inerzia della pubblica amministrazione di qualunque tipo e livello. Questa fase parte dal 1978 ed è ancora in essere. Esistono in forma permanente comitati civici antinquinamento;

d) le amministrazioni locali, provinciali e regionali cominciano a rilevare la

pericolosità del problema ed a cercare di fare qualcosa affiancandosi ai cittadini. Dopo l'ordinanza sindacale di bonifica del 1971 (all. 7), nel 1983 si cominciano a vedere delibere regionali che richiedono la bonifica dei terreni inquinanti (all. 8). Negli anni 1984/1986 si hanno anche sentenze del Tribunale di Milano che opera sequestri temporanei sugli impianti (all. 9) e condanne penali mai eseguite (all. 10). Tutte queste delibere e sentenze sono state completamente disattese dalle industrie del Polo Chimico. Si verificano anche di recente vari incidenti con incendi (all. 11), esplosioni (all. 12, 13 e 14), sversamenti di liquidi nocivi (all. 15), guasti agli impianti di depurazione (all. 16), avanzamento dell'inquinamento della falda, alto livello di morti per tumori (all. 17) con il risultato di avere la popolazione della zona limitrofa ormai esasperata;

e) nello stesso tempo le aziende avendo constatato la loro impunità assumono posizioni sempre più menefreghiste ed arroganti. In particolare una ditta arriva a:

licenziare in tronco il Consiglio di Fabbrica reo di aver chiesto migliori condizioni ambientali e di sicurezza in fabbrica (decisione fatta immediatamente rientrare dal Tribunale di Milano) (all. 18);

chiedere un miliardo di danni ciascuno a tre cittadini membri di un Comitato Antinquinamento (all. 19);

minacciare pubblicamente a mezzo stampa un assessore all'ambiente ed ecologia del comune di Pioltello, che ha preso molto decisamente posizione per la delocalizzazione del Polo;

che l'inerzia della amministrazione centrale, di cui si è preso atto, ha generato nelle popolazioni interessate diffusa insoddisfazione -;

quali concreti ed urgenti provvedimenti si intendano adottare relativamente al Polo Chimico per:

eliminare lo sfruttamento dell'acqua destinata ad usi idropotabili e irrigui e lo scarico dei reflui idrici inquinanti sul suolo;

eliminare l'immissione nell'atmosfera di sostanze inquinanti in zona non idonea a causa del fenomeno dell'inversione termica;

eliminare i rischi di esplosione e/o di nube tossica;

realizzare la bonifica dei terreni contaminati;

quali iniziative siano state eventualmente già intraprese e con quale esito.

(4-03358)

RISPOSTA. — *In relazione al problema sollevato dall'Onorevole interrogante in merito al Polo Chimico di Pioltello-Rodano, le problematiche di carattere igienico-ambientale e di sicurezza connesse con gli insediamenti industriali presenti nel c.d. « Polo chimico di Pioltello-Rodano » si sono sviluppate attraverso un arco temporale di circa quarant'anni e sono costantemente seguite dagli organi competenti ai diversi livelli di responsabilità e dalla Prefettura di Milano.*

Le vicende riguardano la concentrazione, nella ristretta area di un territorio ad alta densità abitativa, di alcuni stabilimenti industriali di società operanti nel settore chimico-industriale.

Gli impianti che insistono all'interno del Polo chimico appartengono alle società S.I.-S.A.S. (Società Italiana Serie Acetica Sintetica), C.G.T. (Compressione Gas Tecnici), S.I.O. (Società Italiana Ossigeno) e Antibioticos.

La prima delle predette società ha in deposito ed utilizzo sostanze tossiche e carburanti facilmente infiammabili; la seconda produce acetilene comprimendolo in bombole; la S.I.O. effettua la distillazione frazionata dell'aria atmosferica per l'ottenimento di ossigeno gassoso, azoto gassoso e argon liquido comprimendoli in bombole; infine la società Antibioticos produce A.D.R. 529 (preparato chimico-farmaceutico) ed ha in deposito sostanze e preparati classificati molto tossici, carburanti ed esplosivi.

Sulla base degli obblighi normativi contenuti negli artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 175/80 e nel-

l'articolo 2 del DM Ambiente del 20.5.91, relativi alla pianificazione di emergenza provvisoria di attività industriali a rischio di incidente rilevante, le ditte S.I.S.A.S. e S.I.O. hanno presentato la prescritta notifica, il rapporto di sicurezza e la dichiarazione.

Le ditte Antibioticos e la C.G.T. risultano invece soggette all'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 175/88, che risulta assolto entro i termini imposti dalla normativa.

Indipendentemente dalla osservanza delle disposizioni sopra richiamate, una serie di problematiche relative all'impatto ambientale delle attività svolte dalle suddette aziende sul territorio in cui insistono e su quello limitrofo sono state rappresentate dagli Enti competenti e da Comitati civici antinquinamento sorti spontaneamente in sede locale.

I problemi presentati, sebbene singolarmente individuabili, appaiono tra loro interconnessi e riguardano oltre al rischio di contatto tra il livello superiore della falda freatica (sita al di sotto degli insediamenti industriali) ed il fondo delle discariche interne agli stabilimenti, anche quello del sorvolo da parte degli aeromobili in fase di decollo dalla vicina pista 36 dell'aeroporto nazionale ed internazionale di Milano-Linate.

Le discariche, insediate a partire dagli anni '50, per circa 30 anni hanno ospitato rifiuti di vario genere in modo indisciplinato e senza particolari cautele.

Con riferimento a tale problematica, in particolare per le discariche della società S.I.S.A.S., si fa presente che all'interno della cinta aziendale ne insistono tre, il cui contenuto è prevalentemente nerofumo e rifiuti di altro tipo, solidi e pompabili, oltre che tossici e nocivi.

A tale proposito il sindaco di Rodano ha emesso specifiche ordinanze imponendo alla società S.I.S.A.S. la bonifica delle tre discariche e la immediata messa in sicurezza della discarica convenzionalmente denominata « C », la più pericolosa per la falda, in quanto poggiate direttamente sul terreno.

A seguito del rifiuto da parte della società di ottemperare a quanto prescritto dall'Autorità Comunale, l'Amministratore delegato è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria ed è stato avviato l'iter procedurale per l'intervento, in via sostitutiva, del Comune di Rodano. La Regione Lombardia ha recentemente stanziato L. 4,5 miliardi per progetto di bonifica delle predette discariche presentato dal Comune.

La società S.I.S.A.S. nel 1972 richiese ed ottenne dalla U.S.S.L. n. 58 l'assenso alla chiusura di nove pozzi per l'emungimento dell'acqua dal sottosuolo, con la condizione che tre di questi anziché essere smantellati fossero tenuti aperti al fine di abbassare artificialmente il livello superiore della falda freatica qualora questa risalisse, al fine di evitarne il contatto con il fondo della discarica « C » interna allo stabilimento.

In relazione alla problematica dell'inquinamento delle acque si fa presente altresì che il Sindaco di Rodano ha inviato alla Prefettura una nota con la quale, nel comunicare che la U.S.S.L. 58 aveva effettuato prelievi delle acque reflue sia presso il depuratore sia presso lo scarico generale della società Antibioticos e sia altresì presso il fontanile GOLA, evidenziando che le stesse si presentavano maleodoranti e torbide, richiedeva l'intervento, ai fini di controllo, del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione che risultò però già attivato sulle ricerche.

La società Antibioticos, venuta a conoscenza delle risultanze negative delle analisi effettuate dalla predetta U.S.S.L., il 6 luglio 1994 comunicava che l'episodio di inquinamento delle acque era dovuto ad una eccessiva immissione nel fontanile GOLA di un tensioattivo ionico non biodegradabile dovuto ad un guasto dell'impianto di depurazione, subito eliminato, e che, pertanto, non sussistevano più le condizioni di inquinamento. A verifica di quanto esposto dalla società Antibioticos il Servizio ARS di questo Ministero si è attivato a chiedere informazioni alla USL 58 di Milano sulla qualità delle acque reflue presso il depuratore, presso lo scarico generale della società e presso il fontanile.

Il Comitato Antinquinamento di Pioltello, il 20 gennaio scorso, poneva in rilievo

il problema della sicurezza dei centri abitati limitrofi al c.d. « Polo » a causa del sorvolo da parte di aerei in decollo dalla vicina pista 36 dell'aeroporto nazionale ed internazionale di Milano-Linate.

Infatti tale Comitato, nel rammentare che sulla questione già l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Milano nel 1979 aveva chiesto formalmente al Ministero dei Trasporti di prendere in considerazione la possibilità di evitare il sorvolo aereo del c.d. « Polo chimico » onde evitare possibili gravi conseguenze per la pubblica incolumità in caso di incidenti, ha recentemente riformulato la medesima richiesta all'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per un parere tecnico in merito.

Tale Ente ha ribadito che l'unica soluzione praticabile per prevenire il possibile verificarsi del rischio suindicato sarebbe quella di istituire una zona proibita al sorvolo ritenendo, nel contempo, opportuno sottolineare che un tale intendimento comporterebbe, però, una sostanziale modifica delle procedure di salita iniziale per la pista 36 dell'aeroporto di Milano-Linate, tale da determinare inevitabilmente una notevole diminuzione delle capacità operative dell'impianto aeroportuale, nonché un allungamento dei percorsi di volo.

La Direzione Generale dell'Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti, ha dichiarato la propria disponibilità a risolvere il problema, sentendo eventualmente le parti interessate.

Risulta che, in relazione a tutta la complessa problematica del « Polo chimico », la Prefettura di Milano ha costituito un gruppo di lavoro, il quale ha proceduto all'esame della documentazione tecnica relativa alle ditte insistenti nella predetta area, redigendo un documento preliminare propeedeutico alla predisposizione del piano di emergenza esterno, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 175/88. Il suddetto gruppo di lavoro sta acquisendo gli ultimi dati tecnici rilevanti, al fine di concludere la fase istruttoria ed elaborare il piano medesimo. Si precisa in particolare che l'area del Polo Chimico di Pioltello-Rodano è sita all'interno della più vasta area della provincia di

Milano ed in parte delle province di Como e Varese costituente il bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso dichiarata « area ad elevato rischio di crisi ambientale » ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 1.10.1987, ed è stata reiterata il 5.8.1994.

La medesima area è stata dichiarata « critica ad elevata concentrazione di attività industriali » ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 9.3.1995, n. 65 di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 175/88 sui rischi di incidenti rilevanti.

Sulla base dello stesso decreto-legge al comma 2 dell'articolo 23 si prevede che il piano di risanamento venga predisposto dalla Regione Lombardia, sentiti i Comuni interessati, entro il 9.7.1995. Decorso tale termine provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria, dell'Interno, della Sanità e con il Dipartimento della Protezione Civile.

A seguito delle risultanze del suddetto piano il Ministro dell'ambiente assumerà gli interventi necessari, compatibilmente con le risorse disponibili sul Piano Triennale di Tutela Ambientale 1994-1996.

Si informa, infine che la Regione Lombardia ha comunicato che è stato approvato dalla Giunta regionale, in data 11.4.1995 l'elaborato tecnico della Soc. Lombardia Risorse spa in esecuzione alla DGR n. VI3780 del 14 dicembre 1990, relativo al progetto di cui al punto 2D del DM 14 luglio 1989 riguardante il disinquinamento del polo chimico di Pioltello-Rodano previsto dal DPCM 29 luglio 1988 n. 363 « Piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso ».

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

LAZZARINI. — Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

in Viterbo, capoluogo di provincia della regione Lazio è in via di ultimazione (i lavori sono al 50 per cento) l'ospedale civile, dopo oltre 25 anni dall'inizio dei lavori, situato su di un colle a circa 3 Km dal capoluogo ed a questo collegato da una ristretta strada, sicuramente d'origine etrusca, rimaneggiata nel Medioevo;

nel percorso di 3 Km ci sono 12 curve coperte, dossi e strozzature improvvise che la rendono pericolosissima; la manutenzione è quasi nulla, la percorribilità è a rischio, la sicurezza nelle mani di Dio;

questa strada conduce anche a Villa Immacolata, il più grande centro di tutto il Viterbese per la riabilitazione motoria e ricovero di molti disabili gravi;

mezzi adibiti a servizio civile, ambulanze ed altre unità di trasporto per malati anche gravissimi, tutti rischiano in questo percorso —:

se non ritengono di accertare, dato che la nuova viabilità alternativa è completata in toto tranne un piccolo cavalcavia, le responsabilità di chi continua a ritardare i lavori, essendo gli stessi già finanziati, e quindi valutare la possibilità di ultimare quel tratto in tempi brevi, con soddisfazione della gente della Tuscia da troppi anni, per precise pregresse volontà politiche, tenuta in letargo. (4-04829)

RISPOSTA. — Al fine di acquisire ogni utile elemento per la risposta all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, questo Ministero, stante il rilievo locale della situazione segnalata, ha attivato il Commissariato del Governo nella Regione Lazio.

Dagli elementi in tal modo forniti dalla Regione Lazio, è stato possibile verificare l'iter tecnico/amministrativo relativo all'effettuazione dei lavori di viabilità della strada provinciale « San Martinese » situata nel Comune di Viterbo — di estrema rilevanza perché essenziale tramite di collegamento con l'Ospedale del Capoluogo —, iter che ha avuto origine dalla richiesta di finanziamento del I e II lotto, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 72/80, da parte dell'Amministrazione provinciale.

Tale richiesta di finanziamento dei lavori di adeguamento ed ammodernamento della strada provinciale « San Martinese » era stata a suo tempo accolta dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 825 del lontano 25 gennaio 1984, per un importo di lire 500.000.000.

Dopo l'inizio dei lavori, la Giunta Regionale concedeva all'Amministrazione Provinciale di Viterbo, con due successive deliberazioni del 4 marzo 1988, n. 1880 e del 27 dicembre 1988, n. 12218, rispettivamente, un contributo di lire 500.000.000 per il I lotto e di lire 1.500.000.000 per il I ed il II lotto.

Allo stato attuale è risultato erogato, ai sensi della Legge Regionale n. 88/80, l'80 per cento dei due contributi ora ricordati, per un ammontare complessivo di lire 1.800.000.000, e si è in attesa della deliberazione del Consiglio Provinciale di Viterbo concernente la definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa ed il certificato di collaudo.

Ulteriori contributi per il completamento dei lavori del I e II lotto, peraltro, risultano concessi dalla Giunta Regionale - rispettivamente - con le deliberazioni n. 12116 del 23 dicembre 1991 (per lire 357.600.000) e n. 9964 del 17 novembre 1992 (per lire 1.142.400.000).

Allo stato degli elementi in materia pervenuti a questo Ministero, di questi ultimi finanziamenti sarebbe stato liquidato il 10 per cento, pari a lire 150.000.000.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

LEMBO e HÜLLWECK. - Ai Ministri della sanità e per la funzione pubblica e le questioni regionali. - Per sapere - premesso che:

da verifiche contabili dell'esercizio finanziario di alcune Unità Sanitarie Locali appare talvolta riscontrabile la presenza di voci di bilancio relative a liquidazioni sostenute da parte degli Enti amministrativi per spese verosimilmente effettuate al di fuori dell'esercizio di effettivi compiti di istituto;

tali voci di spesa trovano prevalentemente giustificazione causale nell'ambito di attività proporzionali o di pubbliche relazioni instaurate a titolo personale da parte di Amministratori o Commissari Straordinari, come attestato, ad esempio, dalle causali avanzate dall'Amministratore Straordinario dell'ULSS 9-Regione Veneto, Dr. Antonio Dalla Pozza che, nella gestione amministrativa di una delle più piccole Unità sanitarie Locali del Veneto, accusa richieste di rimborso per l'ammontare complessivo di L. 11.297.000 relativamente alle gestioni degli anni 1992-1993 e di parte del 1994, per acquisti di omaggi o per la consumazione fuori sede di pranzi individuali o conviviali -:

quali limiti debbano ritenersi e prevedersi individuati o individuabili da parte dei Ministri interrogati, ai fini di una corretta individuazione delle normative in materia, anche a fronte dell'opportunità e della necessità di rispettare il rigore previsto dal bilancio dello Stato anche nella gestione delle Unità Sanitarie Locali da parte dei Direttori Generali delle stesse.

(4-04962)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministro del Tesoro, sulla base degli indispensabili elementi pervenuti da tale Dicastero e dalla Regione Veneto.

Fino ad oggi non esiste una specifica normativa che indichi entro quali « limiti individuati od individuabili » siano consentite nella gestione di ciascun ente amministrativo pubblico « spese verosimilmente effettuate al di fuori dell'esercizio di effettivi compiti di istituto » quali, in particolare, quelle « per acquisti di omaggi o per la consumazione fuori sede di pranzi individuali o conviviali ».

Pertanto, ogni erogazione legata alla vita di relazione dell'ente può trarre tutt'al più la propria eventuale legittimazione unicamente dalla giurisprudenza ormai consolidata in materia e dalla prassi che sia accettata dall'Amministrazione cui compete la vigilanza.

Proprio la citata giurisprudenza, nell'inscrivere le spese ora indicate nella più ampia

categoria delle c.d. « spese di rappresentanza », ha più volte precisato che la stessa locuzione indica di per sé la natura, gli scopi ed i limiti di tali spese.

Peraltro, la questione si è imposta all'esame del Ministero del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dell'emanazione — ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 9, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) — di nuove disposizioni regolamentari sulla gestione amministrativa e contabile degli enti di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente ».

Dal canto suo, la competente Struttura regionale non soltanto ha fornito elementi di risposta sulla gestione amministrativa e contabile dell'ULSS n. 9 di Noventa Vicentina, ma ha avviato, altresì, un'apposita indagine di natura amministrativa e contabile mirata ad accertare il rispetto della normativa in vigore nella gestione delle U.U.S.S.L.L. del Veneto, sia pure in presenza di eventuali spese effettuate al di fuori dell'esercizio dei compiti effettivi.

Dai dati in tal modo pervenuti, risulta che il piano dei conti del bilancio preventivo delle U.U.S.S.L.L. regionali, approvato dalla Regione Veneto in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595 (che ha provveduto ad articolare, appunto, le varie entrate e spese dello stesso bilancio annuale di previsione prevede tra i capitoli relativi alle uscite:

- a) « spese per gli organi istituzionali »;
- b) « spese di rappresentanza ».

A tal proposito l'Autorità regionale ha inteso sottolineare che le « spese di rappresentanza » rivestono carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa e che esse, secondo alla costante e consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, debbono trovare espressa e specifica previsione negli annuali stanziamenti di bilancio ed inoltre, assolvendo ad una precipua « funzione di rappresentatività » verso l'esterno, debbono risultare utili per mantenere o accrescere il ruolo dell'ente, nonché il suo decoro e prestigio.

Tali spese vengono disposte dagli organi istituzionalmente rappresentativi dell'ente in occasione di cerimonie o di rapporti di carattere ufficiale e nei riguardi di soggetti esterni particolarmente qualificati.

La Regione Veneto ritiene, pertanto, che le « spese di rappresentanza » sostenute dagli Amministratori delle U.U.S.S.L.L. dislocate nel proprio territorio, con particolare riferimento al periodo dal luglio 1991 al dicembre 1994, siano pienamente legittime, proprio perché esse, comunque di modesta entità, rientrano tra quelle considerate come tali dalla Corte dei Conti.

Viene precisato, altresì, che soltanto 8 delle 36 Unità sanitarie locali in cui è ripartito il territorio del Veneto hanno effettuato « spese di rappresentanza » nel periodo ricordato.

Tra queste vi è pure l'ULSS n. 9 di Noventa Vicentina che, peraltro, ha imputato nel competente capitolo « spese di rappresentanza » la somma complessiva di lire 138.000, relativa all'intero periodo luglio 1991/dicembre 1994.

La somma di lire 11.297.000, indicata nell'interrogazione parlamentare, è stata imputata nel capitolo relativo alle « spese per gli organi istituzionali », in quanto riferita al rimborso — effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia — delle spese sostenute dal Dr. Antonio Dalla Porta nell'esercizio delle proprie funzioni di Amministratore Straordinario dell'ULSS n. 9, nel periodo dal luglio 1991 al dicembre 1994.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

LOPEDOTE GADALETA. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

gravi disfunzioni si sono verificate in gran parte delle sezioni elettorali di Bari nel corso dello scrutinio dei voti espressi nelle recenti elezioni amministrative con l'annullamento di molte migliaia di schede, con verbali incompleti, e numerosi esposti di candidati per voti di preferenza personalmente accertati nei seggi e non risultati nei dati finali —:

se non ritenga necessario disporre opportuni accertamenti sulle cause e responsabilità delle disfunzioni verificatesi;

quali iniziative si intendano adottare nei confronti degli uffici competenti per evitare che si verificano analoghi inconvenienti nelle prossime competizioni elettorali. (4-09691)

RISPOSTA. — La SV. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

L'elevato numero di voti non validi, registrati in occasione del recente turno generale di elezioni regionali ed amministrative, è stato in gran parte determinato dal disorientamento del corpo elettorale, chiamato ad esprimere il proprio voto con modalità differenti per i diversi tipi di consultazione che hanno avuto luogo.

Per quanto concerne la non esatta verbalizzazione delle operazioni svoltesi presso i seggi elettorali, questo Ministero non mancherà di richiamare gli organi preposti alla tenuta degli albi dei presidenti di seggio, affinché, in sede di aggiornamento, procedano a depennare da detto albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. e), della legge 21 marzo 1990, n. 53, « coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione e, comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze ».

Il Ministro dell'interno: Coronas.

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere:*

se sussista ancora, ed in modo generalizzato, il vecchio andazzo in auge nella prima Repubblica della « scorta », considerata da chi la utilizza come momento esaltativo della propria persona e non come sicurezza.

Così assistiamo ad una « scorta » generalizzata, concessa con prodigalità a uomini dei vari « palazzi ».

Ne usufruiscono addirittura dirigenti sindacali e imprenditori, Sindaci di vari comuni d'Italia, Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali, Presidenti delle province, dirigenti dei vari partiti, ex Presidenti del Consiglio, ex Segretari di partito, addirittura ex Ministri, ex componenti di alcune Commissioni parlamentari, burocrati, giornalisti, uomini di spettacolo, conduttori di trasmissioni televisive, politici che hanno superato gli ottant'anni e sono vicini ai novanta.

Tutto ciò è uno sconcio, che non può trovare giustificazione alcuna e contrasta poi con la mancanza assoluta di vigilanza nelle strade di tutte le città e le contrade d'Italia.

Certo, visto che migliaia di poliziotti e carabinieri sono utilizzati per vigilare le abitazioni, i centri di vacanza della moltitudine di persone sopra indicate, e che altri ancora fanno da scorta, non è possibile reperire chi possa controllare le strade ed i quartieri, cosicché la criminalità rimane padrona incontrastata e gli episodi delinquenziali sono all'ordine del giorno: furti, rapine, scippi, violenze;

se e quando si intenda uscire da questa incresciosa situazione, tipica di determinati regimi assolutisti, e si voglia determinare un netto cambiamento degli attuali metodi e sistemi, pensando soprattutto alla salvaguardia degli interessi generali, della collettività;

quando si avrà una democrazia compiuta e quando si penserà a tutelare i tanti cittadini che lavorano e pagano le tasse e vogliono essere protetti e difesi da una criminalità, che non trovando ostacoli, è sempre più spavalda ed ha il controllo del territorio. (4-08963)

RISPOSTA. — La S. V. On. le ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Questo Ministero ha introdotto, già dallo scorso anno, criteri di maggior rigore nella assegnazione dei servizi di scorta e di vigilanza in relazione all'effettivo grado di esposizione al pericolo dei destinatari.

Ciò ha consentito, fino ad oggi, un sensibile recupero di personale ai compiti di istituto.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritiene che i proprietari di immobili, siti in località turistiche, che pagano l'ICI ed altre imposte comunali, abbiano il diritto di partecipare alla scelta del sindaco e di avere una loro rappresentanza nel consiglio comunale;

cosa intenda fare e quale provvedimento emanare per assecondare la giusta richiesta dei non residenti, proprietari di immobili nelle zone turistiche. (4-13866)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

La vigente legislazione vincola rigorosamente l'iscrizione nelle liste elettorali, e quindi la concreta possibilità di esercitare il diritto di voto, al comune nei cui registri anagrafici l'elettore risulta iscritto.

Nel rispetto del suddetto principio della territorialità, nessuna deroga può essere prevista in via amministrativa per le consultazioni comunali.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

MAMMOLA e ROSSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

una circolare del provveditorato agli studi di Milano obbliga gli studenti che abbiano superato esami di idoneità presso una scuola legalmente riconosciuta ad iscriversi, nell'anno scolastico successivo, alla scuola dove l'esame è stato sostenuto; l'esonero da tale obbligo può essere concesso solo in alcune condizioni determinate e solo nel caso esse siano « sopravvenute » e che costituiscano assoluto impedimento a frequentare l'Istituto presso il quale sono stati superati gli esami;

ha suscitato un certo clamore il caso di una alunna, Cristina Miragliotta, che, dopo aver frequentato nell'anno scolastico 1994/1995 la scuola per ragionieri « G. D'Annunzio » di Nizza Monferrato, scuola non abilitata ad ospitare esami di idoneità, ha sostenuto gli esami di fine anno all'Istituto Paci di Seregno (MI) dove è stata obbligata a firmare un documento che la obbligava a frequentare detto Istituto durante l'anno scolastico in corso; infatti la Miragliotta, non poteva recarsi quotidianamente a Seregno, località distante 150 Km da Nizza Monferrato; poiché, alla richiesta della ragazza di ottenere dall'Istituto di Seregno il nulla osta per trasferirsi in un Istituto statale più vicino, si sentiva rispondere che la cosa sarebbe stata possibile soltanto pagando l'intera retta annuale e frequentando l'Istituto stesso per almeno una settimana;

la vicenda si concludeva bene solo in seguito ad uno sciopero della fame attuato dal padre genitore della ragazza che otteneva in tal modo l'attenzione della stampa ed il 27 settembre l'Istituto di Seregno si decideva a concedere il nulla osta —:

se non si ritenga opportuno intervenire per modificare una norma che sembra ideata al fine di attribuire alle scuole private una specie di « diritto di caccia » agli studenti, che può tradursi, se usato in modo spregiudicato in forme autenticamente estorsive;

quali iniziative si intendano adottare per evitare che in futuro possano ripetersi episodi analoghi e se non si ritenga di dover stabilire che gli alunni che abbiano frequentato Istituti privati debbano obbligatoriamente sostenere gli esami di fine anno esclusivamente presso la scuola frequentata o quando, come nel caso dell'Istituto D'Annunzio di Nizza Monferrato, tali scuole non siano abilitate ad ospitare esami e concedere le abilitazioni, gli esami stessi debbano essere sostenuti, senza condizioni vessatorie preliminari, in scuole pubbliche. (4-14241)

RISPOSTA. — *In merito alla vicenda riguardante l'allieva Cristina Miragliotta, alla*

quale fa riferimento la S.V. Onorevole, si ritiene opportuno precisare preliminarmente che l'articolo 7 dell'O.M. 30.1.1984 impone ai candidati privatisti che superano gli esami di idoneità presso scuole legalmente riconosciute l'obbligo di iscriversi, per l'anno scolastico successivo, nella scuola dove l'esame è stato superato; nella domanda di iscrizione agli esami il candidato, e se minorenni il genitore, devono dichiarare di essere a conoscenza di tale obbligo, a pena di nullità dell'esame.

Peraltro, allo scopo di conferire certezza e chiarezza al rapporto che si instaura con l'istituzione scolastica scelta nella medesima ordinanza è anche precisato che tale dichiarazione, dalla quale deve essere esclusa ogni clausola di altra natura, deve essere redatta a mano, in calce alla domanda d'esame, e avvalorata da una seconda firma.

La dichiarazione così sottoscritta, che costituisce remora ad eventuali intenti speculativi che potrebbero emergere anche in una procedura d'esami di idoneità, rappresenta l'atto con il quale lo studente è informato in anticipo che la sede d'esame e la sede di frequenza sono coincidenti.

È stata prevista anche l'eventualità che motivi eccezionali ed imprevedibili, sopravvenuti rispetto all'epoca degli esami possono impedire l'assolvimento di detto obbligo.

Riguardo a tali situazioni, rigorosamente documentate, è rimessa al prudente apprezzamento del Provveditore agli Studi (O.M. 100/84) la possibilità di concedere deroghe.

Ciò premesso, in merito al caso dell'allieva Miragliotta, il Provveditore agli studi di Milano ha precisato che la medesima, dopo aver frequentato un corso di preparazione agli esami presso un istituto privato di Nizza Monferrato, pure essendo debitamente informata dell'obbligo della frequenza, ha scelto liberamente di sostenere gli esami presso l'istituto tecnico « Paci » di Seregno, facendo successivamente pervenire una richiesta di esonero.

Poiché non ricorrevano i presupposti previsti dalle succitate disposizioni il medesimo provveditore non ha potuto accogliere l'istanza in questione.

Da parte della competente Direzione Generale di questo Ministero non si mancherà,

comunque, di verificare il comportamento tenuto dalla scuola di Seregno in merito alla richiesta di pagamento dell'intera retta e della frequenza per almeno un anno onde rilasciare il nulla osta per l'iscrizione ad altra scuola e di censurare le irregolarità che eventualmente dovessero riscontrarsi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

MARENCO. — Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

si ha notizia sulla stampa locale di Genova di morie di pesci nel torrente Polcevera, ripetute, per cause non meglio precisate;

l'amministrazione provinciale di Genova ha stanziato nel recente passato somme di denaro per il ripopolamento ittico dei corsi d'acqua del territorio provinciale;

tali somme di denaro appaiono spese inutilmente fintanto che non si individuano le fonti inquinanti che, ad esempio nel torrente Polcevera, causano dette morie e fintanto che non si attuerà un'opera costante e capillare di controllo e prevenzione degli scarichi illegali di sostanze tossico-nocive nei corsi d'acqua —:

quali provvedimenti intendano assumere al fine di verificare, anche col concorso della amministrazione provinciale di Genova, le cause di dette morie e per il controllo e la prevenzione degli scarichi illegali di sostanze tossico-nocive nei corsi d'acqua;

quali iniziative siano state finora assunte in tal senso dalla amministrazione provinciale di Genova. (4-01342)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione indicata in oggetto concernente la moria di pesci nel torrente Polcevera a causa degli scarichi inquinanti, sulla base di quanto riferito dalla Prefettura di Genova si comunica che le competenze dell'Amministrazione provinciale, in materia di scarichi in corpi

idrici superficiali, sono attualmente limitate all'attività di autorizzazione e controllo degli scarichi delle pubbliche fognature, mentre per quanto riguarda gli scarichi civili e quelli provenienti da insediamenti industriali le competenze sono attribuite ai Comuni che si avvalgono — per i controlli tecnici — delle USL e del P.M.P..

Dall'esame delle risultanze tecniche disponibili non risultano essere presenti, nella zona interessata, scarichi di pubbliche fognature, peraltro al fine di acquisire informazioni sull'episodio si è provveduto a contattare la competente USL (ex USL 10) la quale ha riferito di aver effettuato, unitamente ai Vigili del Fuoco, campionamenti delle acque per verificare l'eventuale presenza di sostanze inquinanti, nonché di aver prelevato alcuni esemplari di pesci al fine di accertarne le cause della morte.

La predetta Unità Sanitaria Locale ha inoltre riferito di aver riscontrato la presenza di un tubo di scarico, al momento non in attività, del quale non si è potuta accertare la provenienza e in tal senso è stato contattato il Comune di Genova - Servizio Opere Idrauliche e Sanitarie affinché accerti l'origine della condotta sopracitata.

Peraltro, il fatto in argomento sembrerebbe riconducibile ad un episodio acuto di inquinamento del quale, salvo che siano individuate in maniera inequivocabile le sostanze che hanno causato la moria di pesci, non sembra possibile risalire all'origine.

D'altra parte se, come sembra presumersi, il fatto ha le caratteristiche di un evento estemporaneo sarebbero difficilmente contestabili addebiti di negligenza agli Enti preposti al controllo.

Il procedimento concernente la segnalazione dell'evento è stato archiviato dal GIP della Pretura Circondariale di Genova.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

MARENCO. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere — premesso che:

il ponente di Genova, dalla zona di San Benigno a quella di Pegli, è sottoposto

ad una situazione di alto rischio — per la popolazione e per l'impatto ambientale — determinata dalla presenza di numerose attività di movimentazione e stoccaggio di idrocarburi, con la possibilità di incidenti e, in conseguenza, di incendi ed esplosioni, aggravata dalla contiguità delle sopradette attività ad edifici residenziali, commerciali e ad importanti collegamenti stradali e ferroviari, come si è verificato pochi anni or sono con l'incendio dei serbatoi dell'azienda petrolchimica Carmagnani;

in particolare, desta preoccupazione l'attività del Porto Petroli di Genova-Mulledo — dopo un superato progetto di trasferimento nella zona portuale al centro di Genova (Calata olii minerali) — nel quale permangono immutati i gravi rischi per la popolazione, anche considerati i vicini depositi di carburanti della società Superba, nonostante sia stato prospettato un progetto per posizionare l'attracco delle navi cisterna e petroliere e lo scarico degli idrocarburi, attraverso adeguate condutture, all'esterno della diga foranea prospiciente l'aeroporto genovese di Sestri Ponente;

i comitati spontanei dei cittadini ivi residenti, sorti per rivendicare con maggiore forza — innanzi l'inazione o la mancanza di risultati delle autorità preposte — i propri diritti alla salvaguardia della salute, della integrità fisica, dell'ambiente, si scontrano con una realtà fatta di interlocutori, degli enti preposti, non coordinati in una azione e in una posizione unitaria sul problema, e perciò la popolazione è esasperata —:

quali iniziative intenda assumere al fine di una complessiva e definitiva risoluzione del problema. (4-01347)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si riferisce quanto segue.

Il Piano Territoriale di coordinamento per gli insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 95 il 31.7.1992, prevede la ricollocazione del Porto Petroli di

Genova Multedo e la riduzione e concentrazione delle aree di stoccaggio a terra.

In data 4.3.94 il Consorzio Autonomo del Porto di Genova CAPG con sede in Genova ha presentato a questo Ministero la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto della Soc. Tankimica relativa allo spostamento del Porto Petroli di Multedo.

Il terminale congloberà in un unico impianto le attività in campo petrolifero svolte attualmente da IP al molo di Calata Oli Minerali, e le attività nel settore chimico di Superba e Carmagnani, che si svolgono attualmente nei depositi costieri di Multedo e Pegli. Accanto al nuovo terminal continueranno a sussistere le attività petrolifere svolte da Esso a Calata Sanzio, la cui posizione è adiacente a Calata Oli Minerali. A seguito della costruzione del nuovo terminale i depositi di Multedo verranno dismessi e le aree recuperate saranno destinate ad altri usi.

L'area destinata al futuro insediamento, per una superficie complessiva di ca 81.000 mq, sarà costituita dalle aree di Calata Sanzio e Calata Olii Minerali, che ospitano l'attuale terminale petrolifero e da un nuovo banchinamento di circa 49.000 mq, ricavato dallo specchio d'acqua adiacente Calata Olii Minerali nella zona antistante l'avamposto. Il nuovo insediamento sarà collegato alla rete autostradale tramite un apposito raccordo viario.

La capacità di stoccaggio prevista è di 138.131 mc realizzata tramite il riutilizzo di 42 serbatoi esistenti (per 69.000 mc).

L'impianto proposto dovrà ricevere, immagazzinare e distribuire prodotti finiti, prodotti speciali ed olii lubrificanti, la cui spedizione in ingresso ed uscita dal porto verrà effettuata per nave, strada e ferrovia.

Le opere principali che compongono il progetto sono il banchinamento, il terminale Tankimica e il viadotto S. Benigno.

Il nuovo banchinamento verrà realizzato ad est della Calata Oli Minerali in modo da ricavare una nuova superficie di 49.000 mq che si aggiungerà a quella esistente.

Una volta completato il banchinamento sarà possibile realizzare il Terminale Tankimica la cui area complessiva risulterà pari a 81.060 mq.

Per quanto riguarda il collettamento e trattamento degli affluenti liquidi il progetto prevede un impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche alimentato da tre reti (per i piazzali, per la zona pompe e per le pensiline) ed un impianto di trattamento delle acque di lavaggio ed accidentalmente oleose, costituito da un serbatoio di raccolta di 250 mc. con disco rotante per la separazione degli olii e da un'unità termica per l'ossidazione a umido con aria pulita, ad alta temperatura e pressione, di tutti gli idrocarburi contenuti negli affluenti.

Sul progetto è stata svolta la procedura di compatibilità ambientale ai sensi della L. 220/92.

Sono state prese in considerazione varie possibilità di delocalizzazione sulle coste liguri del nuovo terminale petrolchimico, in alternativa al sito di Calata Oli Minerali relativo al terminale Tankimica, in particolare riguardanti la Valle del Varenna e Pian Grande da collegare con apposite tubazioni rispettivamente agli accosti di Multedo e di Voltri, nonché riguardanti Busalla, da collegare a Calata Oli Minerali mediante apposita tubazione, per lo stoccaggio del solo metanolo, e il porto di Voltri.

Le indicate alternative, inclusa quella di progetto, sono state confrontate nello studio di impatto ambientale sulla base degli aspetti legati a: uso del suolo, programmazione, accessibilità, configurazione tecnica, criticità ambientale e criticità di rischio. Da questo confronto è emerso che la soluzione localizzativa indicata dal progetto Tankimica sembra comportare le minor interferenze ambientali, ridurre al minimo il rischio di incidenti rilevanti e rappresentare la soluzione ottimale dal punto di vista tecnico economico.

La procedura di compatibilità ambientale si è conclusa con un parere positivo con le seguenti prescrizioni:

a) attività connesse alla realizzazione dell'impianto:

prima dell'avvio dei lavori relativi al nuovo banchinamento, il CAPG dovrà approntare un programma per l'approvvigionamento degli inerti necessari alla costruzione, che eviti situazioni di picco rispetto alla media giornaliera dei trasporti previsti nell'arco dei 14 mesi di durata del cantiere e che favorisca il trasporto nelle ore della giornata a minore intensità di traffico;

le caratteristiche degli inerti utilizzati per le opere di banchinamento dovranno essere compatibili con le normative vigenti e comunque tali da non provocare un inquinamento indebito dei fondali e/o del tratto di mare adiacente la banchina;

I serbatoi dovranno essere contenuti in bacini di contenimento progettati e costruiti in modo tale da poter accogliere e riciclare nel deposito i prodotti in essi stoccati, senza alcun rischio di sversamento accidentale nell'ambiente esterno;

b) condizioni di esercizio e monitoraggio:

prima della messa in esercizio del terminale petrolchimico il CAPG dovrà presentare alla Regione Liguria un organico manuale operativo, al cui rispetto il consorzio Tankimica sarà tenuto, che conterrà la definizione del sistema di organizzazione, le linee di responsabilità, la prassi e le procedure amministrative di cui si avvarrà l'esercente, che comprenda anche quanto eventualmente previsto dalle procedure ex decreto del Presidente della Repubblica 175/88, con l'indicazione dei controlli sulle emissioni e nell'ambiente, la qualificazione e la formazione del personale ed un piano interno di esercitazioni di sicurezza e di emergenza;

prima dell'avvio della costruzione del terminale petrolchimico il CAPG dovrà presentare al Servizio VIA del Ministero dell'Ambiente e alla Regione Liguria, per eventuali osservazioni e/o commenti, un piano di caratterizzazione e di computo delle emissioni in atmosfera nonché un piano di monitoraggio ambientale che preveda quanto segue:

la predisposizione di un programma di monitoraggi e speciazione dell'inquinamento dell'aria da composti organici volatili (COV), all'interno dell'abitato adiacente a Calata Oli Minerali, con particolare riferimento alle sostanze che verranno manipolate nel terminale;

la predisposizione di un programma di campionamento delle emissioni di COV generate nell'esercizio del terminale ai fini della loro caratterizzazione sia qualitativa (speciazione) che quantitativa;

prima dell'avvio dell'esercizio del terminale petrolchimico il CAPG dovrà dare corso al programma di monitoraggio dell'inquinamento dell'aria da COV secondo il programma di cui al punto precedente, tenendo conto delle eventuali modifiche e/o osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Liguria;

immediatamente dopo l'avvio dell'esercizio del terminale petrolchimico il CAPG dovrà dare corso al programma di campionamento delle emissioni di COV generate nell'esercizio del terminale secondo il programma di cui al punto precedente, tenendo conto delle eventuali richieste di modifiche e/o osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Liguria; contemporaneamente a questa campagna di monitoraggio delle emissioni dovrà essere ripetuta la campagna di monitoraggio dell'inquinamento dell'aria da COV, con le stesse modalità di quella effettuata prima dell'avvio dell'impianto;

i risultati delle campagne di monitoraggio dovranno essere registrati e messi a disposizione delle autorità di controllo; annualmente il CAPG dovrà inviare una apposita relazione alle competenti autorità di controllo;

si raccomanda alla Regione Liguria ed agli enti locali di assumere, per quanto di competenza, i provvedimenti per apportare ulteriori miglioramenti alla qualità dell'aria nella zona, mediante interventi sulle altre sorgenti fisse e mobili di emissione in atmosfera sia degli inquinamenti tradizionali che in particolare dei COV;

c) aspetti connessi con la sicurezza:

premessò che, in ogni caso, il progetto esecutivo delle opere e le caratteristiche di esercizio delle stesse dovranno essere sottoposti all'esame delle autorità competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17.5.1988 n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, l'inizio dell'esercizio dovrà comunque restare subordinato alla effettiva operatività degli interventi e delle misure riguardanti la sicurezza della navigazione così come precisati dal CAPG alla definitiva verifica da parte delle autorità competenti dell'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza per i trasporti a mezzo di autocisterne e di ferrocisterne sulla base di un apposito piano che il consorzio Tankimica dovrà presentare alle stesse autorità e nel quale, per ciascuno dei primi cinque anni di esercizio, dovranno essere indicati i quantitativi di ciascuna tipologia di prodotti che Tankimica prevede di trasportare per ferrovia, le caratteristiche delle ferrocisterne e le modalità di trasporto, i quantitativi di ciascuna tipologia di prodotti che Tankimica prevede di trasportare direttamente o indirettamente su strada, le caratteristiche delle autocisterne e le modalità di trasporto.

Sul parere Via è stato emesso il decreto n. 2021 in data 27.12.94.

Risulta, infine, che sulle problematiche petrolifere del ponente genovese è stato firmato un protocollo d'intesa tra Regione, Comune di Genova, Provincia, Autorità Portuale.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

MARENCO. — *Ai Ministri dell'ambiente, di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premessò che:*

il Sindaco del comune di Borghetto Vara (La Spezia) avrebbe dato disposizioni per la realizzazione di una discarica di 4.000 mtq., attuando altresì un disboscamento di 12.000 mtq., sollevando con ciò una opposizione generalizzata —:

se tali provvedimenti abbiano ottenuto le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti;

quale sia la posizione dei ministri in proposito. (4-02516)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente la discarica nel comune Borghetto Vara (La Spezia), premessò che lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e delle leggi 441/87 e 475/88, è di competenza delle amministrazioni regionali e provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinati, in via sostitutiva, alle eventuali inadempienze o alle scelte manifestamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle amministrazioni suddette, si comunica che, come emerso dagli elementi forniti dalla Prefettura di La Spezia, l'emergenza rifiuti nella provincia, che ha iniziato a manifestarsi già nello scorso anno, ha costretto i comuni della Val di Vara a ricercare un sito per la realizzazione di una discarica consortile. Tale sito è stato individuato in loc. Bosco di Checco nel comune di Borghetto Vara.

In data 20 luglio 1993 la locale Amministrazione provinciale ha dato il proprio assenso per l'inserimento di tale discarica nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, precisando che la stessa non avrebbe dovuto superare 10.000 metri quadrati di superficie e la capacità di 4-5.000 metri cubi.

A seguito del perdurare dell'emergenza dello smaltimento rifiuti nel territorio provinciale ed a seguito della chiusura definitiva della discarica di Vallescuro, la Giunta regionale ha emanato l'ordinanza n. 7261/1994, con la quale ha autorizzato lo smaltimento rifiuti solidi urbani per sei mesi in loc. Bosco di Checco a nove comuni della Val di Vara (Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Carrovano, Follo, Pignone, Rocchetta Vara e Cadice al Cornovoglio).

La gestione dell'impianto era stata affidata alla comunità montana della media e

bassa Val di Vara la quale aveva ottenuto, in breve tempo, le deleghe dai citati comuni per le funzioni relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.

I lavori per la realizzazione della discarica sono stati autorizzati dal Sindaco del comune di Borghetto Vara con ordinanza n. 247/R.G. del 10/6/1994, in conformità a quanto stabilito dal Presidente della Giunta regionale ligure con ordinanza n. 573 del 25/5/94.

L'Ufficio Coordinamento provinciale di La Spezia del Corpo Forestale dello Stato ha riferito che sono state effettuate indagini di polizia giudiziaria dalle quali è emerso che l'impianto è costruito su un'area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico e che è stata realizzata la strada di accesso con l'abbattimento di una superficie boschiva di 12.000 mq.

Lo stesso Ufficio ha provveduto ad inoltrare alla Procura della Repubblica di La Spezia notizia di reato, sia per i lavori della discarica che per l'allargamento della strada di accesso alla stessa, perché eseguiti in assenza delle necessarie autorizzazioni urbanistiche. Ha inviato, inoltre, informativa riguardo alle carenze di difesa idrogeologica, alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di La Spezia, alla Regione Liguria, alla provincia di La Spezia, alla comunità montana della media e bassa Valle di Vara e al Sindaco del comune di Borghetto Vara. Ha notificato infine al direttore dei lavori processo verbale per movimento di terreno e sradicamento ceppaie avvenuti nel corso dei lavori di sistemazione della strada di accesso della discarica.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

MARENCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:

si è svolta recentemente a Venezia la VI Rassegna del Mare — convegno internazionale dell'Associazione Mareamico organizzato in collaborazione con il Cnr e l'Icram —, per trattare i problemi della

conservazione degli ecosistemi marini in relazione ai problemi dello sviluppo economico;

argomento del simposio sono state le condizioni ecologiche e umane dell'area del bacino mediterraneo, che attraversano un periodo preoccupante per la situazione di degrado dell'ambiente e delle condizioni di vita delle popolazioni umane;

i partecipanti a detto convegno hanno sollecitato le autorità responsabili della gestione dell'area mediterranea a dedicare ogni sforzo possibile per affrontare sia su piani settoriali che globali i gravi problemi esistenti —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per fronteggiare la grave situazione evidenziata. (4-09107)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che questo Ministero condivide l'esigenza espressa dall'On. Interrogante circa la necessità di dedicare la massima attenzione alle condizioni ecologiche dell'area del bacino mediterraneo al fine di porre in essere « ogni possibile sforzo per affrontare su piani sia settoriali che globali i gravi problemi esistenti »; con particolare riferimento anche allo sviluppo dell'area mediterranea, ciò in considerazione degli interessi socio-economici delle popolazioni residenti.

Per quanto attiene alle iniziative per fronteggiare la situazione evidenziata nel corso del Convegno Internazionale dell'Associazione Mare Amico a Venezia, si sottolinea che solo da pochi mesi l'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare è transitato al Ministero dell'ambiente, ove è in attesa di una sua precisa collocazione ai sensi della legge 24.12.93, n. 537; ciò è importante soprattutto per poter riprendere, sul piano operativo, l'organizzazione dei servizi di monitoraggio delle acque del mare e di intervento in caso di inquinamento.

In particolare lo stesso ICDM ha proposto la riattivazione del SIDIMAR (sistema informativo per la difesa del mare « per quanto attiene ai danni ambientali marini ») il quale era già collegato al PAM (Piano di Azione per il Mediterraneo).

Lo stesso ICDM al fine di assicurare una efficace sorveglianza sullo Stato delle acque del mare, ha proposto la ripresa del monitoraggio delle acque marine costiere, unitamente ad una intesa di programma con l'ICRAM.

Si pensa di confermare il divieto assoluto per le navi di bandiera nazionale di scaricare acque di sentina o di lavaggio di cisterne contenenti idrocarburi.

Si sta procedendo per il finanziamento relativo alla realizzazione del progetto di impianto di ricezione e trattamento delle morchie ed acque di zavorra ed il lavaggio delle petroliere e pontile di accosto nel porto di Trieste, mentre è stato avviato quello relativo alla realizzazione dell'analogo progetto di impianto del porto di Livorno.

Attualmente è all'esame la proposta di modificare l'articolo 4 della legge 973/82 al fine di consentire la ripresa, in forma convenzionale, degli interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento.

Si riferisce altresì che la salvaguardia del mare Mediterraneo viene effettuata attraverso un controllo dei materiali che vengono scaricati in mare tramite navi, le operazioni vengono, infatti, autorizzate con decreti specifici ai sensi dell'articolo 11 della legge 10/5/76 n. 319, a fronte di valutazioni di rispondenza ai criteri attuativi del sopra citato articolo. Tali criteri sono in linea anche con le successive modifiche alla Convenzione di Barcellona recepita con legge 25/11/1979 n. 30 apportate nel corso dell'ultima conferenza delle parti contraenti svoltesi a Barcellona.

In particolare la Convenzione definisce un quadro giuridico di carattere generale sulla protezione delle acque, completato da alcuni protocolli tecnici (normativa di dettaglio) relativi alle principali cause inquinanti.

Detti protocolli in particolare riguardano:

la prevenzione dell'inquinamento nel Mediterraneo in seguito a scarichi di navi e aerei (« protocollo Dumping » del 1976 — entrato in vigore nel 1978);

la cooperazione alla lotta all'inquinamento del Mediterraneo causato da petrolio

ed altre sostanze pericolose in situazioni di emergenza (« protocollo di emergenza » del 1980 entrato in vigore nel giugno 1983);

le aree specialmente protette del Mediterraneo « protocollo SPA » adottato e firmato a Ginevra il 3/4/1982 ed entrato in vigore il 23/3/1986;

immersione di rifiuti a mare, « protocollo del 1976 » — (emendato insieme alla Convenzione quadro nel corso di un processo di revisione nel 1993).

Nel corso del 1994 si sono tenuti incontri tecnici di negoziato che hanno interessato il protocollo sull'inquinamento di origine terrestre, quello sul movimento transfrontaliero dei rifiuti e sulle aree specialmente protette. Quest'ultimo è stato firmato insieme agli emendamenti alla convenzione quadro ed agli emendamenti al protocollo Dumping nel corso della conferenza del 9-10 giugno che si è svolta a Barcellona. Gli altri due saranno firmati nel 1996.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

MARENCO. — Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

gli oltre cinquemila abitanti che vivono a ridosso dell'impianto di trattamento delle acque fognarie nella zona Campi del quartiere di Cornigliano (Genova) si trovano in una sconcertante situazione, a causa delle esalazioni maleodoranti provenienti da detto depuratore, rese ancora più insopportabili dall'afa di questi giorni;

il cattivo funzionamento dell'impianto — oltre che a carenze costruttive — sarebbe dovuto all'immissione di sostanze estranee a quelle di origine organica: sotto accusa sarebbero le aziende industriali della Valpolcevera, che scaricherebbero olii, vernici, acidi e sostanze tossiche, che interromperebbero il ciclo di trattamento del materiale organico;

la medesima condizione di disagio si soffre nel quartiere di Pegli — col depu-

ratore situato accanto alla foce del Varenna —, in quelli di Sestri e Sampierdarena — che scaricano gli escrementi direttamente in mare —, nonché a Prà — ove il canale antistante il litorale è ridotto a una cloaca;

tutto ciò avviene nonostante che vi siano disponibili un miliardo e duecento milioni di lire nel bilancio del 1995 destinati dal comune a opere di manutenzione e ristrutturazione della rete fognaria e di depurazione —:

quali misure intendano adottare i Ministri interrogati per risolvere il problema in questione. (4-12720)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione in oggetto, riguardante il cattivo funzionamento del depuratore di acque nere di Pegli (GE), si comunica quanto riferito dalla Prefettura di Genova.

Gli odori effettivamente insopportabili segnalati dagli abitanti delle aree adiacenti al depuratore di Pegli sono cessati allorché si è provveduto a cura del Servizio opere idrauliche e sanitarie del Comune di Genova alla riparazione dell'inconveniente dovuto al mal funzionamento del motore principale delle turbine di smaltimento.

Ciò ha comportato un inevitabile ristagno di fango non digerito che ha originato i cattivi odori lamentati, nonostante l'impianto di ozonizzazione dell'aria in uscita fosse utilizzato alla massima potenzialità.

Si riferisce anche che l'Amministrazione comunale ha successivamente assicurato che nel bilancio di previsione 1995, fra gli interventi prioritari è stato ricompreso anche un programma di articolati interventi manutentori in grado di evitare in futuro le cause degli inconvenienti tecnici occorsi.

Inoltre, per quanto concerne la ventilata ipotesi di realizzare un nuovo sistema di impianti di depurazione, lontano dall'abitato, a servizio del ponente genovese, l'Amministrazione regionale ha comunicato che nel piano di risanamento delle acque, di cui è stato approvato l'aggiornamento con deliberazione del Consiglio Regionale in data 3.7.91, n. 53, ha previsto in considerazione dello stato di fatto delle opere, di servire le

reti fognarie del ponente genovese negli impianti di: Valpolcevera, realizzato per una potenzialità di 120.000 abitanti e che dovrà essere raddoppiata; Sestri Ponente, realizzato per una potenzialità di 100.000 abitanti ma non ancora funzionante; Pegli, realizzato per una potenzialità di 45.000 abitanti e da ampliare, e Voltri, da realizzare per una potenzialità di 70.000 abitanti.

La soluzione appena delineata prevista dal Piano comporta già di per sé un notevole onere finanziario ed è quella che pare di più facile realizzazione, mentre l'ubicazione del depuratore di Voltri compete al Comune di Genova, che dovrà muoversi nell'ambito del proprio strumento urbanistico generale.

Naturalmente l'Amministrazione Regionale potrà prendere in considerazione e sottoporre all'esame dei suoi organi competenti qualsiasi proposta di modifica del Piano, purché suffragata da precise motivazioni tecniche ed economiche.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

MARENCO. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

lo scorso 27 settembre 1995, nel corso di scavi archeologici attuati nell'ambito del restauro del Santuario di Nostra Signora di Soviore, nel comune di Monterosso al Mare (La Spezia), è venuta alla luce il perimetro — in particolare l'abside — della chiesa altomedievale, di epoca — da meglio definire — collocabile tra il VI e IX secolo d.C.;

l'importanza delle opere è evidente, ma l'orientamento di alcuni funzionari della sovrintendenza per i Beni ambientali e architettonici della Liguria sarebbe quello di documentare le opere e ricoprirle irrimediabilmente, lasciando visibili solo alcuni limitatissimi tratti;

circa i possibili interventi sulle parti rinvenute esistono posizioni diverse, considerando che dette parti potrebbero essere lasciate visibili e fruibili anche in futuro, peraltro con un aggravio di spesa modesto —:

se non intenda appurare la realizzabilità di un intervento che permetta la visibilità e fruibilità anche per il futuro delle opere venute alla luce. (4-15080)

RISPOSTA. — Si premette che i lavori di scavo archeologico all'interno dell'immobile di cui all'oggetto sono in corso a cura della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova con fondi ministeriali, nell'ambito dei lavori di restauro che l'Ufficio sta conducendo da anni in accordo con l'Ente proprietario. Tali saggi di scavo sono stati effettuati in costante contatto con la Soprintendenza archeologica di Genova, con la quale sono stati compiuti numerosi sopralluoghi congiunti.

La soluzione progettuale prospettata dalla Soprintendenza a conclusione degli scavi, comunicata all'Ente proprietario ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1552 del 1961, prevede il riempimento dello scavo con materiale inerte e la successiva realizzazione della pavimentazione di tutto il vano della chiesa. Tale soluzione non è stata condivisa dall'Ente proprietario, che non ha assecondato il normale andamento dei lavori, negando talora l'accesso ai funzionari della Soprintendenza.

Inoltre, in più occasioni, l'Ente proprietario ha sostenuto l'opportunità di rendere praticabile l'area di scavo archeologico sottostante alla chiesa, segnalando a vari Enti la necessità di non procedere secondo il progetto predisposto dalla Soprintendenza, progetto che prevede la ricopertura degli scavi previa accurata documentazione grafica e fotografica.

La Soprintendenza ritiene che la valorizzazione del sito archeologico, mediante la realizzazione di un'intercapedine ispezionabile al di sotto del pavimento della chiesa, così come proposta dal Rettore del Santuario, sia di difficile fattibilità; infatti i resti archeologici sono collocati a meno di mezzo metro dal piano del pavimento della chiesa e ciò renderebbe molto problematica una loro ispezionabilità in presenza di un solaio monolitico.

Sarebbe fattibile, invece, la realizzazione di alcune aperture protette da lastre di cristallo pedonabile che consentano così la

vista dall'alto di alcune parti significative del sito quali, ad esempio, alcuni tratti della ritrovata muratura absidale. Gli scavi archeologici hanno infatti messo in luce elementi di non eccezionale rilevanza storico-archeologica, tali quindi da giustificare l'adozione di progetti tecnicamente più impegnativi o di strutture maggiormente costose quali, appunto, il solaio monolitico di notevole luce, proposto dal Rettore del Santuario.

La Soprintendenza intenderebbe completare i lavori di restauro interni in tempi ragionevoli, onde riaprire al pubblico l'edificio e garantirne l'uso e il pubblico godimento.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Paolucci.

MARTUSCIELLO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'attività produttiva della ditta in liquidazione Fibro Sud Spa di Airola (Benevento) è cessata il 5 gennaio 1985;

i lavoratori della suddetta ditta hanno usufruito di disoccupazione speciale fino al luglio 1991;

il mese di agosto 1001 sono stati collocati in lista di mobilità;

tutti i lavoratori collocati in mobilità sul territorio nazionale hanno usufruito di varie proroghe fino al 31 maggio 1995 mentre per i rapporti di lavoro dei dipendenti più anziani la proroga fu fissata fino al 10 febbraio 1995;

con decreto del 9 giugno 1995 si è provveduto, per i lavoratori interessati da quello precedente, ad ulteriore proroga fino al 31 luglio 1995;

per tali lavoratori il comune di Airola ha predisposto un progetto per lavori socialmente utili, mentre restano esclusi quei lavoratori la cui proroga scadeva il 10 febbraio 1995 —;

se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale intenda attivarsi quanto di

propria competenza al fine di eliminare la situazione discriminatoria per la quale una parte dei lavoratori è concessa una proroga e il beneficio di usufruire di progetti di lavoro socialmente utili, mentre tale possibilità è negata ad altri, che hanno minori possibilità di lavoro, vista l'età raggiunta;

se i benefici del decreto sopra citato vengano estesi anche ai lavoratori presi in considerazione dal decreto scaduto il 10 febbraio 1995. (4-12951)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare in oggetto sollecita un intervento governativo volto ad ampliare la platea dei destinatari delle disposizioni relative all'utilizzo di lavoratori in progetti di attività socialmente utili.*

In particolare si segnala che tale possibilità sarebbe stata preclusa ad alcuni lavoratori dipendenti dalla Fibrosud il cui trattamento di mobilità veniva in scadenza il 10 febbraio 1995.

La fattispecie segnalata ha trovato risoluzione per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 232/95, reiterato dal decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e, da ultimo, dal decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416.

Il comma citato stabilisce, infatti, che i lavoratori di cui al comma 5 dell'articolo 1 ed all'articolo 5 vengano avviati con priorità, sino al 31 luglio 1995, nei progetti di lavori socialmente utili.

Per il periodo successivo, dal 1° agosto al 31 dicembre 1995, viene mantenuta tale priorità, con estensione anche ai lavoratori delle aree ricomprese negli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, comunque usciti dalle liste di mobilità successivamente al 31 dicembre 1994.

I predetti lavoratori per il periodo agosto-dicembre 1995 sono iscritti nelle liste di mobilità e, in caso di utilizzazione in lavori socialmente utili, si applica nei loro confronti l'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge n. 451/94, come modificato dal comma 3 dell'articolo 1, del decreto-legge n.

232/95 (sussidio pari a 7.500 lire per ogni ora prestata e per un massimo di 12 mesi).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MASTRANGELO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

il TG3 delle ore 19 del 10 settembre 1995 ha dato notizia in voce e in video che in alcuni libri di testo di I e II elementare compaiono intere pagine di pubblicità invoglianti ad usare, a mo' di sussidio scolastico, determinati prodotti per lo più alimentari;

nella stessa sede giornalistica una rappresentante delle associazioni di consumatori che hanno denunciato il caso, ha fatto notare che le ditte in questione, interpellate, hanno assicurato di non aver pagato una lira per tali « spot » cartacei; anzi di non saperne assolutamente niente;

riesce difficile accettare a scatola chiusa (è proprio il caso di dirlo) l'assoluta buona fede delle ditte pubblicizzate e di conseguenza degli editori, almeno dal punto di vista « materiale » —:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra;

se intenda esperire indagini atte ad appurare se sotto queste inusitate iniziative editoriali ci sia oltre che « colpa » anche « dolo » con la conseguenza logica di far cessare, comunque, questi surrettizzi lavaggi del cervello di bambini, già di per sé martellati dalla pubblicità televisiva, che prefigurerebbero una raffinata e cinica « circonvenzione di incapaci ». (4-13471)

RISPOSTA. — *Nel rispondere alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, si ritiene di dover far presente preliminarmente che la presunta ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, contenuti in un volume destinato agli allievi delle scuole*

elementari, è stata oggetto di denuncia da parte dell'ADICONSUM all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Detto organo si è espresso per il non luogo a procedere non essendo stata dimostrata, nella circostanza, l'esistenza di un rapporto di committente tra casa editrice e ditte produttrici.

Questo Ministero non ignora, tuttavia la rilevanza che riveste il libro di testo scolastico nel processo educativo, tant'è che con D.M. 168 del 27.5.1993 è stato costituito un comitato permanente nel quale, accanto agli operatori dell'amministrazione, sono rappresentate le organizzazioni sindacali, le associazioni professionali del personale della scuola, le famiglie, il mondo dell'editoria e della distribuzione e della vendita dei testi scolastici con il compito di studiare tutte le problematiche connesse alla scelta dei libri di testo.

Ed invero il problema della pubblicità nei testi scolastici per la sua complessità richiede approfondimento di ampia portata, tant'è che per tali motivi la questione è già stata sottoposta all'esame del succitato organo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

MASTROLUCA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il comune di Monte Sant'Angelo (FG) fa parte del collegio elettorale uninominale per l'elezione della Camera dei Deputati n. 6 della Circoscrizione « Puglia »;

più volte, sin dal momento della definizione dei collegi elettorali, il comune di Monte Sant'Angelo ha manifestato la volontà di far parte del collegio n. 2 che raggruppa quasi tutti i comuni del Gargano;

tale richiesta è stata sostenuta anche dalla comunità montana del Gargano, la cui sede è ubicata proprio a Monte Sant'Angelo;

le ragioni addotte sono molteplici e fondate: dall'identità geografica alla tradizione culturale, dai rapporti sociali agli scambi economici;

la modifica richiesta, peraltro, con il passaggio del comune di Monte Sant'Angelo dal collegio n. 6 al collegio n. 2, lascerebbe entrambi all'interno della banda di oscillazione demografica consentita —:

se non intenda promuovere ogni utile iniziativa al fine di arrivare ad una nuova aggregazione del comune di Monte Sant'Angelo al collegio n. 2 della circoscrizione « Puglia ».
(4-10072)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

La delimitazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei Deputati è stata disposta, a norma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, sulla base delle indicazioni formulate dall'apposita Commissione nominata dai Presidenti delle Camere ed approvate dalla Commissione permanente.

Le aspettative del comune di Monte Sant'Angelo di essere incluso nel collegio n. 2 della circoscrizione Puglia potranno essere, più opportunamente, rappresentate in sede di revisione degli ambiti territoriali degli anzidetti collegi uninominali.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

MASTROLUCA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

quali motivi impediscano la definizione della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS e la liquidazione della indennità una tantum, richiesta in data 4 gennaio 1994 dal sig. LOGLISCI Michelangelo, nato a Candela il 31 ottobre 1933 e residente in Foggia, in via A. Da Zara, 7.
(4-11653)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione presentata dalla S.V. On. le, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che, presso la Sede di Foggia,

non risulta presentata dal Sig. Michelangelo LOGLISCI alcuna richiesta di costituzione della posizione assicurativa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MASTROLUCA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere: quali gravi motivi ostacolano la definizione dell'attribuzione definitiva del trattamento pensionistico a favore del signor Latronica Andrea, nato il 5 febbraio 1926, collocato a riposo il 1° marzo 1991, dall'amministrazione provinciale di Foggia. (4-11665)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. On.le, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato di aver definito, con decreto del 24.8.1995, il trattamento di pensione ordinaria del Sig. Andrea LATRONICA.

L'Ente ha fatto presente, inoltre, di aver trasmesso tale decreto, nel settembre u.s., al Comune di Manfredonia, per la notifica all'interessato ed alla Direzione Provinciale del Tesoro di Foggia, per il pagamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MASTROLUCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali siano i motivi che ostacolano la definizione della pratica del signor Vitulano Matteo, nato a Manfredonia (FG), il 17 luglio 1926, ed ivi residente in via 1° Maggio, 23, collocato a riposo dal comune di Manfredonia, in data 1 agosto 1991 e tuttora in attesa del decreto di liquidazione definitivo della propria pensione. (4-12799)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato quanto segue.*

Con decreto n. 3707 del 18.9.95 è stato conferito al Sig. Matteo Vitulano il trattamento definitivo di pensione diretta ordinaria, con decorrenza 1.8.91.

Il 13.10.95 il citato decreto è stato inviato Manfredonia per la notifica all'interessato ed è stato trasmesso alla Direzione Provinciale Foggia, per il relativo pagamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MATTIOLI, EMILIANI e DE GHISLANZONI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la precedente interrogazione del 27 aprile 1995 a firma degli onorevoli Emiliani e De Ghislanzoni è rimasta senza esito;

in Voghera (Pavia) esiste un complesso immobiliare adibito a Teatro, denominato «Teatro Sociale», edificato nel 1845 in fregio alla centrale via Emilia, di proprietà di un ente privato, la Società del Teatro, costituita dai condomini-palchetti-sti, distinto in mappali 455-456-458;

tale complesso è costituito dal Teatro vero e proprio, da un grande salone da ballo a colonne e stucchi, e dalle pertinenze, il tutto in stile neoclassico, con notevoli decorazioni interne in bianco ed oro, soffitto in legno con decorazioni pittoriche dell'epoca ed altre pregevoli parti in legno scolpito, e che è stato dichiarato di particolare importanza ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa, con decreto 22 novembre 1955 del Ministro della pubblica istruzione, regolarmente trascritto e notificato alla proprietà;

tale complesso, che ha ospitato spettacoli operistici e teatrali di notevole livello (vi ha diretto anche Toscanini), da anni giace in stato di abbandono e rischia un irreversibile degrado anche strutturale, poiché l'ente proprietario, dopo la chiusura al pubblico avvenuta per il mancato

adeguamento alle norme di sicurezza, nel 1985, ha del tutto omesso i necessari interventi di manutenzione e restauro;

anzi negli ultimi anni alcuni proprietari dei 62 palchi hanno venduto a terzi le loro quote e che si ha notizia di accaparramenti di quote a fini presumibilmente speculativi —;

se non intenda esercitare il diritto di vigilanza ai sensi dell'articolo 6 della legge citata anche a mezzo di verifica ispettiva da parte della competente Sovrintendenza, al fine di accertare lo stato di conservazione del Teatro Sociale di Voghera, ex articolo 9 seg., e se non intenda provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione e impedirne il deterioramento, ai sensi degli articoli 15 e 16 della citata legge, eventualmente in via d'urgenza ai sensi del successivo articolo 19;

se non intenda accertare a mezzo della Sovrintendenza competente se e da chi siano stati compiuti atti di disposizioni della proprietà di quote del Teatro Sociale; se in caso positivo siano state osservate le disposizioni degli articoli 30 e segg. della legge n. 1089, in materia di notifica allo Stato dei detti atti per l'esercizio del diritto di prelazione e se in caso contrario non intenda far dichiarare la nullità degli atti ad esercitare la prelazione stessa;

se, accertando palesi violazioni alla legge 1089 del 1939 non intenda promuovere l'azione giudiziaria di competenza;

se non intenda verificare la sussistenza di inerzia e/o omissione da parte di uffici e/o istituzioni competenti. (4-12515)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare cui si risponde si fa presente quanto segue.*

La Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano è informata da tempo della situazione in cui versa l'immobile in oggetto e segue costantemente anche le questioni relative ai passaggi di proprietà, per quanto di sua competenza.

A riguardo si è potuto rilevare che la situazione è complicata poiché l'immobile è in parte di proprietà comunale ed in parte di proprietà privata e quest'ultima è estremamente parcellizzata.

Per questi problemi inerenti la proprietà la predetta Sovrintendenza non ha ritenuto di poter intervenire con fondi propri.

In data 21 marzo 1990 la Sovrintendenza di Milano ha rilasciato al Dott. Giuseppe Vaccaro, che lo aveva richiesto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Società del Teatro di Voghera, un nulla osta relativo ad un progetto di « Restauro e adeguamento funzionale », progetto che a tutt'oggi non ha avuto seguito.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Paolucci.

MAZZUCA. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

il Parco di Veio a seguito delle previsioni della cosiddetta « variante di salvaguardia » del comune di Roma, risulterebbe ridotto ad esili striscette di territorio, prive di quelle qualità che la legge prevede come necessarie alla sua vita, proprio nel tratto più prezioso, in quanto interno al tessuto urbano;

i massicci insediamenti, previsti nel territorio del Parco di Veio dal piano regolatore generale del comune di Roma, non sono stati affatto eliminati dalla citata variante, che si limita a ridurre la cubatura delle opere edilizie realizzabili, senza tuttavia ridimensionare proporzionalmente le superfici delle aree edificabili;

alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma risulta presentata una denuncia a carico degli estensori di detta « variante di salvaguardia », Gerace e Carraro, nella quale si evidenzia il mancato esame di compatibilità delle cubature confermate dalla variante rispetto a quelle edificabili sulla base della differenza tra quanto previsto dal piano regolatore e quanto già realizzato;

le edificazioni previste verrebbero realizzate in zone di particolare pregio, sottoposte a vincoli, quali Saxa Rubra, Grottarossa, per la quale il Ministero per i beni culturali e ambientali chiese, con nota Div. II, n. 1192, del 29 maggio 1991, la riduzione delle cubature per il 75 per cento, e Inviolatella, nella quale una residua zona M3, di appena un ettaro, sembra debba essere utilizzata come punto di partenza per compromettere un'area di notevole pregio, a contatto di quartieri densamente popolati e caratterizzati dal mancato rispetto degli *standard* edificatori —:

quali provvedimenti intendano adottare i ministri interrogati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, per accertare se corrisponda al vero quanto esposto in premessa e quali siano stati i motivi che hanno determinato scelte urbanistiche, penalizzanti per la tutela dell'ambiente, dei beni culturali e dei beni ambientali all'interno del territorio del Parco di Veio;

se, in particolare, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, tramite le competenti soprintendenze, abbia dato il proprio parere o il proprio assenso ed a quali condizioni in merito alle edificazioni che si stanno per realizzare nelle zone, soggette a vincoli, descritte in premessa.

(4-07791)

RISPOSTA. — *In riferimento al problema sollevato concernente l'area di Veio, va osservato che a tutt'oggi non esiste alcun provvedimento normativo di istituzione del Parco di Veio, ma il solo perimetro provvisorio individuato dal Piano per le aree naturali protette della regione del '93. Infatti, la legge regionale dell'8.3.95 che lo prevedeva è stata rinviata dal Commissario di Governo a nuovo esame del Consiglio Regionale.*

La proposta perimetrazione prevista nel provvedimento regionale rinviato, differiva notevolmente da quella recentemente indicata dalla Provincia di Roma riducendone l'area di circa 6000 ettari.

La perimetrazione proposta invece dalla Provincia di Roma con delibera n. 483/18

del 29.3.95 si basa su criteri ambientali e paesistici ed esclude dal perimetro solo le aree già compromesse dall'edificazione, come alcune aree prossime al Tevere, sia esterne (Labaro, Prima Porta) che interne, (Via Flaminia e costruzioni adiacenti) al raccordo anulare.

È prevista sempre nella delibera provinciale l'inclusione anche della confluenza del torrente Valchetta-Cremiera nel Tevere, anche se questa è un'area piuttosto degradata, ciò per consentire la naturale connessione tra il Tevere ed il Veientano.

Nell'area interna al Raccordo Anulare, citata nell'interrogazione in oggetto, la proposta della Provincia non si discosta in modo irrilevante da quella del Comune di Roma, come risulta, peraltro, dalla cartografia depositata presso i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale comprendendo l'intera area di Grottarossa non ancora compromessa dalla edificazione.

Nella predetta perimetrazione è inclusa, più a Nord, una larga area compresa tra la Via Flaminia ed il Tevere avente caratteristiche analoghe a quelle del territorio del parco. Tale proposta dovrà essere esaminata dal nuovo Consiglio regionale del Lazio.

Questo Ministero, pur non avendo competenze dirette sull'area del parco essendo queste prettamente regionali, considerata però la sovrapposizione e le divergenze molto significative risultanti dalle varie proposte degli enti interessati, ha ritenuto di interpellare tutte le Amministrazioni (Comune, Regione, Provincia, Prefettura), invitandole a partecipare ad un incontro presso la sede del Ministero dell'Ambiente per individuare e definire oltre le misure di salvaguardia anche la perimetrazione dell'area in oggetto.

Inoltre l'Amministrazione per i Beni Culturali e Ambientali per quanto di sua competenza ha fatto presente che la Variante di salvaguardia del Comune di Roma non è mai stata sottoposta all'esame della Soprintendenza Archeologica, che al fine di salvaguardare l'integrità dell'area propose già nel 1985 il vincolo ex L. 431/85 imposto con DM 24.2.86.

Rappresentanti della Soprintendenza hanno inoltre partecipato ai lavori prelimi-

nari per la regolazione del Piano Territoriale Paesistico, affidata dalla Regione a progettisti esterni.

Tale redazione non ha corrisposto alle indicazioni fornite lasciando pressoché inalterate tutte le lottizzazioni previste all'interno di quello che si vuole definire Parco di Veio.

A seguito della adozione da parte della Regione del Piano Territoriale Paesistico (Veio-Cesano) 15/7, la Soprintendenza ha avanzato in merito pesanti osservazioni che riducevano fortemente la prevista edificazione, osservazioni che con due successive note (n. 1292 del 29.5.91 e del n. 963 dell'11.5.92) il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha fatto proprie e trasmesse alla Regione Lazio per le modifiche previste dalla legge, ai fini della definitiva approvazione del piano stesso.

La Variante del Comune è intervenuta in questa fase transitoria, proponendo una riduzione della prevista edificazione che non impedisce però compromissione del territorio.

La Soprintendenza, senza quindi entrare nel merito dei contenuti della Variante suddetta, ha costantemente ribadito la necessità e l'urgenza della modifica del P.T.P. adottato sulla base delle osservazioni ministeriali, pervenendo ad un piano approvato che consenta una adeguata tutela del territorio.

Sulla base di quanto esposto si ribadisce che i Ministeri dell'Ambiente, e quello dei Beni Culturali, seguiranno con particolare attenzione i lavori tecnici e giuridici finalizzati all'istituzione del parco di Veio e alla reale protezione dell'area interessata.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

MAZZUCA. — Ai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa recenti:

si apprende che la regione Lazio ha pubblicato sulla propria Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1993 un Piano per le aree naturali protette, individuando il perimetro provvisorio del Parco di Veio, come

comprensorio omogeneo di 16.400 ha ed avviando una procedura di consultazione dei nove comuni interessati con la provincia di Roma, procedura al termine della quale il perimetro del Parco proposto non divergeva sostanzialmente, a meno della giusta esclusione dei territori già edificati, da quello proposto;

la regione e la provincia, nei due anni trascorsi dalla adozione del Piano regionale, non sono riuscite a porre norme di salvaguardia certa sui confini individuati in deroga all'articolo 6 della legge n. 394 del 1991 permettendo così che gli iter istruttori delle residue edificazioni interne al perimetro dei parchi proseguissero;

il comune di Roma, ha recentemente confermato con le controdeduzioni, le trasformazioni edilizie contenute nella variante di salvaguardia del 1991, interne al perimetro individuato dalla regione;

per consentire l'edificazione ha deliberato una nuova perimetrazione del Parco, che ha ridotto il perimetro regionale di altre 450 ha nel tratto urbano del Parco, riducendo la profondità del Parco a poco più di mille metri nel tratto tra il GRA ed il Tevere, e tagliando ogni sbocco naturale nel Tevere medesimo, con grave danno delle caratteristiche proprie del parco rimasto e della sua accessibilità e fruizione nel tratto comunale ed in contrasto con le procedure individuate dall'articolo 22 della legge n. 394 del 1991. Le decisioni assunte dal comune di Roma sono finalizzate esclusivamente a consentire l'edificazione delle aree di edilizia convenzionata previste dal PRG e comportano riduzioni del perimetro e buchi non giustificati da preesistenti compromissioni edificatorie;

il comprensorio omogeneo a suo tempo individuato dalla regione Lazio nel piano delle aree naturali protette, anche su proposta delle maggiori associazioni ambientaliste, racchiude valori ambientali di interesse nazionale in quanto è l'unico territorio in Italia nel quale la cultura e l'uso del territorio degli etruschi e quella opposta dei romani è ancora leggibile e conservata pure nelle successive utilizzazioni;

proprio da questo contrasto è qui rappresentata la ragione della nascita ed affermazione dell'antica Roma, così come da tale contrasto è derivato un paesaggio straordinario ed unico che ha saputo usare le tecniche agricole e civili degli Etruschi e la proprietà fondiaria dei romani legata alle due grandi consolari Cassia e Flaminia, lasciando intatte emergenze geomorfologiche e naturalistiche come le Forre del Piordo, i boschi di Roncigliano, del Sorbo, di Castelnuovo di Porto e di Morlupo arricchite nel tempo dai tre centri storici d'Isola Farnese, Fornello e Sacrofano e da molte istituzioni di uso civico dei suoli ancora operanti;

con la legge regionale votata l'8 marzo 1995 la regione Lazio ha istituito il parco di Veio accogliendo tutte le richieste dei comuni, in contrasto con le procedure già avviate e i loro esiti con gravi danni su tutto il parco che in molte zone già presenta aree interessate da urbanizzazione diffusa, riducendo l'area del parco stesso di 6.000 ettari, pari a poco meno della metà della superficie originaria utile;

infine che il caotico sviluppo urbano dell'area metropolitana di Roma, testimoniato da indagini regionali sui comuni dell'area, può e deve trovare ragione di riequilibrio anche economico nel sistema ambientale individuato dalla regione e posto dalla provincia alla base del proprio piano territoriale di coordinamento; limite allo sviluppo edilizio richiamato anche dalla relazione al vincolo ex articolo 1 punto M della legge n. 431 del 1985 posto dal Ministero dei beni culturali sul tratto urbano del parco del comune di Roma -:

se il Ministro dell'ambiente non ritenga opportuno intervenire dichiarando il parco di Veio di interesse nazionale ed applicando i poteri e le procedure individuate all'articolo 6 dalla legge n. 394 del 1991 ovvero svolgere le funzioni di controllo e indirizzo ai sensi dell'articolo 5 della citata legge e degli articoli 2 e 5 della legge n. 394 del 1986;

se il Ministro dei beni culturali ed ambientali non ritenga opportuno interve-

nire esercitando i poteri conferiti dal secondo comma dell'articolo 1-bis della legge n. 431 del 1985 attuando tutte quelle funzioni di indirizzo e coordinamento con la regione ed il Ministro dell'ambiente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni a tutela dei beni del parco, anche in considerazione della possibile non cogenza dei Ptp operanti sul parco solo adottati dalla giunta da oltre sette anni e della nota del Ministero n. 332 del 10 febbraio 1993 emessa per richiedere alla regione Lazio l'adeguamento della normativa di tutela del futuro parco di Veio secondo la perimetrazione individuata nel 1993. (4-08861)

RISPOSTA. — In riferimento al problema sollevato concernente l'area di Veio, va osservato che a tutt'oggi non esiste alcun provvedimento normativo di istituzione del Parco di Veio, ma il solo perimetro provvisorio individuato dal Piano per le aree naturali protette della regione del '93. Infatti, la legge regionale dell'8.3.95 che lo prevedeva è stata rinviata dal Commissario di Governo a nuovo esame del Consiglio Regionale.

La proposta perimetrazione prevista nel provvedimento regionale rinviato, differiva notevolmente da quella recentemente indicata dalla Provincia di Roma riducendone l'area di circa 6000 ettari.

La perimetrazione proposta invece dalla Provincia di Roma con delibera n. 483/18 del 29.3.95 si basa su criteri ambientali e paesistici ed esclude dal perimetro solo le aree già compromesse dall'edificazione, come alcune aree prossime al Tevere, sia esterne (Labaro, Prima Porta) che interne, (Via Flaminia e costruzioni adiacenti) al raccordo anulare.

È prevista sempre nella delibera provinciale l'inclusione anche della confluenza del torrente Valchetta-Cremiera nel Tevere, anche se questa è un'area piuttosto degradata, ciò per consentire la naturale connessione tra il Tevere ed il Veientano.

Nell'area interna al Raccordo Anulare, citata nell'interrogazione in oggetto, la proposta della Provincia non si discosta in modo irrilevante da quella del Comune di

Roma, come risulta, peraltro, dalla cartografia depositata presso i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale comprendendo l'intera area di Grottarossa non ancora compromessa dalla edificazione.

Nella predetta perimetrazione è inclusa, più a Nord, una larga area compresa tra la Via Flaminia ed il Tevere avente caratteristiche analoghe a quelle del territorio del parco. Tale proposta dovrà essere esaminata dal nuovo Consiglio regionale del Lazio.

Questo Ministero, pur non avendo competenze dirette sull'area del parco essendo queste prettamente regionali, considerata però la sovrapposizione e le divergenze molto significative risultanti dalle varie proposte degli enti interessati, ha ritenuto di interpellare tutte le Amministrazioni (Comune, Regione, Provincia, Prefettura), invitandole a partecipare ad un incontro presso la sede del Ministero dell'Ambiente per individuare e definire oltre le misure di salvaguardia anche la perimetrazione dell'area in oggetto.

Inoltre l'Amministrazione per i Beni Culturali e Ambientali per quanto di sua competenza ha fatto presente che la Variante di salvaguardia del Comune di Roma non è mai stata sottoposta all'esame della Soprintendenza Archeologica, che al fine di salvaguardare l'integrità dell'area propose già nel 1985 il vincolo ex L. 431/85 imposto con DM 24.2.86.

Rappresentanti della Soprintendenza hanno inoltre partecipato ai lavori preliminari per la regolazione del Piano Territoriale Paesistico, affidata dalla Regione a progettisti esterni.

Tale redazione non ha corrisposto alle indicazioni fornite lasciando pressoché inalterate tutte le lottizzazioni previste all'interno di quello che si vuole definire Parco di Veio.

A seguito della adozione da parte della Regione del Piano Territoriale Paesistico (Veio-Cesano) 15/7, la Soprintendenza ha avanzato in merito pesanti osservazioni che riducevano fortemente la prevista edificazione, osservazioni che con due successive note (n. 1292 del 29.5.91 e del n. 963 dell'11.5.92) il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha fatto proprie e trasmesse

alla Regione Lazio per le modifiche previste dalla legge, ai fini della definitiva approvazione del piano stesso.

La Variante del Comune è intervenuta in questa fase transitoria, proponendo una riduzione della prevista edificazione che non impedisce però compromissione del territorio.

La Soprintendenza, senza quindi entrare nel merito dei contenuti della Variante suddetta, ha costantemente ribadito la necessità e l'urgenza della modifica del P.T.P. adottato sulla base delle osservazioni ministeriali, pervenendo ad un piano approvato che consenta una adeguata tutela del territorio.

Sulla base di quanto esposto si ribadisce che i Ministeri dell'Ambiente, e quello dei Beni Culturali, seguiranno con particolare attenzione i lavori tecnici e giuridici finalizzati all'istituzione del parco di Veio e alla reale protezione dell'area interessata.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

MENIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze. — Per sapere — premesso:

che negli scorsi giorni a Udine e provincia si sono verificati, secondo le notizie raccolte, fatti che riportano alle logiche di uno stato di polizia e non certo di uno stato di democrazia;

che, in particolare, decine di sottoscrittori delle liste dei candidati alle imminenti elezioni sono stati interrogati da polizia, carabinieri e guardia di finanza (chi presso le caserme, chi addirittura con « visita » in casa alle 6 del mattino) per sapere se confermavano di avere effettivamente firmato, in che luogo ed a che ora, di fronte a chi eccetera —;

se siano a conoscenza di tali fatti e quali valutazioni ne diano;

da chi sia partito l'ordine per agire in tal senso;

se non ritengano che operazioni di tal genere compiute in periodo elettorale e nei confronti dei sottoscrittori delle liste pos-

sano ingenerare il dubbio di possibili « schedature » o comunque seminare preoccupazione negli stessi al punto di « consigliarli » a non firmare più e dunque ledendo di fatto i principi democratici;

se non credano che le stesse operazioni diano comunque la generale impressione di un « clima sudamericano » dannoso allo svolgimento regolare della campagna elettorale;

se non reputino che le sopradescritte operazioni, presupponendo il falso nell'operato di pubblici ufficiali (false autenticazioni da parte di notai, giudici conciliatori, segretari comunali, ecc) malcelino una grave crisi di credibilità all'interno delle istituzioni stesse. (4-09236)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto comunicato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine.*

Al mattino del 4 aprile 1995, successivamente alle ore 7, ufficiali di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, notificavano ad otto cittadini un invito a presentarsi presso il Comando Nucleo di Polizia Tributaria per essere esaminati quali persone informate sui fatti oggetto di una indagine preliminare.

L'Autorità Giudiziaria inquirente era infatti venuta a conoscenza della sussistenza di autenticazioni irregolari di firme di presentatori di candidati per le elezioni amministrative, nonché della presenza di firme apocrife.

Il controllo effettuato ha confermato la fondatezza della notizia di reato.

Dagli atti dell'istruttoria emerge che ai cittadini interessati dall'inchiesta sono state poste domande esclusivamente sui fatti oggetto dell'indagine e secondo modalità tali per cui si può escludere che gli stessi possano essersi trovati in un particolare stato di apprensione.

Si comunica altresì che, a seguito della conoscenza di una notizia di reato, la locale Procura della Repubblica ha dato disposizioni affinché la Polizia Giudiziaria con-

trollasse la regolarità delle operazioni demandate a coloro che erano stati autorizzati a raccogliere le firme di sottoscrizione per le varie liste elettorali.

L'indagine ha portato all'accertamento di numerose irregolarità tali da determinare il Giudice per le Indagini Preliminari ad emettere dieci misure cautelari.

Tutti gli indagati — tranne la Dott.ssa Elisabetta Mizzau che, quale Vice-Pretore Onorario, doveva essere giudicata dal Tribunale di Venezia — sono stati colpiti dalla meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.

Nel frattempo, in considerazione del numero delle irregolarità riscontrate, onde evitare ogni perplessità circa l'esistenza del fenomeno in una o più formazioni politiche e non in altre, veniva disposto l'esame di tutti coloro che avevano sottoscritto le liste elettorali.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene dunque essersi trattato di una normale attività d'indagine.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

MERLOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il Ministero della pubblica istruzione il 19 luglio 1994 ha decretato l'istituzione di una sperimentazione brocca — indirizzo biologico — in sostituzione della sperimentazione biologico/sanitario;

l'introduzione di nuove discipline e di nuove metodologie ha comportato la necessità di adeguare le strutture esistenti presso l'istituto tecnico femminile statale « A. Mantegna » di Mantova;

il provveditore agli studi di Mantova ha inoltrato una richiesta di contributo per il finanziamento in conto capitale per l'attivazione dei seguenti tre laboratori:

laboratorio di tecnologia e disegno;

laboratorio di microbiologia (scienza della terra);

laboratorio di informatica (trattamento testi);

con risposta datata 30 maggio 1995 la direzione generale per l'istruzione tecnica del Ministero rende nota l'impossibilità di erogazioni di fondi per il finanziamento di spese in conto capitale, per l'esercizio in corso -:

come si intenda operare per sanare una situazione che si è creata in un clima di ambiguità e scarsa chiarezza espressa dalla direzione competente. (4-11556)

RISPOSTA. - *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che, nell'anno scolastico 1994/1995, presso l'istituto tecnico femminile « Mantegna » di Mantova è stato attivato, su richiesta della scuola medesima, il progetto sperimentale coordinato ad indirizzo « Biologico » in quanto, in sede di rinnovo della sperimentazione ad indirizzo « Biologico sanitario », già attuata presso l'istituto, il Consiglio scolastico provinciale si era espresso per una graduale riconversione delle sperimentazioni autonome in progetti assistiti secondo le disposizioni impartite con C.M. n. 299/93, considerato che era stato superato nella provincia, il limite del 5 per cento previsto dall'articolo 7, 3° comma del D.L. 131/94 per l'attuazione delle sperimentazioni autonome.*

Quanto alla richiesta avanzata dal medesimo istituto, per l'assegnazione di finanziamenti per nuove strutture, si fa presente che tale istanza non ha potuto fino ad ora trovare accoglimento in quanto anche per l'esercizio finanziario 1995 non è stata prevista l'erogazione di fondi per finanziare spese in conto capitale.

Per il funzionamento dell'istituto in parola, nell'esercizio 1994 è stata comunque assegnata la somma complessiva di L. 107.289.000, mentre nell'esercizio 1995 è stato attribuito un primo finanziamento di L. 89.790.000 e successivamente una integrazione di L. 24.550.000.

Si desidera, tuttavia, far presente che se in futuro le condizioni di bilancio lo consentiranno non si mancherà di tenere nella

massima considerazione le esigenze di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

MOIOLI e FUSCAGNI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

l'avvocato Mario Gasparrini nato in Ancona il 25 agosto 1950, ed ivi residente in via Salmoni n. 6, candidato nella Consultazione Elettorale del 23 aprile 1995, per l'elezione del Consiglio Regionale delle Marche della lista Polo Popolare-Forza Italia, ha promosso avanti il TAR Marche un ricorso elettorale al fine di ottenere, tra l'altro:

accertare e dichiarare l'illegittimità per violazione di legge, eccesso di potere e sviamento delle operazioni elettorali poste in essere dagli Uffici Centrali circoscrizionali di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, nonché dell'Ufficio Centrale Regionale, in ordine al calcolo dei voti residuati in relazione alla attribuzione dei seggi regionali residui per la lista Forza Italia il Polo Popolare; accertare e dichiarare che il calcolo dei voti residuati deve ricomprendere ex articolo 15, 3° comma, lettera c) legge n. 108 del 1968, i voti delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati; annullare perché illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e sviamento la proclamazione ad eletto del candidato signor dottor Amedeo Ciccanti, dichiarando eletto in sostituzione di quest'ultimo (o di chi risulterà aver goduto di illegittima proclamazione per l'errato calcolo dei voti residuati in relazione ai seggi regionali residui) il candidato signor Mario Gasparrini.

Dalla documentazione consegnata dagli uffici elettorali al candidato Gasparrini e dalle successive indagini, è emerso:

in data 4 maggio 1995, il direttore centrale Spanu inviava al Presidente della

Corte d'Appello di L'Aquila un fax, con riferimento ad un quesito posto con nota 4 maggio 1995, del seguente tenore:

« Protocollo 09503070 fascicolo 15600/476 Direzione Centrale Servizi Elettorali alt riferimento quesito proposto con nota numero 16/95 data 4 corrente mese esprime avviso che disposizioni contemplate da articolo 15 legge 17 febbraio 1968, n. 108 debent essere opportunamente coordinate con quelle di cui at articolo 7 legge 23 febbraio 1995, n. 43 che habet introdotto principio generale secondo cui al riparto seggi per elezioni regionali possono partecipare esclusivamente liste che habet superato soglia sbarramento colà prevista alt direttore centrale Spanu ».

detto parere è stato inviato anche ai Presidenti degli Uffici Elettorali di Ancona, da parte della Prefettura di Ancona in data 19 maggio 1995;

la Prefettura era stata interessata per perplessità sorte « in seno all'Ufficio Centrale Circostrizionale di Ancona, in ordine all'esatta applicazione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 7 di quest'ultima legge, è stato sentito, per le vie brevi, il Ministero dell'interno che, al riguardo, ha fatto pervenire, via telefax in data 19 maggio 1995, la risposta, datata 4 maggio 1995, all'analogo quesito proposto dal Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila »;

l'ufficio centrale regionale delle Marche ha diramato lo stesso 19 maggio 1995, agli uffici circostrizionali presso i tribunali delle quattro Province il parere Spanu « con invito ad uniformarsi alle indicative nello stesso contenute. Si allega copia dei documenti richiamati (doc. 1, 2, 3 e 4) nonché doc. 5 (copia ricorso al Consiglio dei Stato riguardante la questione indicata).

Dal tenore delle leggi elettorali per la composizione dei Consigli Regionali con il sistema proporzionale, cioè la legge n. 108 del 1968 e la legge n. 43 del 1995, non risulta corretto il procedimento seguito da-

gli Uffici Elettorali che — su indicazione del Direttore Spanu — hanno escluso da conteggio dei coefficienti circostrizionali e regionali i voti validi assegnati a liste che non hanno superato lo sbarramento di cui all'articolo 7, legge n. 43 del 1995.

In questa situazione, ritenuto l'errore commesso ed accertato che il procedimento è stato suggerito dal Ministero dell'interno (fax 4 maggio 1995 a firma Direttore Spanu) che ha « interpretato » la nomina in modo arbitrario ed « abrogativo » dell'articolo 15 legge n. 108 del 1968, creando una situazione anomala in Liguria, Veneto, Lombardia, Marche e Lazio dove sono stati presentati ricorsi al TAR.

Si osserva che l'interpretazione, data la normativa elettorale del Ministero degli interni con la nota 4 maggio 1995, priverebbe alcuni cittadini del proprio diritto di manifestare un voto che possa poi avere un peso nei risultati finali.

In sostanza i voti validi rivolti a liste che non hanno superato lo sbarramento del 3 per cento o del 5 per cento se apparentate non verrebbero considerati ai fini della determinazione dei quozienti circostrizionali e regionali; così annullando il diritto di quei cittadini di manifestare un voto che conti —:

quale sia la ratio della procedura adottata in palese ed ingiustificata violazione dei principi costituzionali di cui gli articoli 1 e 48 della Corte costituzionale tenuto conto che le norme non prevedono un simile sbarramento per i voti (come ad esempio accade per la votazione della Camera dei deputati). (4-13418)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato, unitamente all'On.le Fuscagni, l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Sulla questione rappresentata nel presente atto di sindacato ispettivo, relativa alla consultazione elettorale del 23 aprile 1995 per le elezioni del consiglio regionale delle Marche, questo Ministero non può che confermare le puntuali considerazioni già svolte nel documento datato 4 maggio 1995, pure richiamato dalla S.V.

Infatti, l'interpretazione fornita in merito al combinato disposto dell'articolo 7 della legge n. 43 del 1995 e dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968 trova riscontro nella sentenza n. 303 del 1° luglio 1995, pronunciata dal TAR Marche sul ricorso citato nella presente interrogazione, ed è, inoltre, perfettamente in linea con quanto deciso dal TAR Veneto con le sentenze nn. 972 e 973 del 15/6/1995. In particolare, l'organo giurisdizionale delle Marche ha precisato che « alla attribuzione dei seggi in seno al consiglio regionale si deve pervenire in applicazione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il cui articolo 7 impone uno sbarramento nelle ipotesi percentuali di tenue conseguimento di voti ».

« I voti delle liste che subiscono lo sbarramento, pur se validi, non danno alcuna utilità, poiché il legislatore del 1995, che ha introdotto il sistema maggioritario ad integrazione del sistema proporzionale, con l'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ha inteso imporre uno sbarramento, che si risolve nella loro mancata utilizzazione.

Similare preclusione, individuata nel quattro per cento, è vigente a carico di liste di candidati alla elezione alla Camera dei Deputati ed è stata introdotta dalla legge 4/8/1993, n. 277.

« Lo sbarramento costituisce versione moderna di qualsiasi elezione, tende alla chiara ripartizione di compiti e funzioni, è finalizzato ad assicurare scioltezza ed incisività di azione all'organo detentore della maggioranza, che deve agire con speditezza senza appesantimenti di riconoscimenti oneri, quale debitore, in pro di altri concorrenti-candidati, neppure pervenuti all'inserimento nell'organo collegiale, nell'ambito della minoranza ».

Il collegio ha, altresì, riconosciuto che gli artt. 1 e 48 della Costituzione non appaiono incisi negativamente dal sistema vigente per la elezione dei consigli regionali.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

MOLINARO. — Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

alla interrogazione n. 4/13188/Molinaro, avente per oggetto la situazione in cui trovasi « Villa Manin » di Passariano (UD), il Ministro per i beni culturali ed ambientali rispondeva che « la Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli Venezia Giulia ha verificato in ben tre sopralluoghi lo stato di conservazione della Villa Manin, in particolare per quanto riguarda la copertura e la Cappella Gentilizia »;

all'interrogante risulta, però, che nel frattempo si sono verificati nella Cappella altri distacchi di soffitto, anche di valore artistico;

non è solo la Cappella Gentilizia di Villa Manin ad avere bisogno di interventi straordinari, ma anche i tetti delle due barchesse e il centro di restauro;

che la dichiarazione del Ministro « si sono concordate, in linea di massima, le opere urgenti di presidio e salvaguardia della pubblica incolumità », oggetto della risposta alla suddetta interrogazione, di fatto non indica in alcun modo quali saranno i tempi e i modi d'intervento da parte della Soprintendenza e della regione Friuli Venezia Giulia, proprietaria dell'immobile —;

non intenda il Ministro intervenire nuovamente, e sollecitamente, al fine di definire gli interventi urgenti per il ripristino dell'agibilità della Cappella Gentilizia e dell'intero complesso di Villa Manin;

se non ritenga necessario, inoltre, effettuare un accurato esame su tutta la struttura architettonica, al fine di evitare ulteriori degradi del monumento;

se non intenda, il Ministero, affiancarsi alla regione Friuli Venezia Giulia nell'intervento di ristrutturazione, con un opportuno finanziamento straordinario dei lavori, considerato che Villa Manin non è solo un bene del Friuli, ma di tutta la nazione.

(4-15201)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comu-

nica che effettivamente, dall'ultimo sopralluogo effettuato dalla Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia in data 20 settembre u.s., nella Cappella Gentilizia si notano modesti distacchi di intonaco (dell'ordine di cm. 3*.0033 max), contestuali alle fessurazioni riscontrabili da lunga data, che evidentemente sono in fase evolutiva; comunque sostanzialmente la volta a stucchi, pur avendo bisogno di restauri, non si trova in immediato pericolo di crollo. La copertura delle due barchesse e del centro di restauro denotano alcuni spandimenti ed hanno necessità, più che di un intervento straordinario, di una manutenzione ordinaria assidua e costante nel tempo, cosa fino ad ora trascurata.

Si conferma quanto già detto sui tempi e modalità d'intervento; l'Amministrazione regionale già in settembre aveva prospettato un intervento immediato.

La predetta Soprintendenza ha già sollecitato la Regione per un pronto intervento, sia sulla Cappella che sull'intero complesso della Villa, già definito nei dettagli a suo tempo.

L'intervento sulla Cappella Gentilizia, nonché chiesa parrocchiale del borgo, consisterà in una protezione orizzontale all'altezza dell'imposta della volta, onde riaprire al pubblico l'edificio, e in un trabatello esterno per poter accedere alla soffitta cieca, tramite un'apertura sul tetto, per una ispezione accurata per dare il via al progetto di consolidamento e restauro definitivo. Come già detto in precedenza, più volte la Soprintendenza ha esaminato le strutture della Villa e dato le opportune indicazioni all'Amministrazione regionale.

In sostanza la Villa nel suo complesso è in buone condizioni, tant'è vero che in continuazione vengono organizzate mostre e manifestazioni (ultima quella su Pier Paolo Pasolini); vi è ospitato un ristorante, il centro di catalogazione regionale, il museo delle armi e delle carrozze d'epoca, nonché gli Uffici amministrativi. L'esedra ad ovest è stata appena restaurata ed è in attesa di utilizzo quale centro per l'Artigianato.

Il problema principale riguarda quindi la Cappella, che necessita di un sostanziale

restauro per il quale si procederà in questi giorni con le modalità precedentemente indicate, e l'esedra est che si trova in precarie condizioni e per la quale esistono già un progetto esecutivo (approvato dalla Soprintendenza) e relativo finanziamento regionale da un paio d'anni, per cui l'inizio dei lavori dovrebbe essere imminente.

La Soprintendenza non ritiene opportuno un finanziamento straordinario ministeriale per le motivazioni suindicate, per le oggettive difficoltà tecnico-amministrative di un intervento gestito contestualmente da Stato e Regione e soprattutto per la nota carenza di bilancio del Ministero.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Paolucci.

MONTANARI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

il parlamentare interrogante eletto nel collegio della Bassa Veronese ha appreso da organi di stampa che in comune di Legnago (VR) l'ARCA Srl, la Trive.im. Srl e la Super-D Srl avrebbero dei depositi di materiale d'amianto. Tale materiale deriverebbe dallo smantellamento dei macchinari;

l'assessore al comune di Legnago, sempre secondo la stampa, avrebbe affermato che l'amianto è conservato in sacchi « e quindi non a contatto con l'aria »;

è evidente la non congruità di tale affermazione;

il medesimo assessore assume che per l'amianto presente nelle costruzioni non esisterebbero pericoli;

l'amministrazione comunale di Legnago assume che la situazione di rischio sarebbe « puramente potenziale » —;

se il Ministro della sanità e il Presidente del Consiglio, sotto il profilo della protezione civile, non ritengano si prenda ogni opportuna misura affinché sia valu-

tato esattamente il rischio di inquinamento da amianto esistente nel comune di Legnago e nei Paesi del circondario;

se non ritengano di attivare ogni loro attività di competenza, anche insistendo per la velocizzazione delle formalità necessarie all'USL di zona, affinché qualunque tipo di rischio di inquinamento da amianto venga debellato in tempi rapidi;

se non ritengano di assumere i provvedimenti amministrativi per il caso *de quo* affinché non sia possibile la detenzione di materiali di scarto d'amianto in semplici sacchi, notoriamente soggetti a infiltrazioni d'aria e conseguenziali rischi di inquinamento. (4-08282)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto concernente il deposito di materiali di amianto nel comune di Legnago si riferisce quanto segue.*

Premesso che lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 e delle leggi n. 441/87 e n. 475/88 è di competenza delle amministrazioni regionali e provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinati in via sostitutiva alle eventuali inadempienze od alle scelte manifestamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle amministrazioni stesse.

Da notizie assunte presso la Prefettura di Verona e la Regione Veneto è emerso che presso l'area in questione sorgono alcuni edifici, da diversi anni in stato di completo abbandono, oggetto di parziali demolizioni finalizzate sia al recupero di materiali che di infrastrutture meccaniche.

Tali interventi hanno prodotto delle rilevanti lesioni ed alterazioni delle strutture degli edifici, sulle quali hanno agito e agiscono tuttora, in modo progressivo, gli effetti degli agenti atmosferici.

A seguito di analisi effettuate dalla Sezione di Fisica del P.M.P. dell'U.L.S.S. 20 su campioni di materiali (in parte costituiti da cumuli di macerie o contenuti in sacchi) ivi prelevati, è stata accertata la presenza di amianto nei materiali di coibentazione fri-

bili e nei materiali in fibrocemento di copertura degli stabili e ricoprimento tubazioni. Analoga presenza è risultata dall'analisi delle polveri ed è verosimilmente dovuta — per la maggior parte — alla dispersione di fibre di amianto durante le operazioni di smantellamento delle strutture ed in seguito, per azione degli agenti atmosferici.

All'esito delle analisi e su indicazioni del Servizio Igiene Pubblica dell'ULSS 21, il Sindaco di Legnago, con ordinanza n. 69 del 13/3/1995, ha ordinato ai titolari delle tre ditte attualmente proprietarie dell'area (« TRI.VE.IMM. », « SUPER D » E « ARCA ») di provvedere:

entro 30 giorni: all'individuazione dei materiali, al fissaggio delle fibre mediante appositi impregnamenti incapsulanti, alla copertura con materiale impermeabile dei cumuli di macerie;

entro 60 giorni: alla presentazione di un piano di bonifica particolareggiato;

entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione di approvazione del piano: all'inizio dei lavori di bonifica.

Alla data del 9/5/1995, solamente la ditta SUPER D ha provveduto — pur oltre il termine impostò — a dare attuazione al primo punto dell'ordinanza e conseguentemente i titolari delle altre due ditte sono stati denunciati alla A.G. per violazione dell'articolo 650 C.P.

A parere del responsabile della Sezione di Fisica dell'ULSS 25, che ha provveduto alle analisi, sussiste un'attuale situazione di pericolo specifico per le persone che debbano accedere con continuità negli edifici in argomento mentre un più generico pericolo per la salute pubblica potrebbe presentarsi in caso di perturbazioni atmosferiche particolarmente violente che potrebbero originare fenomeni di sollevamento e trasporto all'esterno delle polveri ivi depositate.

La situazione appare controllata dalle autorità competenti e non si ravvisano, allo stato, motivi di intervento da parte di questo Ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

MURATORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il quartiere Torrino si sviluppa a sud di Roma e ospita circa ventimila abitanti e che lo stesso è interessato dalle esalazioni del depuratore di Roma Sud che si trova nelle immediate vicinanze;

considerato che la Società per l'acqua ed energia elettrica di Roma — ACEA ha in questi giorni iniziato i lavori per la costruzione di un impianto a turbo gas sulla Via Ostiense adiacente al quartiere Torrino e a poche decine di metri dalle civili abitazioni;

considerato inoltre che il gas necessario all'alimentazione della centrale arriverà alla stessa con una pressione di settanta atmosfere e che l'impianto brucerà trentamila metri cubi di gas all'ora e che la combustione sprigionerà grandissime quantità di anidride carbonica e gas residui;

visto che per lo smistamento dell'energia prodotta non sarà possibile costruire tubature sotterranee e che quindi saranno edificati altissimi piloni in acciaio con una creazione supplementare di campo elettromagnetico a pochi passi dalle civili abitazioni esistenti —:

quali motivi inducano il comune di Roma e l'Azienda ACEA ad edificare tale complesso produttivo all'interno urbanizzato della città;

se siano state acquisite le dovute autorizzazioni sanitarie e se non si ritenga opportuno una immediata valutazione scientifica da parte del CNR e dell'ENEA;

se non si ritenga opportuno, con apposito decreto o ordinanza, sospendere immediatamente i lavori di edificazione di tale pericoloso impianto situato a pochi metri da un quartiere densamente abitato della città di Roma. (4-10204)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto riguardante l'im-*

pianto a turbogas della ACEA — località Torrino — Via Ostiense, si riferisce quanto segue.

L'Amministrazione provinciale di Roma ha la delega (ai sensi della legge regione Lazio n. 48/89) alla concessione di autorizzazioni, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24.5.1988, n. 203 e del decreto del Presidente della Repubblica 25.7.1991 in materia di inquinamento atmosferico, alle emissioni prodotte da impianti industriali da attività artigianali.

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88, commi 1 e 2, ed il DPCM 21.7.1989, punto 1. Ambito di applicazione, comma 4 stabiliscono che il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, prodotte da centrali termoelettriche, è di competenza del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, il quale rilascia l'atto autorizzativo dopo aver acquisito il parere favorevole del Ministero dell'ambiente sentita la regione competente.

Risulta che l'ACEA ha inoltrato domanda di autorizzazione al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

Al riguardo, per quanto di competenza di questo Ministero, si riferisce che il progetto della centrale è stato sottoposto a procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349/86.

Il progetto della centrale a ciclo combinato da realizzare nel comune di Roma in località Tor di Valle per potenziare una centrale già esistente, presenta innovazioni in tema di risparmio energetico, quali:

il ciclo adottato permetterà il recupero di calore disperso da altri impianti al fine di generare energia elettrica;

l'alimentazione della centrale con biogas, prodotto dalla digestione di batteri anaerobici dei liquami dell'adiacente depuratore di Roma Sud, contribuirà alla diminuzione delle emissioni diffuse da tale impianto, quindi si utilizzerà un quantitativo minore di combustibile ottenendo, al tempo stesso, risultati analoghi ad una centrale alimentata con i normali vettori energetici.

L'utilizzazione del gasolio come combustibile di riserva è previsto per particolari

situazioni derivanti da restrizioni nella disponibilità del gas naturale da parte delle società distributrici legate a situazioni di effettiva emergenza.

La realizzazione dell'opera avrà luogo su di un'area di circa 3,5 ha, adiacente alla già esistente centrale termoelettrica di Tor di Valle.

Il modulo combinato gas-vapore produrrà energia elettrica destinata a coprire la base del diagramma di carico elettrico della ACEA, contribuendo in tal modo a ridurre il grado di dipendenza dall'ENEL per la fornitura di energia elettrica, in quanto se ne prevede il funzionamento in continuo, con le sole soste per le normali operazioni di manutenzione.

È inoltre previsto il possibile utilizzo di calore residuo del ciclo a vapore per il teleriscaldamento dei vicini insediamenti residenziali.

La Commissione ha ritenuto che il progetto sia compatibile con le caratteristiche ambientali dei luoghi nel rispetto delle condizioni e prescrizioni che seguono:

1) considerando la particolare ubicazione del sito e le caratteristiche tecnologiche di progetto, le emissioni dal camino del nuovo impianto dovranno essere conformi, per tutte le categorie di inquinanti, alle linee guida (per i nuovi impianti) che saranno emanate in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88, e per gli ossidi di azoto, biossido di zolfo e particelle sospese dovranno in ogni caso rispettare i seguenti valori limite (calcolati come media oraria nelle condizioni di esercizio più gravose e con un valore di riferimento per il tenore di ossigeno pari al 15 per cento con fumi secchi):

gas naturale:

NO 100 mg/Nm³;

SO 10 mg/Nm³;

Particelle sospese 5 mg/Nm³;

CO 100 mg/Nm³;

combustibili liquidi:

150 mg/Nm³;

150 mg/Nm³;

25 mg/Nm³;

100 mg/Nm³.

Prima dell'entrata in servizio dell'impianto l'ACEA dovrà trasmettere al Servizio VIA del Ministero dell'Ambiente, per eventuali osservazioni, un codice di comportamento riguardante l'impiego del combustibile liquido di riserva (gasolio o equivalente).

L'ACEA, oltre agli obblighi fissati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica nr. 203, dovrà effettuare analisi di controllo delle emissioni con cadenza annuale. I dati dovranno essere trasmessi alla Regione Lazio e alle Autorità di controllo.

2. L'ACEA dovrà realizzare un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria da inserire possibilmente nell'ambito di una rete di area più vasta (comune, provincia, regione). Tale sistema di monitoraggio dovrà essere costituito da almeno tre postazioni automatiche di misura di SO₂, NO^{*}.003 e polveri e dovrà essere attivato almeno un anno prima del primo parallelo.

Il posizionamento delle postazioni di misura dovrà essere concordato con gli organi preposti al controllo tenendo conto della zona di massima ricaduta delle emissioni provenienti dalla centrale e della necessità di discriminare l'inquinamento proveniente da altre fonti.

L'insieme delle elaborazioni dovrà fornire adeguati elementi per la valutazione della rilevanza delle principali sorgenti di emissione presenti sul territorio.

L'ACEA dovrà assicurare agli organi pubblici di controllo l'accesso ai dati sulla qualità dell'aria ottenuti dal predetto sistema di monitoraggio e dovrà predisporre modelli di comportamento calibrati sui parametri più critici per eventuali situazioni di inquinamento elevato attribuibili alla centrale.

3. L'ACEA dovrà sottoporre al controllo dei principali parametri (pH, olii, tracce di combustibili ed eventuali additivi) gli sca-

ricchi liquidi della centrale prima dell'immissione nel canale ricettore e dovrà concordare con gli enti competenti forme di controllo, ad intervalli regolari, della qualità delle acque del fiume Tevere a valle dello scarico.

4. *All'entrata in esercizio della centrale l'ACEA dovrà eseguire un apposita campagna di rilevamento dei livelli di rumore nella zona in corrispondenza delle abitazioni più prossime. I risultati di tali rilevamenti dovranno essere trasmessi agli organi di controllo competenti.*

5. *L'ACEA dovrà elaborare le proprie norme di comportamento in caso di situazioni anomale e/o di malfunzionamenti nell'ambito della centrale, sia per il sistema di autocontrollo (organizzazione, linee di responsabilità, gestione dei sistemi, ecc. ecc.) che per la qualificazione e la formazione del personale. Tali norme dovranno essere presentate alle competenti Autorità e al Ministero dell'ambiente prima dell'entrata in esercizio della centrale,*

6. *L'ACEA, parallelamente alla realizzazione dell'impianto dovrà attuare il progetto d'inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, presentato nel corso dell'istruttoria riguardante l'intera area di centrale.*

In conclusione si ritiene che l'intervento che l'ACEA intende realizzare, attuando tutti gli accorgimenti necessari alla tutela ambientale, rappresenti una valida iniziativa sia sotto il profilo del risparmio energetico sia relativamente alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

NAPOLI e VALENSISE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

l'Ufficio provinciale del lavoro di Reggio Calabria ha comunicato la soppressione della relativa sezione decentrata esistente presso il comune di Bovalino (R.C.);

la predetta sezione decentrata aveva un carico funzionale che la poneva al secondo posto in tutta la fascia ionica;

la stessa sezione era ubicata in un edificio costruito appositamente e recentemente dal comune di Bianco; edificio composto da dieci vani, fornito di impianti di aria condizionata e di riscaldamento;

l'annunziato accorpamento della sezione di Bianco a quella circoscrizionale di Bovalino crea un carico funzionale non sopportabile da quest'ultima sezione, situata in locali non idonei;

la soppressione della sezione di Bianco ha creato vivo malcontento tra i lavoratori, specie tra quelli dell'entroterra, i quali non potendo usufruire di adeguati mezzi pubblici di trasporto, incontreranno gravi difficoltà per l'espletamento delle pratiche —

se, per i motivi suindicati, non ritenga opportuno avviare le procedure per ripristinare la sezione decentrata di Bianco.

(4-03488)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione indicata in oggetto si comunica quanto segue.*

Con la legge 28 febbraio 1987 n. 56, recante norme sulla organizzazione del Mercato del Lavoro, la provincia di Reggio Calabria è stata ripartita in 7 ambiti territoriali e, contestualmente alla istituzione delle Sezioni circoscrizionali, è stata modificata la mappa delle preesistenti Sezioni comunali di collocamento, nel rispetto delle procedure fissate dalla stessa legge.

L'ambito territoriale della Sezione di Locri è risultato, conseguentemente, frazionato in tre nuove SCICA (Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego ed il Collocamento in Agricoltura), con sede rispettivamente in Locri, Caulonia e Bovalino. In quest'ultima sono rimaste comprese le Sezioni di Bianco e Brancaleone, istituite quando sul territorio esisteva la sola Sezione di Locri.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, con proprio decreto n. 66 del 22.10.1993, ha disposto la soppressione della Sezione decentrata di

Bianco in osservanza di quanto disposto dagli artt. 4 e 20 del D.Lgs n. 29/93, dopo una valutazione sia delle esigenze organizzative del servizio nella circoscrizionale, sia delle caratteristiche territoriali, della sua conformazione nonché del sistema viario e di collegamento esistente. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà insorte per l'utenza nel periodo di momentanea inoperatività della Sezione decentrata in argomento e, per corrispondere alle esigenze della stessa si è provveduto ad istituire nel Comune di Bianco, con D.D. n. 68 del 26.7.95, un Recapito periodico.

Lo stesso è operativo dal 2 ottobre 1995, con apertura settimanale, fissata nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TIZIANA PARENTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

all'istituto tecnico femminile statale « A. Mantegna » di Mantova, importante punto di riferimento per gli studenti della zona, è stata imposta la chiusura dell'indirizzo biologico-sanitario e la sua sostituzione con una sezione sperimentale di indirizzo biologico che richiede l'uso di laboratori di tecnologia e disegno, microbiologia e informatica;

è stata fatta, quindi, da parte dell'istituto, richiesta al ministero della pubblica istruzione, del finanziamento necessario per attivare con le indispensabili attrezzature la sezione sperimentale;

il ministero ha risposto negativamente a tale richiesta creando gravi disagi per l'istituto e per gli studenti che facevano affidamento su tale nuova struttura didattica —:

se non si ritenga assolutamente indispensabile assicurare la concessione del finanziamento richiesto dall'istituto tecnico femminile « A. Mantegna » di Mantova senza il quale non avrebbe senso l'istitu-

zione della nuova sezione sperimentale di indirizzo biologico. (4-12439)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che, nell'anno scolastico 1994/1995, presso l'istituto tecnico femminile « Mantegna » di Mantova è stato attivato, su richiesta della scuola medesima, il progetto sperimentale coordinato ad indirizzo « Biologico » in quanto, in sede di rinnovo della sperimentazione ad indirizzo « Biologico sanitario », già attuata presso l'istituto, il Consiglio scolastico provinciale si era espresso per una graduale riconversione delle sperimentazioni autonome in progetti assistiti secondo le disposizioni impartite con C.M. n. 299/93, considerato che era stato superato nella provincia, il limite del 5 per cento previsto dall'articolo 7, 3° comma del D.I. 131/94 per l'attuazione delle sperimentazioni autonome.

Quanto alla richiesta avanzata dal medesimo istituto, per l'assegnazione di finanziamenti per nuove strutture, si fa presente che tale istanza non ha potuto fino ad ora trovare accoglimento in quanto anche per l'esercizio finanziario 1995 non è stata prevista l'erogazione di fondi per finanziare spese in conto capitale.

Per il funzionamento dell'istituto in parola, nell'esercizio 1994 è stata comunque assegnata la somma complessiva di L. 107.289.000, mentre nell'esercizio 1995 è stato attribuito un primo finanziamento di L. 89.790.000 e successivamente una integrazione di L. 24.550.000.

Si desidera, tuttavia, far presente che se in futuro le condizioni di bilancio lo consentiranno non si mancherà di tenere nella massima considerazione le esigenze di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

PARLATO. — Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale, del bilancio e programmazione economica e delle finanze. — Per conoscere — premesso che:

sulla gravissima questione delle speculazioni sottostanti il cosiddetto « Preliminare di piano » elaborato per conto del comune di Napoli, quanto alla eventualità che le nuove destinazioni d'uso potessero riguardare stabilimenti industriali della FMI e della Nuova Mecfond, l'interrogante presentò il 30 luglio 1991 l'atto ispettivo n. 4-27333 riprodotto nella XI legislatura al n. 4-3711 il 22 luglio 1992, il 23 ottobre 1991 quello n. 4-28664 riprodotto nella XI legislatura al n. 4-1956 il 17 giugno 1992 ed il 6 novembre 1991 quello n. 4-28872 riprodotto nella XI legislatura al n. 4-1952 anche il 17 giugno 1992;

nessuno di questi atti ispettivi ha avuto ancora riscontro, nonostante fosse noto che il sostituto procuratore della Repubblica dottor Salvatore Sbrizzi, indagasse sulla vicenda;

con atto ispettivo n. 4-03657 del 21 luglio 1992 (anche esso privo ancora di risposta) l'interrogante chiese chiarimenti sulla circostanza, assai sospetta visto quanto in premessa, sia della mancata acquisizione che della mancata accettazione ed esecuzione di importanti commesse da parte della FMI e della NUOVA MECFOND, chiedendo il motivo di tale politica rinunciataria che poneva in discussione la continuità dell'occupazione per 500 dipendenti ed azzerava i valori aziendali;

si era allora appreso dalla CISNAL che:

1) nei giorni scorsi c'era stato un tentativo del liquidatore della NUOVA MECFOND di svendere una gru; tentativo contestato dalle maestranze ma i pericoli sussistono ancora. La gru sarebbe stata destinata ad imprese compiacenti, con probabile « cointeresse »;

2) erano in corso trattative con un probabile acquirente della fabbrica, un industriale straniero che, comunque, avrebbe posto come condizione la delocalizzazione della fabbrica (si parla di Capua) con la costruzione di nuovi capannoni. Il terreno dove dovrebbe sorgere il nuovo stabili-

mento sarebbe di interesse dell'attuale liquidatore che, ove mai ciò rispondesse al vero, ne farebbe speculazione: senza dimenticare i grossi interessi per i terreni che la NUOVA MECFOND ed FMI lasceranno liberi nell'attuale sede di Giannurco, come preannunciato in epoca non sospetta dall'interrogante;

3) con lettera 22 settembre 1992, i consigli di fabbrica delle due aziende hanno denunciato al Procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, al comandante della Guardia di finanza, al prefetto, al sindaco di Napoli ed ai capigruppo consiliari: « il probabile tentativo di speculazione finanziaria del mattone » che si potrebbe operare sul suolo dove attualmente le due aziende sorgono, intravedendo, a tale scopo, uno dei tentativi della decisione assunta al tavolo IRITECNA della « messa in liquidazione » delle fabbriche da parte degli azionisti.

Liquidazione decisa in un momento in cui, sul versante industriale, la situazione complessiva era di netto miglioramento e di ripresa rispetto agli anni precedenti, con acquisizioni di consistenti commesse di lavoro sia sui mercati nazionali che internazionali (oltre 50 miliardi della FMI già acquisiti e circa 40 della NUOVA MECFOND). Tentativo di probabile speculazione di suolo in quanto, allo stato attuale, è già sorta — all'interno dell'area industriale dell'ex fonderia WAGI (ex WALWORT), sita in via B. Brin, 69 — una mega palazzina di ben 6 piani a pianta pseudo-triangolare e di probabile fattura abusiva poiché, per quanto ci è dato sapere e ricordare (ed in tal senso vi sono lavoratori che operano nelle due aziende da oltre 30 anni), una tale costruzione « non è mai esistita »; conseguentemente a ciò, non si capisce il rilascio di una licenza comunale al fine di « ricostruire un edificio abbattuto a seguito dei danni causati dal sisma del 23 novembre 1980 » se esso non è mai esistito.

È in questa ottica che nasce legittimo un interrogativo fra i lavoratori: « Come è possibile concedere una licenza edilizia per ricostruire ciò che non è mai stato costruito? ».

Oppure: « Potrebbe verificarsi, all'indomani dell'aver definitivamente liquidato le due aziende FMI e NUOVA MECFOND una nascita spontanea di altre due o tre palazzine di diversi piani fra gli spazi di un capannone e l'altro tenendo anche presente che già in precedenza probabilmente è stata compiuta un'operazione di « preparazione » di vendita del suolo accatastandolo in modo follemente sottostimato rispetto al vero valore attuale ed alla sua collocazione in riferimento al Centro direzionale? »;

questi interrogativi ombrosi e dubbiosi, i consigli di fabbrica e le maestranze tutte intendono portarli a conoscenza di quanti sono in indirizzo, affinché ognuno, attraverso la propria specifica competenza, oltre che ad indagare su eventuali fatti e misfatti, persegua anche chi di ciò si è reso colpevole — ove mai ve ne fossero — e, nel contempo, possano contribuire a ridare calma e serenità alle maestranze nel loro insieme; maestranze già tanto tartassate in un « Paese » che, malgrado tutti i sacrifici « imposti », comunque va a rotoli.

I consigli di fabbrica, ritenendosi da subito a disposizione delle istituzioni, qualora lo richiedessero, per eventuali ulteriori informazioni, allegano alla presente foto documentative scattate all'inizio di settembre alla palazzina citata nell'area WAGI. » —:

cosa consti al Governo, punto per punto del presente atto ispettivo in ordine alle sconcertanti vicende ipotizzate ed a quanto denunciato ed in particolare quale seguito abbia avuto quanto reso noto alla procura della Repubblica, alla prefettura, al comune di Napoli essendo in ogni caso del tutto intollerabile che sulla pelle dei lavoratori si giochino speculazioni di ogni tipo ed alle quali l'IRITECNA non è certamente estranea;

cosa possa dirsi di chiaro, di concreto e di positivo ai 500 dipendenti delle due aziende, costernati, allibiti ed increduli per quanto sta avvenendo nel silenzio complice di troppi soggetti istituzionali.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato

privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-05884 del 6 ottobre 1992.

(4-09390)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Dagli accertamenti disposti dalla prefettura di Napoli è emerso che l'IRITECNA, Capogruppo IRI del settore impianti, ha da tempo definito i due opifici partenopei « Nuova Mecfond » ed « F.M.I. » non strategici e, quindi, destinati alla chiusura. Tale orientamento è stato fortemente contestato dai sindacati che ritengono vi sarebbe ancora un margine significativo di competitività che garantirebbe il mantenimento del posto di lavoro per circa 500 dipendenti.

Da alcuni mesi per la « Nuova Mecfond », azienda specializzata nella produzione e progettazione di centri di stampaggio, sono in corso trattative per il passaggio al colosso tedesco « weingarten », che intenderebbe costituire una società a capitale misto rilevando completamente l'attività produttiva e mantenendo, nel contempo, il maggior numero di dipendenti. Non risulta che il citato gruppo straniero abbia posto come condizione la delocalizzazione della fabbrica che, quindi, rimarrebbe in via Gianturco n. 23/31.

Per quanto attiene invece la « F.M.I. », al momento si ipotizza un eventuale passaggio alla società « San Marco Progetti S.p.A. », che sarebbe intenzionata a rilevare solo tre settori e precisamente le attività riguardanti la progettazione, la commercializzazione ed il montaggio di centri di stampaggio. La citata società lombarda garantirebbe l'occupazione di circa 50 dipendenti su 120 attualmente impiegati. Le restanti 70 unità verrebbero collocate nelle liste di mobilità.

Infine, in ordine all'area industriale ove era posta l'ex fonderia « WAGI » risulta che attualmente è in costruzione un grosso fabbricato di 6 piani, per il quale è stata rilasciata una regolare licenza dal comune di Napoli con la seguente dicitura: « Rico-

struzione del fabbricato demolito a seguito dei danni causati dal sisma del 23/11/1980 - concessione n. 280 del 24/10/1990 ».

Il Ministro dell'interno: Coronas.

PARLATO. — *Ai Ministri del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:*

la sede della SIP, in via Francesco Pinto in Napoli, costituisce — essendo stata abbandonata da anni — luogo di incontro dei drogati e degli spacciatori e pericolo enorme per i bambini del quartiere che possono entrarvi ed uscirvi a piacimento essendo stati aperti più varchi nella recinzione;

come se non bastasse il fabbricato è a rischio per i tanti frequentatori abusivi e per quanti vivono nei pressi, stante la notevole presenza di amianto che indusse ad evacuarlo;

il fabbricato risulta essere di proprietà del Ministero del Tesoro che è latitante dall'obbligo di abbattimento e di riuso a verde pubblico del suolo ed è un monumento allo spreco, nella indifferenza della SIP che dichiara che, essendone stata solo affittuaria, non ha responsabilità alcuna nella questione;

i consiglieri circoscrizionali del MSI di S. Lorenzo-Vicaria, Raffaele Bruno e Gennaro Succoio, hanno inviato al sindaco di Napoli — ma senza esito alcuno sinora — un esposto-denuncia —:

quali interventi si intendano immediatamente disporre perché il fabbricato in parola venga abbattuto salvo a decidere successivamente quale sorte debba avere l'area sul quale sorge.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-12720 del 31 marzo 1993.

(4-10306)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

L'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, cui fa capo la Gestione del patrimonio immobiliare dell'ex CPDEL (Cassa Pensioni dipendenti Enti Locali), ha confermato la circostanza del rilascio da parte della SIP dello stabile sito a Napoli in via Pinto n. 13, a seguito dei problemi connessi alla presenza di fibre di amianto, che avrebbero potuto pregiudicare lo stato di salute dei lavoratori.

In proposito è stato riferito che il Consiglio di Amministrazione degli Istituti di Previdenza ha deliberato, nella seduta del 27 settembre 1990, l'esecuzione degli interventi di decontaminazione e di ristrutturazione dello stabile.

A tal fine è stato pubblicato apposito bando di gara recante, tra l'altro, la clausola secondo la quale l'aggiudicazione dell'opera sarebbe avvenuta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, sentito il parere di una apposita Commissione tecnico-amministrativa.

Con decreto del Ministro del Tesoro in data 23.11.1991 è stata nominata la Commissione giudicatrice dei progetti e delle offerte presentate entro il termine utile fissato dal bando di gara.

L'attività diretta alla scelta del contraente svolta dall'organo tecnico si è conclusa con l'individuazione della società aggiudicatrice dell'appalto, che è stato conferito con determinazione dell'Amministrazione del Tesoro in data 2 aprile 1992.

La ditta appaltatrice (A.T.I. s.p.a.) è stata ripetutamente invitata dall'Ufficio Tecnico Erariale, delegato alla gestione tecnica del fabbricato, a presentarsi per l'espletamento delle formalità connesse all'affidamento dei lavori.

Al momento della consegna l'impresa appaltatrice ha formulato dei rilievi in ordine al tempo trascorso dal momento dell'offerta, circostanza questa che, a giudizio della stessa, poteva aver provocato delle variazioni nello stato dei luoghi tali da alterare le previsioni fatte in sede progettuale.

In relazione a ciò la società ha prospettato l'esigenza di procedere ad una ricognizione prima di prendere in consegna i lavori.

Le riserve esplicitate dall'impresa nel verbale di consegna non sono state però condivise dalla Direzione dei lavori, che ha invitato nel febbraio 1994 la Società a dare avvio all'attività di cui all'appalto.

Tale intimazione, più volte rinnovata, ha portato in data 9 giugno 1994 alla decisione di risolvere il contratto di appalto.

Nel corso di espletamento dell'iter burocratico, inoltre, la U.S.L. territorialmente competente ha sollecitato l'avvio dei lavori di decontaminazione, segnalando l'esigenza di effettuare nell'immediato un intervento di pulizia dell'area circostante l'edificio.

L'istituto, in data 16 dicembre 1994, ha invitato la Società Italiana Appalti S.p.a. di Pozzuoli, risultata seconda nella graduatoria formata a seguito dell'appalto concorso, a voler comunicare la propria disponibilità ad assumere l'appalto dei lavori.

Analoga richiesta è stata avanzata nei confronti di altre Società partecipanti alla gara di appalto, ed anche la Società Nuova Domicia — risultata terza nella graduatoria — si è dichiarata, nel luglio u.s., interessata ad assumere l'appalto.

L'INPDAP, nel frattempo, ha provveduto a far eseguire lavori di protezione passiva del fabbricato, al fine di impedire l'accesso agli estranei ed evitare la possibilità di un'eventuale dispersione esterna di agenti inquinanti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PARLATO. — *Al Ministro delle sanità.* — Per conoscere — premesso quanto all'interrogazione n. 4-04399 del 30 maggio 1984 che solo a seguito di un luttuoso avvenimento che vide stroncata la giovane vita di una fanciulla procidana a causa della mancata possibilità di apprestarle tempestivamente le cure necessarie e successivamente alla dura protesta popolare di tutti gli abitanti dell'isola, i partiti al potere (nell'isola come nella USL compe-

tente, alla regione Campania come al Governo) assunsero solenne impegno di realizzare al più presto, e comunque entro e non oltre il mese di novembre 1983, un efficiente posto di pronto soccorso, dotato del personale e delle attrezzature necessarie — a chi risalga la responsabilità di non aver ancora provveduto alla consegna alla popolazione di Procida del presidio attrezzato promesso e se per caso occorra per stimolare chi di dovere una protesta popolare, per ottenere che le promesse vengano mantenute, non essendo tollerabili ulteriori ritardi nella realizzazione di detta struttura di pronto e reale soccorso.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-00263 del 16 luglio 1987 e all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-16323 del 14 luglio 1993. (4-12608)

RISPOSTA. — *Al fine di poter rispondere all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, questo Ministero ha attivato il Commissariato del Governo nella Regione Campania per acquisire gli indispensabili elementi dalle competenti Autorità regionali.*

Dai dati in tal modo pervenuti, forniti dal Direttore Generale dell'ASL Napoli 2, risulta che, nell'ambito del « Sistema integrato regionale per l'emergenza sanitaria », istituito con legge Regionale, è stato previsto per l'isola di Procida il funzionamento, 24 ore su 24, di un Pronto Soccorso attivo, privo di autonomia funzionale, ma in grado di garantire le attività, appunto, previste per un Pronto Soccorso attivo dotato delle seguenti componenti minime:

a) *presenza di guardia medica attiva in anestesia-rianimazione, medicina, chirurgia, ostetricia-ginecologia, pediatria;*

b) *presenza di guardia o reperibilità in cardiologia, ortotraumatologia, laboratorio di analisi con banca del sangue e radiologia.*

Al momento attuale, tuttavia, non è stato ancora approvato il « Piano Ospedaliero Regionale », che costituisce lo strumento attuativo della citata Legge regionale, per cui

l'ASL Napoli 2 è in grado di garantire ed erogare ai cittadini che si rivolgano al Presidio Ospedaliero di Procida i servizi di assistenza sanitaria relativi all'Unità Medica di Medicina Interna; 1 Unità Medica di Ostetricia-Ginecologia; 1 Unità Medica di Chirurgia, operanti per tutto l'arco delle 24 ore.

È stata attivata, inoltre, un'Unità di Anestesia e Rianimazione che, oltre ad operare nelle 12 ore antipomeridiane, assicura la reperibilità notturna.

Sono in funzione, altresì, i servizi ambulatoriali di Cardiologia (tutti i giorni feriali); di Pediatria (3 giorni settimanali); di Ortopedia ed O.R.I. (2 giorni settimanali).

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali ed ambientali e delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

in località Manganara, Ponte di Marina d'Alberi, all'altezza del chilometro 48,00 circa della strada statale 163 « Amalfitana », pare sia in atto un taglio indiscriminato e senza controllo da parte del Corpo forestale dello Stato, di un bosco di proprietà del signor Luigi Siani di Cava de' Tirreni (Sa);

da informazioni assunte dal Gruppo Habitat di Raito (Sa) e inviate allo scrivente il taglio riguarderebbe ben 11 ettari di bosco in zona di alto valore paesaggistico e ambientale;

anche qualora si fosse in presenza di un taglio autorizzato appare eccessiva la superficie interessata a ciò e si nutrono seri timori per l'eventuale creazione di strade di penetrazione che altererebbero l'equilibrio ambientale e sarebbero in palese contrasto con il PRG del comune di Vietri sul Mare che invece ha destinato tale area a verde pubblico —:

se siano a conoscenza dei fatti susposti e quali provvedimenti intendano adottare in merito. (4-04178)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione parlamentare in oggetto concernente il taglio di alberi in loc. Manganara (Vietri sul Mare-SA), sulla base delle notizie pervenute dal competente Coordinamento del Corpo della Guardia Forestale si comunica quanto segue.*

Il sig. Siani Luigi è proprietario di un vasto complesso boscato ricadente nei territori dei comuni di Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni.

Con istanza in data 7.2.1994 è stata richiesta alla Comunità Montana « Penisola Amalfitana » l'autorizzazione al taglio ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 13/87 della sezione boschiva sita in loc. Manganara di Marina d'Albori-fraz. di Vietri sul Mare.

Tale sezione boschiva di circa Ha 11 è costituita da un ceduo misto di castagno, carpino, orniello, frassino, leccio in ottimo stato vegetativo per gli interventi colturali eseguiti dal proprietario nel corso del turno.

L'area in questione inoltre è attraversata da una strada privata, di vecchia realizzazione, in buona parte asfaltata che collega la s.s. 163 costiera Amalfitana ed alcune abitazioni del posto.

Su parere del Settore Tecnico Amministrativo provinciale delle foreste espresso con la nota n. 5547 dell'8.4.94, la Comunità Montana ha rilasciato l'autorizzazione al taglio con la nota n. 1391 del 25.7.94 che, oltre a dare tutte le prescrizioni previste dalle PM e PF e dall'articolo 15 della L.R. n. 13/87 e relativo regolamento, specifica chiaramente che l'esbosco deve avvenire lungo le piste forestali esistenti preventivamente delineate e sistemate per evitare eventuali erosioni del terreno.

Trattandosi però di zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di cui all'articolo 7 della L. 1497/39, il comune di Vietri sul Mare, su segnalazione della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Salerno, ha emesso una ordinanza di sospensione.

Risulta inoltre che il 13.12.94 il comune di Vietri ha revocato l'ordinanza di sospensione cautelativa del taglio boschivo in quanto trattasi di taglio di tipo « colturale »

conseguentemente non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 431/85.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il decreto del 25 marzo 1995 emanato dal Ministero in epigrafe ha istituito un quarto posto di Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Napoli venendo incontro a una richiesta della stessa Procura;

però contestualmente e sorprendentemente è stato soppresso un posto di sostituto procuratore;

tale scelta appare quantomeno contraddittoria di fronte alle numerose richieste di ampliamento di organico avanzate dalla Procura napoletana già da tempo e che nel frattempo il numero di inquisiti è aumentato come anche quello dei pentiti passato da 140 a 160;

va inoltre evidenziato che da tempo vanno coperti almeno 4 posti di sostituto procuratore previsti in organico ma tuttora vacanti —:

se non intenda voler reintervenire ripristinando il posto soppresso dal decreto altrimenti la nomina di un nuovo procuratore aggiunto invece che agevolare lo sviluppo delle inchieste e un migliore funzionamento finirebbe per appesantire una carenza di organico più volte segnalata;

quanti provvedimenti intenda adottare per fare in modo che i posti vacanti vengano al più presto coperti. (4-09297)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

L'organico del personale di magistratura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli è costituito dal Procuratore, da quattro Procuratori Aggiunti e da 66 Sostituti Procuratori.

Detto organico è stato di recente oggetto di modifiche apportate dal decreto ministeriale 25.3.1995 che ha ampliato di una unità i posti di Procuratore Aggiunto (da tre a quattro), ed ha diminuito, del pari di una unità, il numero dei Sostituti Procuratori.

Sono attualmente presenti il Procuratore, tre degli Aggiunti e sessanta Sostituti.

Il posto vacante di Procuratore Aggiunto è stato pubblicato con telex del 19.5.1995 e si prevede verrà coperto in tempi brevi.

Per quanto attiene ai posti di Sostituto, 6 sono le vacanze.

Al fine di sopperire alle succitate scoperture, che appaiono particolarmente pressanti in relazione alle caratteristiche del bacino d'utenza, sono applicati, dalla Direzione Distrettuale Antimafia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con funzione di Sostituti Procuratori Distrettuali Antimafia, i seguenti magistrati: dal 10.3.1995 al 5.12.1995 il dott. Luigi De Ficchy, dal 25.9.1995 al 24.12.1995 il dott. Lucio Di Pietro.

Nonostante che la percentuale di scoperta nella sede sopra menzionata appare contenuta rispetto a quella media nazionale, si assicura che un'ulteriore approfondita valutazione in merito al potenziamento di tutto il personale in servizio nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sarà effettuata in occasione della revisione generale delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari del Paese, cui si sta pervenendo sulla base dei nuovi indici di lavoro in corso di elaborazione da parte di un apposito gruppo di studio già istituito.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Marra.

POLLI e ZACCHERA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il distacco dei vigili del fuoco di Domodossola, che in seguito all'insediamento della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola non è escluso possa diventare sede provinciale del nuovo comando, ha sempre rivestito straordinaria importanza nell'area ed in modo particolare nelle val-

late dell'Ossola dove la popolazione locale è spesso colpita da calamità naturali;

la tipicità del territorio, soggetto ad incendi boschivi, a dissesti idrogeologici (frane, smottamenti con le conseguenti interruzioni stradali) nonché ad alluvioni che periodicamente flagellano la zona, ha evidenziato l'operosità, la preparazione e la prontezza d'intervento di detto distaccamento;

tutta questa operosità, tuttavia, rischia di essere vanificata dalla incredibile carenza di strumenti operativi:

a) l'unica autobotte (APS) esistente è obsoleta al punto che non passerebbe mai il collaudo della motorizzazione;

b) non vi è in dotazione un'auto-botte pompa (ABP) da 10 mila litri come sarebbe necessaria in aree con queste caratteristiche;

c) nella pianta organica non vi è un ufficiale che svolga servizio giornaliero in quanto non è mai stato destinato da parte della provincia madre di Novara;

d) l'ufficio periferico per la prevenzione degli incendi ha funzionato per quattro settimane ed è stato chiuso il giorno 3 luglio ultimo scorso su decisione del Ministero dell'interno;

e) la dotazione di radio ricetrasmittenti portatili è inesistente;

f) manca un minimo ed indispensabile ricambio di divise;

g) gli stivali da montagna non sono in dotazione;

h) le manichette per incendio sono usurate;

i) il gommone in dotazione, da oltre venti anni, è pericolosamente usurato e non idoneo a salvataggi in torrenti montani;

l) non vi è un generatore spallabile che sarebbe indispensabile per salvataggi notturni in zone impervie;

m) il distaccamento è sprovvisto di un castello di manovra per le esercitazioni;

n) la sede stessa dove trova collocamento il distaccamento è inadeguata alle esigenze di lavoro —:

come si intenda intervenire al fine di equipaggiare il distaccamento dei vigili del fuoco di Domodossola della minima indispensabile dotazione di attrezzatura e di mezzi affinché la professionalità, sino ad oggi più volte dimostrata, non sia vanificata da queste enormi ed incredibili carenze strutturali;

se non ritengano indispensabile che un tale servizio, così utile per le popolazioni residenti, debba essere dotato di tutti i mezzi necessari affinché possa raggiungere la massima efficacia ed efficienza tale da poter soddisfare tutte le eventuali richieste a dimostrazione, anche, di quanto lo Stato sia in grado e voglia rispondere alle esigenze dei cittadini. (4-12387)

RISPOSTA. — La S.V., unitamente al Deputato Zacchera, ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

La situazione segnalata nell'atto ispettivo, circa la presunta carenza di mezzi e attrezzature operative presso il distaccamento dei vigili del fuoco di Domodossola, non corrisponde alla realtà.

Sotto tale profilo, infatti, le dotazioni del citato distaccamento, tra l'altro da poco tempo ristrutturato, sono in linea con lo standard generale di altre analoghe sedi di servizio e presentano condizioni di funzionalità accettabili in relazione alle locali esigenze.

È peraltro intendimento di questa Amministrazione aumentare le dotazioni del distaccamento in parola, non appena possibile.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

RANIERI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del programma di ricostruzione (ex legge 19) sono stati costruiti a Piscinola (NA) in piazza Plebiscito, locali destinati ad ufficio postale per realizzare il trasferimento del vecchio ufficio attualmente ubicato in locali inadatti sotto il profilo sanitario;

i locali in oggetto già in fase di realizzazione, furono visionati dall'ufficio tecnico della direzione provinciale delle poste di Napoli che richiese alcune modifiche ottenendole puntualmente;

a dicembre del 1993 i locali per il nuovo ufficio furono messi a disposizione della direzione provinciale delle poste perché predisponesse l'avvio dell'attività;

risulta che nel bilancio delle poste non è stato previsto alcuno stanziamento per le opere necessarie all'apertura del nuovo ufficio postale con il rischio di ulteriori ritardi nell'avvio di un servizio essenziale per i cittadini;

ciò contribuisce ad accrescere i disagi per gli abitanti del quartiere e più in generale il degrado della zona;

non si capisce per quale motivo non si provveda ad una rapida apertura del nuovo ufficio dopo che per la sua realizzazione sono state utilizzate consistenti risorse —;

si chiede se il Ministero sia a conoscenza di tale situazione;

se intenda approfondire le ragioni di questo stato di cose e se non ritenga che sia necessario intervenire rapidamente per rimuovere le ragioni di questa incresciosa situazione. (4-12981)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'Ente poste, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'interrogazione parlamentare in esame, ha informato che i locali da destinare alla nuova sede dell'ufficio p.t. di Piscinola, realizzati e concessi in uso ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono stati consegnati alla filiale p.t. di Napoli in data 7 giugno 1994.*

Per adattare detti ambienti alle esigenze dei servizi p.t. è necessario sostenere una spesa di oltre lire 165.000.000; la mancata previsione di detta somma nel bilancio non ha consentito l'immediata esecuzione delle opere.

Comunque, il citato ente ha partecipato che, nonostante l'indirizzo perseguito di contenimento delle spese, vi sono concrete possibilità che i lavori di cui trattasi vengano finanziati ed appaltati in tempi brevi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

REALE. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere, premesso che:*

il servizio di farmacia dell'ospedale di Lamezia Terme non controlla il materiale sanitario diretto al reparto di dialisi della stessa struttura;

conseguentemente non c'è verifica tra quello che viene ordinato e ciò che realmente arriva;

quindi non si ha la conoscenza né delle scorte di magazzino né della loro scadenza rendendo impossibile ogni forma di programmazione;

ciò potrebbe comportare notevoli sprechi oltre a problemi di funzionamento del servizio di dialisi in caso di improvvise carenze di materiali —;

se non intenda intervenire con urgenza per superare il problema. (4-05842)

RISPOSTA. — *Per poter rispondere all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, stante il particolare problema di interesse locale con essa sollevato, questo Ministero ha attivato il Commissariato del Governo nella Regione Calabria.*

Dai dati in tal modo acquisiti, predisposti dalle competenti Autorità sanitarie locali, risulta che la concreta impossibilità di garantire la gestione del materiale sanitario e dei prodotti specialistici destinati alla dialisi era stata più volte segnalata, dal competente « Servizio di Farmacia interna » del Presidio Ospedaliero dell'azienda USL n. 6 di Lame-

zia Terme, ai vari Amministratori e Commissari pro tempore che si sono di volta in volta succeduti nel corso delle passate gestioni amministrative della stessa USL n. 6.

Per giustificare la mancanza del controllo delle scorte di materiale diretto al reparto di dialisi, il « Servizio di Farmacia » ha addotto persistenti carenze di spazi fisici e di organico.

L'attuale Direttore Generale dell'Azienda USL n. 6 di Lamezia Terme, in risposta ad una precisa richiesta scritta con apposita nota in data 13 febbraio 1995 dall'Ufficio Ispettivo presso l'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Calabria, ha assicurato che l'Azienda USL avrebbe provveduto a rimuovere, al più presto, la situazione di disservizio del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme nei locali — da poco ultimati ed in grado di accogliere il Servizio — del nuovo Presidio Ospedaliero sorto in località Ferrantazzo.

Per poter reperire il personale necessario, stante l'impossibilità di predisporre al momento provvedimenti di assunzione per effetto della normativa vigente in materia, l'Azienda USL avrebbe fatto ricorso ad una mobilità interna a carattere temporaneo.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

MARCO RIZZO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in occasione della consultazione elettorale per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Chieri (To) tenutasi il 27 aprile 1995, alcuni cittadini, peraltro pensionati, si sono visti comminare una sanzione pari a 1.200.000 lire perché rei, ai sensi degli articoli 28, 32 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 570/60 di aver sottoscritto per più di una lista, o anche solo due volte per la stessa lista;

nella fattispecie i cittadini suddetti hanno avuto la « fortuna », grazie a quanto disposto dal decreto del pretore, di vedersi convertita la pena detentiva pari a 15 giorni in pena pecuniaria pari a 1.200.000 lire (circa il doppio del loro assegno di pensione);

contrariamente al fine che l'interrogante creda sia riposto negli articoli di legge sopra citati, alla rilevazione della violazione e la relativa condanna, non sono seguiti né l'annullamento delle stesse firme irregolari né conseguenze in ordine alle liste sostenute dalle stesse —:

se non ritenga di dover provvedere, anche attraverso una campagna informativa o alcune circolari applicative od interpretative, affinché i cittadini possano pienamente e correttamente esercitare il loro diritto-dovere, costituzionalmente garantito, alla sottoscrizione delle candidature senza spiacevoli ed a volte, come nella fattispecie, sproporzionate conseguenze.

(4-13693)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Gli articoli 28 e 32 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, dispongono, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e per quelli superiori a detto limite, che « ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista ».

Tale precetto normativo viene puntualmente riportato ed evidenziato nelle pubblicazioni recanti istruzioni per la presentazione delle candidature che questo Ministero, come di consueto, invia, in occasione dei turni, (primaverile ed autunnale), di elezioni amministrative, alle prefetture per la successiva distribuzione agli organi interessati, alle formazioni politiche ed a chiunque ne faccia richiesta.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

ORESTE ROSSI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha ricevuto una dichiarazione di un Consigliere comunale del comune di Montecastello in merito alla Cava discarica di regione Isorella che in parte si riporta:

« Recenti lavori nell'area della discarica — non sappiamo da chi eseguiti, in che cosa esattamente consistano né a quali scopi — hanno creato un certo allarme e riproposto un problema che sembrava risolto: quello della chiusura della discarica, secondo quanto dichiarato dal sindaco nella seduta informale del 30 ottobre 1992. I consiglieri di minoranza, non avendo avuto dal sindaco chiarimenti in merito, né prima né durante i lavori di cui sopra, e condividendo le preoccupazioni manifestate da alcuni abitanti, si sono rivolti al comune dove hanno preso visione di un documento della Prov. di Aless. (Ufficio Ambiente) datato 11 gennaio 1994. Data la delicatezza del contenuto, il sottoscritto e i colleghi della minoranza trovano perlomeno strano che il sindaco non l'abbia esibito e proposto all'attenzione in sede di consiglio comunale. In sostanza il documento autorizza la ditta Vegezzi, in seguito a richiesta della medesima in data 29 aprile 1991, a sfruttare parte della discarica con "rifiuti speciali assimilabili agli inerti" per una area di 4.000 m² e per una volumetria di 20.000 m³ (il che significa uno scavo profondo cinque metri!); l'area interessata dev'essere impermeabilizzata e dotata di due pozzi piezometrici.

Il problema della discarica torna così a galla in tutta la sua gravità e rimette in discussione il comportamento contraddittorio tenuto finora dal sindaco e dalla sua amministrazione. Intanto il sottoscritto fa notare che non solo il sindaco non ha informato la minoranza di questa autorizzazione, ma nemmeno ha risposto alla richiesta di parere avanzata dalla provincia prima di rispondere all'istanza della ditta Vegezzi. Di questa richiesta nessuno della minoranza era a conoscenza: ora si sa che era stata inoltrata il 12 luglio 1993, quando la gente del paese, sbagliando, pensava che la discarica fosse ormai un capitolo chiuso »;

al Consigliere stesso, signor Zarri Claudio, è stato fatto divieto, da parte di personale che opera presso la discarica, di accedere alla stessa per eventuali verifiche e addirittura anche di avvicinarsi alla sola recinzione;

tale trattamento è stato riservato anche ad altre persone e, ad una delle quali, è stata sequestrata la macchina fotografica, mentre ad un'altra sono stati richiesti i documenti —:

se, visti i fatti verificatisi in tale area, intenda promuovere una indagine conoscitiva sui materiali effettivamente presenti nella discarica e sulla regolarità della concessione. (4-02234)

RISPOSTA. — Circa il problema sollevato dall'onorevole interrogante concernente la grave situazione di rischio ambientale connessa alla discarica di 2ª categoria Tipo A per rifiuti inerti e assimilabili agli inerti, quali manufatti di fibrocemento o cemento-amianto, esistente presso l'ex cava Vegezzi, situata in località Isorella, nel Comune di Montecastello (AL), si riferisce che tale discarica è stata oggetto di un sopralluogo, su richiesta della Provincia di Alessandria, effettuato in data 20.12.94, a seguito del quale il GIP della Procura presso la Pretura di Alessandria ne ha disposto il sequestro preventivo, nominando, quale custode giudiziario, il Sindaco di Montecastello.

La suddetta discarica risulta essere stata sotto costante controllo dell'Amministrazione Provinciale, e per dichiarazione della stessa, dalle analisi disposte non si è mai riscontrata presenza di materiali che potessero costituire pericolo per la salute pubblica.

Inoltre l'Autorità comunale, a seguito del tentativo del gestore della discarica in oggetto, di svuotare l'invaso dalle acque dell'ultima alluvione del 6.11.94, con una pompa e di realizzare un canale direttamente nell'alveo del fiume, ha disposto l'intervento della U.S.S.L. competente.

Dalle analisi effettuate, in data 28.12.94, dal Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.S.S.L. n. 70 di Alessandria, è emerso che la potabilità dell'acqua proveniente dalla falda idrica comunale non risultava compromessa.

In effetti, nei giorni immediatamente seguenti l'alluvione, e la conseguente inondazione da parte del fiume Tanaro della discarica in questione, l'emergenza idrica è

stata tamponata, per quel che riguarda l'uso alimentare, con l'utilizzo di acqua in bottiglia, messa a disposizione dalla Protezione Civile.

Risulta, d'altronde, così come dichiarato dal Comune di Pietra Marazzi, uno dei comuni interessati dal fenomeno, che « con assoluta certezza nessuna forma di esasperazione o di allarmismo proveniente dalla popolazione, è stata avvertita nonostante il reale disagio creato dall'alluvione ».

Per quanto riguarda eventuali coinvolgimenti della Ditta Vegezzi sas, che gestisce la discarica, la provincia di Alessandria ha fatto presente che la stessa « non svolge più attività di coltivazione della discarica, a far data dal 16.8.94, giorno di notifica del provvedimento provinciale di sospensione dell'autorizzazione (prot. 17056 del 3.8.94)... » L'Amministrazione provinciale si ripropone di valutare, sulla base del parere del comitato tecnico provinciale, la possibilità di riaprire l'impianto, escludendo però il conferimento in esso di rifiuti contenenti amianto.

Da quanto sopra esposto, si rende necessario attendere gli esiti dell'indagine disposta dalla Procura di Alessandria per poter intraprendere le opportune iniziative, se del caso con le dovute autorizzazioni della stessa.

Il Ministero dell'ambiente, date le proporzioni del rischio ambientale connesse agli effetti dell'alluvione ha già predisposto nella fase acuta dell'emergenza le prime attività di monitoraggio e di rimozione di detriti, rifiuti ingombranti e materiali pericolosi, nei punti di maggior criticità ambientale.

Successivamente, con nota del 7 marzo 1995, n. 3990/ARS/DI/VDT, del Servizio ARS, ha inteso avviare con l'Unità di Ricostruzione, le Amministrazioni territoriali competenti e le Prefetture interessate, una campagna di monitoraggio dei suoli e delle acque per la predisposizione di adeguati progetti di bonifica, atta a risolvere l'attuale situazione di rischio, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. d) della legge 21 gennaio 1995, n. 22.

A tal fine il 20 marzo 1995 si è tenuta una prima riunione presso l'Unità di Rico-

struzione, in Alessandria, in cui tutti i partecipanti hanno concordato sull'importanza di definire in modo coordinato i progetti di monitoraggio e bonifica ai sensi della citata legge. In tale sede si è infine deciso di indire una nuova riunione per valutare le osservazioni trasmesse dai diversi Enti interessati sulle analisi effettuate sui terreni agricoli nell'astigiano e nell'alessandrino.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

ORESTE ROSSI e MAGRI. — Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la Casa di Cura Santa Lucia Srl di via dei Fontanili n. 211 Roma nell'anno 1984 era convenzionata con l'USL RM 19 ed ospitava reparti di medicina e di broncopneumatologia dell'ospedale San Filippo Neri di Roma;

sempre nel 1984, con propria delibera (833/84), la USL RM 19, trasformava la convenzione con la Casa di Cura Santa Lucia di via Valle dei Fontanili n. 211 — Roma da reparti di medicina e di broncopneumatologia dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma a reparti gestiti autonomamente dalla proprietà per ricoverare malati cronici e lungodegenti;

nel dicembre 1987 la Giunta regionale del Lazio, con propria delibera n. 8206/87, riconfermava che la Casa di Cura Santa Lucia di via dei Fontanili n. 211 Roma poteva ricoverare pazienti cronici e/o lungodegenti e che doveva mantenere la dotazione organica esistente alla data della delibera;

in data 24 maggio 1994, con propria lettera protocollo n. 53, comunicava alle OOSS Aziendali (UNSIAU — FSP; CISNAL; CGIL; UIL) che intendeva procedere a licenziamenti collettivi come previsto dalla legge n. 223 del 1991, in quanto dichiarava di avere un esubero di personale di 19 unità in più di quante previste dalla convenzione in parola;

nell'incontro del 3 giugno 1994, presso la sede AIOP regionale, la Casa di Cura forniva alle rappresentanze aziendali e provinciali dei sindacati UNSIAU - FSP, CISNAL, CGIL FP e UIL Sanità la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 8206/87;

le OOSS Aziendali della CGIL e della UIL per evitare i licenziamenti proponevano prima e poi sottoscrivevano i contratti di solidarietà mentre l'UNSAIU - FSP e la CISNAL si rifiutavano in quanto ritenevano il suddetto istituto illegittimo;

nell'incontro svolto 1° luglio 1994, presso l'UPLMO di Roma per la ratifica del Contratto di Solidarietà la UNSIAU - FSP e la CISNAL riconfermavano l'illegittimità del Contratto di solidarietà sottoscritto dalla CGIL e la UIL, anche alla luce delle proteste manifestate dai lavoratori;

la CGIL e la UIL, costrette dalle proteste dei lavoratori, hanno disdetto il contratto di solidarietà;

l'Amministrazione della Casa di Cura Santa Lucia di via Valle dei Fontanili n. 211 Roma, con propria lettera del 1° luglio 1994, intendeva riaprire la procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, relativa ai licenziamenti collettivi per esubero di personale;

la Direzione Sanitaria della Casa di Cura Santa Lucia di via Valle dei Fontanili 211 Roma decideva di mandare in vigore un nuovo orario di servizio del personale infermieristico che prevedeva, per il turno di notte, un infermiere, per lo più generico, che dava assistenza su due piani di degenza di 30 posti letto ciascuno separati da due rampe di scale e da due porte antincendio mentre nel turno di mattina (07,00 - 14,00), a giorni alterni, i 114 degenti ospitati nei quattro piani, venivano assistiti da due infermieri (generici o professionali), un'infermiera professionale e un dirigente con titolo di capo sala;

l'UNSAIU - FSP e la CISNAL impugnavano la decisione del Direttore Sanitario di modificare i turni chiedendo ai NAS del Ministero della Sanità, ai Carabinieri

del Comando di Roma Montespaccato, al Commissariato di Pubblica Sicurezza e alla USL RM 12 di conoscere se la decisione presa dal dottor Mucci era legittima;

a tutt'ora sono intervenuti, dando esempio di responsabilità, i Carabinieri di Monte Spaccato e i NAS del Ministero della sanità. Sono inoltre intervenuti i funzionari della USL RM 12;

l'UNSAIU - FSP presentava, ai NAS del Ministero della sanità, alla USL RM 12, ai Carabinieri di Montespaccato e al Commissariato di Primavalle, propria relazione dove sollevava eccezioni di legittimità sia per i licenziamenti per esubero che per la nuova turnazione degli infermieri;

la Giunta regionale del Lazio ha effettivamente deciso, con propria delibera n. 8206/87, l'obbligo dell'azienda di mantenere la pianta organica ai livelli occupazionali esistenti nel dicembre 1987 dando in cambio la possibilità di ricoverare 114 pazienti cronici e/o lungodegenti e garantendo il pagamento della retta ai livelli dei centri di assistenza e riabilitazione -;

se nel dicembre 1987 dipendevano dalla Casa di Cura n. 85 unità lavorative;

se in tutti e tre i turni (mattina, pomeriggio e notte) veniva garantita l'assistenza minima di un infermiere per ogni piano di degenza;

se era presente, per ogni piano di degenza, una religiosa in possesso del titolo professionale e mansioni di Capo Sala;

se era presente nella Casa di Cura una religiosa con mansioni di capo dei servizi sanitari ausiliari;

se veniva pagata una retta di degenza per ogni malato comprensiva dei costi del personale allora in servizio;

se attualmente la pianta organica è inferiore a quella deliberata dalla Giunta regionale del Lazio il 23 dicembre 1987, n. 8206;

se la decisione presa dal Direttore Sanitario dottor Mucci è da ritenersi con-

tro legge e che mette a repentaglio sia l'incolumità dei degenti sia la sicurezza del personale sottoposto a stress;

se il comportamento dell'azienda è in contrasto con le disposizioni legislative;

se l'Amministrazione, approfittando dell'assenza di controlli da parte degli organi periferici dei Ministeri interessati all'interrogazione e facendo dichiarazioni non corrispondenti alla realtà, ha tentato di effettuare 19 licenziamenti per esubero di personale. (4-02770)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame anche per conto dei Dicasteri del Lavoro e della Previdenza Sociale, di Grazia e Giustizia e del Tesoro, utilizzando gli indispensabili elementi pervenuti dall'Assessorato alla Sanità, Igiene, Ambiente e Prevenzione nei luoghi di lavoro della Regione Lazio per il tramite del competente Commissariato del Governo.

Con propria deliberazione n. 8206 del 23 dicembre 1987, la Giunta Regionale del Lazio aveva impartito direttive concernenti il convenzionamento ad alcune case di cura operanti nel territorio regionale, concedendo loro, altresì, — nel rispetto di determinate condizioni contestualmente imposte — la facoltà di convertirsi in « Centri di Assistenza e Riabilitazione ».

Tale deliberazione era rivolta, tra le altre, anche alla Casa di cura « Santa Lucia » s.r.l., sita in Roma, via dei Fontanili n. 211, e dotata di 114 posti letto.

La deliberazione n. 8206/87 disponeva che le case di cura in essa elencate avrebbero potuto effettuare ricoveri di pazienti cronici e lungodegenti nei limiti dei posti letto convenzionati, dietro corresponsione della retta prevista appunto per i « Centri di Assistenza e Riabilitazione », determinata dalla Regione Lazio, a condizione di mantenere inalterati i livelli occupazionali preesistenti e di avviare ovviamente, nel contempo, specifici programmi di riqualificazione professionale del personale, in vista dei nuovi compiti.

Dalla denuncia annuale del personale dipendente fatta dalla Casa di cura « Santa Lucia » alla USL RM/19, all'epoca compe-

tente, risulta che alla data del 1° gennaio 1987 l'organico del personale non medico addetto all'assistenza sanitaria fosse il seguente:

6 infermieri professionali;

13 infermieri generici;

46 ausiliari socio-sanitari ed operai;

3 terapisti;

1 tecnico di laboratorio;

1 tecnico di radiologia.

In base al Regolamento Regionale (R.R.) 28 agosto 1976, n. 2, come modificato dal R.R. 10 ottobre 1977, n. 2, e dal R.R. 18 giugno 1978, n. 2, i « Centri di Assistenza e Riabilitazione » operanti nella Regione Lazio devono avere la seguente dotazione organica:

1 terapeuta della riabilitazione ogni 30 posti letto;

1 infermiere ogni 30 posti letto per ciascuno dei due turni, più un terzo per la notte;

inserviente ogni 10 posti letto.

Nel dicembre 1987 dipendevano dalla stessa Casa di cura 85 unità lavorative: risultavano in servizio quattro religiose; tre con titoli e mansioni di Capo sala ed una con titolo e mansioni di capo dei servizi sanitari ausiliari.

Dal raffronto tra la reale consistenza degli organici del personale non medico operante presso la Casa di cura « Santa Lucia » alla data del 1° gennaio 1987 e le disposizioni ora indicate, risulta che la stessa Casa di cura avrebbe dovuto avere in organico 4 terapisti, 10 infermieri, e 12 inservienti.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 8206/87 riguardava — come già ricordato — la « riconversione » di alcune case di cura convenzionate, elencate nello stesso testo, in « Centri di Assistenza e di Riabilitazione », previa osservanza di determinate condizioni inserite come clausole.

Si è già detto che, tra di queste, una prescriveva il mantenimento dei preesistenti livelli occupazionali, identificabili, anche nel caso della « Santa Lucia », in quelli fissati al dicembre 1987.

Peraltro la stessa Casa di cura alla data di emanazione della deliberazione n. 8206 risultava di fatto già riconvertita con il presumibile assenso dell'USL RM/19 (cui sono poi succedute prima l'USL RM/12 e da ultimo l'Azienda USL Roma E) all'epoca subentrata nella gestione amministrativa del disciolto Ente Ospedaliero « Trionfale - Cassia ». Proprio quell'unità sanitaria, con deliberazione del 31 luglio 1984, n. 883 (ratificata dalla Assemblea Generale del Comune di Roma il 13 marzo 1985 ed approvata dal CO.RE.CO in data 8 novembre 1985) aveva disposto la soppressione della Divisione aggiuntiva di Medicina Generale dell'Ente Ospedaliero, ubicata presso la stessa Casa di cura, con conseguente trasformazione dei relativi posti letto per la lungodegenza.

Da una nota della USL RM/19 del 19 giugno 1986 risulta che la riconversione della « Santa Lucia » è avvenuta in due tempi: a partire dal 16 settembre 1984 per un'aliquota di 80 posti letto e dal 1° gennaio 1985 per la totalità dei 114 posti letto.

Da tale data il personale medico, non più distaccato presso la Casa di cura, è stato riassorbito nei reparti dell'ospedale « San Filippo Neri » in Roma.

Peraltro, l'Assessorato alla Sanità, Igiene, Ambiente e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro riferisce di non avere notizia di alcuna « convenzione » stipulata tra la USL ROMA/19 e la Casa di cura « Santa Lucia », da cui soltanto sarebbe possibile valutare lo stato dell'organico messo a disposizione dalla stessa struttura sanitaria per quel che concerne gli aspetti contrattuali.

Pertanto l'Assessorato ritiene che in seno alla Casa di cura siano stati mantenuti dalla USL RM/19 soltanto rapporti convenzionali di fatto, scaturiti dalla trasformazione dei posti letto convenzionati ad indirizzo medico, in posti letto per la lungodegenza.

Lo stesso Assessorato presume che, nel caso della Clinica « Santa Lucia », i « livelli occupazionali » di cui alla deliberazione n.

8206/87 - come s'era già verificato in precedenza per analoghe convenzioni relative a pazienti lungodegenti e cronici ricoverati presso altri presidi del « Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti » di Roma - fossero riferiti più alle qualifiche comprese nell'ambito del numero minimo delle unità di personale non medico previste dalla normativa (una unità ogni due posti letto, compresi gli impiegati amministrativi, gli addetti alla cucina ed alla lavanderia, gli operai etc.) che non alla effettiva entità numerica.

Del resto, la deliberazione in esame non determinava il quantitativo ed i ruoli del personale in organico presso le Case di cura elencate.

L'Assessorato sostiene, quindi, che la specifica condizione posta dalla Giunta Regionale nella propria deliberazione (riconversione in « Centri di Assistenza e Riabilitazione » mantenendo i livelli occupazionali all'epoca esistenti) fosse stata posta proprio allo scopo di non creare malcontento tra il personale dipendente delle Case di cura destinate alla riconversione.

La retta di degenza per le Case di cura convenzionate viene deliberata annualmente dalla Giunta Regionale in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1975, integrato dal R.R. 10 ottobre 1977, n. 2, e comprende tutti i costi inerenti allo specifico tipo di assistenza erogata.

Lo stesso competente Assessorato riferisce che la Regione Lazio ha provveduto con proprie deliberazioni a definire, sulla base delle tariffe determinate a livello nazionale, la diaria di degenza dei pazienti ospitati in regime convenzionale presso la Casa di cura « Santa Lucia » per gli anni 1992 e 1993: tuttora viene corrisposta dall'Azienda USL Roma E la diaria stabilita per il 1993, che è equivalente a quella erogata nei confronti di tutte le Case di cura « convenzionate » come « Centri di Assistenza e Riabilitazione » ad indirizzo lungodegenza (parametro 80, ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1975), per le quali è previsto un organico minimo dal già ricordato R.R. 10 ottobre 1977, n. 2.

Gli organici delle Case di cura private sono stabiliti dalla normativa nazionale e

regionale, e nei riguardi del personale dipendente viene ad instaurarsi un rapporto di lavoro basato sui contratti nazionali vigenti; pertanto, non esiste alcun diretto rapporto, a tal riguardo, con l'Azienda USL e la Regione Lazio, né, tanto meno, nei confronti dei Dicasteri interrogati.

È appena il caso di ricordare, al riguardo, che gli « organi periferici » di questo Ministero ivi chiamati in causa, in passato titolari di dirette attribuzioni statali di vigilanza nel settore, sono venuti meno da oltre vent'anni, fin dall'epoca del primo decentramento istituzionale di funzioni amministrative in materia in favore delle Regioni, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Peraltro, dai dati pervenuti dall'Ufficio Prov.le del Lavoro e della Massima Occupazione di Roma, risulta che la Direzione della Casa di cura « Santa Lucia » ha comunicato, con lettera datata 24 maggio 1994, alle OO.SS. di categoria, all'Associazione di categoria ed allo stesso Ufficio Provinciale la volontà di procedere ad una riduzione di personale pari a 19 unità, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) motivata dal sopravvenire di una grave crisi economica che ha investito la gestione della Casa di cura, per effetto di grave esposizione debitoria, di mancati rimborsi dovuti dall'ex USL RM12 per prestazioni erogate, di riorganizzazione aziendale con soppressione di alcuni servizi e conseguente sovradimensionamento dell'organico rispetto alle effettive esigenze della Casa di cura, con conseguente aggravio dei costi.

La ristrutturazione dei servizi della « Santa Lucia » avrebbe comportato il licenziamento di alcune unità del personale (2 impiegati amministrativi, 2 operai e 15 ausiliari).

In sintesi, gli elementi così pervenuti dal Ministero del Lavoro hanno fornito integrale conferma della vertenza illustrata nell'interrogazione, con particolare riguardo all'« intesa » in un primo tempo sottoscritta

sul ricorso allo strumento dei « contratti di solidarietà » e poi venuta meno, con conseguente stesura di un « verbale di mancato accordo », dopo che i rappresentanti sindacali della CISNAL e dell'UNSAIU avevano espresso agli altri il proprio totale dissenso, contestando la legittimità di tale soluzione e trovando su questa linea numerosi proseliti fra i dipendenti.

Gli ulteriori tentativi per giungere ad un accordo concernente soluzioni alternative ai licenziamenti si concludevano — malgrado la decisione della Direzione della Casa di cura « Santa Lucia » di ridurre i licenziamenti da 20 a 9 unità — con la stesura di un nuovo « verbale di mancato accordo » in data 10 novembre 1994.

In base a quanto riferito dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, i fatti finora esposti non hanno reso configurabili ipotesi di reato.

Al momento attuale, la pianta organica della Casa di cura « Santa Lucia » comprende complessivamente 70 unità lavorative e, perciò, risulterebbe in contrasto con la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 8206/1987, che imponeva il mantenimento dei livelli occupazionali pro tempore.

Peraltro, con particolare riferimento ad eventuali responsabilità e pericoli per l'incolumità dei lungodegenti, si fa presente che il decreto ministeriale 30 giugno 1975 ed il R.R. 10 ottobre 1977, n. 2, che indicano tuttora i requisiti relativi al personale dipendente delle case di cura private, prevedono per esse la presenza di 4 infermieri e 4 inservienti per ciascuno dei turni diurni e di 2 infermieri e 2 inservienti per il servizio notturno.

Inoltre, la circolare della Regione Lazio 8 novembre 1980, n. 26919, contenente precisazioni sulla normativa vigente in materia di ricoveri in case di cura private, ha precisato che nel caso dei Centri di assistenza e riabilitazione (fascia C, parametro 80, indirizzo lungodegenti) per il personale non medico il rapporto deve essere di un'unità per ogni due posti letto; questo significa che nella Casa di cura « Santa Lucia », dotata di

114 posti letto, in base alle vigenti disposizioni dovrebbero essere utilizzati almeno 57 lavoratori.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

ORESTE ROSSI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

risulta intenzione della Rai sospendere le trasmissioni di « Rai Stereo Notte »;

tale trasmissione è l'unico programma dal « vivo » a diffusione nazionale che si possa ascoltare nelle ore notturne;

in questo periodo vi sono moltissime persone che guidano durante la notte e ascoltano detta trasmissione anche per rimanere svegli —:

se intenda intervenire al fine di mantenere operativo, anche nei mesi estivi, un programma di indubbia utilità. (4-12134)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.*

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha riferito che il programma « Stereonotte » è stato sospeso nel periodo dal 29 luglio al 30 settembre 1995 a causa della carenza di personale tecnico durante il periodo estivo.

La Concessionaria ha precisato che la sospensione di alcuni tradizionali appuntamenti, anche importanti e di grande ascolto, come ad esempio « 3131 » o « Black out », è una consuetudine della programmazione di

Radio Rai che, tuttavia, propone al pubblico le migliori alternative possibili, secondo le risorse a disposizione; nella fattispecie in luogo del programma « Stereonotte » è stata trasmessa, in automatico, musica di alta qualità.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

ORESTE ROSSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in tanti comuni del basso viterbese, come risulta da indagini giornalistiche condotte sul luogo i prezzi dei loculi e delle aree cimiteriali risultano esageratamente alti e tra di loro profondamente difformi (per esempio, a Civita Castellana L. 5.000.000 circa a loculo, a Ronciglione L. 1.500.000 a loculo);

in particolare nel comune di Fabrica di Roma circa 50 cittadini, dopo essersi rivolti invano al Sindaco, hanno chiesto al Prefetto e al Questore di Viterbo di poter intervenire per poter abbassare questi prezzi così alti o perlomeno sapere i criteri di determinazione di tali prezzi comunque al di sopra delle loro possibilità economiche;

il Prefetto di Viterbo pubblicamente sollecitato ad intervenire non ha fatto altro che prendere atto della situazione senza ordinare nessuna indagine di approfondimento al riguardo;

la Giunta del comune di Fabrica di Roma ha dichiarato in una delibera (n. 72 del 16.01.95) di concedere a un privato un pezzo di area del cimitero vecchio a lire 160.000 al metro quadro « come rapportato al prezzo applicato alle aree per la costruzione dei sarcofagi del Cimitero Nuovo »;

in diverse delibere precedenti la Giunta in oggetto concedeva un'area di circa 30 mq per la costruzione di cappelle con progetto e direzione lavori imposti dal comune a 4 richiedenti (ognuno di essi, quindi, avendo a disposizione circa 7 mq testa) ma facendo pagare ad ognuno di essi

non già il costo della porzione dell'area ma il costo totale, ossia L. 4.000.000. Infatti se noi moltiplichiamo L. 160.000 a mq, come dichiarato nella delibera del 16 gennaio 1995, per 7 metri quadri arriviamo a L. 1.100.000 mai a L. 4.000.000 come la Giunta ha preteso;

lo stesso meccanismo di pretendere da ognuno il totale invece che la porzione è prevalso anche nel pagamento degli oneri di progettazione e direzione dei lavori, e non solo per i 4 richiedenti ma per decine e decine di altri casi;

in definitiva la Giunta del comune di Fabrica di Roma, di fatto, per la concessione di un'area di 30 mq circa ha incassato lire 16.000.000 da 4 richiedenti e altri 12.000.000 per la progettazione e la direzione dei lavori;

i cittadini di Fabrica di Roma sono amareggiati e scontenti per la situazione creata, ma data la mancanza di loculi, sono costretti ad accettare i prezzi imposti -;

se intenda sollecitare una indagine in merito ai fatti al fine di individuare eventuali responsabilità e se intenda intervenire presso le amministrazioni competenti al fine di rideterminare i prezzi di cui sopra.
(4-12135)

RISPOSTA. - *La S.V. ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

Si risponde.

Sulla questione proposta dalla S.V., sicuramente meritevole di attenzione, ogni determinazione spetta all'ente locale che, nell'esercizio dell'attività di gestione della cosa comune, assume, sotto la propria responsabilità, le conseguenti decisioni, nell'interesse della collettività amministrata.

Dagli accertamenti, comunque, svolti dalla competente prefettura è risultato che i prezzi fissati dal comune di Fabrica di Roma rientrano nella media rispetto agli enti limitrofi, alcuni dei quali praticano tariffe superiori.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

ROTUNDO, STANISCI, MASTROLUCA, BARGONE, BATTAFARANO, TAURINO, RIZZA, DANIELE, GIARDIELLO, DI CAPUA, BONITO, LOPEDOTE GADALETA e LIA. - *Ai Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per la famiglia e la solidarietà sociale.* - Per sapere - premesso che:

con legge regionale n. 16/87 la regione Puglia ha istituito il servizio di Integrazione Scolastica degli alunni portatori di handicaps che promuove, sostiene ed attua un sistema di servizi finalizzato a garantire il diritto allo studio di portatori di handicaps fisici, psichici e sensoriali per il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la scuola per l'infanzia e l'Università;

la suindicata legge è stata attuata in modo disomogeneo sul territorio regionale e vede enormemente penalizzate le province di Brindisi, Lecce e Taranto;

ai sensi dell'articolo 7 - comma 2 - della L.R. 16/87, infatti, sia a Bari che a Foggia il personale utilizzato negli anni scolastici dal 1980/81 al 1985/86 è stato inquadrato nei relativi ruoli, mentre nelle restanti province pugliesi il personale che non aveva maturato l'anzianità richiesta è rimasto in convenzione;

tale situazione si protrae da oltre otto anni in condizioni di precarietà, in quanto a causa degli insufficienti finanziamenti regionali il servizio viene interrotto prima della chiusura dell'anno scolastico per riprendere ad anno scolastico già iniziato;

la mancata continuità del servizio e l'interruzione per un periodo così lungo determina notevoli disagi ai ragazzi portatori di handicap che subiscono, durante il periodo estivo, gravi cadute psico-fisiche;

diffusa e giustificata è la richiesta delle famiglie interessate a dare una soluzione positiva al delicato problema, con l'urgenza richiesta dalla situazione -;

quali iniziative e quali provvedimenti intenda adottare il Governo perché la legge regionale 16/87 trovi omogenea applica-

zione in tutta la regione rendendo efficiente e funzionante, con carattere continuativo, il servizio di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicaps.

(4-05196)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare suindicata, cui si risponde, formalmente, a nome anche del Dicastero della pubblica istruzione e del Dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale, è opportuno premettere che il problema della disomogenea attuazione della legge n. 16/87 istitutiva del « Servizio di Integrazione Scolastica » degli alunni portatori di « handicaps », essendo questa normativa della regione Puglia, rientra nelle esclusive attribuzioni di quelle Autorità territoriali.*

Pertanto, questo Ministero ha interessato il Commissariato del Governo nella Regione Puglia, al fine di acquisirne elementi sulla situazione segnalata.

Dai dati in tal modo pervenuti, comunicati dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia, risulta che, proprio al fine di risolvere gli inconvenienti e le condizioni di precarietà ingeneratisi nel territorio regionale a seguito della disomogenea applicazione della citata legge n. 16/87, il Consiglio Regionale pugliese ha approvato, nella seduta dell'8 marzo 1995, una proposta di legge recante « Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap », con cui si è inteso provvedere — nel senso auspicato nell'interrogazione — ad una complessiva razionalizzazione del preesistente « Servizio di Integrazione Scolastica » degli alunni portatori di handicaps.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

SCALIA. — *Ai Ministri dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il sindaco di Ostuni (Brindisi) ha emesso il 4 agosto 1994 il decreto n. 24954 che autorizza ad occupare temporaneamente in via d'urgenza i terreni nonché a compiere tutti gli atti comunque pertinenti

e consequenziali facendo riferimento alla delibera della giunta regionale dell'11 febbraio 1991, n. 321, esecutiva con la quale si approvano i lavori di sistemazione idraulico-agrarie nel territorio del comune di Ostuni, dichiarando gli stessi di « pubblica utilità », urgenti ed indifferibili;

nonostante numerose istanze ai proprietari soggetti ad esproprio giammai è stato esibito dall'amministrazione comunale il progetto dei lavori;

i proprietari soggetti ad esproprio non potranno mai beneficiare dell'acqua captata sia per motivi tecnici sia perché non sono consociati del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, e non potranno nemmeno realizzare un pozzo artesiano privato per uso irriguo (pur essendo aziende agricole) vicino a quelle del progetto;

la zona interessata, già da oltre dieci anni, ci sono tre pozzi artesiani attivi realizzati dall'Ente Irrigazione della regione Puglia, ma giammai attivati né utilizzati;

il finanziamento previsto per il progetto è di circa 28 miliardi di lire —;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

se non ritengano di dover avviare una indagine atta a verificare la legittimità e del decreto n. 24945 e del progetto della Giunta regionale n. 321;

se non ritengano di dover avviare, immediatamente, uno studio per verificare gli eventuali danni alla falda acquifera;

se non ritengano, ognuno per le proprie competenze, far predisporre un provvedimento d'urgenza e per la revoca del decreto n. 24954 e per l'annullamento del progetto n. 321 deliberato l'11 febbraio 1991 dalla Giunta regionale e far perseguire gli eventuali responsabili per gli eventuali reati che dovessero emergere.

(4-04710)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, relativamente*

ai quesiti posti dall'interrogante, si fa presente che, in base alla legge 319/76, allo Stato compete la redazione del piano generale di risanamento delle acque sulla base dei piani regionali. Il piano della regione Puglia, attraverso una indagine idrogeologica, ha evidenziato la necessità di emungere l'acqua nell'area collinare, anche allo scopo di ridurre il processo di salificazione in atto a valle e lungo la costa, dovuto alla intrusione del cuneo salino nelle falde costiere.

Al riguardo con deliberazione n. 321 dell'11 febbraio 1991 la Giunta regionale ha approvato il progetto di massima di sistemazione idraulico-agraria in agro di Ostuni nell'importo di lire 28.090.000.000 ed ha disposto la concessione dei lavori al Consorzio speciale per la bonifica di Arneo contestualmente alla dichiarazione dei lavori di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Il Consorzio, in attuazione del comma 6 della delibera predetta ha espletato la gara d'appalto a seguito della quale i lavori sono stati aggiudicati dalla R.T.I. MOTECO S.r.l. e TECNOCHIMICA S.r.l. con delibera n. 5685 del 28.12.1993 la giunta regionale ha approvato i risultati di gara.

Nel progetto approvato è prevista l'irrigazione di un territorio di circa 496 Ha sito lungo la fascia costiera subito a monte della SS 379; la risorsa idrica sarà reperita da 10 pozzi trivellati in area esterna a quella irrigata individuata attraverso una indagine idrogeologica che in sostanza ha evidenziato la necessità di emungere l'acqua nell'area collinare anche in base al Piano Regionale di risanamento delle acque allo scopo di ridurre il processo di salificazione di cui si è detto, per il quale i numerosi pozzi esistenti risultano non idonei all'impiego in irrigazione con conseguente danno per le colture e le aziende esistenti.

Per l'opera di trivellazione dei pozzi il Genio Civile di Brindisi ha espresso il proprio nulla-osta autorizzando il Consorzio alla perforazione dei pozzi previsti.

In data 21.6.1994 il Comune di Ostuni ha rilasciato la prescritta licenza edilizia n. 111/93 prot. n. 04111/93.

A seguito di richiesta formulata, in delega all'articolo 39 della legge regionale n.

27 del 16.05.1985, della ditta MOTECO S.r.l. il Sindaco il 4.8.1994 ha emesso il decreto n. 24945 di Occupazione di Urgenza relativo agli immobili interessati dai lavori di sistemazione idraulico agraria in agro di Ostuni e nello stesso decreto indicati.

Il decreto sindacale è stato impugnato, dinanzi al TAR di Lecce, dalla Sig.ra Longo Angela Maria + 12 per l'annullamento previa sospensiva con ricorso notificato il 03.10.1994; il Comune si è costituito in giudizio eccependone inammissibilità perché non notificato ai controinteressati e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.

Il progetto in questione in data 23.8.94 è stato visionato dalla Sig.ra Longo Angela Maria che ne ha chiesto copia, e dal Perito Agrario D'Amico Luigi in data 13.10.1994.

Inoltre, la Concessione Edilizia ed i relativi elaborati, riguardanti sempre il progetto di cui si tratta, sono stati affissi all'Albo Pretorio del Comune dal 13.10.1994 al 28.10.1994.

Sulla questione, l'Amministrazione Comunale, oltre a rispondere per iscritto alle varie richieste d'informazione ha tenuto diversi incontri pubblici sia con il Consiglio di Bonifica dell'Arneo concessionario dei lavori sia con i proprietari dei fondi oggetto di esproprio, sia con i proprietari delle aziende destinatarie dell'irrigazione, per raccogliere tutte le osservazioni e le proposte che sono state sottoposte al vaglio in sede di Conferenza di servizio, appositamente convocata il 21.11.94 nel Comune di Ostuni con la partecipazione dei rappresentanti dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, dell'Ente Autonomo dell'Acquedotto Pugliese, del Genio Civile di Brindisi, del Consorzio di Bonifica di Arneo, del Sindaco e dell'Assessore all'Agricoltura dello stesso Comune di Ostuni.

Dopo approfondito dibattito le parti hanno assunto i seguenti impegni:

consentire ai proprietari espropriati per la realizzazione dei pozzi l'uso di una parte dell'acqua emunta dagli stessi dietro pagamento della quota parte di spesa di esercizio relativa al sollevamento ed alla manutenzione dell'impianto;

la verifica, da parte del responsabile della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura, sulla qualità e quantità dell'acqua dei tre pozzi trivellati dall'Ente Irrigazione oltreché la disponibilità dello stesso Ente a cedere al Consorzio i pozzi per l'utilizzazione irrigua nei territori del Comune di Ostuni;

chiedere alla Regione Puglia il finanziamento con i Programmi Operativi Pluriennali del progetto per l'irrigazione dei territori di Ostuni con l'uso integrato delle acque reflue ed acque di falda.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

SAVARESE. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

con decreto-legge n. 541 del 30 dicembre 1992, che recepisce la direttiva CEE 92/28, è stata regolamentata l'attività di informazione scientifica sui farmaci e l'attività degli informatori scientifici-farmacologi;

il decreto-legge in questione stabilisce, all'articolo 14, che tutte le aziende che forniscono informazione scientifica ai medici debbano istituire un « servizio scientifico » dal quale dipendono gli informatori scientifici-farmacologi;

a causa delle limitazioni poste al mercato del farmaco propriamente detto, è in grande espansione quello dei prodotti dietoterapici e dermocosmetici, ivi comprese sostanze utilizzate omeopaticamente, a totale pagamento dell'utilizzatore;

questi prodotti vengono regolarmente prescritti dai medici e quindi vengono ad essi presentati da informatori scientifici-farmacologi che tali restano anche se i prodotti da essi presentati non sono elargiti dal servizio sanitario nazionale;

qualsiasi prodotto prescritto per uso terapeutico deve essere considerato farmaco, anche perché molti degli attuali prodotti denominati dietoterapici, pochi anni addietro erano regolarmente prescritti in regime mutualistico, e comunque non sono esenti da effetti secondari né più

né meno che i cosiddetti « farmaci ufficiali », essendo peraltro prescritti per le loro valenze terapeutiche;

proprio in questi giorni si va sviluppando nel nostro Paese una campagna di educazione sanitaria con prese di posizione di autorevoli scienziati contro la psicosi collettiva delle « diete » —

se nell'ambito delle sue funzioni di controllo dell'attività di informazione scientifica ai medici abbia disposto una ricerca rigorosa fra tutte le aziende che svolgono attività di promozione e vendita di prodotti dietoterapici e dermocosmetici, tramite informatori scientifici-farmacologi che visitano i medici per illustrare i prodotti e chiederne la prescrizione;

se abbia richiesto alle medesime aziende che danno lavoro ad informatori scientifici-farmacologi l'istituzione del servizio scientifico al quale questi professionisti devono fare riferimento ed il cui preposto, insieme con il responsabile della « farmacovigilanza », è responsabile per quanto attiene la globalità dell'informazione ai medici, come previsto dalla normativa europea;

quali iniziative intenda assumere qualora le aziende in questione non abbiano ancora istituito il « servizio scientifico » che, a norma del decreto-legge n. 541 del 1992 doveva tassativamente essere istituito il 1° luglio 1993. (4-11744)

RISPOSTA. — La Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, ha dettato, tra l'altro, disposizioni per disciplinare l'attività di informazione scientifica sui farmaci.

In particolare, l'articolo 31 della legge n. 833 del 1978, ha attribuito al Servizio Sanitario Nazionale il compito di controllare l'attività di informazione scientifica svolta dalle aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei farmaci.

Il comma 2, lettera g), dell'articolo 29 della stessa Legge ha altresì previsto il ricorso a « Legge dello Stato. » per la regola-

mentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici.

In attesa dell'entrata in vigore della suddetta normativa, il comma 3 del citato articolo 31 attribuiva al Ministero della Sanità il compito di determinare con proprio decreto - tenuto conto delle direttive comunitarie concernenti la pubblicità dei farmaci - i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica, per i quali, invece, veniva espressamente vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità al pubblico.

In base a questa norma, al fine di dare concreta applicazione e disciplina all'attività di informazione scientifica relativa ai medicinali, questo Ministero, nelle more dell'entrata in vigore della prevista Legge di regolamentazione del settore, emanava una serie di decreti ministeriali.

Infatti, al decreto ministeriale emanato in data 23 giugno 1981, recante « Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci », facevano seguito ulteriori decreti ministeriali che ne modificavano ed integravano i contenuti normativi (decreto ministeriale 23 novembre 1982; decreto ministeriale 26 febbraio 1985, (decreto ministeriale 4 dicembre 1990; decreto ministeriale 3 luglio 1992).

Secondo tali decreti, tra l'altro, le aziende farmaceutiche avrebbero dovuto impartire ai propri informatori scientifici una adeguata preparazione idonea a fornire agli operatori sanitari tutte le informazioni relative ai medicinali a essi propagandati;

Al Ministero della Sanità veniva attribuito il compito di curare la promozione, lo svolgimento e la sorveglianza di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale degli informatori scientifici.

In particolare, al fine di predisporre idonei e qualificati programmi di informazione scientifica sui farmaci e di stabilire i criteri da adottare per rendere omogenei. I corsi di formazione ed aggiornamento professionale degli informatori scientifici, era disposta la costituzione, presso lo stesso Dicastero della Sanità di un apposito « Comitato ».

La regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici nel senso indicato dall'articolo 29 della Legge n. 833 del 1978 è materialmente avvenuta tramite il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 541, che ha recepito la Direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Con esso il Legislatore ha inteso garantire un elevato livello qualitativo dell'informazione scientifica destinata agli operatori sanitari, affinché questi possano disporre degli elementi di conoscenza e di documentazione più idonei ed aggiornati per la scelta dei farmaci da somministrare ai pazienti.

Infatti, il medesimo D.Lvo n. 541/92 richiede agli informatori scientifici il possesso di titoli di studio che presuppongono piena ed adeguata conoscenza sia dei farmaci che vengono da loro presentati sia delle problematiche attinenti al settore farmaco-terapeutico.

Proprio per assicurare il più elevato livello della preparazione professionale, l'articolo 9, comma 3, del D.Lvo n. 541/92 ha stabilito che l'attività degli informatori scientifici deve essere svolta « sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno ».

Dal canto loro, le aziende farmaceutiche sono tenute ad istruire e formare i propri informatori scientifici al fine di metterli in grado di fornire la completa e corretta informazione sui medicinali presentati.

L'articolo 14 del D.Lvo 541/92 ha altresì disposto che, a partire dal 1° luglio 1993, ogni azienda farmaceutica « deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato dell'informazione sui medicinali che immette sul mercato ».

Questo « Servizio scientifico », che è diretto da un laureato in medicina o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, è tenuto a coordinare l'attività degli informatori scientifici utilizzati dall'azienda e a verificare costantemente il corretto esercizio della loro attività divulgativa.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, dello stesso D.Lvo n. 541/92, gli informatori scientifici devono riferire al proprio « Servizio

scientifico» tutte le informazioni acquisite in ordine agli effetti secondari dei farmaci.

Nel corso del 1994, 334 aziende farmaceutiche hanno comunicato a questo Ministero l'istituzione dei propri «servizi scientifici» e il nominativo del relativo responsabile.

Di queste aziende, 231 hanno provveduto ad inviare anche gli elenchi dei propri informatori scientifici, mentre le rimanenti 103 aziende hanno riferito di non svolgere alcuna attività di informazione.

La effettiva funzionalità del «Servizio scientifico» può essere verificata in ogni momento, per effetto delle attività di controllo spettanti al Ministero della Sanità ed in occasione delle periodiche ispezioni agli stabilimenti produttivi.

Le violazioni eventualmente riscontrate comporteranno il ricorso alle sanzioni comminate dal D.Lvo n. 541/92.

Per quanto riguarda i prodotti dietoterapici e dermocosmetici, si precisa che la disciplina ora illustrata concerne esclusivamente la pubblicità dei medicinali per uso umano, e non è, quindi, applicabile né ai prodotti cosmetologici né, tanto meno, a quelli destinati ad un'alimentazione particolare, che rientrano nell'ambito del settore alimentare, anche se alcuni di essi vengono impropriamente definiti con il termine «prodotti dietoterapici», e che vengono disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

Tale normativa, nel recepire la direttiva 89/398/CEE, ha dettato precise disposizioni per i prodotti alimentari destinati, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, ad una alimentazione particolare.

Sulle confezioni di questi prodotti devono essere riportate le indicazioni concernenti la denominazione di vendita, accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche nutrizionali particolari o da quella della loro destinazione; l'elenco degli ingredienti, gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa ovvero il processo speciale di fabbricazione che conferiscano al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari; il quantitativo netto ed il termine e le modalità di conservazione; le

istruzioni che consentano l'uso appropriato del prodotto alimentare; il tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 gr. o 100 ml. di prodotto commercializzato ovvero per quantità proposta da consumare se il prodotto venga in tal modo presentato; l'indicazione in Kilocalorie (Kcal) o in Kilojoules (Kj) del valore energetico per 100 gr. o 100 ml. di prodotto o quella della quantità per il consumo, nonché gli estremi per individuare il fabbricante e la sede di produzione di tali alimenti.

Il D.Lvo n. 111/92 detta precise disposizioni in ordine alla commercializzazione dei prodotti alimentari in questione, che vengono assoggettati, altresì, nei casi previsti dall'articolo 8, a particolari controlli.

Le aziende produttrici, infatti, oltre a mettere a disposizione di questo Ministero un adeguato numero di campioni dei propri prodotti, sono tenute ad inviare, entro tre mesi dall'inizio della produzione, un campione rappresentativo del prodotto all'Istituto Superiore di Sanità.

Quest'ultimo, a sua volta, informa il Ministero della Sanità dei risultati dei controlli analitici effettuati.

Inoltre, i laboratori dei servizi di igiene pubblica delle UU.SS.LL. realizzano, con il coordinamento dello stesso Istituto Superiore di Sanità, un apposito programma di vigilanza annuale sui prodotti destinati ad alimentazione particolare fabbricati in Italia o all'estero.

La produzione ed il confezionamento di tali prodotti in territorio nazionale deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministro della Sanità, previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, nonché della disponibilità di un idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti.

L'autorizzazione viene sospesa o revocata qualora vengano meno i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento devono avvalersi di un laureato in biologia, in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tecnologia alimentari

quale responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del D.Lvo n. 111/92, viene pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare e viene indicata, inoltre, la tipologia di produzione adottata presso ciascun stabilimento.

Il D.Lvo n. 111/92 prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti.

Sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate, inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di chiunque confezioni, detenga per vendere o metta in vendita prodotti alimentari non conformi alle disposizioni in materia o prefissate dallo stesso atto normativo; di chiunque produca o importi a scopo di vendita prodotti alimentari di questo genere, per i quali sono previste ulteriori disposizioni particolari, senza l'autorizzazione ministeriale prevista dal citato articolo 8; di chi produca o confezioni i prodotti destinati ad una alimentazione particolare in violazione delle specifiche disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 5, del D.Lvo n. 111/92.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

SETTIMI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio dei periti industriali di Roma e provincia, come risulta da diversi esposti e segnalazioni presentati allo stesso Ministro, non sarebbero state rispettate le procedure previste dalla legge (articolo 3, primo comma e articolo 9 DLL. 23 novembre 1944 n. 382);

infatti, il mandato dell'uscente consiglio del Collegio professionale dei periti industriali di Roma e provincia è scaduto dal 16 novembre 1994;

l'uscente Consiglio del Collegio ha fissato e tenuto le elezioni in un arco tem-

porale che va dal 19 ottobre 1994 al 21 gennaio 1995, ben oltre il termine naturale di scadenza;

il protrarsi delle operazioni elettorali per un periodo così lungo e gestite da un consiglio del Collegio non più in carica lasciano dubbi sulle motivazioni della scelta compiuta;

la stessa questione si era già posta nelle precedenti elezioni del 1992: a quell'epoca da parte del Ministro di Grazia e Giustizia (Direzione Generale affari civili lettera 7/62.5/8479 del 22 ottobre 1992) venne fatto un rilievo al Consiglio Nazionale dei periti industriali il quale, con lettera del 22 febbraio 1993 (prot 0315) inviata ai Collegi delle varie province, ribadisce che le operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio devono essere iniziate e concluse nei quindici giorni che precedono quello della scadenza del Consiglio, come peraltro prevede la succitata legge la quale fissa termini molto rigidi per lo svolgimento delle elezioni —:

se non ritenga, considerati gli inadempimenti del 1992 ripetuti, nonostante le precisazioni del Ministro e del Consiglio Nazionale, nel 1994 da parte del Collegio dei periti industriali di Roma e provincia, di procedere al Commissariamento del Collegio stesso come peraltro invocato da diversi iscritti, i quali nelle lettere inviate al Ministro pongono anche questioni di trasparenza nello svolgimento delle elezioni e di pari opportunità per tutti i candidati, tenendo conto che in diverse occasioni da parte dei competenti organi ministeriali, su richiesta dei citati iscritti all'albo, si è espresso parere favorevole al Commissariamento del Collegio considerate le ripetute violazioni alla legge.

(4-10074)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Ministero di grazia e giustizia non ha ritenuto elemento sufficiente a giustificare un provvedimento di scioglimento del Consiglio del Collegio dei Periti Industriali di Roma il solo prolungamento delle operazioni elettorali.

Va però precisato che al succitato organo sono stati richiesti chiarimenti in merito a talune denunciate irregolarità che, se accertate, ne potrebbero provocare lo scioglimento sotto il profilo dell'irregolarità di funzionamento.

Il Sottosegretario di Stato per la giustizia: Marra.

SETTIMI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

nell'area del comune di Albano Laziale vi è un'ingente presenza di monumenti storici-archeologici, testimonianza della storia dei Romani e italiana;

tra gli altri, vi è la presenza di un anfiteatro romano, che rappresenta una straordinaria testimonianza tramandataci dal periodo severiano, il quale è di proprietà del Ministro della pubblica istruzione, chiuso da tantissimi anni, relegato nel dimenticatoio culturale, nascosto all'amministrazione ed alla memoria degli uomini;

la Sovrintendenza ha preparato da anni un progetto generale per il recupero dell'intero monumento;

tuttavia, i lavori sono costantemente fermi;

quali provvedimenti intenda adottare affinché in tempi rapidi venga recuperato l'anfiteatro, anche in considerazione del fatto che in occasione del Giubileo del 2000 possa essere meta di visitatori italiani e stranieri, i quali raggiungeranno la zona in virtù della presenza nelle vicinanze della villa pontificia, residenza estiva del Sommo Pontefice.
(4-15095)

RISPOSTA. — *L'anfiteatro romano di Albano Laziale costituisce indubbiamente uno dei monumenti più importanti dell'area dei Colli Albani, oggetto di studi e pubblicazioni.*

Il monumento è di proprietà demaniale, ramo artistico-storico, ed è affidato a questo Ministero, che provvede alla sua apertura, a

richiesta, per mezzo di un assuntore di custodia. Inoltre nel Comune di Albano Laziale esiste un Museo civico che promuove una costante attività didattica e che, a richiesta, cura le visite guidate al monumento.

Recentemente il Comune di Albano Laziale ha richiesto alla Soprintendenza archeologica per il Lazio l'autorizzazione ad eseguire, sotto la sorveglianza della stessa Soprintendenza, la ripulitura dell'anfiteatro dalla vegetazione infestante e dagli accumuli di terreno di riporto, conseguenza degli scavi effettuati agli inizi del secolo. Tale autorizzazione è stata rilasciata dalla Soprintendenza e i lavori di ripulitura stanno per iniziare.

Inoltre quanto prima verrà stipulata con il Museo civico di Albano Laziale una convenzione per incentivare le visite all'anfiteatro, che verranno guidate da personale qualificato del Museo stesso.

È stato altresì presentato alla predetta Soprintendenza, da parte del Comune, un progetto per il rifacimento che, approvato in linea di massima, salvo alcune prescrizioni già fornite e la riserva di chiedere ulteriori varianti necessarie in corso d'opera, permetterà di avere una visione completa dell'edificio anche all'esterno.

Naturalmente questo Ministero è consapevole che l'anfiteatro avrebbe necessità di un intervento globale di ben altra entità, che comporterebbe finanziamenti di alcuni miliardi di lire, non disponibili né al momento, né per l'immediato futuro. Tuttavia i limitati interventi effettuati permetteranno, in breve tempo, almeno una migliore fruizione del monumento da parte dei visitatori.

Si fa presente infine che, in vista dell'imminente Giubileo, la Soprintendenza ha inserito l'anfiteatro, proprio in relazione alla vicinanza del monumento alla Villa Pontificia di Castel Gandolfo, tra i monumenti da restaurare con apposito finanziamento.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Paolucci.

SIGONA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

dal 1° aprile 1995, dopo una serie di rinvii, i valori bollati sono posti in distribuzione per i rivenditori da parte delle Poste, in esecuzione della legge n. 537 del 1993 che disponeva l'entrata in vigore dal 1° gennaio 94;

la Federazione Italiana Tabaccai lamenta in un comunicato ufficiale che è in atto un boicottaggio da parte delle sezioni provinciali delle Direzioni regionali delle Entrate che hanno rifiutato di fornire all'ente poste le necessarie indicazioni per la commercializzazione dei valori bollati, quali l'elenco dei tabaccai, il volume delle vendite, la tipologia dei tagli più richiesti;

se il fatto denunciato dalla Federazione Nazionale Tabaccai corrisponda al vero;

quali provvedimenti disciplinari il Ministero delle finanze intenda assumere nei confronti dei dirigenti degli uffici provinciali delle Entrate, che si siano resi responsabili di tale boicottaggio in danno di un pubblico servizio;

quali pressioni ed interessi si celino dietro un disservizio deliberatamente creato che finisce con il danneggiare ulteriormente l'immagine delle istituzioni dello Stato, specie se in conflitto tra loro per gli interessi di privati;

quali motivi ostino ad emettere un provvedimento che autorizzi la distribuzione dei valori bollati anche presso le banche per un periodo limitato di qualche mese, sino alla normalizzazione e conoscenza del servizio da parte dell'Ente Poste;

per quali motivi gli uffici provinciali delle Entrate richiedano ai tabaccai la presentazione della richiesta per essere autorizzati alla vendita dei valori bollati, quando ciò costituisce un obbligo di legge della n. 1074 del 1958 e n. 1293 del 1957.

(4-09145)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On. le nell'atto parlamentare in esame — ha co-*

municato che in data 1° aprile 1995 il servizio di distribuzione dei valori bollati è stato avviato nonostante le difficoltà determinate dal fatto che solo nel mese di marzo è stato possibile definire le convenzioni con il Ministero delle finanze e con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la Sicilia.

Inoltre, alla stessa data, il deposito generale valori bollati ha consegnato valori per circa 1.800 miliardi sui 2.124 miliardi previsti, in quanto alcune tipologie di valori non erano disponibili; ciò ha determinato sia lamentele da parte dei tabaccai, sia il depauperamento delle scorte di alcuni valori che sono stati utilizzati per sostituire quelli mancanti.

A seguito dei provvedimenti adottati dal medesimo Ente per garantire una migliore distribuzione dei valori bollati, attraverso la programmazione delle richieste avanzate dai rivenditori alle singole agenzie, la revisione dei piani di dotazione delle diverse filiali sulla base dei dati di vendita, nonché la consegna di un maggior quantitativo di valori del taglio risultato più richiesto dalla clientela da parte del predetto deposito generale valori bollati, tutte le esigenze dei tabaccai sono state soddisfatte ed attualmente la situazione relativa alla distribuzione dei valori bollati in ambito nazionale non presenta particolari problemi.

In merito alla presentazione della richiesta per ottenere l'autorizzazione alla vendita di valori bollati, si fa presente che l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), prevede che le rivendite hanno l'obbligo di vendere i valori bollati, soggiungendo peraltro « quando non ne siano dispensate dall'Amministrazione finanziaria ».

In proposito si sottolinea che le varie leggi di bollo succedutesi nel tempo (del 1923, del 1953, del 1972 e del 1982) hanno ribadito il principio che la vendita al pubblico dei valori bollati deve essere effettuata dalle persone e dagli uffici autorizzati dall'Amministrazione finanziaria a cui, inoltre,

è demandato il compito di stabilire i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni nonché i requisiti, le condizioni e le modalità (levata minima, tipo e tagli di valori da vendere, ecc.) ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate (articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, così come sostituito dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955).

Per quanto riguarda infine la richiesta dell'adozione di un provvedimento di urgenza per autorizzare il servizio parallelo delle banche si ritiene che, essendo ormai entrato a regime il servizio di distribuzione dei valori bollati da parte dell'Ente poste, tale proposta non possa essere assecondata.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

STORACE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

centottanta alunni della scuola media statale Spina di Via Fabriano a Roma nel quartiere San Basilio, il primo giorno di lezione hanno trovato i cancelli chiusi a causa dell'inagibilità delle aule;

in un altro quartiere romano, al Tuscolano, i ragazzi delle prime classi della scuola media Sestio Menas sono stati trasferiti nella succursale di Via Opita Oppio distante oltre un chilometro situata nella parte opposta della trafficatissima Via Tuscolana con conseguenti gravi disagi per gli alunni e per le famiglie di questi —:

quali misure intenda adottare per risolvere questi disservizi. (4-13672)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto della quale si allega copia.

In ordine alla problematica evidenziata dalla S.V. Onorevole e riguardante la scuola media « Spina » di Roma il competente Provveditore agli Studi ha precisato che la chiusura della sede di via Pergola per n. 5 giorni è stata determinata dall'esigenza di

completamento di alcuni lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio, deliberati dall'Amministrazione comunale.

Ciò non ha tuttavia comportato alcun disagio per gli allievi i quali hanno frequentato la sede centrale di Via Belforte del Chienti distante poche centinaia di metri.

Per quanto riguarda la scuola media « Sestio Menas », il medesimo Provveditore ha precisato che in sede di determinazione dell'organico di diritto, per l'anno scolastico 1995/96, erano state previste n. 4 prime classi, due presso la sede centrale e due presso la succursale di Via Opita Oppio.

All'inizio del corrente anno scolastico è stato possibile costituire soltanto n. 3 classi per cui si è reso necessario accorpate in un unico plesso le classi medesime.

È stato scelto il plesso di Via Opita Oppio in quanto la maggior parte degli allievi proveniva da zone limitrofe.

Il preside dell'istituto non ha, tuttavia, mancato di concedere il nulla osta per il trasferimeto ad altra scuola a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

SUPERCHI e STAMPA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

da molti anni sono rimasti incustoditi una serie di fusti contenenti sostanze chimiche per uso industriale, abbandonati in una vecchia fabbrica chimica in disuso, la SINTEDER al Gratosoglio, in provincia di Milano;

sia la USL che i vigili urbani della zona avevano segnalato alla Magistratura la presenza dei fusti tossici, senza tuttavia realizzare un intervento di rimozione;

per motivi accidentali, ovvero per un incendio appiccato da un gruppo di albanesi, c'è stato nei giorni scorsi un intervento delle forze dell'ordine e dei vigili urbani che hanno finalmente sigillato il cancello e disposto il sequestro della fabbrica;

nonostante l'intervento, tuttavia, i fusti non sono stati rimossi, pur non essendo un'adeguata informazione sul contenuto degli stessi, tant'è che alcuni vigili del fuoco sono stati colti da malore per aver respirato i vapori —:

se non ritenga opportuno disporre un intervento presso le autorità competenti per la rimozione del materiale tossico rinvenuto presso la SINTEDER. (4-10396)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la presenza di fusti contenenti sostanze chimiche, abbandonati in una vecchia fabbrica in disuso la SINTEDER a Gratosoglio in provincia di Milano, sulla base di quanto comunicato dalla Prefettura di Milano, si riferisce quanto segue.*

Premesso che lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e delle leggi 441/87 e 475/88 è di competenza delle Amministrazioni regionali e provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinati, in via sostitutiva, alle eventuali inadempienze o alle scelte manifestamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle Amministrazioni suddette.

Nel caso in argomento, con telegramma del 21 marzo scorso, il locale comando provinciale dei Vigili del Fuoco segnalava agli Enti interessati un probabile rilascio di sostanze tossiche presso un immobile dismesso sito in Milano, via Salvanesco n. 60, già adibito a sede della società SINT. e DER. snc, nel quale erano presenti 70 fusti contenenti sostanze probabilmente tossiche. L'USL competente veniva prontamente interessata per un dettagliato rapporto sulla situazione segnalata.

In data 28/5/1995 il comando dei Vigili del Fuoco comunicava che alle ore 0,14 dello stesso giorno si era verificato un incendio di bidoni nel medesimo sito di via Salvanesco.

Con telegramma urgente in pari data inviata al Sindaco di Milano ed al Direttore Generale della USL n. 39, la Prefettura di

Milano sollecitava l'adozione di immediati provvedimenti allo scopo di rimuovere la situazione, foriera di possibile rischio per la pubblica incolumità.

Il 29 maggio seguente la USL interessata riferiva:

a) *di aver trasmesso un dettagliato rapporto sulla situazione comunicando che già in data 9 luglio 1993, ben prima della cessazione totale dell'attività della SINT. e DER. aveva inviato rapporto informativo alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale;*

b) *di aver poi trasmesso altro rapporto aggiornato alla Procura della Repubblica;*

c) *di aver interessato della situazione, con note del 2/9 e del 5/9/94, il Comune di Milano e l'Amministrazione provinciale di Milano.*

Da ultimo la USL informava di aver chiesto, il 26 maggio 1995, al Settore Ecologia del Comune di Milano l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente che ingiungesse di:

stoccare immediatamente in sicurezza tutti i rifiuti e prodotti chimici, oltre ad altri rifiuti e o prodotti presenti nell'area;

mettere immediatamente in sicurezza il pozzo esistente al fine di evitare infiltrazioni di sostanze tossiche;

caratterizzare i rifiuti come speciali e/o tossico-nocivi e classificare i prodotti chimici eventualmente commerciabili entro 7 giorni;

smaltire secondo le vigenti normative tutti i rifiuti assimilabili a quelli urbani, speciali e/o tossico-nocivi e gli eventuali prodotti chimici commercializzabili entro 15 giorni.

Con lettera n. 683 del 30 maggio 1995 il presidio multizonale di Igiene e prevenzione della USL inviava altra relazione in ordine al sopralluogo effettuato presso la ditta SINT e DER il 28 maggio 1995, rilevando la necessità di provvedere con urgenza ad un intervento di bonifica dell'area.

Con telegramma urgente in data 31 maggio 1995, inviato al Sindaco di Milano e al direttore generale della USL n. 39, la Prefettura di Milano, oltre a chiedere notizie in ordine ai provvedimenti adottati nei confronti del legale rappresentante della ditta in argomento ed agli interventi effettuati allo scopo di rimuovere la situazione di rischio per la pubblica incolumità segnalava la necessità di far rimuovere senza indugio i bidoni abbandonati presso l'immobile di via Selvanesco.

Il Sindaco di Milano, con ordinanza contingibile ed urgente adottata il 31 maggio scorso, ingiungeva al rappresentante legale della ditta di eseguire le opere prescritte dalla competente USL.

È in corso l'esecuzione di ufficio, a cura della civica Amministrazione, dell'ordinanza sindacale, attesa l'inottemperanza della proprietaria Soc. SINT e DER.

Da quanto detto, la situazione risulta sotto il controllo dalle autorità competenti. Sarà cura, comunque, di questo Ministero verificare se sussistano le condizioni di cui all'articolo 8 della legge 349/86 circa l'azione di risarcimento del danno ambientale.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

TANZARELLA, PROCACCI, SCALIA, REALE, CANESI, MATTIOLI e FUMAGALLI. — Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

la delibera CIPE del 21 dicembre 1988 programmò, nella piana del Garigliano, la costruzione di una centrale a turbogas a ciclo combinato da 300 MW;

in realtà l'ENEL si appresta a costruire un modulo da 365 MW in sito nucleare, nella piana del Garigliano infatti insiste l'obsoleta centrale termonucleare, dismessa nel 1982, attualmente in fase di « custodia protettiva passiva »;

tale fase andrebbe sottoposta a valutazione di impatto ambientale, come previsto dall'All. III al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, articolo 2 sub comma 8;

l'ENEL ha stabilito di costruire la centrale turbogas a soli 200 metri da quella nucleare, nonostante che la dose di radioattività al centro del reattore, dopo 30 anni dalla apertura dell'impianto — secondo quanto calcolato (A. J. Goddard, « Activation of steel components » in CEE, « Decommissioning of nuclear power plants » 1984) risulta essere di ben centomila m.rem all'ora;

una commissione di tecnici, guidata da un esperto in impiantistica e ricercatore dell'ENEA, ingegner Paolo degli Espinosa, incaricata dall'Amministrazione comunale di Sessa Aurunca di fare una VIA, ha concluso che era inopportuno costruire l'impianto a soli 200 metri da quello nucleare, consigliandone lo spostamento di almeno qualche chilometro, per i numerosi rischi che comporterebbe la vicinanza di un impianto alimentato da combustibili infiammabili ad un impianto nucleare ancora altamente radioattivo, nel cui interno esistono sistemi di ventilazione forzata che, in caso di fuoriuscita dalla vicina turbogas, potrebbero aspirare nubi di gas altamente infiammabili;

la Giunta Municipale comunicò all'ENEL di accettare la costruzione del nuovo impianto solo alle condizioni poste dalla relazione dell'ingegner Paolo degli Espinosa;

successivamente, alla Conferenza dei servizi, convocata a Roma il 28 gennaio 1992, il sindaco *pro tempore* del comune di Sessa Aurunca espresse parere favorevole alla costruzione del nuovo impianto a soli 200 metri, senza la preventiva approvazione del Consiglio comunale, come invece previsto per legge;

tutte le fasi successive si sono svolte su questa premessa priva di valore legale;

ancora che il documento [Doc. DISP (77)2] esclude la vicinanza di una centrale nucleare a serbatoi di stoccaggio di gas e di petrolio, che possono provocare proietti, onde di shock, nubi di gas infiammabili, nubi tossiche o frammenti incendiabili, mentre la scelta dell'ENEL prevede per la

costruenda centrale due serbatoi di stoccaggio di gasolio di 15 mila metri cubi ciascuno, accanto alla centrale nucleare;

il sito si trova tra l'altro in una zona golenale che viene sistematicamente sommersa durante le piene del fiume, piene che hanno trasportato via elementi radioattivi delle vasche di stoccaggio della vecchia nucleare;

la zona è indicata nelle carte geologiche come area sismica di seconda categoria;

la radioattività nella zona, rilevata in numerosi organismi eduli del golfo di Gaeta e in frutta e ortaggi della piana, è per certi elementi raddoppiata, e questo a causa del funzionamento della centrale nucleare come rilevato da quattro campagne radioecologiche condotte dall'ENEA-DISP dal 1980 al 1982, e che hanno messo in evidenza una contaminazione di oltre 1.700 Km² di mare, da Ischia al Circeo in tutto il golfo di Gaeta, a causa di cesio 137 e cobalto 60, oltre ad altri radionuclidi;

la USL LT/6, preoccupata di numerosi casi di nascite di bambini con malformazioni spesso letali e dall'aumento vertiginoso di cancro e leucemie, incaricò, circa 15 anni or sono, il prof. Mastroiacovo dell'Università Cattolica di Roma, primario di pediatria presso il policlinico Gemelli, di condurre uno studio epidemiologico su tali malformazioni, studio che ancora non è stato reso noto e che invece sarebbe necessario conoscere;

il prof. Mauro Cristaldi, del Dipartimento di Biologia animale e dell'uomo dell'Università La Sapienza di Roma, ha riscontrato numerose malformazioni, quasi sempre incompatibili con la vita, di numerosi vitelli nati da mucche allevate in fattorie adiacenti alla centrale nucleare del Garigliano;

le popolazioni preoccupate dalla presenza della nucleare sollecitano lo smantellamento della stessa, operazione quest'ultima tuttora in gran parte piena di

incognite e di rischi, evidentemente ben più gravi se in presenza di un ulteriore impianto a turbogas;

l'ENEL ha presentato al Ministero Industria, Commercio e Artigianato e alla DISP il documento ENEL-GAR/DEC-à-DR-ESE-FS-84 « Rapporto Quadro » che prevede l'articolazione di tutte le attività di disattivazione in due successivi stadi: il primo fino al raggiungimento di « custodia protettiva passiva » e il secondo fino al rilascio incondizionato del sito, anche con lo smantellamento, ma nulla dice di quando potrà dare avvio alle procedure;

da tutte queste notizie è chiaro evincere quanto sia inopportuna e pericolosa la decisione di costruire un nuovo impianto accanto al vecchio, solo per amore di cronaca si ricorda che a Lipsia una centrale turbogas, inaugurata soltanto nell'aprile del 1994, si è incendiata a causa dell'esplosione di una turbina a gas entrata in funzione nel settembre successivo, incidente che ha provocato quattro morti e numerosi feriti;

per tutti questi motivi i comuni di Castelforte, SS. Cosma e Damiano, Minturno, Formia, Roccadevandro, la comunità Montana di Santa Croce, limitrofi al sito nucleare nonché la provincia di Latina, hanno deliberato, nei rispettivi consigli, una netta opposizione alla centrale turbogas perché le popolazioni già fortemente penalizzate dalla centrale nucleare, non possono essere esposte ad ulteriori rischi, perché il territorio è a vocazione turistica, con note zone balneari, quali Baia Domitia, Scauri, Formia, Gaeta e zone termali tutte con una forte pressione antropica;

tutte le associazioni ambientaliste delle province di Caserta e Latina si oppongono, per gli stessi motivi, alla costruzione dello stesso impianto in sito nucleare;

la regione Campania ha creato la legge 33/93, i parchi di Roccamonfina Foce del Garigliano e quello del Lago di Falciano;

la regione Lazio ha altresì destinato la zona del Garigliano a parco fluviale archeologico e termale;

L'ENEL, nella relazione al Bilancio del 1993, asserisce che « l'elevato valore della potenza dei nuovi impianti entrati in servizio nel 1992 (3.820 MW) e la crescita modesta della domanda hanno praticamente annullato ogni dipendenza del sistema elettrico italiano dalle importazioni, così che la principale motivazione oggi degli acquisti dall'estero è ormai quella economica » e, inoltre, con i suoi 896 impianti in funzione in Italia, l'ENEL è il secondo più grande produttore di energia elettrica del mondo, superato solo dall'EDF francese e seguito a distanza dalla TEPCO giapponese, per non parlare dei 198,3 miliardi di RWH di energia venduta nel 1993 —:

se non ritengano, alla luce dei fatti suesposti, assolutamente inopportuno e nocivo costruire l'impianto turbogas a ciclo combinato in sito nucleare e di procedere, quindi immediatamente al blocco della cantierizzazione;

se alla luce dei gravi danni provocati alla salute e all'economia delle popolazioni della piana del Garigliano, dalla radioattività prodotta dalla centrale nucleare, rilevati dall'ENEA, dal prof. Cristaldi e dallo studio tuttora in corso, affidato dall'USL LT/6 al prof. Mastroiacovo, l'ENEL non debba essere chiamato a risarcire le popolazioni danneggiate;

perché non vengano ancora rese note le ricerche condotte dal prof. Mastroiacovo;

se, data l'ostilità mostrata dai comuni summenzionati, e la base giuridicamente illegale su cui è fondato l'assenso dato dal sindaco di Sessa alla Conferenza dei Servizi del 1992, non sia il caso di riconvocare una nuova Conferenza dei Servizi.

(4-07720)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente il pro-

getto di installare nel sito nucleare di Sessa Aurunca-Garigliano (provincia di Caserta) una nuova centrale a ciclo combinato, si riferisce che questo fa parte del programma pluriennale di costruzione di impianti termoelettrici approvato dal CIPE con delibera del 21.12.1988.

La procedura autorizzativa degli impianti di produzione di energia elettrica dell'ENEL è regolata essenzialmente dalle norme contenute nel DPCM 27.12.1988 con particolare riferimento all'allegato 4 (relativo alle procedure per l'approvazione di progetti di centrali termoelettriche e turbogas).

Questo Ministero a seguito dell'istanza ENEL del 14.3.1990 ha avviato la procedura di VIA avvalendosi, per l'espletamento dell'istruttoria tecnica della Commissione di VIA integrata dagli esperti di cui all'articolo 6, punto 3, dell'allegato 4.

Questo Ministero, in considerazione del fatto che la potenza termica dell'impianto è superiore ai 300 MW, ha avviato sia l'inchiesta pubblica che l'istruttoria tecnica ai fini della valutazione dell'impatto ambientale (articoli 6, 7 e 8 dell'allegato sopra citato).

Per quanto concerne l'inchiesta pubblica la stessa è stata preceduta dalla pubblicazione sulla stampa del 16.12.1990 di un avviso circa l'intenzione di realizzare la centrale a ciclo combinato di Sessa Aurunca. L'inchiesta si è poi svolta presso la sede comunale di Sessa Aurunca con la partecipazione diretta o con la presentazione di memorie da parte di chiunque ne avesse interesse e si è conclusa in data 14.3.1991 con la trasmissione al Ministero dell'ambiente della relazione del Presidente.

Parallelamente la Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale — di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 — integrata per l'occasione con gli esperti designati dalla Regione Campania, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'ISPEL, dall'ENEA, dal CNR e dai Vigili del Fuoco, ha condotto la prevista inchiesta tecnica che si è conclusa in data 31.7.91 con la formulazione di un parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'impianto; detto parere è

stato espresso anche sulla base di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica.

Nel contempo il Ministero ha provveduto ad acquisire i prescritti pareri da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e della sanità, della Regione Campania, della Provincia di Caserta, nonché tramite lo strumento sostitutivo della conferenza dei servizi per decorrenza dei termini previsti dall'articolo 6, comma 4, dell'allegato 4 al DPCM 27.12.1988, i pareri del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Comune di Sessa Aurunca.

Il Ministero dell'ambiente ha richiesto altresì un parere all'ENEA-DISP circa la possibile interferenza ed i problemi di compatibilità e di sicurezza derivanti dalla coesistenza della dismessa centrale nucleare e della nuova centrale a ciclo combinato, sia nella situazione attuale che nella fase di smantellamento del reattore nucleare.

L'ENEA-DISP, con nota del 14.7.91, ha espresso un parere favorevole circa la compatibilità ambientale dei due insediamenti subordinatamente ad alcune prescrizioni, tra le quali principalmente che la distanza minima tra i siti di ubicazione delle tubazioni principali del metano, dei serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e degli spazi di manovra delle autobotti di rifornimento ed il recinto della centrale nucleare non dovrà essere inferiore a 200 metri.

Il Servizio VIA di questa Amministrazione ha inoltre su specifici profili sentito anche il Servizio inquinamento atmosferico ed acustico e le industrie a rischio dello stesso Ministero, che ha fornito alcune valutazioni in merito alle emissioni in atmosfera ed alle analisi di sicurezza relative alla presenza nello stesso sito di una centrale nucleare dismessa.

Ottenuto l'ulteriore parere della Regione Campania anche per gli aspetti urbanistici e considerato quindi concluso il procedimento istruttorio, in data 5 gennaio 1994 di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, ha formulato la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto, subordinandola all'attuazione di una serie di prescrizioni e imponendo l'adeguamento

del progetto in questione secondo le prescrizioni suddette. Tali prescrizioni prevedono in particolare:

a) deve essere assicurato che non vengano superati i seguenti limiti alle emissioni:

NOx (espressi come NO₂) inferiori a 100 mg/Nm³;

CO (monossido di carbonio) inferiore a 50 mg/Nm³;

i suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 15 per cento e ad un rendimento elettrico delle turbine non inferiore al 30 per cento (ISO condizioni). Il limite per gli ossidi di azoto può essere incrementato di 3 mg/Nm³ per ogni punto di rendimento superiore al 30 per cento e fino ad un massimo di 150 mg/Nm³. Le turbine a gas devono essere alimentate esclusivamente a gas naturale. In condizioni di emergenza può essere utilizzato gasolio con contenuto di zolfo, secondo le disposizioni vigenti;

b) i limiti alle emissioni di cui alla lettera a) si intendono rispettati quando:

nessun valore medio giornaliero, riferito alle ore di effettivo funzionamento, supera i valori limite di emissione;

nessun valore medio orario supera il 125 per cento dei valori limite di emissione;

c) devono essere rispettati inoltre i limiti alle emissioni delle altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi definiti dal decreto del 12/7/90. Resta impregiudicata l'applicazione del decreto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, relativamente ai nuovi impianti industriali;

d) deve essere presentato un piano di caratterizzazione delle emissioni e di monitoraggio e controllo ambientale che preveda quanto segue:

fornire informazioni relative alla composizione del combustibile utilizzato e alla presenza di inquinanti nelle emissioni; effettuare sul cammino il controllo in conti-

nuo delle emissioni degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio e dell'ossigeno di riferimento.

Le apparecchiature relative devono essere messe in servizio all'entrata a regime degli impianti. Le misure di emissione devono essere rese in forma idonea per la trasmissione dei dati. Per l'applicazione dei metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si deve far riferimento al citato decreto 12 luglio 1990;

provvedere ad effettuare una serie di campagne di misura, volte all'acquisizione di dati con metodi validati e certificati attraverso collaborazioni idonee, tali dati devono riguardare la caratterizzazione delle emissioni del biossido di zolfo, delle particelle sospese totali e dei microinquinanti inorganici ed organici; tali indicazioni devono essere riferite anche alle emissioni in fase di avviamento dell'impianto; le informazioni di cui sopra possono essere desunte da campagne sperimentali condotte su impianti assimilabili all'impianto in progetto e devono essere fornite comunque non oltre 24 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto;

eseguire un programma di campagne di misure dei parametri della qualità dell'aria (SO₂, NO₂, particolato) in determinate condizioni meteorologiche, ripetute in condizioni stagionali diverse (almeno due campagne in condizioni autunnali e due primaverili-estive sull'arco di due anni);

sottoporre al controllo dei principali parametri (pH, olii, tracce di combustibili ed eventuali additivi) gli scarichi liquidi e concordare con gli enti locali competenti forme di controllo ad intervalli regolari delle qualità delle acque del corpo idrico recettore e della falda superficiale);

trasmettere i risultati del monitoraggio almeno annualmente alle autorità locali competenti ed alla regione;

e) l'ENEL deve attenersi a quanto stabilito dal DPCM 1° marzo 1991 in materia di inquinamento acustico, eseguendo un programma di campagne di misura in modo conforme ai criteri di cui al citato decreto;

f) l'ENEL deve fornire alle Autorità locali competenti con congruo anticipo rispetto all'avvio dell'esercizio commerciale della centrale, sulla base delle indicazioni già fornite nello studio di impatto e nelle informazioni aggiuntive, una schematica descrizione delle azioni da assumere in caso di situazioni anomale o incidentali;

g) l'ENEL deve stabilire e trasmettere alle Autorità locali competenti un codice di comportamento per definire i casi in cui potrà o dovrà fare un limitato ricorso al gasolio;

h) la realizzazione del gasdotto deve seguire i seguenti criteri al fine di minimizzare i suoi effetti sul territorio e l'impatto sul suolo:

il percorso deve essere scelto in modo da limitare gli attraversamenti importanti delle colture e delle relative opere accessorie. Al riguardo devono essere sfruttati per quanto possibile assi di penetrazione esistenti;

la posa della condotta deve essere effettuata nei periodi compatibili con le coltivazioni in atto ed a profondità tale da non influenzare le coltivazioni sovrastanti;

la pista di posa deve essere accuratamente ripristinata;

le servitù di passaggio devono essere limitate a quelle necessarie per il corretto esercizio della tubazione;

i) l'ENEL deve attuare tutte le misure necessarie e sufficienti a rendere efficacemente impermeabili tutte quelle aree del sito in corrispondenza delle quali vi possa essere percolazione di sostanze indesiderabili e nocive. Il fondo e gli argini dei bacini di contenimento dei serbatoi di gasolio dovranno essere realizzati con materiale compatto di granulometria adeguata, con tecnologia atta a garantire la tenuta rispetto ad eventuali sversamenti del combustibile;

j) tenendo conto delle caratteristiche geologiche e strutturali dell'area, l'ENEL deve verificare i particolari elementi di rischio sismico con riferimento alle strutture ed ai fronti di scavo;

k) il complesso costituito dai serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e degli argini dei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio deve essere realizzato in modo da eliminare possibilità di rilevante sversamento al di fuori degli stessi bacini di contenimento, anche a fronte di eventuali eventi sismici;

l) la distanza minima tra i siti di ubicazione delle tubazioni principali del metano, dei serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e degli spazi di manovra delle autobotti di rifornimento e il recinto della centrale nucleare non deve essere inferiore a 200 metri;

m) deve essere assicurata una fascia di rispetto di almeno 130 metri dal bordo del bacino di contenimento e dalla stazione di decompressione, entro la quale non deve essere consentito alcun altro tipo di attività stanziale o qualunque forma di insediamento;

n) l'ENEL deve presentare uno studio integrativo sulle possibili infiltrazioni di vapori infiammabili all'interno dei locali della dismessa centrale nucleare.

Prima dell'entrata in esercizio della nuova centrale a ciclo combinato, devono essere studiate ed individuate le soluzioni progettuali del sistema di ventilazione idonee ad evitare le infiltrazioni per edifici di centrale destinati alla conservazione di manufatti radioattivi o con residui di contaminazione, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ENEA-DISP;

o) prima dell'entrata in esercizio della nuova centrale a ciclo combinato, devono essere completate tutte le attività necessarie a porre il dismesso impianto nucleare nella condizione di custodia protettiva passiva, in base alle norme vigenti e sotto il controllo dell'ENEA-DISP;

p) poiché il parere rilasciato dall'ENEA-DISP fa riferimento alle previsioni di utilizzo e destinazione dell'area di pertinenza della centrale nucleare in disattivazione contenute nella documentazione di riferimento, eventuali future possibili variazioni rispetto a tali previsioni o comunque va-

riazioni di destinazione d'uso della residua parte dell'area di pertinenza dovranno comportare l'acquisizione di un nuovo parere tecnico dell'ENEA-DISP;

q) l'ENEL deve effettuare un controllo radiometrico saltuario, in tre o quattro punti rappresentativi, nelle zone di movimentazione più intense durante la fase di cantiere;

r) l'ENEL deve impegnarsi a non utilizzare il sito come deposito di scorie radioattive provenienti da altre zone;

s) il programma di smantellamento dell'impianto nucleare dismesso, incluso un congruo periodo di custodia protettiva passiva, dovrà essere continuato nei tempi e modi prestabiliti nella documentazione approvata dall'ENEA-DISP;

t) in sede di appalto dei lavori, l'ENEL deve porre particolare cura nel redigere un disciplinare di affidamento finalizzato, nell'ambito dell'utilizzazione di materiale di cava, al maggiore possibile « risparmio di ambiente »;

u) l'ENEL deve predisporre un progetto di sistemazione dell'opera nel paesaggio e nell'ecosistema. A tal fine dovranno essere curati l'inserimento e le piantumazioni dei terrapieni e delle aree non direttamente occupate da elementi funzionali dell'opera, le schermature arboree e la qualità delle recinzioni. Là dove le condizioni lo permettano, la sistemazione del suolo e la disposizione degli elementi vegetali dovranno essere tali da costituire habitat favorevole per le specie di interesse faunistico; le piantumazioni devono essere effettuate con essenze autoctone;

v) l'ENEL deve effettuare una piantumazione con essenze autoctone con fogliame fitto e persistente nella fascia che separa l'area nucleare da quella prevista per la realizzazione dell'opera;

w) le componenti paesaggistiche devono essere oggetto di uno studio approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti inerenti il rapporto tra l'area e gli impianti tecnologici; l'ENEL deve predisporre il pro-

getto di sistemazione paesaggistica, sulla base delle osservazioni del Ministero per i beni culturali e ambientali e prendendo con lo stesso gli opportuni accordi; finalizzandolo alla minimizzazione degli impianti visivi prodotti inevitabilmente dalle due centrali e dall'asportazione dei materiali di scavo;

y) lo spostamento del Rio S. Venditto deve essere effettuato con modalità realizzative atte a consentire una sufficiente funzionalità ecosistemica. In particolare dovranno essere consentiti gli spostamenti della fauna acquatica, anche per quanto riguarda il collegamento con il fiume Garigliano, e dovranno essere utilizzate, fin dove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione delle sponde. Anche tali elementi dovranno essere esplicitati nel progetto di sistemazione dell'opera nel paesaggio e nell'ecosistema;

z) prima dell'entrata in servizio della centrale, l'ENEL deve predisporre e trasmettere al Servizio VIA del Ministero dell'ambiente, alla Regione Campania e alla Autorità di Bacino un codice di autoregolamentazione per l'uso delle sostanze antincrostanti che renda conto dei criteri per l'impiego delle sostanze in funzione della loro natura e delle portate del fiume, nonché delle quantità e dei periodi di utilizzo presumibili. L'utilizzo delle sostanze antincrostanti deve avvenire in modo da rispettare i limiti per il cloro attivo di 0,005 mg/l previsti dalla Direttiva della Comunità Europea del 18 luglio 1978 (« sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ») e dalla legge 319/76 (su almeno metà di qualsiasi sezione a valle dello scarico).

A tal fine l'ENEL deve documentare ogni azione specificando le modalità, le quantità di utilizzo degli antincrostanti e le portate del fiume, effettuando a varie distanze, a valle dello scarico, alcuni prelievi e misure di concentrazione del cloro residuo (almeno tre punti a distanza di 200, 300 e 500 metri). I risultati di tali misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo.

Il Ministero dell'industria, con decreto del 10.8.94, ha autorizzato pertanto l'ENEL, ai sensi dell'articolo 11, all. IV al dpcm 27.12.88, alla costruzione ed all'esercizio della centrale a ciclo combinato del Garigliano della potenza nominale di circa 350 MW, con le prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità.

Successivamente questo Ministero, verificato il progetto nel frattempo adeguato dall'ENEL secondo le prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale sopra richiamata, lo ha trasmesso, in data 24 luglio 1994, al Ministero dell'industria e alle altre amministrazioni interessate formulando ulteriori prescrizioni.

Il Ministero dell'industria, in conformità della pronuncia di compatibilità ambientale e dei pareri sopra richiamati, ha emanato, in data 10 agosto 1994, il decreto con il quale si autorizza l'ENEL Spa a realizzare ed esercitare la centrale elettrica a ciclo combinato di Sessa Aurunca.

Riguardo alla sismicità del sito, l'area dell'impianto, sulla base della vigente normativa (legge 2.2.1974, n. 64 e successivi decreti ministeriali di attuazione) è classificata come sismica di seconda categoria. Nella « proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale » del CNR, tuttavia, viene segnalata l'opportunità di un riesame di tale zona, in quanto esistono indizi per ritenere che il grado di sismicità possa essere stato sopravvalutato.

Le informazioni aggiornate ed integrate, contenute nell'attuale Catalogo ENEL dei terremoti, confermano la « moderata sismicità » dell'area; i massimi risentimenti della zona sono sempre stati inferiori o pari al settimo-ottavo grado della scala MCS.

L'impianto è comunque previsto, in accordo alla vigente normativa, per zona sismica di seconda categoria.

Per quanto concerne poi una non meglio precisata direttiva della CEE che imporrebbe una distanza minima di 8 Km tra due centrali, le relative ricerche operate dal Ministero dell'industria, sentita anche per le vie brevi la direzione XI (ambiente, protezione civile e sicurezza nucleare) della Commissione CEE, non hanno avuto alcun esito al riguardo.

Per quanto riguarda infine gli interventi socio-economici nei confronti dei comuni di Santi Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno (prov. di Latina) limitrofi al comune di Sessa Aurunca (prov. di Caserta) sede dell'impianto, il Ministero dell'industria, con nota del 10.4.1992 ha espresso l'avviso che tali comuni abbiano titolo a definire con l'ENEL i relativi appositi accordi. Al riguardo è stato anche precisato che l'onere a carico dell'ENEL per i tre comuni non potrà superare in nessun caso la percentuale dello 0,5-1 per cento dell'investimento preventivato per la costruzione della centrale.

Il Consiglio Comunale nella seduta del 28.1.1995, con proprio atto n. 144, ha invitato il Sindaco a procedere rapidamente alla stipula con l'ENEL della convenzione di cui al DPCM del 27.12.1988 premurandolo, altresì, di assicurare il Prefetto di Caserta ed il Ministero dell'industria circa la volontà della maggioranza del C.C. di addivenire alla sottoscrizione della convenzione medesima.

Riguardo alla centrale nucleare dismessa, essa attualmente si trova nella prima fase del decommissioning che porterà al raggiungimento dello stato di custodia protettiva passiva; questa fase si articola nelle seguenti attività:

scarico dal reattore di elementi di combustibile irraggiati;

allontanamento dal sito del combustibile nucleare;

condizionamento dei rifiuti radioattivi derivanti dal passato esercizio;

messa in conservazione degli edifici che contengono attività residua.

Le attività di scarico del nocciolo e di allontanamento del combustibile nucleare dal sito sono già state concluse; le rimanenti sono in corso di svolgimento e saranno ultimate, secondo i programmi dell'ENEL, entro il 1988. Tale limite è congruente con quanto espressamente prescritto da questo Ministero nel parere di compatibilità sul

nuovo impianto combinato che entrerà in esercizio successivamente al raggiungimento dello stato di custodia.

Le suddette attività vengono svolte nel pieno rispetto delle procedure di legge e delle norme tecniche applicabili. Il MICA infatti, con DM n. VII-219 del 30.9.1985, ha rilasciato la licenza di esercizio che autorizza l'ENEL a svolgere le attività di messa in custodia. Alla licenza è allegato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/64, il documento « prescrizioni per l'esercizio » che stabilisce i limiti e le condizioni che l'ENEL deve ottemperare per tutto il periodo di validità della licenza.

Ai sensi di tale decreto, i progetti relativi alle attività di messa in custodia protettiva passiva e rilevanti per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria sono soggetti all'approvazione preventiva dell'ENEA (oggi ANPA), sentita la Commissione Tecnica per la Sicurezza Nucleare e la Protezione Sanitaria. Ciascun progetto è corredato dai documenti concernenti le valutazioni di sicurezza nucleare e convenzionale e di impatto ambientale.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

TANZARELLA. — Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale n. 311 dell'8 novembre 1994 che reca la normativa sulla mobilità del personale delle scuole statali, normativa recepita nelle relative OOMM permanenti;

il comma 5 dell'articolo 33 della legge 104 del 1992, (legge quadro sull'handicap) prevede priorità di scelta per le sedi di lavoro più vicino al domicilio per il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, con lui convivente;

spesso i criteri di identificazione delle tipologie degli handicap che necessitano di assistenza permanente, continuativa e glo-

bale non sono molto precisi e lasciano ampio margine di discrezionalità nella valutazione, dando vita a diversi abusi;

la normativa sui trasferimenti, d'altro canto, non prevede (a fronte dei citati abusi) fra i criteri di precedenza lo status giuridico di vedovanza con prole da assistere -:

se ritengano necessario attribuire il giusto riconoscimento giuridico ai fini del trasferimento alla condizione di vedovo/a con prole minore da assistere onde assicurare un'equa tutela al personale che versa in tale situazione. (4-13656)

RISPOSTA. - *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno far presente preliminarmente che la legge 104/92, a tutela dell'assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap, in ragione delle sue specifiche finalità, individua in modo tassativo le categorie di soggetti che, trovandosi in una delle specifiche situazioni previste dalla disciplina in parola, possono usufruire dei benefici previsti dalla medesima.*

Va anche precisato che il decreto ministeriale 311/94, recante modifiche ed integrazioni alla ordinanza permanente in materia di trasferimenti del personale della scuola, emanata in applicazione della succitata normativa, contiene prescrizioni per un rigoroso rispetto delle condizioni poste dalla legge 104/92 e non consente discrezionalità nella sua applicazione.

Ed invero la situazione di vedovo o vedova con prole a carico, alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole, non può essere certo ricondotta a quella di coloro che siano congiunti di soggetti in condizione di handicap e conviventi con i medesimi, in quanto trattasi di due distinte fattispecie.

Peraltro l'ordinanza permanente sui trasferimenti già prevede punteggi aggiuntivi in favore di docenti con prole e di coloro che presentano domanda di trasferimento allo scopo di ricongiungersi ai figli.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

TREMAGLIA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per conoscere i motivi per cui il signor Giacinto Montalbano nato a Caltabellotta (AG) l'8 settembre 1925, residente in Germania, titolare della pensione INPS VO 50029791, dal rateo del V bimestre 1992 non riceve più la sua pensione. (4-12151)

RISPOSTA. - *Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. On.le l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato di aver definito, con decreto n. 317511 del 30.11.194, il trattamento pensionistico spettante al Sig. Angelo Profumo.*

L'Ente ha fatto, inoltre, presente di aver trasmesso tale decreto, nel mese di luglio u.s. al Sindaco di Licata, per la notifica all'interessato ed alla Direzione Provinciale del Tesoro di Agrigento per il pagamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMONTI, BIONDI, COSTA, TIZIANA PARENTI, SGARBI e SICILIANI. - *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che risulta agli interroganti che:

sono stati presentati due esposti al consiglio universitario nazionale riguardanti il Concorso per Professori ordinari di ruolo F1302 (malattie odontostomatologiche) dal Professor Alberico Benedicenti, professore associato di Clinica Odontoiatrica dell'Università di Genova, con la richiesta di ricusazione di tre membri della commissione, il Professor Giovanni Dolci, il Professor Ferdinando Gombos e il Professor Giorgio Calura;

la ricusazione da parte del ricorrente professor Benedicenti nei confronti del Professor Gombos nasce dalla incompatibilità determinata da uno stretto legame professionale (appartenenza al medesimo studio) con un candidato iscritto al concorso in oggetto (parere del Consiglio di

Stato n. 1395/94 sezione II 21 dicembre 1994 e successiva n. 934/95 del 29 marzo 1995);

la ricusazione nei confronti del professor Dolci nasce:

a) dalla incompatibilità determinata dalla partecipazione e dalla vittoria dei concorrenti Marino e Giannoni poiché commissari (sentenza TAR Lazio sezione I/bis sui ricorsi riuniti n. 16107/93 e 16477/93 per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 del Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1982 e della Legge n. 207/85 e dei principi generali vigenti in materia) del concorso di accesso al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell'università dell'Aquila dove ha partecipato e vinto il figlio del Professor Dolci, Federico (risultato 7° eseguendo 70 quiz esatti su 70);

b) dalla incompatibilità determinata dalla partecipazione e dalla vittoria del concorrente Barlattani poiché docente al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università di Roma Tor Vergata, del figlio Raffaele Dolci;

c) dalla incompatibilità determinata dalla partecipazione e dalla vittoria dei concorrenti Bertelè ed Urbani poiché docenti alla specializzazione in Chirurgia maxillo facciale, del figlio Marco Dolci;

d) dalla incompatibilità determinata dalla partecipazione e dalla vittoria del concorrente Goracci poiché contemporaneamente commissario del concorso ad un posto di ricercatore presso la clinica Odontoiatrica dell'università di Ferrara dove concorre la nuora del Professor Dolci, Alessandra Lucchese (sentenza TAR Lazio sezione I/bis sui ricorsi riuniti n. 16107/93 e 16477/93 per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 del Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1982 e della legge n. 207 del 1985 e dei principi generali vigenti in materia);

la ricusazione nei confronti del professor Calura, direttore della Clinica Odontoiatrica della Università di Ferrara, nasce dalla incompatibilità determinata dalla

partecipazione e dalla vittoria del concorrente Goracci come commissario al concorso di ricercatore presso l'università di Ferrara dove partecipa la nuora del professor Dolci, Alessandra Lucchese, il che ipotizza un interesse privato del Calura e del Dolci in ordine al giudizio espresso sul concorrente Goracci —;

se la situazione esposta realizza un quadro di chiara incompatibilità tale da rendere necessario, oltre alla ricusazione dei suddetti membri della commissione, una inchiesta ministeriale per valutare un preventivo accordo per la costituzione delle commissioni giudicatrici:

a) del concorso di accesso al corso di laurea di L'Aquila, visto che il Presidente della commissione dell'esame di ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria è il Professor F. Marci, la cui figlia è risultata vincitrice del concorso di ricercatore in cui era presente in qualità di commissario il Professor G. Dolci;

b) del concorso di ricercatore bandito presso la Clinica Odontoiatrica della Università di Ferrara, cui partecipa la nuora del Professor G. Dolci Dottoressa Alessandra Lucchese, visto che i figli dei Direttori Folli e Lupi del MURST sono risultati vincitori ai concorsi di accesso al corso di laurea dell'Aquila (risultando il Folli 1° con 70 quiz esatti su 70 come il figlio del professor Dolci) dove erano commissari Marino e Giannoni poi risultati vincitori del concorso oggetto dell'esposto del Benedicenti, mentre l'altro figlio del Folli, Massimiliano e il figlio del Direttore D'Addona del MURST risultano rispettivamente Dottore in ricerca e Tecnico laureato presso la Clinica Odontoiatrica dell'Università di Roma La Sapienza diretta dal Professor Dolci —;

quali altri provvedimenti si intendano adottare. (4-14173)

RISPOSTA. — Si fa riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto per rappresentare quanto segue.

Il concorso per posti di professore universitario di prima fascia per il gruppo F1302 (malattie odontostomatologiche - tornata concorsuale 1992) è stato bandito con i Decreti Ministeriali datati 16.4.92 e 6.8.92.

La Commissione giudicatrice, costituita con Decreto Ministeriale 10.6.93, risulta composta dai Professori.

Giorgio Biasi - Fernando Gombos - Annunziata Morabito - Filippo Caruso - Giovanni Dolci - Giorgio Calura - Giuliano Falcolini - Giulio Preti - Girolamo Pappalardo.

La Commissione ha concluso le procedure concorsuali il 3 settembre 1995, proponendo quali vincitori 38 candidati (in numero pari a quello dei posti messi a concorso).

Gli atti del concorso sono stati trasmessi al Consiglio Universitario Nazionale in data 4.9.1995 per il parere prescritto dalla normativa vigente.

Al C.U.N. sono stati altresì trasmessi gli esposti presentati dal Prof. Alberico Benedicenti in data 20.9.95, relativi a presunte situazioni di incompatibilità tra il Commissario Prof. Fernando Gombos ed il candidato Francesco Palomba.

In premessa si rileva che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 21.4.1995, n. 120, convertito nella Legge 21 giugno 1995, n. 236, « l'eventuale istanza di ricasazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricasazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Il rigetto dell'istanza di ricasazione non può essere dedotto come causa successiva di ricasazione.

Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Le disposizioni sopra riportate escludono ogni possibilità di ricasazione della com-

missione in questione al momento in cui il Prof. Benedicenti ha presentato gli esposti.

Peraltro, lo stesso Prof. Benedicenti aveva già inoltrato un atto di ricasazione in data 25.6.93 e lo aveva poi ritirato in data 28.9.93.

In ogni caso è bene rilevare che il Prof. Gombos ha inviato al Ministero una comunicazione (raccomandata n. 7635, del 7.6.95) con la quale ha chiarito che non esiste alcun rapporto di lavoro con il dottor Francesco Palomba.

Per quanto concerne, poi, il Prof. Dolci vari sono i motivi di ricasazione elencati nell'interrogazione.

Il primo riguarda la presenza fra i candidati del Prof. Marino e del dott. Giannoni, i quali sarebbero stati componenti della commissione costituita dall'Università de L'Aquila per il concorso di accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria: in tale concorso è risultato tra i vincitori il dott. Federico Dolci, figlio del Prof. Giovanni Dolci.

Al riguardo si precisa che, secondo quanto comunicato dal Rettore dell'Università aquilana, il professore Marino e il dott. Giannoni non sono stati componenti della Commissione in questione, ma hanno solo presenziato allo svolgimento delle prove in qualità di addetti alla vigilanza, senza prendere parte alle operazioni di valutazione degli atti del concorso.

Il secondo motivo di ricasazione riguarda la partecipazione al concorso del candidato Barlattani in quanto lo stesso risulta docente presso il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Roma « Tor Vergata », al quale è iscritto, quale studente, Raffaele Dolci, altro figlio del Prof. Giovanni Dolci.

Al riguardo si rappresenta che tale situazione non viene a coincidere con alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge vigente.

Il terzo motivo di ricasazione riguarda un altro figlio del Prof. Dolci, e attiene alla partecipazione al concorso di I fascia dei candidati Bertelè e Urbani, docenti, si legge nell'atto ispettivo, presso la Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale alla quale è iscritto Marco Dolci.

Presumibilmente si fa riferimento alla Scuola dell'Università di Verona presso la quale risulta effettivamente frequentante quest'ultimo.

Al riguardo, nel richiamare quanto già osservato precedentemente sulle cause di incompatibilità previste dalla legge, si rappresenta, comunque, che il Rettore dell'Università di Verona ha attestato la qualifica di ricercatore confermato presso il corso di laurea in odontoiatria sia per il dottor Bertelè che per il dottor Urbani, e ha altresì escluso che gli stessi abbiano mai svolto attività di docenza, a qualunque titolo, presso la Scuola di specializzazione in questione.

L'ultimo motivo di ricusazione del Prof. Dolci si basa sulla partecipazione al concorso del candidato Goracci, il quale sarebbe « commissario del concorso ad un posto di ricercatore presso, la clinica odontoiatrica dell'Università di Ferrara dove concorre la nuora del Professor Dolci, Alessandra Lucchese ».

Al riguardo, si precisa che i posti di ricercatore messi a concorso sono due e non uno come indicato nell'interrogazione il Prof. Goracci fa parte della commissione in qualità di professore associato ed è stato a tal fine sorteggiato sulla base di una terna indicata dal C.U.N.

L'altro membro sorteggiato, sempre su una terna individuata dal C.U.N., è il Prof. D'Angelo, ordinario, e il membro designato dal Consiglio di Facoltà è il Prof. Calura.

Le medesime motivazioni riportate a sostegno della ricusazione del Prof. Dolci in relazione al candidato Goracci vengono riprese nell'interrogazione con riferimento anche al prof. Calura, direttore della Clinica Odontoiatrica dell'Università di Ferrara.

Al riguardo, si ritiene che la designazione di un commissario deliberata da un intero Consiglio di Facoltà, così come previsto dalla legge, e la scelta degli altri due effettuata con operazioni di sorteggio assolutamente casuali, costituiscano idonee garanzie di imparzialità della Commissione. D'altra parte non costituisce causa legale impeditiva alla partecipazione di un concorso la sussistenza di rapporti di affinità o di parentela non direttamente con componenti della

commissione giudicatrice, bensì con terzi, con i quali i componenti stessi hanno o potrebbero avere rapporti di colleganza per altre situazioni.

In ogni caso il Prof. Calura ha comunicato che la commissione del concorso non ha effettuato a tutt'oggi alcuna riunione.

Resta salva inoltre la previsione, al termine delle procedure concorsuali, di verifica della regolarità degli atti.

Per quanto riguarda, infine, il concorso per 1 posto di ricercatore del gruppo F 13 bandito dall'Università dell'Aquila con DR n. 279 del 25.1.1994, si rappresenta che il Prof. Dolci, designato a far parte della Commissione esaminatrice (D.D.A. n. 1344 del 6.9.1994), ha comunicato le proprie dimissioni in data 16.11.1994 e il Ministero ha designato in sua sostituzione il Prof. Negri. Contestualmente l'Amministrazione ha convenuto con l'Università sull'opportunità di annullare tutti gli atti concorsuali espletati fino al momento della sostituzione, poiché le dimissioni del Prof. Dolci erano da collegarsi ad una dichiarata incompatibilità con altro membro della Commissione da ricondursi già all'atto della costituzione della Commissione stessa.

Per quanto concerne, infine, gli studi universitari e le carriere professionali dei figli di alcuni dirigenti di questa Amministrazione (non citati peraltro esattamente nell'interrogazione in esame), nel mentre non può negarsi ad alcuno la libertà di frequentare corsi di studi universitari e di osservare determinate scelte professionali, si osserva che la genericità dei fatti esposti non consente di individuare situazioni di illecito che rendano necessario l'avvio di un'indagine così come richiesto nell'atto ispettivo.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Salvini.

VENDOLA. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

il comune di Ruvo di Puglia (Bari) ha eletto, nella consultazione elettorale del 23 aprile e del 7 maggio scorsi, il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale;

è risultato rieletto l'uscente sindaco dottor Matteo Paparella;

il suddetto Paparella risulta dipendente, nel ruolo di ufficiale sanitario, della unità sanitaria locale comprendente il medesimo comune di cui è sindaco;

la legge 27 ottobre 1993 n. 423, con la soppressione dei comitati dei garanti delle unità sanitarie locali di cui alla legge n. 44 del 1991 n. 11, ha attribuito al sindaco del comune nel quale risulta ricompresa la Usl stessa, le relative funzioni;

la legge 25 marzo 1993 n. 81 all'articolo 26 fa divieto al sindaco e assessore comunale di ricoprire incarichi presso gli enti comunque sottoposti al controllo e vigilanza dei relativi comuni;

in particolare la legge attribuisce alla conferenza dei sindaci il compito-potere di deliberare su tutto, e cioè di definire linee di indirizzi per l'impostazione programmatica dell'attività della unità sanitaria locale di cui lo stesso è dipendente, di esaminare il bilancio di previsione e il conto consuntivo, di cui lo stesso è stato beneficiario in quanto dipendente Usl, di svolgere verifiche generali sull'andamento dell'attività della stessa unità sanitaria locale presso cui presta la sua attività lavorativa;

il tribunale civile di Viterbo, con sentenza del 10 febbraio 1994 ha preconstituito precedente dichiarando nulla l'elezione del sindaco di Cerchiano per motivi analoghi a quelli che concernono il sindaco di Ruvo di Puglia -:

quale sia il giudizio su questa vicenda e quale l'interpretazione della vigente legge in materia di cause di ineleggibilità al ruolo di sindaco;

in presenza di una causa di ineleggibilità, che allo scrivente appare evidente, quali interventi urgenti il ministro intenda assumere per invalidare l'elezione del dottor Paparella a sindaco di Ruvo di Puglia.
(4-10112)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Nei confronti del sindaco del comune di Ruvo di Puglia, eletto a seguito delle recenti consultazioni amministrative del 23 aprile 1995, non appare configurabile, in quanto dipendente di una unità sanitaria locale che comprende il comune di cui è sindaco nonché componente della conferenza dei sindaci, alcuna causa di ineleggibilità ovvero di incompatibilità ai sensi della vigente normativa in materia e della sua più recente interpretazione giurisprudenziale.

Invero, da un lato le nuove disposizioni per il riordino della disciplina in materia sanitaria hanno tacitamente abrogato le norme limitative del diritto di elettorato passivo fondate sull'articolazione territoriale delle unità sanitarie locali e la loro dipendenza dall'ente comunale, dall'altro, successivamente alla sentenza del Tribunale civile di Viterbo, richiamata nell'atto di sindacato ispettivo, è intervenuta la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 10 maggio 1994, che, nel chiarire la portata del divieto sussistente nei confronti del sindaco e degli assessori comunali di ricoprire incarichi presso gli enti sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune, ha precisato che detto divieto incide in ogni caso negativamente sull'incarico o sulla consulenza, non sulla titolarità dell'ufficio pubblico.

Entrambe le problematiche evidenziate hanno formulato oggetto di specifici approfondimenti da parte di questa Amministrazione, portati a conoscenza, tramite circolari, degli enti interessati.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

VENEZIA. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere — premesso che:

la amministrazione comunale di Montescaglioso (MT), decaduta nel giugno 1994 per naturale scadenza della legislatura, ottenne la concessione alla realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti solidi urbani (R.S.U.) in contrada Munci-guerra;

la gara di appalto per la realizzazione della suddetta opera fu aggiudicata alla ditta LADIK di Avigliano (PZ);

ai sensi dell'articolo 15, allegato « A », punti 2.02 - 2.03 - 3.a4 - 3.a8 - 5.a8 lettere a) e b) della legge regionale 4 settembre 1986 n. 22 della regione Basilicata riguardante « norme integrative e di attuazione della normativa statale in materia di smaltimento dei rifiuti », l'attuale amministrazione comunale ha disposto la inidoneità del sito (perché in contrasto con le normative regionali), proponendo la scelta di un'area più adatta;

il comune di Montescaglioso, gravato da un deficit plurimiliardario, si trova nell'impossibilità di versare le penalità contrattuali previste alla ditta LADIK (circa centoventi milioni di lire), in caso di non osservanza del contratto stipulato -:

se il comune di Montescaglioso sia obbligato, contravvenendo alla normativa vigente, a realizzare la discarica in contrada Munciguerra;

se, al contrario, non ritenga opportuno avviare procedimenti legali verso coloro che, non rispettando i criteri previsti, hanno disposto l'impianto di stoccaggio dei R.S.U. nella suddetta contrada. (4-09169)

RISPOSTA. — *Premesso che la localizzazione, gestione e controllo degli impianti di smaltimento dei rifiuti è istituzionalmente demandata, dalla legislazione in materia, alla competenza delle autorità regionali, provinciali e comunali, si precisa che il progetto relativo alla discarica controllata da realizzare in contrada « Munciguerra » del comune di Montescaglioso-MT ha ottenuto, nell'ottobre del 1993, il parere favorevole della Conferenza prevista dall'articolo 3-bis della L. 441/82, sulla scorta di una puntuale relazione geologica, di certificati di assenza di vincoli paesaggistici ed il parere dell'Ufficio Tecnico comunale per la scelta del sito in detta località. Tutti gli atti sono stati prodotti dall'Amministrazione comunale interessata.*

Risulta altresì che il 23 febbraio scorso sono stati consegnati i lavori di realizza-

zione della discarica all'impresa LADIK di Rosario di Avigliano, e che gli stessi devono essere completati entro il 31 dicembre del c.a.

Per quanto riguarda l'ubicazione della discarica in altro sito indicato dall'Amministrazione comunale, l'Ente Regione non ritiene di poter rilasciare l'autorizzazione perché l'indicazione di un'area diversa comporterebbe la redazione di un nuovo progetto.

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

VIETTI. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è stata istituita presso il Ministero delle finanze una commissione interministeriale con il compito di definire il nuovo schema di regolamento di esecuzione della legge 2 agosto 1982 n. 51 -:

se la suindicata commissione si sia mai riunita; in caso affermativo quale sia lo stato dei lavori preparatori del citato regolamento;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di accelerare l'approvazione del regolamento stesso ai fini di una sempre migliore valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico e culturale.

(4-16127)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che con decreto ministeriale 9 gennaio 1995, adottato dal Ministro delle Finanze e dal Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata istituita una Commissione interministeriale per la definizione dello schema di regolamento esecutivo della legge n. 512 del 1982.*

Tale Commissione dovrà procedere all'aggiornamento dello schema di regolamento diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi in data 25 novembre 1992. Tale aggiornamento si rende necessario a seguito delle sopravvenute modifiche dell'ordinamento tributario

e delle disposizioni concernenti le competenze degli organi dell'Amministrazione finanziaria, stante l'intervenuta normativa di ristrutturazione dell'Amministrazione stessa.

I lavori della Commissione sono iniziati e si stanno svolgendo presso la Direzione centrale per la riscossione del Ministero delle Finanze.

Si segnala infine che, pur in assenza del predetto regolamento, questo Ministero ha istruito varie proposte di cessione, avanzate ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge in questione a scapito delle imposte di successione e di quelle dirette, acquisendo in molti casi opere di notevole rilevanza per il patrimonio artistico nazionale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Paolucci.

ZELLER, BRUGGER e WIDMANN. — Ai Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze. — Per sapere — premesso:

che, come risulta dalla Statistica pubblicata sul *Sole-24 Ore* del 30 novembre 1994, il rapporto tra Forze dell'ordine e popolazione in Italia è di 237,48 abitanti per agente, contro i 287,48 abitanti per agente di Francia, i 326,93 di Germania e i 489,47 di Gran Bretagna, ecc;

che tale rapporto tra organici (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) e popolazione è il più alto tra i paesi occidentali;

che nelle zone di confine la concentrazione di Forze dell'ordine è ancora maggiore di quella del restante territorio nazionale e che, come risulta da fonti attendibili, la provincia di Bolzano, e soprattutto la Vinschgau/Val Venosta, subisce un'incidenza due volte superiore a quella del resto del Paese, con un rapporto di 100 abitanti per agente;

che una tale concentrazione di Forze dell'ordine in una zona come la Vinschgau,

che tra l'altro in provincia di Bolzano è la più svantaggiata economicamente, crea un profondo disagio tra la popolazione ed ha già dato luogo in passato ad episodi di animosità tra cittadini e Forze di polizia;

e che una tale concentrazione di Forze mal si concilia con la dimensione politica sancita dall'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e dal Trattato di Maastricht che, prevedendo l'eliminazione di controlli incisivi alle frontiere, a maggior ragione in seguito all'adesione dell'Austria all'Unione Europea a partire dal 1° gennaio 1995 dovrebbero necessariamente comportare uno smantellamento di Forze al valichi tra Italia e Austria ed in particolare al Reschenpass/Passo Resia —:

se il Governo ed i Ministri competenti non intendano provvedere a verificare la situazione per ristabilire un giusto equilibrio degli interventi delle Forze dell'ordine in provincia di Bolzano e quali misure intendano adottare a questo proposito, onde ricostituire un clima di distensione e serenità tra i cittadini della provincia stessa. (4-05987)

RISPOSTA. — La S.V. On.le ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

L'attuale livello di presenza delle Forze di polizia sul territorio della provincia di Bolzano è stato determinato, come nelle altre zone di confine, da una attenta valutazione delle effettive esigenze di sicurezza, in considerazione del numero dei valichi di frontiera esistenti e della forte e costante presenza turistica.

Pertanto, una diversa dislocazione potrà essere in concreto ridisegnata solo nel momento in cui diverranno operanti anche per la frontiera italo-austriaca, gli accordi di Schengen, ferme restando le esigenze di tutela della sicurezza per entrambi i Paesi.

Il Ministro dell'interno: Coronas.